Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale

a cura di

Andrea Zorzi

Firenze University Press
2009

Indice

I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca

di Andrea Zorzi

1.

I testi raccolti in questo volume originano da un percorso di ricerca condotto da un piccolo gruppo di studiosi intorno ai temi del conflitto nella società comunale italiana. Punto di partenza è stata la constatazione di come tale argomento rappresenti da tempo una tematica tra le più battute nella storiografia internazionale, ma anche di come negli studi dedicati all'età comunale persista un qualche disagio nell'affrontarlo, soprattutto nel riconoscere la pervasività delle pratiche del conflitto nella società e nelle forme della politica.

Gli interessi della ricerca sono venuti incentrandosi in anni recenti prevalentemente intorno ad altri temi: in primo luogo sull'origine e sul profilo sociale dei gruppi dirigenti, sulla produzione delle scritture documentarie, sullo sviluppo di culture politiche di tradizione composita. Soprattutto, è prevalsa un'interpretazione dell'esperienza comunale in senso fortemente pubblicistico, attenta a indagare le forme della partecipazione politica (e dell'esclusione), lo sviluppo dei consigli, la scrittura di "regole" nuove, l'affermazione di funzioni pubbliche in campo giudiziario e fiscale, l'elaborazione di una cultura e di un'ideologia politiche improntate al repubblicanesimo, etc. Tale orientamento delle ricerche sembra esprimere una sorta di controtendenza rispetto alle direzioni che hanno rinnovato nelle ultime decadi lo studio della storia politica. Questa ha mostrato una forte capacità di rinnovare oggetti, metodi e prospettive, puntando a evidenziare la complessità delle formazioni politiche, ad analizzarne pratiche e linguaggi non solo ufficiali e istituzionali, a studiarne le dimensioni informali e composite, tra le quali, appunto, quelle del conflitto.

Le città comunali italiane sono state considerate invece prevalentemente quali incubatrici di esperienze pubbliche, quali tappe dell'iniziale formazione dello Stato. Un profilo recente che, nell'evidenziare i caratteri identitari delle realtà comunali per la storia italiana, ne sottolinea significativamente la natura di "città-Stato" e «il contributo da esse dato al costituziona-

lismo, al parlamentarismo e al pensiero politico moderno europei», bene riassume gli orientamenti di fondo di una certa parte degli studi recenti[1]. Isole eminentemente "pubbliche", dunque, le nostre città in un contesto internazionale di studi che viceversa appare intento a evidenziare la complessità e la varietà delle esperienze sociali e politiche del passato. Rimanendo ai temi del conflitto sull'ampia spanna cronologica medievale, si pensi, per esempio: alla recente rilettura dei sistemi vendicatori nell'Occidente altomedievale che ne ha evidenziato le componenti razionali di calcolata alternanza tra violenze e riconciliazioni, di strategia e di giustificazione, di costruzione narrativa[2]; ai risultati delle ricerche dedicate alle società signorili prima e dopo la "mutazione feudale", che hanno messo in luce la stretta interazione delle pratiche conflittuali e delle strategie di pacificazione con l'azione dei gruppi sociali e dei nuclei di dominio, il loro essere parte integrante della sfera politica[3]; o alle indagini condotte sugli stati territoriali italiani, che ne hanno arricchito la dimensione politica analizzando il ruolo delle parentele, la natura idiomatica delle faide, il peso perdurante delle fazioni, le culture dell'onore, etc.[4].

Il panorama delle ricerche è ormai vastissimo, e in continua evoluzione, ma per limitarsi all'ambito urbano tardo medievale si possono ricordare gli importanti studi condotti da Daniel Lord Smail sulla pratica della vendetta per via giudiziaria a Marsiglia[5], da Wim Blockmans e altri sulle vendette nobi-

[1] Cfr. M. Ascheri, *Le città-Stato. Le radici del municipalismo e del repubblicanesimo italiani*, Bologna 2006: significativamente, il volume è apparso nella collana «L'identità italiana» diretta da Ernesto Galli della Loggia per l'editore Il Mulino.

[2] Cfr. *La vengeance. 400-1200*, éd. par D. Barthélemy, F. Bougard, R. Le Jan, Roma 2006. Come in questa, anche nelle note che seguono le indicazioni bibliografiche si limitano ai riferimenti essenziali.

[3] Nella ricchissima bibliografia accumulatasi negli ultimi anni, sono da ricordare innanzitutto i volumi collettivi: *Disputes and settlements. Law and human relations in the West*, ed. by J. Bossy, Cambridge 1983; *The peace of God. Social violence and religious response in France around the year 1000*, ed. by Th.F. Head, R. Landes, Ithaca 1992; *La giustizia nell'alto medioevo, secoli IX-XI*, Spoleto 1997; e *Conflict in medieval Europe. Changing perspectives on society and culture*, ed. by W.C. Brown, P. Górecki, Aldershot 2003.

[4] Anche in questo caso è molto ricca la bibliografia accumulatasi negli ultimi anni. Sono da ricordare almeno le monografie di O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990; E. Muir, *Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore 1993; D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano 1993; F. Bianco, *1511: "La crudel zobia grassa". Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Pordenone 1995; M. Bellabarba, *La giustizia ai confini: il principato vescovile di Trento nella prima età moderna*, Bologna 1996; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997; W.J. Connell, *La città dei crucci. Fazioni e clientele in uno stato repubblicano del '400*, Pistoia 2000; M. Della Misericordia, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano 2000; M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001; A. Gamberini, *La città assediata: poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003; e le raccolte *Conflitti locali e idiomi politici*, a cura di S. Lombardini, O. Raggio e A. Torre, in «Quaderni storici», 63 (1986); *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, a cura di M. Cavina, Milano 2001, e *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005.

[5] Cfr. D.L. Smail, *Common violence. Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille*,

liari nelle città fiamminghe[6], da Barbara Frenz sulla pace e le procedure penali nelle città tedesche[7], da Isabel Alfonso sulle pratiche di soluzione dei conflitti e su quelle di vendetta nelle società castigliana e leonese[8], e da Flocel Sabaté e altri sulle fazioni politiche nelle città della Spagna tardo medievale[9]. A conferma di un diffuso e perdurante interesse per questi temi nella storiografia internazionale[10].

in «Past and Present», 151 (1996), pp. 28-59; Id., *Hatred as a social institution in late-medieval society*, in «Speculum», 76 (2001), pp. 90-126; Id., *The consumption of justice. Emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca 2003.

[6] Cfr. W.P. Blockmans, *Een middeleeuwse vendetta: Gent 1300*, De Haan 1987 (su un conflitto tra famiglie tra 1290 e 1310); D.M. Nicholas, *The van Arteveldes of Ghent. The varieties of vendetta and the hero in history*, Leiden 1988; *Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laatmiddeleeuws Holland*, ed. J.W. Marsilje, Hilversum 1990; e ora F. Buylaert, *Familiekwesties. De beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent*, «Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis», 2 (2007), pp. 1-19.

[7] Cfr. B. Frenz, *Frieden, Gemeinwohl und Gerechtigkeit durch Stadtherr, Rat und Bürger. Strafrechtshistorische Aspekte in deutschen Stadtrechtstexten des 12. und 13. Jahrhunderts*, in *Neue Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung*, hrsg. von H. Schlosser, D. Willoweit, Köln 1999, pp. 111-145; Ead., *Paix, honneur et discipline. Quelques remarques sur l'incrimination d'insultes et d'actes de violence dans les villes médiévales*, in *Pouvoir, justice et société*, éd. par J. Hoareau-Dodinau, P. Texier, Limoges 2000, pp. 65-79; Ead., *Frieden, Rechtsbruch und Sanktion in deutschen Städten vor 1330. Mit einer tabellarischen Quellenübersicht nach Delikten und Deliktgruppen*, Köln 2003.

[8] Cfr., rispettivamente, I. Alfonso, *Resolución de disputas y prácticas judiciales en el Burgos medieval*, in *Burgos en la plena edad media*, Burgos 1994, pp. 211-243; Ead., *Los nombres de la violencia y el control de su legitimación*, in «Hispania», 61 (2001), pp. 691-706; Ead., *Lenguaje y prácticas de negociar en la resolución de conflictos en la sociedad castellano-leonesa medieval*, in *Negociar en la edad media/Négocier au moyen âge*, ed. por M.T. Ferrer Mallol, J.-M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez, Barcelona 2005, pp. 45-65; e Ead., *Venganza y justicia en el Cantar de Mio Cid*, in *El Cid. De la materia épica a las crónicas caballerescas*, ed. por C. Alvar Ezquerra, F. Gómez Redondo, G. Martin, Alcalá de Henares 2002, pp. 41-69; Ead., *Vengeance, justice et lutte politique dans l'historiographie castellane du moyen âge*, in *La vengeance. 400-1200* cit., pp. 383-419; Ead., *¿Muertes sin venganza? La regulación de la violencia en ámbitos locales (León y Castilla, siglo XIII)*, in *El lugar del campesino: en torno a la obra de Reyna Pastor*, ed. por A. Rodríguez López, Valencia 2007, pp. 262-288.

[9] Cfr. F. Sabaté, *Les factions dans la vie urbaine de la Catalogne du XIVe siècle*, in *Histoire et archéologie des terres catalanes au moyen âge*, éd. par P. Sénac, Perpignan 1995, pp. 339-365; Id., *Els bàndols com a solidaritat en la societat urbana baixmedieval*, in «Afers. Fulls de recerca i pensament», 30 (1998), pp. 457-472; M. Asenjo González, *Concordia, pactos y acuerdos en la sociedad política urbana de la Castilla Bajomedieval*, in *El contrato político en la Corona de Castilla: cultura y sociedad políticas entre los siglos X y XVI*, ed. por F. Foronda, A.I. Carrasco Manchado, Madrid 2008, pp. 125-157; e J.M. Monsalvo Antón, *En torno a la cultura contractual de las élites urbanas: pactos y compromisos políticos (linajes y bandos de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes)*, ivi, pp. 159-209.

[10] Da ultimo cfr., per esempio, S. Carroll, *Blood and violence in early modern France*, Oxford 2006, con un'importante messa a punto interpretativa alle pp. 1-25; e *Feud in medieval and early modern Europe*, ed. by J.B. Netterström, B. Poulsen, Aarhus 2007. Oltre alla raccolta *Le règlement des conflits au moyen âge*, Paris 2001 – di cui si veda la *Conclusion* di C. Gauvard, pp. 369-391 –, offrono importanti quadri storiografici anche le rassegne (con copiosa bibliografia) di X. Rousseaux, *De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800)*, in *Droit négocié, droit imposé?*, éd. par Ph. Gerard, F. Ost, M. Van de Kerchove, Bruxelles 1996, pp. 273-312; Id., *Entre accomodement local et contrôle étatique: pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne*, in *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine*, éd. par B. Garnot, Dijon 1996, pp. 87-107.

2.

La lenta maturazione di un interesse per il tema dei conflitti nelle città comunali italiane[11] è stata probabilmente condizionata dalle direttrici di ricerca aperte negli anni settanta del secolo scorso su temi contigui da Jacques Heers e Lauro Martines. Il primo soffermò la sua attenzione sul "clan" familiare e sui "partiti" come strutture sociali e politiche nell'Occidente medievale, centrandosi largamente sulle fonti italiane (soprattutto cronachistiche) ed evidenziando i modi della violenza, della vendetta e della pacificazione[12]. Il secondo raccolse una serie di saggi di vari autori sulla "violenza e il disordine civico" nelle città italiane sul lungo periodo tardomedievale[13]. Lo scetticismo con cui furono accolti dai medievisti italiani i contributi di Heers, cui fu imputato un approccio schematico e discutibilmente antropologizzante[14], e la genericità della nozione di violenza scelta da Martines, una categoria che appare persistentemente «inafferrabile» all'analisi storica per la sua «onnipresenza» come fenomeno sociale[15], contribuirono probabilmente a raffreddare l'interesse per una ricerca su questi temi.

In una serie di contributi apparsi alla metà degli anni novanta, chi scrive ha cercato di proporre il tema del conflitto nella società comunale collegandolo al discorso storiografico in atto da tempo per altre società del passato, e puntando ad evidenziare l'ordinarietà delle relazioni sociali conflittuali, la pluralità dei modi di conduzione e di risoluzione (pacifica, violenta e sanzionatrice) dei conflitti, la larga diffusione sociale delle pratiche di faida, la legittimazione e la centralità della cultura della vendetta nella società politica

[11] Che peraltro ha in alcuni contributi più risalenti dei punti di riferimento ancora validi. Basti ricordare i capitoli dedicati al tema in monografie come quelle di N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910, o di F. Niccolai, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940; raccolte di documenti come la *Collectio chartarum pacis privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, a cura di G. Masi, Milano 1943; o studi come quelli fiorentini di I. Del Lungo, *Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295*, in «Archivio storico italiano», s. IV, t. XVIII (1886), pp. 355-409, e A.M. Enriques, *La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina*, ivi, XCI (1933), pp. 85-146 e 181-223.

[12] Cfr. J. Heers, *Le clan familial au moyen âge. Étude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains*, Paris 1974; Id., *Parties and political life in the medieval West*, Amsterdam-New York-Oxford 1977. Si vedano anche *Exil et civilisation en Italie: XII^e^-XVI^e^ siècles*, éd. par J. Heers, Ch. Bec, Nancy 1990; e Heers, *L'esilio, la vita politica, la società nel medioevo*, Napoli 1997.

[13] Cfr. *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, ed. by L. Martines, Berkeley 1972; ed anche Id., *Political conflict in the Italian city states*, in «Government and opposition. A quarterly of comparative politics», III (1968), pp. 69-91.

[14] Cfr., per tutti, la recensione critica che gli riservò Giovanni Tabacco in «Studi medievali», s. 3, 17 (1976), pp. 219-224 (ora anche in Id., *Medievistica del Novecento: recensioni e note di lettura I (1951-1980)*, a cura di P. Guglielmotti, Firenze 2007, pp. 363-368): «Un grande affresco insomma, eseguito alla brava, coordinando e talvolta anche soltanto giustapponendo dati raccolti in modo necessariamente assai diseguale da qualche città [...]; in cui diviene fuorviante l'analogia con le esperienze tribali», soprattutto perché non appare sorvegliata «quella prospettiva etnologica di quando in quando affiorante».

[15] Cfr., per esempio, le osservazioni di C. Gauvard, *Violenza*, in *Dizionario dell' Occidente medievale. Temi e percorsi*, a cura di J. Le Goff e J.-C. Schmitt, edizione italiana a cura di G. Sergi, Torino 2004, pp. 1204-1212 (da cui le citazioni).

comunale[16]. Anche riferendosi in maniera dialettica ad alcuni di questi saggi, Jean-Claude Maire Vigueur ha dedicato un paio di corposi paragrafi alla "cultura dell'odio" e ai modi e alle forme del conflitto nella sua monografia sulla *militia* urbana[17], individuando nei conflitti violenti tra i lignaggi uno dei tratti più tipici dello stile di vita e del sistema di valori della nobiltà cittadina: così riconducendo queste pratiche ad attributo cetuale della cavalleria e perimetrandone i confini cronologici e sociali, cui sarebbero sostanzialmente estranei i gruppi e le esperienze di "popolo"[18]. Muovendo dall'iniziale attenzione per le dispute sul possesso fondiario nell'Italia longobarda e carolingia ed estendendo poi le indagini alla Toscana del secolo XII, anche Chris Wickham ha mostrato la centralità dei conflitti nelle pratiche sociali dell'età protocomunale e la loro natura intercetuale, sottolineando la stretta interazione dei modi arbitrali di risoluzione con l'azione delle prime istituzioni comunali (collegi consolari) e con la flessibile varietà degli strumenti giuridici[19].

[16] Cfr. A. Zorzi, *"Ius erat in armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147; Id., *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 1995, pp. 61-86 [nuova edizione: Firenze 2008, pp. 95-120]; Id., *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII^{e} au XV^{e} siècle*, in *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine* cit., pp. 19-36. Ho poi ripreso e approfondito queste tematiche in contributi apparsi successivamente: Id., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34; Id., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170; Id., *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter/ La ville et le droit au moyen âge*, hrsg. von P. Monnet, O.G. Oexle, Göttingen 2003, pp. 197-214; Id., *Pluralismo giudiziario e documentazione. Il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du moyen âge*, éd. par J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007, pp. 125-187; Id., *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in *Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales*, a cura di I. Alfonso, in «e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques médiévales», 4 (2007), <http://e-spania.revues.org/document2043.html>; Id., *"Fracta est civitas magna in tres partes". Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in «Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche», 39 (2008), pp. 61-87.

[17] Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII^{e} - XIII^{e} siècles*, Paris 2003, pp. 307-335.

[18] Sulla vendetta come attributo magnatizio si vedano anche, tra i contributi recenti: C. Lansing, *The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune*, Princeton 1991, p. 164 e segg. e 184 segg.; G.W. Dameron, *Revisiting the Italian magnates: church property, social conflict and political legitimization in the thirteenth-century commune*, in «Viator», 23 (1992), pp. 167-187; e Ch. Klapisch-Zuber, *Les soupes de la vengeance. Les rites de l'alliance sociale*, in *L'ogre historien. Autour de Jacques Le Goff*, éd. par J. Revel e J.-C. Schmitt, Paris 1998, pp. 259-281; e Ead., *Retour à la cité. Les magnats de Florence, 1340-1440*, Paris 2006, pp. 109-142.

[19] Cfr. Ch. Wickham, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The settlement of disputes in early medieval Europe*, ed. by W. Davies, P.J. Fouracre, Cambridge 1986, pp. 105-124; Id., *Ecclesiastical dispute and lay community: Figline Valdarno in the twelfth century*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge, temps

I risultati di questi studi, che cominciano a definire alcuni lineamenti dell'evoluzione e della differenziazione delle pratiche del conflitto sulla lunga parabola comunale tra XII e XIV secolo, sono stati recepiti come elementi di novità e di revisione della storiografia comunale dalle sintesi più aggiornate che sono state dedicate negli ultimi anni alle città comunali italiane[20]. Una loro influenza non è estranea all'attenzione che al tema della vendetta e dello spirito di fazione nelle città italiane sono tornati a dare, svincolandosi dai meri testi danteschi, anche alcuni storici della letteratura[21].

Parallelamente è venuto sviluppandosi anche un filone d'indagine sul tema della pace nelle società urbane tardomedievali[22]: una categoria che, al pari di quella della violenza, appare tanto onnipresente nelle società storiche quanto generica, o «polisemica»[23]. Il tema è stato infatti declinato in varie direzioni: come aspetto speculare della guerra[24], come strumento di disciplinamento della società[25], come oggetto di predicazione[26], come istituto giuridico e strumento processuale[27], e così via. Prevalente, in questi studi, è stato il

modernes», 108 (1996), pp. 7-93. Sulla prima età comunale: Id., *Legge, pratiche e conflitti. La risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000; Id., *"Fama" and the law in twelfth-century Tuscany*, in *Fama. The politics of talk and reputation in medieval Europe*, ed. by Th.S. Fenster, D.L. Smail, Ithaca 2003, pp. 15-26.

[20] Cfr. É. Crouzet-Pavan, *Enfers et paradis. L'Italie de Dante et de Giotto*, Paris 2001, pp. 121-162; F. Menant, *Les villes italiennes, XII^{e}-XIV^{e} siècle. Enjeux historiographiques, méthodologie, bibliographie commentée*, Paris 2004, pp. 49-52 e 63-65; Id., *L'Italie des communes (1100-1350)*, Paris 2005, pp. 89-94 e 103-107; P. Boucheron, *Les villes d'Italie (vers 1150-vers 1340)*, Paris 2004, pp. 27-31, 61-62 e 144-149; P. Gilli, *Villes et sociétés urbaines en Italie. Milieu XII^{e}-milieu XIV^{e} siècle*, Paris 2005, pp. 113-128; e P. Corrao, *Pieno e basso medioevo: metodologie della ricerca e modelli interpretativi*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, dir. A. Barbero, vol. VIII: *Popoli, poteri, dinamiche*, Roma 2006, pp. 390-393.

[21] Cfr. F. Bruni, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna 2003, in particolare le pp. 19-144; S. Andres, *Oltre lo statuto. La vendetta nella letteratura toscana del Due-Trecento*, in «Laboratoire italien. Politique et société», 5 (2004), pp. 57-83. Un'attenzione prevalentemente rivolta alle narrazioni testuali è anche quella di T. Dean, *Marriage and mutilation. Vendetta in late medieval Italy*, in «Past and Present», 157 (1997), pp. 3-36.

[22] Che ha ripreso anche alcuni studi più risalenti sul movimento dell'Alleluja come quelli di V. Fumagalli, *In margine all'"Alleluia" del 1233*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 80 (1968), pp. 257-272, e A. Vauchez, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des Ordres mendiants d'après la réforme des statuts communaux et les accords de paix*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome», 78 (1966), pp. 503-549 (poi in Id., *Ordini mendicanti e società italiana. XIII-XV secolo*, Milano 1990, pp. 119-161). Cfr. D.A. Brown, *The Alleluia. A thirteenth century peace movement*, in «Archivum franciscanum historicum», 81 (1988), pp. 3-16; A. Thompson, *Revival preachers and politics in thirteenth-century Italy. The great devotion of 1233*, Oxford 1992.

[23] Come sottolineato da M.C. Rossi, *Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note di lettura*, in *La pace fra realtà e utopia*, in «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 9-46.

[24] Cfr., per esempio, *Pace e guerra nel basso medioevo*, Spoleto 2004.

[25] Cfr., per esempio, *Prêcher la paix, et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIII^{e}-XV^{e} siècle)*, éd. par R.M. Dessì, Turnhout 2005.

[26] Cfr., per esempio, i saggi di R.M. Dessì, R. Michetti, N. Bériou e C. Iannella, in *Prêcher la paix, et discipliner la société* cit., rispettivamente, pp. 245-278, 279-312, 357-366 e 367-382.

[27] Cfr., per esempio, A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in *Mélanges G. Fransen*, in «Studia Gratiana», XX (1976), vol. 2, pp. 269-287; Id., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Milano 1980, pp. 555-578; M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario del*

ricorso alle fonti dottrinarie, in primo luogo alla trattatistica teologica e politica, e a quelle omiletiche, e in larga misura gli studiosi che se ne sono occupati provengono da percorsi di ricerca centrati sull'elaborazione intellettuale e sulle rappresentazioni culturali, religiose e giuridiche[28]. Ciò contribuisce anche a spiegare perché siano stati pochi finora, limitatamente ai comuni italiani, i contributi dedicati alle paci come modi di soluzione dei conflitti tra individui e tra gruppi familiari, a quelle che – non senza qualche semplificazione – vengono in genere chiamate "paci private"[29], e che hanno come riferimento documentario privilegiato fonti della pratica come gli atti notarili e le deliberazioni consiliari.

Il dato più rilevante che emerge da questi studi è la difficoltà o il disinteresse a tenere uniti i due ambiti di analisi. L'attenzione per le pratiche di pacificazione eccede infatti quella per le cause e per i modi del conflitto: più spesso, anzi, il momento della pace è posto in contrapposizione a quello del conflitto. Ne risulta così una sorta di scollamento tra due pratiche che erano invece strettamente interagenti, che costituivano un processo continuo tra elementi compresenti nelle strategie di confronto, come era stato messo in evidenza da Max Gluckman sin dal 1955[30].

3.

Più in generale manca ancora una sintesi che ricomprenda in una visione di insieme le pratiche del conflitto, della vendetta e della pacificazione nell'età comunale. In parte tale assenza spiega anche perché nel senso comune storiografico[31] prevalga ancora quella che, con un termine in voga, si potrebbe chiamare la "narrazione" prevalente della vendetta nella società comunale[32].

comune di Perugia, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 315-354; e M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia* cit., pp. 189-213.

[28] In quest'ottica sono da ricordare anche i contributi raccolti in *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento*, Todi 1975; *Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelalter*, hrsg. von J. Fried, Sigmaringen 1996; *Krieg und Frieden im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie, Praxis, Bilder*, hrsg. von P. Monnet, H. Duchhardt, P. Veit, Mainz 2000; *Figure della guerra: la riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, a cura di M. Scattola, Milano 2003.

[29] Cfr. M. Sensi, *Per una inchiesta sulle 'paci private' alla fine del medio evo*, in *Studi sull'Umbria medievale e umanistica*, a cura di M. Donnini, E. Menestò, Spoleto 2000, pp. 527-564; Id., *Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra Tre e Quattrocento*, in *La pace fra realtà e utopia* cit., pp. 159-200; V. Rovigo, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, ivi, pp. 201-233.

[30] Cfr. M. Gluckman, *The peace in the feud*, in «Past and present», 8 (1955), pp. 1-14. L'approccio è stato ripreso recentemente anche da S. Carroll, *The peace in the feud in sixteenth- and seventeenth- century France*, ivi, 178 (2003), pp. 74-115.

[31] Su un tema come questo rimangono attuali i moniti di E. Grendi, *Del senso comune storiografico*, in «Quaderni storici», 41 (1979), pp. 688-707.

[32] Sulla persistenza di alcuni luoghi comuni storiografici nello studio della vendetta in età comunale, rinvio a quanto ho già scritto in Zorzi, *La cultura della vendetta nel confronto politico* cit., pp. 135-138.

Essa descrive, in termini negativi, la violenza che la attraversava come uno stato di caos endemico, come un dato strutturale di lunga durata, alimentato dai comportamenti e dagli stili di vita di un'irrequieta aristocrazia cavalleresca che accompagnarono in modo turbolento e destabilizzante la vicenda politica comunale dai suoi esordi consolari agli epiloghi in soluzioni signorili e oligarchiche. Per reazione anche i gruppi sociali "popolani" si dovettero presto associare in milizie e praticare la violenza armata per garantire l'autotutela dei propri membri e per affermarsi sul piano politico. La violenza della società comunale originerebbe infatti, principalmente, dalla difficoltà di disciplinare i modelli di vita e i sistemi di valori dei lignaggi aristocratici (i *milites*, i *potentes* e poi i *magnates*).

In quest'ottica, la vendetta è considerata l'emblema della violenza delle grandi famiglie, il tratto peculiare che ne avrebbe caratterizzato le pratiche di tutela dell'onore e di affermazione della superiorità sociale: la vendetta cioè come attributo eminentemente aristocratico, come stile di vita radicato nell'*ethos* cavalleresco. Lo spirito di vendetta avrebbe alimentato lo stato di violenza quotidiana di cui ci parlano le cronache cittadine. Ecco allora che l'affermazione del comune avrebbe portato con sé l'istanza razionale del disciplinamento della violenza, promosso soprattutto da quei gruppi sociali che, legati alla produzione e al commercio, si presuppongono portatori di sistemi di valori funzionalmente orientati all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla tranquillità civile. Come tratto peculiare, tali valori avrebbero nutrito di parole d'ordine quali "pace", "concordia", "giustizia", "bene comune", etc., il programma politico dei regimi di "popolo" e le relative pratiche di propaganda e comunicazione simbolica.

La forza delle istituzioni comunali, che in alcuni studi è weberianamente indicata nella rivendicazione del monopolio pubblico della violenza, avrebbe dispiegato pertanto anche una serie di misure volte a vietare la vendetta e, conseguentemente, il comportamento fazionario[33]. Soprattutto, sarebbe stata l'affermazione della giustizia pubblica, centrata sul processo, sulle inchieste *ex officio* e sulla pena, ad avere progressivamente ragione delle forme "private" di giustizia animate, viceversa, dalla "spirale" della ritorsione. La persistenza nel tempo, ancora ben dentro i secoli XIV e XV, di queste attitudini violente, che in più di uno storico vengono collegate ancestralmente alle pratiche barbariche della faida, è perlopiù inquadrata nel paradigma della "decadenza" della vendetta: una persistenza di pratiche anacronistiche, e tollerate in attesa di essere inesorabilmente sradicate dall'azione dello Stato.

Peraltro, si può osservare un'intrinseca contraddizione in questo tipo di "narrazione": da un lato, si esprime la convinzione che l'affermazione del

[33] Si osservi come questa visione teleologica sia stata messa in discussione proprio dai giuristi: cfr., per esempio, I. Primora, *On some arguments against the retributive theory of punishment*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1 (1979), pp. 43-60; G.A. Mosconi, *Diritto e pena tra vendetta e garanzie*, in «Sociologia del diritto», XX (1993), pp. 147-162; J. Gruztpalk, *Blood feud and modernity: Max Weber's and Émile Durkheim's theories*, in «Journal of classical sociology», 2 (2002), pp. 115-134.

comune in senso pubblicistico avrebbe progressivamente marginalizzato le pratiche della vendetta; dall'altro, queste sono a loro volta interpretate, ricalcando di fatto la rappresentazione dei cronisti contemporanei, come la causa della crisi degli ordinamenti comunali e dell'affermazione dei poteri signorili. Il punto critico appare la difficoltà a percepire non solo l'ordinarietà delle pratiche vendicatrici ma soprattutto il loro stretto intrecciarsi con la dimensione della politica. In altri termini, persiste ancora in molti studi l'idea che la vendetta costituisca una dimensione antisociale, antistatale, della vita civile.

Anche studi recenti che pure hanno superato l'impianto teleologico di questa "narrazione" non sembrano recepire alcuni risultati interpretativi che emergono dalle ricerche condotte su altre società storiche[34], e che hanno messo in evidenza quali tratti strutturali delle pratiche del conflitto elementi di potenziale rilievo nell'economia di un discorso sull'età comunale[35]. In primo luogo, la limitazione della violenza che appare propria della logica della vendetta: contrariamente a quanto si ritenga per senso comune, essa tese all'equilibrio delle relazioni tra le parti in conflitto e fu un meccanismo potente di integrazione sociale, per la ricerca di mediatori, di arbitri e di soluzioni che, raggiunta la reciprocità tra le offese, garantissero una rappacificazione[36].

La natura ordinaria della vendetta come relazione sociale emerge inoltre dalle ricerche più avanzate come un dato strutturale, difficile da attribuire

[34] Limitandosi all'età contemporanea, cfr. almeno J. Black-Michaud, *Cohesive force. Feud in the Mediteranean and the Middle East*, Oxford 1975; Ch. Boehm, *Blood revenge. The anthropology of feuding in Montenegro and other tribal societies*, Lawrence 1984; S. Wilson, *Feuding, conflict and banditry in nineteenth-century Corsica*, Cambridge 1988; A. Unsal, *Tuer pour survivre. La vendetta*, Paris 1990; P. Resta, *Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese*, Roma 2002.

[35] Sui quali offrono importanti elementi teorici di riflessione interpretativa anche gli studi sociali e antropologici. In una letteratura vastissima, mi limito a ricordare le ricognizioni di N. Rouland, *L'État, la violence, et le droit*, in Id., *Aux confins du droit*, Paris 1991, pp. 77-119, e S. Roberts, *Law and dispute processes*, in *Companion encyclopedia of anthopology*, ed. by T. Ingold, London 1994, pp. 962-982; i profili di Id., *Order and dispute. An introduction to legal anthropology*, Harmondsworth 1979, e N. Rouland, *Anthropologie juridique*, Paris 1988; le riflessioni di R. Verdier, *Le système vindicatoire. Esquisse théorique*, in *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, vol. 1, *Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés extra-occidentales*, éd. par. Id., J.-P. Poly, G. Courtois, Paris 1984, pp. 11-42; Id., *Postface. Une justice sans passion, une justice sans bourreau*, ivi, vol. 3, *Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l'antiquité*, Paris 1984, pp. 149-153; e la raccolta recente *Resolution des conflits. Jalons pour une anthropologie historique du droit*, éd. par J. Hoareu-Dodinau, P. Texier, Limoges 2003.

[36] Sull'arbitrato, in particolare, rammento gli studi dedicati alle città italiane basso medievali: Th.J. Kuehn, *Arbitration and law in Renaissance Florence*, in «Renaissance and reformation», n.s., XI (1987), pp. 289-319, ripreso e ampliato come *Law and arbitration in Renaissance Florence*, in Id., *Law, family, and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991, pp. 19-74, 259-266 e 271-288; Id., *Dispute processing in the Renaissance: some Florentine examples*, ivi, pp. 75-100 e 288-297; Ch. Burroughs, *Spaces of arbitration and the organization of space in late medieval Italian cities*, in *Medieval practices of space*, ed. by B.A. Hanawalt, M. Kobialka, Minneapolis 2000, pp. 64-100; Ch. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 28-30 e 70-71; S. Menzinger, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, hrsg. von F.-J. Arlinghaus, Frankfurt a. M. 2006, pp. 113-134.

come attitudine peculiare a un gruppo sociale predeterminato, a cominciare da quello cavalleresco: la scelta di vendicarsi di offese ricevute e, soprattutto, di condurre nel tempo un conflitto in termini di faida, erano opzioni che gli individui e i gruppi parentali ponderavano sulla base della disponibilità di risorse adeguate, indipendentemente dallo *status* sociale; ciò spiega anche perché vi ricorressero con maggiore facilità le famiglie e i lignaggi più potenti, peraltro senza nemmeno rivendicarlo come una prerogativa di tipo cetuale. Non ultimo, da molti studi emerge il contesto consensuale che legittimava le pratiche della vendetta sul piano sociale, giuridico e culturale. Ciò spiega perché in molte società – compresa quella comunale – essa rappresentasse una dimensione attiva della politica, fosse oggetto dell'educazione politica, e potesse svolgere un ruolo idiomatico nella rivendicazione dell'identità degli attori politici. La vendetta esprimeva infatti un linguaggio con forti connotazioni "performative", come si usa dire oggi: atti di rivendicazione, tutela dell'onore, sollecitazione dei legami di appartenenza, etc.

Si può inoltre osservare come anche tra gli studiosi che in tempi recenti hanno riconosciuto la diffusione delle pratiche, e della cultura, della vendetta nella società comunale, non pochi preferiscano comunque continuare a ribadirne una visione sostanzialmente negativa, a sottolineare l'azione regolamentatrice cui essa fu sottoposta, a evidenziare la costante tensione verso empiti di pace di cui essa fu oggetto, o a enfatizzare la preminenza della giustizia pubblica nella regolamentazione dei conflitti[37]. Così ribadendo, in definitiva, l'intima convinzione che si trattasse pur sempre di pratiche marginali e sostanzialmente residuali dell'azione politica, rispetto, per esempio, alla partecipazione agli uffici della *res publica*, all'affermazione dei consigli quale luogo ritenuto centrale nella attività politica comunale, o al conflitto tra le *partes* (guelfe e ghibelline) perché più formalizzate e apparentemente riconoscibili[38].

Si tratta di opzioni forti, ideologicamente nette (laddove si torna anche a sottolineare, più in generale, la natura "democratica" del repubblicanesimo comunale[39]), che in taluni interpreti paiono non ammettere dubbi. Per questa via, però, si corre il rischio di rinunciare a sfumare e ad arricchire, e quindi – forse – anche a meglio comprendere, l'analisi dei modi e delle forme della politica nella società comunale, che furono più plurali e complesse di quanto

[37] Cfr., per esempio, da ultimo, T. Dean, *Crime and justice in late medieval Italy*, Cambridge 2007, pp. 123-132, che, mettendo insieme fonti di epoche diverse (statuti del secolo XIII, per esempio, con cronache del XV, etc.), non sembra cogliere le trasformazioni intercorse tra XIII e XV secolo nella gestione della vendetta: dalla piena legittimazione alla sua marginalizzazione.
[38] Per un'interpretazione della politica centrata sulla partecipazione agli uffici e ai consigli e sul ruolo delle parti, cfr., per esempio, M. Ascheri, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV)*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, Lecce 1995, pp. 1141-1155; o il profilo di G. Milani, *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, Roma-Bari 2005.
[39] Come in *Il governo delle città nell'Italia comunale: una prima forma di democrazia?*, in «Bollettino roncioniano», VI (2006), con testi di M. Ascheri, E. Artifoni e G. Milani, alle pp. 9-49.

non siano state ricostruite finora[40]. Certamente quello del conflitto violento è un tema scomodo, poco corretto politicamente e di fascino minore rispetto alla storia politica circoscritta ai modi partecipativi e consiliari, di cui rappresenta in un certo senso il lato opaco. Ma è un dato dell'evidenza che la società comunale fu, per eccellenza, la società del conflitto come processo aperto delle relazioni sociali[41]. Esso fu parte non secondaria del processo di integrazione sociale e dei modi della lotta politica. Proporre all'analisi questi temi significa contribuire ad arricchire la conoscenza della complessità di quella società, e della varietà e pluralità di esperienze e soluzioni di cui essa fu espressione[42].

Non credo sia difficile immaginare a quali risultati più affinati e corposi potrebbero giungere le nostre conoscenze di una società complessa come quella comunale italiana se si allargasse lo sguardo a comprenderne tutti quegli aspetti che non si riconducevano per linea diretta alla sfera del *publicum* e del *commune* e che pure erano tanta parte della vita di relazione, dei sentimenti, delle emozioni e dei modi di pensare dei *cives*. Soprattutto sarebbe forse auspicabile che negli studi comunali si indagassero più di quanto non sia stato fatto fino ad ora, quegli aspetti di informalità del legame sociale e delle pratiche del potere che hanno contribuito a rinnovare le ricerche di altri campi di studio come, per esempio, quello degli stati territoriali. Per una società in cui – come è stato evidenziato sin da Giovanni Tabacco e, più recentemente, da Paolo Grossi – fu strettissimo il nesso tra l'articolazione dei gruppi sociali e le configurazioni istituzionali e giuridiche che essa assunse[43], l'analisi delle pratiche sociali e dei linguaggi politici potrebbe rivelarsi feconda e offrire un'interpretazione del mondo comunale più complessa, flessibile e pluralista di quanto non appaia in molti degli studi recenti.

4.

In particolare, l'indagine dei modi del conflitto può aiutare a chiarire la natura dei rapporti tra i gruppi sociali e i punti di tensione tra i centri di pote-

[40] Come sottolinea, per esempio, anche G. Chittolini, *"Crisi" e "lunga durata" delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti*, in *Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacché *et alii*, Macerata 2007, pp. 125-154.

[41] D'altra parte, anche delle città-stato greche – modello per eccellenza di governo "democratico" fondato sull'esercizio della giustizia pubblica e sull'assenza di violenza – è stata recentemente sottolineata la natura di "feuding societies", incessantemente percorse da conflitti e violenze centrate sull'onore dell'individuo: cfr., per esempio, D. Cohen, *Law, violence and community in classical Athens*, Cambridge 1995; e E. Cantarella, *Private revenge and public justice. The settlement of disputes in Homer's Iliad*, in «Punishment and society», 3 (2001), pp. 473-483.

[42] Per un approfondimento su questo punto, mi permetto di rinviare a Zorzi, *"Fracta est civitas magna in tres partes"* cit.

[43] Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 284 e segg. e 330 segg.; e P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, in particolare le pp. 29-35 e 223-235; Id., *Dalla società di società alla insularità dello Stato: fra medioevo ed età moderna*, in *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*, a cura di S. Chignola, G. Duso, Milano 2005, pp. 103-117.

re, a riconoscere nei meccanismi alla base delle dispute e delle loro ricomposizioni uno strumento di legittimazione sociale e politica – in altre parole, a contribuire a rendere meno generico lo studio della competizione per il potere nell'Italia comunale[44]. Era appunto questo uno degli obiettivi che si è riproposto il progetto i cui risultati sono raccolti nelle pagine che seguono[45].

Punto di partenza della riflessione comune è stata proprio la constatazione dello iato che emerge tra l'esegesi documentaria e la "narrazione" corrente sulla vendetta, sulle paci e sui conflitti nell'Italia comunale, del contrasto tra quanto la rilettura delle fonti sembra mettere in evidenza alla luce di una nuova consapevolezza, e le convinzioni consolidate, le "precomprensioni"[46] di molti studi, di cui in altra sede, relativamente ai temi del conflitto, ho indicato alcune matrici (normative, funzionalistiche, eziologiche, evoluzionistiche, etc.)[47]. Nelle fonti di età comunale il linguaggio delle relazioni sociali e politiche appare infatti dominato dai concetti di amicizia e di inimicizia. Da esse emerge esplicitamente come le relazioni di solidarietà familiare e di fazione definissero il sentimento di appartenenza e i meccanismi di tutela dell'identità e dell'onore del singolo anche attraverso il conflitto. L'analisi testuale della documentazione può dunque consentire non solo di evidenziarne gli aspetti di costruzione ideologica ma, soprattutto, di cogliere i modi in cui i contemporanei concepivano e descrivevano le logiche e le pratiche del conflitto e della pacificazione.

Muovendo da questa sorta di "insoddisfazione interpretativa"[48], nel corso delle discussioni comuni è stata messa a punto una griglia di questioni che gli autori dei saggi raccolti in questo volume hanno poi cercato di tenere presente in fase di stesura. Ne richiamo alcuni punti.

In primo luogo una attenzione specifica per il panorama della documentazione e per la varietà delle fonti per la storia dei conflitti in età comunale. Come tutte le pratiche sociali diffuse, anche i conflitti lasciarono tracce in una pluralità di testi: non solo nelle fonti più esplicite come quelle cronachistiche, ma anche in quelle prodotte dai poteri pubblici (deliberazioni consiliari, statuti, atti giudiziari e fiscali, etc.), in quelle notarili, in quelle epistolari, nelle

[44] Sulla genericità della nozione di potere restano opportuni i moniti di A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo* [1981], in Id., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 96-97.

[45] Esso ha riunito tra il 2004 e il 2006 alcuni giovani studiosi italiani che nel corso delle loro indagini si erano imbattuti in fonti che disvelavano questioni attinenti a questi temi. Oltre a una serie di riunioni informali, è stato organizzato un seminario pubblico, ospitato a Firenze il 26 gennaio 2005 dal Dottorato di ricerca in Storia medievale e patrocinato dal Centro di studi sulla Civiltà comunale dell'Università di Firenze: ringrazio in particolare Marco Gentile, Jean-Claude Maire Vigueur e Mauro Ronzani, per essersi prestati al ruolo di *discussants* in quella sede.

[46] Sulle "precomprensioni" nell'analisi sociale, cfr. A.M. Hespanha, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993, p. 7 e segg.

[47] Zorzi, *La cultura della vendetta nel conflitto politico* cit., p. 137.

[48] Che, come osservava Mario Sbriccoli, è «lo stato d'animo meglio capace di produrre innovazione e fertilità»: Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia* cit., pp. 345-364: 345.

scritture mercantili, come anche nei trattati morali, giuridici e teologici, nei sermoni, nelle ricordanze private o nelle fonti letterarie ed artistiche.

L'esegesi documentaria consente di cogliere, e di analizzare nello specifico, le diverse fasi, i diversi aspetti del conflitto: il suo sorgere, e talora le sue cause, le strategie delle parti, la sua conduzione in termini di faida, il ruolo del sistema vendicatorio, le fasi negoziali, i compromessi, le obbligazioni, le paci, etc. In altri termini, la varietà della documentazione restituisce la complessità delle relazioni sociali conflittuali. Centrale vi appare la funzione strategica della memoria e l'ampio rilievo conferito alla narrazione. Ne emergono il lessico del conflitto e il vocabolario sociale. Il primo consente di cogliere la varietà, la gradazione, l'intensità e le fasi diverse del conflitto (dalla *discordia* all'*hodium*, dalla *rixa* alla *briga*, dalla *vindicta* alla *werra*, dalla *concordia* alla *pax*, etc.). Il secondo, che verte sulla coppia *amicitia* / *inimicitia*, definisce e struttura la varietà degli schieramenti: gli individui e i gruppi familiari e parentali, i consorti, le fazioni, i colori, etc.

Una particolare attenzione è stata poi posta all'identità sociale delle parti in conflitto. In primo luogo, alla struttura della famiglia e ai suoi ruoli: i vincoli di sangue e consortili, le solidarietà e le responsabilità giuridiche, ma anche le divisioni interne, la dissociazione dei membri, come pure, dove rilevabili, il ruolo, economico e simbolico, delle donne e delle alleanze matrimoniali, e la condizione particolare dei giovani. Per questa via emerge la natura ordinaria delle dispute e la trasversalità dei gruppi sociali coinvolti nelle relazioni conflittuali: non solo i lignaggi e i membri della *militia* ma anche le famiglie di mercanti e artigiani, di giudici e notai, le stesse *societates*, il popolo minuto e gli individui isolati.

Decisive appaiono infatti le possibilità di condurre un conflitto in termini di risorse demografiche, economiche, politiche e simboliche: se infatti moltissimi individui entravano in relazioni conflittuali, che spesso erano socialmente riconosciute in termini di *inimicitia*, pochi potevano permettersi di vendicarsi, e un numero ancor minore di gestire nel tempo una faida. Pratiche alternative si offrivano alle parti, e cruciali si rivelavano spesso il *consilium* e l'*auxilium* dei parenti, degli amici e dei vicini, nel suggerire le strategie di gestione e di uscita dal conflitto: le soluzioni violente, le triangolazioni istituzionali, le vie di composizione e pacificazione[49]. Proprio la rico-

[49] Basti pensare al *Liber consolationis et consilii* che un *causidicus* al seguito di podestà professionali, Albertano da Brescia, dedicò nel 1246 proprio al tema del "consigliare" alla vendetta e alla giustizia. Contrariamente a quanto sino a tempi recenti si è ritenuto, il trattato non rappresenta un attacco alla vendetta da parte di un fautore della giustizia pubblica, bensì una lucida disamina delle pratiche del conflitto, la cui soluzione migliore appare la pace e il perdono. Su questo testo e su questi temi mi permetto di rinviare all'analisi che ho condotto in Zorzi, *La cultura della vendetta nel conflitto politico* cit., pp. 144-158; e Id., *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in *Consultar, fallar, decidir: función y modalidades de la opinión en el proceso decisorio medieval*, ed. por M. Charageat, C. Leveleux-Teixeira, in corso di stampa. Fondamentale è l'analisi di E. Artifoni, *Prudenza del consigliare. L'educazione del cittadino nel* Liber consolationis et consilii *di Albertano da Brescia (1246)*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura*

struzione delle strategie di conflitto può offrire la possibilità di tenere insieme nell'analisi i momenti, non contrapposti ma solo alternativi, della vendetta e della pace, e di cogliere la piena appartenenza della pacificazione alla dimensione del conflitto.

La varietà di strategie e di risorse mobilitabili ha indotto anche a sottolineare le scansioni cronologiche sul lungo periodo delle pratiche conflittuali, e a individuare il significato e il valore loro attribuito dai gruppi sociali a seconda dei diversi periodi dell'età comunale. Gli attributi sociali e le connotazioni politiche del conflitto variarono infatti nel tempo, a seconda dei protagonisti sociali e dei regimi politici, come apparirà evidente scorrendo i vari contributi di questo volume. Il susseguirsi delle generazioni definì un quadro mutevole della stessa geografia (interna ed esterna alla città) del conflitto, e il suo trasporsi su altri piani di conduzione più o meno violenta.

Ciò ha portato a indagare la dimensione politica dei conflitti, l'enuclearsi delle loro pratiche come idiomi della politica: non soltanto nel constatare che la lotta per il potere si innervò, in più di un caso, in conflitti di faida e di inimicizia, e che gli schieramenti fazionari seguirono strategie conflittuali chiaramente riconoscibili, ma anche nell'evidenziare documentariamente che l'educazione del cittadino fu anche un'educazione alla vendetta e che alle pratiche sociali corrispose l'elaborazione di una vera e propria cultura del conflitto.

In quest'ottica, il sistema dei valori civici si rivela più complesso della mera emersione lineare di virtù repubblicane. L'analisi attenta della produzione dei discorsi morali e delle nozioni di interesse collettivo – quali, in primo luogo, la pace, la concordia, il bene comune e la giustizia – mostra come essi fossero oggetto di una costante rielaborazione da parte degli attori politici, plasmati su finalità immediate, e invocati per legittimare i mutamenti negli assetti di potere. E ne rivela la consistenza essenzialmente ideologica, giocata tra ricerca del consenso e delegittimazione dell'avversario – in altri termini, come essa fosse parte integrante delle strategie di conflitto[50]. Per esempio, i valori negativi attribuiti alle violenze dei conflitti appaiono in larga misura l'esito di coscienti elaborazioni, di demonizzazioni del nemico politico di cui si resero protagonisti soprattutto i cronisti dell'età di "popolo", fondando quella visione negativa dell'agire magnatizio e delle divisioni faziona-

medievale, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 195-216. Interpretano il *Liber*, invece, come una condanna delle pratiche della vendetta, sia A. Checchini, *Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia*, in «Atti del Reale istituto veneto di Scienze, lettere e arti», LXXI (1911-1912), pp. 185-235, sia, più recentemente, J.M. Powell, *Albertanus of Brescia. The pursuit of happiness in the early thirteenth century*, Philadelphia 1992, pp. 74-89; e J.-C. Maire Vigueur, *Cavaliers et citoyens* cit., pp. 316-319 (ove l'autore attenua una più perentoria interpretazione del trattato di Albertano come «una condanna della vendetta netta e senza appello», espressa in Id., *L'ufficiale forestiero*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII-metà XIV)*, Pistoia 2001, p. 95).

[50] Su questo punto mi permetto di rinviare a A. Zorzi, *Bien commun et conflits politiques dans l'Italie communale*, in *De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, ed. by E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene, Turnhout, in corso di stampa.

rie dei gruppi dirigenti destinata a cristallizzarsi nel tempo e a perpetuarsi in parte anche nella moderna storiografia.

Una rinnovata esegesi documentaria può portare a riconsiderare anche i concetti o, meglio, le sfere della dimensione del privato e del pubblico nelle pratiche del conflitto. Gli attori erano privati, ma le loro pratiche erano pubbliche: dall'inimicizia che era patente e capitale alla vendetta che doveva essere conclamata, dalle pacificazioni pubbliche al valore coercitivo dell'*instrumentum publicum* notarile, e così via. Appare cioè difficile riconoscere una dimensione meramente "privata" della vendetta.

A sua volta, l'interazione delle istituzioni con le pratiche del conflitto appare costante. Non tanto per reprimerle e proibirle – come a lungo si è frainteso negli studi –, bensì per regolamentarle e contenerle. L'obbligo del podestà di garantire alla vittima il diritto di ritorsione, la definizione normativa delle pratiche vendicatrici, la legittimazione giuridica e politica dei conflitti, sono evidenze documentarie che si alternavano alle tregue promosse dagli organi del comune, alle commissioni di pacieri, alle dotazioni di somme, agli sgravi di pena, alle interruzioni dei procedimenti giudiziari, ai solenni rituali civici e religiosi delle pacificazioni.

5.

Valuterà il lettore quali e quante delle riflessioni e delle suggestioni emerse nelle fasi del confronto scientifico comune siano state recepite nella trama di questioni che ciascun autore ha affrontato nel proprio testo. In questa sede mi limiterò a evidenziare alcuni dei risultati a mio avviso più interessanti emersi dalle ricerche qui raccolte.

Giuseppe Gardoni propone il caso di studio più risalente nel tempo tra quelli qui indagati, relativo a una *werra* tra gli schieramenti familiari dei Poltroni e dei Calorosi nella Mantova del primo Duecento. Il nucleo documentario di riferimento è costituito dalla fortunata sopravvivenza, nell'archivio privato dei primi, di una manciata di pergamene di contenuto diverso (patti di torre e di alleanza, giuramenti di fedeltà, deposizioni testimoniali, etc.), di cui l'autore ha ricomposto il contesto sociale e conflittuale di appartenenza, integrandolo con riferimenti alla tradizione annalistica e cronachistica cittadina e ad altre fonti[51].

Protagoniste del conflitto sono alcune *domus* di secondo piano nella vita politica locale: le due famiglie, cioè, non appartenevano all'*élite* consolare, ma sedettero nei consigli ed ebbero uffici nell'amministrazione comunale nei decenni a cavallo tra i secoli XII e XIII, e così anche quelle che a esse si aggregarono nel corso del conflitto. Dotate di possessi fondiari, case e complessi urbani fortificati, legate in vario modo ai principali enti ecclesiastici, attive

[51] Sui temi del nostro volume Giuseppe Gardoni ha edito anche *Fra torri e "magnae domus". Famiglie e spazi urbani a Mantova (secoli XII-XIII)*,Verona 2008 (che ricomprende, con qualche taglio, anche il testo pubblicato qui di seguito).

nel prestito del denaro, in qualche caso unite per via matrimoniale ai lignaggi consolari, queste famiglie potrebbero essere assimilate alla *militia* urbana se si accogliesse l'interpretazione "estensiva" di cui è fautore Maire Vigueur: resta il dato documentario che non è attestata alcuna loro qualifica sociale di tipo cavalleresco, e che nelle ricerche dedicate da Pietro Torelli alla società mantovana di età comunale esse appaiono rubricate come di secondo rango rispetto a lignaggi come i Bonacolsi, gli Avvocati, gli Agnelli, etc.

L'uso di case torri e la capacità di agire sul piano bellico nel teatro urbano per risolvere conflitti alimentati dall'inimicizia familiare mostrano come il ricorso alla violenza organizzata non costituisse di per sé un attributo dello *status* nobiliare urbano, ma fosse appannaggio dei gruppi sociali che potevano permettersela. In questo caso, cioè, ci troviamo di fronte a soggetti sociali cresciuti in ricchezza attraverso il commercio del denaro, che agivano secondo strategie di affermazione che contemplavano come pratiche ordinarie la ritorsione vendicatrice e il conflitto armato, anche attraverso l'uso di case forti e la consulenza tecnica di specialistici nella costruzione di strumenti di guerra (come attesta una fortunata sopravvivenza documentaria).

Ci si potrebbe chiedere se l'agire sul piano militare da parte dei Poltroni e dei Calorosi e dei loro amici rappresentasse un consapevole investimento nella costruzione della propria identità politica attraverso l'acquisizione di attributi e stili di vita tipici della *militia*: se, cioè, essi usassero le torri per segnalare consapevolmente la loro pretesa di appartenere all'aristocrazia cavalleresca. In quest'ultimo caso farebbe aggio l'interpretazione in senso nobiliare che caratterizza molta della storiografia comunalistica recente. Ma l'impressione che emerge dalla vicenda mantovana, più semplicemente, è che il conflitto in termini di faida era praticato dagli individui e dai gruppi familiari che potevano permettersi di sostenerne i costi materiali e simbolici e le conseguenze sociali e politiche: prevaleva, in sostanza, il senso di inimicizia su quello di appartenenza a un rango sociale.

La ricostruzione suggerita da Gardoni sulla base della documentazione mostra un conflitto molto locale, su scala spaziale assai ristretta, un "microcosmo" corrispondente alla vicìnia di San Silvestro, nell'area urbana compresa tra il cuore politico ed economico della città e la porta di Monticelli, che diviene teatro di una "guerra" finalizzata al controllo dei luoghi strategici come i ponti e alla distruzione dei complessi fortificati nemici. I patti di torre, le promesse di alleanza, gli accordi tra famiglie di vicini esprimono la formalizzazione sul piano giuridico di una fitta quanto mutevole trama di relazioni sociali di amicizia e di inimicizia che corroboravano il conflitto e la partecipazione a esso dei singoli e dei gruppi di parenti, vicini e clienti.

Come spesso accade, la documentazione è laconica sui motivi all'origine del conflitto ma consente di ripercorrere l'allargarsi delle discordie dall'ambito interfamiliare (e anche interno a una singola famiglia) fino al costituirsi di schieramenti di parti in conflitto. Ne emerge una varietà di pratiche e di strategie di affermazione molto articolata che si riverbera nella modulazione del lessico documentario, ricco delle sfumature analizzate da Gardoni: dalla

discordia alla *werra*, dall’*inimicitia* alla *fidelitas*, dalla *lis* alla *pax*, etc. Nel vocabolario di questo conflitto mantovano è significativa l’assenza del termine “hodium” (che Maire Vigueur ritiene peculiare della cultura cavalleresca), a ulteriore conferma della varietà di declinazioni sociali delle pratiche di violenza urbana, e di come l’evidenza documentaria appaia più circostanziata rispetto alle deduzioni che spesso gli storici tendono a trarne.

Gardoni sottolinea anche come per risolvere alcune dispute sorte nel corso del conflitto gli attori non ricorsero alle istituzioni giudiziarie del comune ma preferirono affidarsi all’arbitrato di giudici scelti direttamente dalle parti. Ciò non implicava un rifiuto sistematico della giustizia pubblica, perché i Poltroni appaiono coinvolti, negli stessi anni, in varie altre cause giudiziarie, che non attenevano però al conflitto coi Calorosi. Le strategie delle famiglie in faida seguivano invece altri percorsi, attivando le risorse di conduzione e di sedazione del conflitto ritenute più appropriate (atti di violenza, vendette, paci, etc.): segno dell’operare di un effettivo pluralismo di sistemi giudiziari nella società comunale. Che queste strategie e che queste pratiche fossero legittime lo dimostra anche il fatto che il comune non intervenne nella dinamica della faida, preoccupandosi solo di evitare che gli schieramenti stringessero raccordi più ampi, soprattutto di carattere sovracittadino.

Le *partes* in conflitto appaiono agire come “partiti di famiglie”: non ancora, cioè, schieramenti formalizzati, capaci di attingere dall’esterno la propria identità politica, come sarebbero state dagli anni trenta e quaranta, dalla seconda età federiciana, molte delle parti in conflitto nelle città comunali italiane. Non più parti del vescovo (o sue avversarie) – o, come a Verona, la grande battaglia del 1206 «intra partem comitis et Monticulorum» – ma non ancora le parti cui sarebbero poi state date le colorazioni filo imperiali e pontificie. Osserva infatti Gardoni come le cronache annalistiche non riconducano alla *werra* tra Poltroni e Calorosi la nascita delle fazioni mantovane guelfe e ghibelline, come invece, semplificando, ha fatto la storiografia locale moderna. Le cronache sono anche in questo caso puntuali e circostanziate, e riconducono l’origine delle parti guelfa e ghibellina solo all’assassinio del vescovo Guidotto da Correggio, nel 1235, per iniziativa di famiglie di primo rango (non a caso) come gli Avvocati.

6.

I processi di costruzione della memoria ci portano alla analisi condotta da Enrico Faini su un episodio noto, quanto poco studiato, della storia comunale di Firenze: l’assassinio, nel 1216, del giovane Buondelmonte dei Buondelmonti nell’ambito di una vendetta esercitata da altri esponenti dell’aristocrazia fiorentina, che la cronachistica trecentesca assunse come episodio all’origine delle lotte di fazione che divisero a lungo la città[52]. L’attenzione

[52] Ricomprendiamo in questo volume il testo pubblicato da Enrico Faini in «Annali di storia di Firenze», I (2006), pp. 9-36, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2006/Faini.htm>.

dell'autore è intesa a decostruire tale "mito delle origini", rileggendo la tradizione dei diversi racconti che ne furono dati nel corso del XIII e del XIV secolo, e intrecciandola con le fonti documentarie che consentono di ricostruire l'identità e il profilo sociale dei protagonisti della vendetta.

L'ambiente, in questo caso, è pienamente quello della *militia* urbana, allora egemone socialmente e politicamente a Firenze. Le vicende del conflitto sono chiare nel loro svolgimento. Ad una festa per l'addobbamento di un cavaliere, per un diverbio, Buondelmonte dei Buondelmonti ferì a un braccio un altro cavaliere, Oddo Arrighi dei Fifanti. Sia il Buondelmonti sia l'Arrighi appartenevano alla medesima fazione. E dunque, nonostante l'offesa, la vittima, dietro "consiglio" di amici e parenti, decise di fare pace, suggellandola con un matrimonio – una pratica, come è noto, che in molte società non serviva solo a procurare alleanze ma anche a ristabilire equilibri sociali incrinati e relazioni familiari vulnerate: Buondelmonte avrebbe dovuto sposare la nipote di Oddo. Buondelmonte però non mantenne fede alla promessa e, nel giorno stesso fissato per le nozze, quando ormai «la gente dall'una parte e d'altra fue raunata», andò a fidanzarsi con un'altra donna, appartenente alla casata dei Donati, passando sotto le case del Fifanti. All'offesa fisica aggiunse cioè una provocatoria offesa al capitale simbolico, all'onore del suo nemico.

Oddo Arrighi dei Fifanti valutò il da farsi insieme «con tutti li suoi amici e parenti». Vagliate varie ipotesi (una bastonatura, uno sfregio perpetuo e infamante), il consiglio familiare prese la decisione di uccidere per vendicare l'ingiuria (la «vergongnia»), prevalendo l'opinione che Buondelmonte avesse dimostrato di non piegarsi facilmente e dunque di potersi rivelare pericoloso se ulteriormente provocato. Celebre è rimasto il detto («cosa fatta capo ha») pronunciato da uno degli amici più autorevoli di Oddo, Mosca Lamberti, che avrebbe poi guidato l'esercito fiorentino nella lunga guerra contro Siena, tra 1229 e 1235, e sarebbe stato podestà in vari comuni. La vendetta fu consumata davanti alla casa della promessa sposa tradita, che era a capo del Ponte Vecchio, nel luogo dove la gente era invano convenuta per partecipare al matrimonio. Per dare maggiore pubblicità alla ritorsione fu atteso il giorno di Pasqua, quando Buondelmonte attraversò il ponte a cavallo probabilmente per recarsi alla festa (indossava infatti «una ghirlanda in testa»). Aggredito da cinque persone (tra i quali lo stesso Mosca Lamberti e altri appartenenti alle famiglie che costituivano il nucleo di quelle convenute a consiglio: coloro che consigliarono alla vendetta, cioè, aiutarono personalmente anche ad eseguirla), Buondelmonte fu ucciso da Oddo Arrighi dei Fifanti, che «con un coltello li seghò le vene».

Questi i fatti. Un testimone coevo e probabilmente imparentato con uno degli amici stretti del Buondelmonti, il giudice Sanzanome, tace però del tutto l'episodio nei suoi *Gesta Florentinorum*, la storia più antica di Firenze.

Egli è autore anche di *Firenze nell'età romanica (1000-1211). L'espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio*, in corso di stampa.

Ai suoi occhi, evidentemente, esso non dovette apparire particolarmente diverso dalle altre vendette che nutrivano il tessuto ordinario di inimicizie tra i lignaggi fiorentini. La faida che ne seguì si inserì in una tradizione di conflitti che dividevano da decenni la *militia* consolare fiorentina. Non era, cioè, un fatto nuovo, e l'uccisione di Buondelmonte non dovette costituire un evento particolarmente lacerante.

Il primo a darne memoria fu invece l'anonimo della cronaca cosiddetta dello pseudo Brunetto (perché ritenuta in passato opera del Latini), che scrisse il suo testo alla fine del Duecento. Non solo egli ne diede una narrazione ricca di dettagli, ma anche sottolineò le diverse strategie di condotta tenute dal Buondelmonti e dal Fifanti. Il cronista evidenzia gli errori compiuti dal primo, che agì da solo e scriteriatamente, infrangendo una serie di regole d'onore e provocando oltre modo i nemici; al contrario, della parte offesa, egli rimarcò l'iniziale moderazione e la decisione ponderata di vendicarsi, maturata attraverso il consiglio degli amici e dei parenti. L'autore partecipa appieno, vale a dire, alla cultura della vendetta, di cui conosce le logiche e le pratiche. Lo stesso Dante mise in bocca all'antenato Cacciaguida un giudizio severo sull'insensatezza dell'agire di Buondelmonte.

Faini coglie con acume lo scarto interpretativo che dell'episodio fu dato invece dai cronisti popolani del primo Trecento, da Dino Compagni a Giovanni Villani a Marchionne di Coppo Stefani. Per costoro il giovane Buondelmonte cadde "vittima delle convenzioni del suo tempo", e la sua morte provocò l'inizio delle sanguinose lotte di fazione destinate a dare origine alle parti guelfa e ghibellina. Lo slittamento nella rappresentazione dell'assassinio, da episodio ordinario senza rilievo politico a evento causa prima della rovina di Firenze, coincise con l'affermazione del regime corporativo di "popolo". Se ancora la cronaca dello pseudo Brunetto individuava la frattura insanabile tra le parti fiorentine nei conflitti esplosi alla fine degli anni trenta, che portarono al primo esodo massiccio di cittadini nel 1239, i cronisti guelfi e di "popolo" anticiparono al fatto di sangue del 1216 la catena delle ritorsioni che avrebbe condotto alla profonda lacerazione politica della città, addossandone la responsabilità all'aristocrazia di parte ghibellina, nella quale avrebbero poi militato le famiglie nemiche del Buondelmonti.

Essi parteciparono, per tal via, alla campagna di delegittimazione e di discredito delle famiglie di tradizione aristocratica, individuando nei costumi di vita violenti il perno del loro modello sociale negativo. La costruzione della memoria operata dai cronisti del primo Trecento contribuì al più generale processo di magnatizzazione degli avversari politici del regime fondato sugli Ordinamenti di giustizia. Si errerebbe però a ritenere che fosse la vendetta in sé a essere presa di mira dai cronisti di "popolo". Essi tacquero infatti le vendette consumate dai membri del proprio regime. Tali pratiche, semmai, potevano rivelarsi un pretesto per la rappresentazione negativa dei nemici politici: un elemento strumentale, cioè, non un disvalore di per se stesso, come mostra il successivo esempio parmense.

7.

Sempre le cronache costituiscono infatti, insieme con le fonti statutarie, il nucleo portante dell'analisi che Gabriele Guarisco[53] dedica alle pratiche della vendetta a Parma nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. Gli apporti maggiori, tra i molti, della sua indagine vertono sostanzialmente su due questioni: protagonisti della cultura della vendetta furono gruppi ben connotati socialmente come di "popolo", in primo luogo la corporazione dei notai; le pratiche, le rappresentazioni e i linguaggi della vendetta interagirono strettamente con quelli della giustizia "pubblica".

Il *Chronicon parmense* – di cui fu autore un notaio, rimasto anonimo, testimone diretto delle vicende cittadine dagli anni ottanta del secolo XIII – offre a Guarisco la memoria intenzionale di una serie di episodi in cui alcuni esponenti di "popolo" esercitarono, o cercarono di esercitare, consapevolmente la vendetta contro i propri nemici. L'uccisione nel 1294, in una *terra* del contado, Olmo, del notaio Giacomo Canonica fu gestita direttamente dal *collegium notariorum*, che condusse l'inchiesta *in loco*, consegnò al podestà i responsabili e si vendicò sui beni dei colpevoli devastandone case e proprietà: il cronista riassunse l'episodio nei termini espliciti di una vendetta, illustrandone anche risvolti simbolici forti come la chiusura del palazzo del comune, luogo della quotidiana attività dei notai, «donec dicta vindicta per omnia facta fuit». Nel 1316, quando la cattura di Matteo Baratti, appartenente alla stirpe dei Neri di Sorbolo e ribelle del comune, nonché autore in passato dell'assassinio di un notaio appartenente alla famiglia Frezzoli, offrì la possibilità di punire il responsabile, e il podestà respinse le richieste di «facere vindictam» avanzate dalla famiglia per mezzo del *collegium notariorum*, il "popolo" insorse invocando «justitia» assaltando le carceri e favorendo l'uccisione del Baratti da parte del figlio del notaio morto e dei suoi amici: il cronista ricorda l'episodio per il suo epilogo, che vide il podestà, sedato il tumulto con l'aiuto dei magnati, condannare a morte e al bando i Frezzoli e i loro seguaci, agendo, secondo il cronista, interprete del comune sentire dei notai, «contra Deum et justitiam».

Guarisco mette in evidenza un aspetto centrale – ma spesso misconosciuto negli studi – nelle pratiche comunali della vendetta: la loro stretta interazione, anche semantica, con il campo della giustizia. La *iustitia* comprendeva anche le pratiche vendicatrici e la *vindicta* indicava anche l'azione punitiva pubblica: la giustizia era, in primo luogo, un *facere vindictam*. Il dato saliente è che la giustizia penale poteva fallire nel rendere vendetta, come appare evidente dalla reazione dei popolani alla condanna a morte del Frezzoli. Andrebbe dunque rovesciato il senso comune che vuole la giustizia assorbire progressivamente la vendetta: è vero, semmai, che essa la espresse su piani giuridici ulteriori, come appare evidente proprio nei momenti in cui fu denegata. Di questa stretta interazione tra giustizia e vendetta era espres-

[53] Sui temi del nostro volume Gabriele Guarisco ha pubblicato anche la monografia *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005.

sione anche l'istituto della *diffidancia*, attestato nella normativa parmense del Duecento, vale a dire la dichiarazione di inimicizia redatta in forma notarile e notificata al podestà, che legittimava pienamente il diritto a esercitare la vendetta e apriva la strada alle istituzioni comunali per promuovere una pacificazione, una volta accertata la congruità della ritorsione.

L'analisi di Guarisco ci aiuta a cogliere anche altri aspetti della cultura del conflitto. Da un lato, egli sottolinea l'apparente contraddizione che a rendersi protagonista di un clamoroso atto di vendetta fosse uno dei gruppi sociali eminenti del "popolo": una corporazione, quella dei notai, protagonista, in altri momenti e in altri contesti, dell'elaborazione teorica e della esaltazione retorica delle virtù civiche della pace e dell'ordine pubblico. Nella stessa Parma, per esempio, gli statuti del 1316 disciplinarono l'azione della milizia comunale deputata all'esecuzione dei guasti contro i magnati ammantandola della volontà "pubblica" (cioè di "popolo") di contrapporsi alle violenze "private" dei magnati. Ma se il "popolo" rivendicò ai propri membri e alle proprie *societates* (come, analogamente, sappiamo avvenire anche a Chieri e in altre città) la piena legittimità del ricorso alle ritorsioni vendicatrici, dall'altro, limitò viceversa le prerogative giudiziarie dei magnati e il loro diritto a esercitare l'inimicizia, attraverso una legislazione che ne riduceva le prerogative di difesa.

Il campo della vendetta appare cioè occupato, in questo periodo, dal "popolo". In altri termini, la vendetta non appare un attributo della *militia* cittadina, bensì una pratica delle relazioni sociali e politiche consapevolmente perseguita e rappresentata, nell'immaginario e nella memoria, anche dagli altri gruppi sociali. Si potrebbe ipotizzare che i nuovi gruppi di "popolo" agissero, nelle loro pratiche vendicatrici, secondo modalità e stili inizialmente elaborati dall'aristocrazia urbana. Ciò non cambia però i termini del discorso: le abitudini della vendetta non ebbero connotazioni sociologicamente di classe, ma rappresentarono una risorsa diffusa dell'agire sociale (per chi potesse permetterselo, indipendentemente dallo *status*), un patrimonio culturale elaborato da soggetti molteplici (a cominciare dai gruppi notarili), e una legittima pratica dell'azione politica (come ci mostrano anche i manuali della pedagogia civica).

8.

Un contesto di forte confronto tra "popolo" e magnati è anche quello analizzato da Ignazio Del Punta a Lucca nei primissimi anni del Trecento. La fonte è, in questo caso, diversa da quelle prevalentemente utilizzate in questo tipo di indagini: una lettera della compagnia mercantile-bancaria dei Ricciardi inviata nell'aprile del 1303 dall'ufficio centrale di Lucca alla dipendenza di Londra[54]. In essa i direttori della società informano i soci in

[54] Ignazio Del Punta ha pubblicato l'intero *corpus* delle *Lettere dei Ricciardi di Lucca ai loro compagni in Inghilterra (1295-1303)*, presentazione del volume a cura di A. Castellani, con introduzione di I. Del Punta, Roma 2005. Egli è autore anche di *Mercanti e banchieri lucchesi nel Duecento*, Pisa 2004.

Inghilterra di una vendetta perpetrata dal consorzio nobiliare dei da Tassignano nei confronti di un membro delle compagnie armate rionali, Pietrino Guidolini, che «era molto amato da' popolari». La notizia intercala il flusso consueto di comunicazioni di natura economica, perché il fatto appare foriero di possibili aggravamenti di una congiuntura politica già difficile per i gruppi sociali antagonisti del "popolo" allora al potere.

La lettera ricorda infatti come ormai nel comune «facasi giusstisia seghondo li chapitoli e ordinamenti di popolo», e come «semo in ghrande ispese di messa di chavalli e di paghare tutto dì» per finanziare l'esercito in guerra contro Pistoia, sotto la minaccia di ronde di «berovieri» e «pichonali» che vanno «predando e disfacendo chase [*di*] chi non pagha». Un clima di aperta intimidazione, dunque, originato appena due anni prima dall'assassinio del capo popolano Opizzone degli Opizzi per mano di alcuni membri di casate guidate dagli Antelminelli, che aveva provocato una furente vendetta popolana, con l'incendio di palazzi e torri appartenenti ai lignaggi responsabili dell'omicidio, la cattura e la pubblica decapitazione dei responsabili, e il bando delle famiglie coinvolte. La tensione era dunque sotto traccia, e ogni evento poteva fare precipitare la situazione. Le preoccupazioni dei banchieri, d'altra parte, erano fondate: di lì a pochi anni, nel 1308, il regime di "popolo" avrebbe emanato nuovi statuti, comprensivi di dure misure antimagnatizie e della lista dei «casatici et potentes» sottoposti a discriminazioni politiche e giuridiche gravose, che avrebbero determinato l'esodo dalla città di gran parte del ceto mercantile e bancario che aveva fatto grande la città nel secolo precedente.

In effetti, i soci della compagnia dei Ricciardi appartenevano quasi tutti a lignaggi destinati a essere magnatizzati. Come mostra bene Del Punta, si comprende pertanto perché gli autori della lettera, guidati dal direttore della *societas*, Ricciardo Guidiccioni, pur simpatizzando per i da Tassignano autori della vendetta, esprimessero preoccupazione per il momento non facile sia della loro società (che era in aperta crisi) sia dei rapporti politici tra le forze in campo. Essi pertanto non lesinarono critiche a «li piue savi della chasa» per non aver impedito la «grande follia e oltrago», che ora pesava su tutti i grandi lucchesi («or asai ci pesa di loro brighe e danno»).

L'atto vendicatorio era in realtà lineare; assai più irto era invece il contesto politico. La vendetta era stata determinata dall'inatteso assassinio di un rampollo dei da Tassignano, Guiduccio, per mano del Guidolini, mentre i due stavano passeggiando insieme in città, «venivano amindue insieme chome amici», e la vittima non «si guardava da lui né lli atri della chasa di nulla». L'aggressione fu spiegata in base a una precedente violenza subita da Pietrino Guidolini per mano di alcuni «fanti di messer Charlo da Tassignano», parente di Guiduccio, che «lo ferioro e fecer vilania». Il popolano aveva evidentemente premeditato a lungo di ripagare l'offesa, e si era fatto amico del giovane Guiduccio in attesa del momento più adatto per risarcire il suo onore. L'indomani del fatto i da Tassignano strapparono il Guidolini alle milizie comitatine che lo avevano catturato e lo stavano portando in città per conse-

gnarlo alla giustizia. Dopo un rapido interrogatorio, che probabilmente puntava a cerziorare le ragioni che lo avevano spinto all'assassinio, egli fu ucciso immediatamente.

Per il nostro discorso il dato più rilevante della vicenda appare la concezione speculare tra vendetta e giustizia che emerge nello schema culturale degli autori della lettera. La giustizia pubblica si mobilitò rapidamente, infatti: dapprima mettendo immediatamente al bando il Guidolini con una taglia elevata per la sua cattura, poi condannando come ribelli e traditori del comune i da Tassignano responsabili della sua uccisione, che si erano resi contumaci alla citazione in giudizio. Si noti come la giustizia pubblica si fosse limitata a chiamare in giudizio i responsabili di entrambe le violenze, per accertare, in primo luogo, i fatti. Fu il darsi contumaci da parte dei da Tassignano a farli riconoscere colpevoli dell'omicidio del Guidolini, senza nemmeno tentare di fare valere il loro diritto alla vendetta. Inoltre, come ricordano gli estensori della lettera, il Guidolini non si trovava nella condizione di «isbandito», che lo avrebbe reso vulnerabile senza conseguenze penali. Dunque, fare riconoscere la legittimità della vendetta sarebbe stato un po' meno semplice per i da Tassignano, che probabilmente non si fidarono né ritennero congrua l'azione della giustizia pubblica, che pure si era immediatamente attivata per consegnare al podestà il Guidolini dopo che questi aveva ucciso il loro congiunto. Per questo essi preferirono ottenere piena e veloce soddisfazione procedendo da sé alla "giustizia", ricalcando – si noti – le procedure di quella pubblica: nota infatti la lettera come essi «disaminorono» (termine giuridico per «interrogarono») il Guidolini «chome fussero podestà e chapitanio», e poi ne squartarono il cadavere come si usava fare nei confronti dei traditori, perché come tale fu evidentemente avvertita l'offesa da parte loro.

Ancora più interessante è il giudizio che gli estensori della lettera danno dell'operato del comune e dei da Tassignano. Mentre questi ultimi agirono ai loro occhi «chome folli», ben diverso sarebbe stato ricorrere alla giustizia pubblica: «magore onore era loro la gusstisia d'arebe fatta lo Chomune», che nel mettere immediatamente il bando sulla cattura del Guidolini sembrava promettere che del suo maleficio (una vendetta sproporzionata) ne sarebbe stato «fatto grande giusstisia». Una lettura teleologicamente improntata potrebbe interpretare la posizione degli autori come ormai favorevole all'affermazione della giustizia pubblica sulle pratiche della vendetta. In realtà, come ha mostrato anche il coevo caso di Parma, il ricorso alla giustizia del podestà era un'opportunità che si offriva in alternativa alla vendetta, a seconda delle contingenze e delle convenienze. In altri termini, non solo era necessario potersi permettere demograficamente ed economicamente la vendetta per poterla attuare, ma, prima di procedervi, andavano attentamente valutati anche il momento politico e le opportunità giuridiche.

Agli occhi degli estensori della lettera, l'errore dei da Tassignano non fu quello di aver esercitato la vendetta, bensì quello di averla compiuta nel momento sbagliato, sottovalutando l'umore politico del momento e non accorgendosi che il "popolo" era «molto indegnato» e sosteneva che «sono

fatti podestà e chapitani a fare gusstisia», e che tutti ormai parlavano «d'una boccha: *Facasi gusstisia seghondo li chapitoli e ordinamenti di popolo*». In questa voce comune del "popolo" lucchese echeggia l'equivalenza giustizia/vendetta degli slogan gridati dal "popolo" di Parma. La chiosa è pungente: «Or chosie sono forti li chapitoli loro: che tut'avere non richompreré le tesste», vale a dire, che nemmeno tutte le ricchezze dei da Tassignano avrebbero potuto rinegoziare la loro condanna al bando come traditori e ribelli del comune, dati i rapporti di forza all'interno del regime. A essere stigmatizzata non era la strategia ritorsiva, ma la tattica maldestra con cui essa era stata attuata.

Forse anche come conseguenza di un fatto così clamoroso come quello che vide coinvolti i nobili da Tassignano e il popolano Guidolini, la legislazione antimagnatizia inserita negli statuti del 1308 regolò il diritto alla vendetta apertamente in favore del "popolo": i magnati che avessero commesso una vendetta su altri magnati o su popolani erano sanzionati; viceversa, nessuna pena era prevista per i popolani che si fossero vendicati, nemmeno se a danno di altri popolani. La legislazione tutelava il diritto alla vendetta: chi avesse colpito due volte la vittima o i suoi parenti, prima che questi avessero avuto la possibilità di vendicarsi o di concedere la pace, sarebbe stato sanzionato, fosse magnate o popolano. Una campagna di discredito dei magnati fu posta in atto anche a Lucca dalla cronachistica allineata con i regimi di "popolo": gli *Annales* del domenicano Tolomeo, per esempio, mentre ricordano i guasti alle case dei da Tassignano promossi dal "popolo" nel 1310, tacciono invece completamente i fatti del 1303. Menzionarli avrebbe significato fissare nella memoria cronachistica cittadina l'omicidio, per mano di un esponente di "popolo", di un giovane aristocratico: e ciò avrebbe rovesciato pericolosamente lo stilema che individuava nei soli magnati il modello negativo di cittadino.

9.

I conflitti analizzati da Giovanni Ciccaglioni sono invece quelli emersi all'interno della società politica di Pisa tra la cacciata di Uguccione della Faggiola nel 1316 e l'affermazione di Ranieri di Donoratico come "difensore del popolo" nel 1323[55]. La base documentaria dell'analisi è costituita da tre nuclei: un paio di resoconti (diplomatico e cronachistico) degli avvenimenti che nel maggio 1322 sfociarono in gravi *rumores* e violenze; una serie di deliberazioni consiliari successive a quella data; e alcune rubriche statutarie aggiunte nel 1323 al *Breve del popolo* in vigore dal 1313.

Anche in questo caso un conflitto tra famiglie, quelle nobiliari (*milites*) dei Lanfranchi e dei da Caprona, originato dal controllo degli uffici del comune e delle risorse ad essi collegati, era alla base di tensioni ramificate che attraversavano gli schieramenti politici. I Lanfranchi uccisero Guido figlio di

[55] Giovanni Ciccaglioni ha in corso di stampa il volume *Poteri e spazi politici a Pisa nella prima metà del XIV secolo*.

Lippo da Caprona, grande consigliere di Ranieri di Donoratico che, alla morte del nipote Gherardo nel 1320, era stato eletto capitano delle truppe mercenarie e aveva avviato una sistematica rimozione dagli uffici di coloro che avevano governato Pisa insieme al nipote. Un informatore di Giovanni II d'Aragona, e dunque un osservatore esterno, descrive Lippo da Caprona come «commotus occisione filii» e desideroso di «satiari sanguine illorum qui consci fuerunt de dicta morte, et nichil inde temperamentum in iudicando tenebit». A «romore di popolo» i Lanfranchi furono catturati e giustiziati, aprendo la stura a una serie di violenze che culminarono con l'uccisione di tre popolani e la caccia all'uomo a un *leader* dei gruppi intermedi di "popolo" (bottegai, piccoli mercanti), Coscetto da Colle, che dopo la morte di Gherardo da Donoratico aveva avversato la politica filonobiliare di Ranieri, e che finì brutalmente "giustiziato" (vale a dire, speditivamente tagliato a pezzi e gettato in Arno).

In altri termini, l'uccisione originaria fece emergere tensioni latenti tra i vari gruppi che si contendevano il potere a Pisa in quegli anni: non solo tra i lignaggi aristocratici, ma anche tra questi e i popolani, tra i ghibellini e i guelfi. L'aspetto più rilevante dell'analisi di Ciccaglioni consiste nella ricostruzione delle diverse rappresentazioni che degli avvenimenti del maggio del 1322 diedero i vari protagonisti attraverso la costruzione di memorie differenti, e per nulla condivise, in petizioni indirizzate al Consiglio del comune nelle settimane successive. Gli "Anziani di popolo" ottennero la «bailìa» di riformare l'ufficio del «conservator pacifici et quieti status Pisane civitatis et comitatus», incaricandolo di indagare sui fatti di maggio, presentati come lesivi della convivenza cittadina: i *leaders* del "popolo" si proposero cioè come custodi degli interessi della città (e del suo contado) nel suo complesso e non di una sola *pars*. Ciò costrinse Ranieri di Donoratico a farsi nominare «defensor populi» per rafforzare la sua posizione nel regime: egli approfittò delle torture inflitte dal "capitano del popolo" a un notaio accusato di essersi schierato con i nobili nei tumulti di maggio per rivendicare a sé l'immagine di vero tutore dei popolani, argomentando che «ipse erat defensor populi et nollet quod populares paterentur iniuriam». A sua volta, Lippo da Caprona ricorse agli "Anziani" per accreditare di essersi comportato lealmente al fianco di Ranieri, e per fugare l'impressione di avere agito contro la volontà del "popolo", apparendogli gravissimo «quod diceretur quod ipse fecisset in aliquo contra voluntatem populi vel displicuisse alicui». Anche i lignaggi dei Lanfranchi e dei Gualandi si difesero dall'accusa di essersi armati nel corso dei *rumores* argomentando che la rubrica dello statuto che vietava tale pratica ai nobili valeva solo per i nobili guelfi e non per i ghibellini che agissero, come avevano fatto loro, «pro defensione et bono statu civitatis Pisane et populi».

Le diverse argomentazioni dei vari protagonisti convergevano dunque nel rivendicare un comune operato per il "buono e pacifico stato" della città e del "popolo". L'appello, da posizioni e interessi diversi da parte di attori tra loro in conflitto, a uno dei valori civici che nutrivano l'ideologia comunale svelava la natura strumentale dei concetti che contribuivano a elaborarla: tali valori (tra

i quali anche quelli di "pace", "concordia", "giustizia", "bene comune", etc.) non erano inconsistenti o vuote espressioni retoriche, ma non vanno intesi nemmeno quale patrimonio esclusivo di un gruppo sociale o di un regime determinato, tanto meno di quelli di matrice "popolana", come testimonia il caso pisano. Lo stesso Ciccaglioni rammenta l'esempio di Taddeo Pepoli, signore di Bologna pochi anni dopo Ranieri di Donoratico, che enfatizzò i valori della pace e della giustizia per legittimare il proprio potere.

La relatività del concetto di pacifico e tranquillo stato invocato da vari attori sociali e politici è analizzata da Ciccaglioni sottolineando la consapevole elaborazione o, come ora si usa dire, il "valore performativo" del linguaggio politico da parte dei diversi competitori. Spostando l'accento dai contenuti espressi dal lessico politico all'elaborazione dei linguaggi imbastiti dai protagonisti politici nel corso dei conflitti si può pervenire, in effetti, a una più affinata constatazione dell'inadeguatezza di stereotipi interpretativi come quelli che vorrebbero i regimi di "popolo" come unici fautori e interpreti di politiche di tutela dell'ordine pubblico di contro a nobili, magnati e signori. Come mostra bene l'analisi di Ciccaglioni, il discorso politico comunale era, viceversa, il prodotto di una pluralità di componenti e di autori diversi.

10.

Non l'ordine civico ma la pace all'interno dei rioni urbani, nella dimensione più locale, è invece l'oggetto dell'analisi che Emanuela Porta Casucci[56] dedica alle risoluzioni dei conflitti davanti a notai da parte degli abitanti delle parrocchie fiorentine di San Frediano e di San Felice in Piazza tra il 1335 e il 1365. La base documentaria è costituita dalla ricchissima serie di libri di imbreviature dei notai che furono attivi in quel trentennio (i rogiti complessivi sono oltre 6.000), confrontata con la normativa statutaria coeva e con alcune testimonianze cronachistiche. Circa un decimo dei documenti (610) riguarda latamente i modi di risoluzione delle dispute: di questi ben 377 sono i compromessi, circa la metà i lodi arbitrali e 80 le paci.

Le due parrocchie si trovavano in Oltrarno ed erano periferiche: la vita che vi si svolgeva riguardava in larga misura i residenti, a differenza delle parrocchie del centro città, dove quotidianamente si riversavano, per lavoro e per affari, molti abitanti delle varie zone della città e del contado. Come nota giustamente l'autrice, ciò spiega il numero apparentemente ridotto delle paci documentate nell'arco di trent'anni: "solo" 80 per mano di "soli" 40 notai dei circa cento che sono attestati aver rogato nelle parrocchie in quel lasso di tempo; dunque 2-3 paci l'anno. Ma basta spostarsi nelle parrocchie centrali della città per vedere impennare i dati intorno alla dozzina di paci sottoscrit-

[56] Sui temi del nostro volume Emanuela Porta Casucci ha pubblicato anche *Le paci fra privati nelle parrocchie fiorentine di San Felice in Piazza e San Frediano: un regesto per gli anni 1335-1365* negli «Annali di storia di Firenze», IV (2009), pp. 195-241, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2009/Porta_Casucci.htm>.

te davanti a ciascun notaio (come attestato, per esempio, dalle imbreviature di un rogatario attivo nel popolo di San Lorenzo tra il 1339 e il 1343): dove pulsava la vita economica e politica della città, la conflittualità era inevitabilmente più intensa.

Tanto più interessante è dunque il caso rappresentato da realtà sociali periferiche e apparentemente più "tranquille" come quelle delle parrocchie fiorentine dell'Oltrarno, residenza di gruppi sociali variegati: lignaggi preminenti, e soprattutto artigiani e imprenditori in quello di San Felice in Piazza, più prossimo al fiume; segnato invece da una più forte immigrazione di comitatini e di forestieri e dalle attività conciarie e del ciclo della manifattura della lana quello di San Frediano, dove abitavano molti futuri "ciompi". Ma anche "solo" 80 paci coinvolsero circa il 5% della popolazione residente nelle due parrocchie: circa 180 persone in conflitto, e circa 300 complessivamente coinvolte come testimoni, procuratori, fideiussori e patrocinatori. Dunque un microcosmo significativo proprio nella sua ordinarietà.

L'attenzione dell'autrice si concentra solo sulle *paces* e non sul complesso dei rogiti attinenti alle diverse modalità di pacificazione. Ciò per vari motivi: innanzitutto la mole della documentazione relativa alle altre tipologie di atti (compromessi e lodi); la laconicità informativa di rogiti ellittici come i compromessi; la difficoltà di pervenire ad accordi definitivi testimoniata dall'avvicendamento degli arbitri, dalle rinunzie a mandati e ad accordi già raggiunti, etc.; e, viceversa, la compiutezza della risoluzione dei conflitti offerta dai veri e propri atti di pace. Paci certe, dunque, per quanto sempre fragili, oggetto di un *case study* sviscerato in molte direzioni, talune note anche ad altri contesti di studio, altre originali.

Per esempio, se si riconferma anche nelle scritture dei notai fiorentini la pratica di sintetizzare gli eventi del conflitto e di non accennare mai esplicitamente alle sue cause, la presenza di ipoteche, di quietanze finanziarie e di donazioni immobiliari accanto ai rogiti di pace è indubbia attestazione delle transazioni economiche che sottostavano a molte composizioni. Anche a Firenze emerge la duplice tipologia dello strumento della pace messa in luce a suo tempo dai pionieristici studi di Antonio Padoa Schioppa[57] – giudiziale, come atto giuridico richiesto per sconti di pena, ma anche extraprocessuale, senza legame alcuno con le procedure della giustizia pubblica –, che qui si legge più chiaramente legata ai tempi di accordo: perlopiù brevi, entro 2-3 settimane dallo scontro violento, per le paci extragiudiziali; più lunghi, anche a distanza di anni, per quelle che facevano seguito a procedure di tribunale. Notazione interessante, per queste ultime, è il loro riferirsi, in un contesto di modesta condizione sociale, soprattutto a casi di aggressione contro nunzi e altri ufficiali giudiziari in occasione di notifiche di bandi e citazioni e di arresti.

[57] Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi* cit.; e Id., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo* cit.

La varietà dei rogiti notarili fiorentini consente anche di rilevare le differenti pratiche di pacificazione: i casi di rissa episodica tra individui rispetto ai conflitti più strutturati, talora vere e proprie faide, tra gruppi consortili. I primi, in genere, avevano luogo all'aperto e venivano sedati davanti al notaio nella sua bottega o in case private, fondaci e botteghe; la modalità prevalente era la pace concessa dall'offeso. I conflitti di più lunga durata venivano composti invece attraverso una pace reciproca, dettagliata nelle prescrizioni e nelle garanzie, che vincolava gli appartenenti ai due schieramenti parentali, spesso elencati individualmente: lo stato di conflitto era descritto in questi casi in termini espliciti di "inimicizia". Due aspetti rituali appaiono attributi prevalenti per quest'ultimo tipo di pace: lo scambio del bacio tra le parti, e il loro aver luogo in chiese o conventi, con lo scopo evidente di conferire sacralità all'atto di riappacificazione.

Le casistiche indagate mostrano dunque come, a metà Trecento, in una delle maggiori metropoli dell'Occidente cristiano, lo stato di quotidiana conflittualità attraversasse tutti i gruppi sociali, dagli artieri più modesti (falegnami, sellai, cardatori, etc.) ai lignaggi di maggior rango, sia magnatizi sia popolani, e come lo stato di inimicizia riguardasse gruppi familiari e consortili che potevano permettersi, come a Mantova all'inizio del secolo precedente, di sostenere il conflitto nel tempo – di declinare cioè il sistema vendicatorio in una prospettiva spaziale e temporale complessa, alimentando il senso di appartenenza e la tutela dell'onore.

11.

L'onore dell'individuo dipendeva infatti anche dall'adempimento dei doveri della vendetta, secondo un radicato convincimento sociale che emerge, per esempio, dall'analisi degli insulti che erompevano in occasione di risse e aggressioni. Alberto Maria Onori l'ha collocata nel contesto più ampio della regolamentazione delle pratiche vendicatrici e pacificatrici nel corso del Trecento in aree di insediamento semi urbano o decisamente rurale, ma pur sempre comunali, come le toscane Valdinievole e Valleriana[58]. L'indagine si fonda principalmente su tre tipologie documentarie ricorrenti in temi come questi: atti notarili, registri giudiziari e norme statutarie. Sulla base di alcuni esempi, l'autore ricostruisce come anche in aree montane, che il senso comune ritiene spesso arretrate o marginali, si esprimesse una costante tensione tra la diffusa approvazione sociale del ricorso alla vendetta e l'azione delle istituzioni tesa a riconoscere e legittimare tali pratiche per ricondurre i conflitti in un alveo di pace.

Anche in quest'area si riscontrano sia la legittimazione della vendetta attraverso la sua regolamentazione normativa (è il caso, per esempio, dello

[58] Su queste aree Alberto Maria Onori ha pubblicato anche *Massa e Cozzile dalle origini all'età comunale*, Pistoia 1989; Id., *Pescia dalle origini all'età comunale*, Pistoia 1994; e Id., *Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano dalle origini alla fine del Trecento*, in *Uzzano. Percorsi nella storia*, a cura di Id., Pescia 2004, pp. 13-42.

statuto del castello di Uzzano del 1339), sia la messa in campo da parte del comune di appositi «paciarii et pacificatores» che si interponessero tra le parti per alleviare lo «status tribolationis» della comunità e per ricomporre le inimicizie e discordie (come disposto, per esempio, dallo statuto di Pescia anch'esso del 1339). Gli atti notarili e giudiziari mostrano anche come a essere coinvolti nei conflitti fossero prevalentemente individui di modesta condizione sociale, al pari di quanto avveniva nella Firenze coeva. Onori rileva come nella vicarìa della Valdinievole lo strumento del confino (che poteva consistere nella residenza coatta anche per poche ore) fosse usato dall'ufficiale lucchese anche per sottrarre temporaneamente un individuo al contesto di relazioni conflittuali in cui si trovava coinvolto e per favorire in tal modo una soluzione pacifica.

Soprattutto, è merito di Onori avere recuperato un vecchio, ma non datato, studio di Salvatore Bongi sulle ingiurie, le contumelie e gli improperi quali emergono dagli atti giudiziari della Lucchesìa dei decenni centrali del secolo XIV. Il lavoro è rimasto a lungo ignorato dagli storici perché apparentemente stravagante: alla luce della nuova consapevolezza su talune pratiche sociali esso appare invece pienamente valorizzabile. Da alcuni frammenti, infatti, emerge con piena evidenza la pratica disonorante di insultare pubblicamente chi avesse rinunciato a esercitare la vendetta: la registrazione delle testimonianze conserva memoria delle ingiurie e lascia trasparire il tessuto di emozioni, di rancori e di passioni che divideva gli individui. Espressioni forti – del tenore: «Va' va' non ài tue vecongnia? Va' vendica la morte del figliuolo tuo che fue ucciso», «Menti per la gola che sai che tuo padre fue uciso. Fanne la vendecta, che bene ti dèi vergongnare ad apparire tra lle genti», «Troia merdosa che tu se', va' fa' la vendecta de' nipoti tuoi che ti furon morti e gittati in sul sollio», etc. – palesano quanto fosse vivo nel sentire comune l'idea secondo cui rinunziare o comunque non essere in grado di farsi vendetta fosse un comportamento disonorevole, un'offesa ai familiari colpiti, quasi un venir meno a un dovere sociale.

Onori sottolinea un elemento centrale al quale molti studi non dedicano forse la dovuta attenzione: vale a dire, come la vendetta non fosse un atto individuale e privato, ma una pratica socializzata e pubblica. L'aiuto e il consiglio dei parenti e degli amici erano considerati fondamentali: chi li avesse evitati o perduti era considerato un individuo isolato o incapace di garantirsi il consenso dei suoi sodali. Soprattutto, da una fonte eccezionale come questa, emerge evidente come la volontà di vendicarsi andasse dichiarata, dovesse essere conclamata, resa nota a tutta la comunità. A tutela della reputazione dell'individuo e dell'onore della sua famiglia, in primo luogo, ma anche per consentire di attivare le reti sociali di mediazione e composizione del conflitto. L'altezza cronologica cui si spinge lo studio di Onori, alle soglie del secolo XV, ci indica, infine, la lunga durata della cultura della vendetta e della pace, indipendentemente dalle aree geografiche e dai regimi politici.

12.

Pur affrontando una varietà di aspetti relativi alle pratiche di vendetta e di pacificazione, le ricerche qui raccolte e i loro risultati più significativi non ambiscono certo a coprire l'intera gamma delle tematiche sui conflitti nell'Italia comunale. Molte questioni non solo restano fuori dalla presente ricognizione ma attendono ancora uno sviluppo o un più adeguato approfondimento. Mi limito, conclusivamente, a indicare alcune prospettive che le indagini potrebbero darsi nei prossimi tempi.

Credo che una riconsiderazione meriti innanzitutto il tema della violenza. Esso è ricorrente negli studi storici, benché si sia dimostrato molto "scivoloso", se si osservi come sia spesso finito con l'essere declinato tassonomicamente (illustrando le differenze tra la violenza della guerra, della famiglia, delle istituzioni, delle religioni, del potere, etc.) alla ricerca di spiegazioni causali rivelatesi altrettanto spesso tautologiche (nei termini: "la società è violenta perché la violenza influisce sui comportamenti sociali", etc.). Mi sembra anche significativo rilevare come nei dizionari storici – che rivelano lo stato del discorso storico corrente – si continuino a dedicare voci alla "violenza" ma non ancora al "conflitto", a segno di quanto il primo tema risulti tuttora più familiare agli storici rispetto al secondo, che appare forse più concettualizzato[59]. In quest'ambito, mi paiono da tenere presenti le recenti riflessioni sulla violenza di Wolfgang Sofsky, che ne ha rilevato l'ubiquità nelle società del passato e in quelle attuali, e la sua implicazione reciproca con la civiltà, in una spirale continua di disciplina e di volontà di sottrarsi alle norme giuridiche e agli obblighi sociali[60]. Rilevante appare soprattutto l'indicazione di metodo: la violenza non è legata ad alcun motivo particolare, ogni spiegazione che se ne prova a dare appare tanto significativa quanto generica; l'obiettivo della ricerca deve essere allora quello di non presumere cause, ma di desumere un senso interpretativo dalla descrizione analitica dei processi, dei rituali e delle rappresentazioni della violenza[61]. Per questa via, mi pare si apra anche la possibilità di riscrivere un argomento ancora troppo spesso fermo ai celebri studi sull'etologia dell'aggressività e della guerra di Konrad Lorenz e di Irenäus Eibl-Eibesfeldt, secondo i quali l'universalità dei conflitti fra gli esseri umani sarebbe data principalmente da tre fattori: il mantenimento delle distanze

[59] Cfr., per esempio, J. Morsel, *Violence*, in *Dictionnaire du moyen âge*, éd. par C. Gauvard *et alii*, Paris 2002, pp. 1457-1459; o Gauvard, *Violenza* cit. Della ricchissima bibliografia sulla violenza nelle società storiche, cfr. da ultimo *La violence et le judiciaire du moyen âge à nos jours. Discours, perceptions, pratiques*, éd. par A. Follain *et alii*, Rennes 2008.

[60] Cfr. W. Sofsky, *Saggio sulla violenza*, Torino 1998; Id., *Il paradiso della crudeltà. Dodici saggi sul lato oscuro dell'uomo*, Torino 2001.

[61] Si vedranno utilmente anche G. Balandier, *An anthropology of violence and war*, in «International social science journal», 38 (1986), pp. 499-511; *The anthropology of violence*, ed. by D. Riches, Oxford 1986; e *Anthropology of violence and conflict*, ed. by B.E. Schmidt, I.W. Schröder, London 2001.

tra gruppi culturali, il reperimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza, il rafforzamento dell'identità[62].

Nelle ricerche future sui conflitti nelle società urbane italiane andrà tenuta in considerazione anche l'attenzione emergente che viene posta alla cosiddetta storia delle emozioni in una chiave di lettura più affinata rispetto alla storia "*annaliste*" delle sensibilità, mettendo in discussione il paradigma del processo di civilizzazione delineato da Norbert Elias in termini di controllo, repressione e disciplinamento dei comportamenti e delle emozioni[63]. Il controllo e la gestione delle passioni, delle paure, degli odi e della varietà di stati d'animo e di emozioni che i conflitti catalizzavano negli individui e nelle strategie degli schieramenti[64], sono già stati oggetto di indagine in alcuni studi recenti dedicati ad altre società. Barbara H. Rosenwein, per esempio, ha indagato le emozioni della vendetta nell'alto medioevo, mettendo in evidenza come ogni "comunità emozionale", vale a dire ogni gruppo sociale che esprimeva le proprie valutazioni ed espressioni emotive in modo specifico, percepiva in modo diverso le emozioni della vendetta, come un dovere familiare da assolvere senza collera, come stato di invidia, come espressione di crudeltà, etc.[65]. Paul R. Hyams ha mostrato come nell'Inghilterra normanna, nonostante la monarchia offrisse crescenti strumenti giudiziari e la chiesa un sistema di valori pacificatori, gli uomini e le donne continuarono a lungo a preferire la vendetta e le faide come modi per riparare i torti perché offrivano piena soddisfazione ai rancori emotivi rispetto ai desideri di riconciliazione[66]. Daniel Lord Smail, studiando gli atti giudiziari al civile di Marsiglia tra la metà del secolo XIII e l'inizio del XV, ha potuto evidenziare come i contendenti utilizzassero l'arena processuale non tanto come sede di confronto razionale quanto come palcoscenico sul quale esprimere pubblicamente le proprie emozioni, i rancori, gli insulti e vendicarsi in tal modo sui propri nemici davanti a una comunità di astanti con cui negoziare le sanzioni socia-

[62] Cfr. K. Lorenz, *Il cosiddetto male. Per una storia naturale dell'aggressione* [1967], Milano 1974; I. Eibl-Eibesfeldt, *Etologia della guerra* [1975], Torino 1979. Cfr. da ultimo O. Oasi, F. Massaro, *Vendicatività e vendetta. Perché a volte non sappiamo dimenticare*, Milano 2004.

[63] La bibliografia è ormai vastissima. Mi limito a ricordare, per gli studi medievistici, le raccolte di saggi: *Anger's past. The social uses of an emotion in the middle ages*, ed. by B.H. Rosenwein, Ithaca 1998; *Codierungen von Emotionen im Mittelalter = Emotions and sensibilities in the middle ages*, hrsg. von Ch.S. Jaeger, I. Kasten, Berlin 2003; *Emotions in the heart of the city, 14th-16th century*, ed. by E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Bruaene, Turnhout 2005; *Emotions médiévales*, éd. par P. Nagy, in «Critique», 716-717 (2007); *Le sujet des émotions au moyen âge*, éd. par P. Nagy, D. Boquet, Paris 2009.

[64] Spunti importanti sul controllo delle emozioni nei comuni italiani sono ora in C. Lansing, *Passion and order. Restraint of grief in the medieval Italian communes*, Ithaca 2007, p. 33 e segg. e 166 e segg., in particolare, per i conflitti.

[65] Cfr. B.H. Rosenwein, *Visualizing a dispute resolution: Peter of Albano's protected zone*, in *Conflict in medieval Europe* cit., pp. 85-107; Ead., *Les émotions de la vengeance*, in *La vengeance. 400-1200* cit., pp. 237-257; ed Ead., *Emotional communities in the early middle ages*, Ithaca 2006.

[66] Cfr. P.R. Hyams, *Nastiness and wrong, rancor and reconciliation*, in *Conflict in medieval Europe* cit., pp. 195-218; Id., *Rancor & reconciliation in medieval England*, Ithaca 2003. Cfr. anche W.I. Miller, *Humiliation, and other essays on honor, social discomfort and violence*, Ithaca 1993.

li[67]. Kiril Petkov, infine, in una ricerca dedicata al rito di riconciliazione del bacio che le parti si scambiavano in segno di pace in varie società del basso medioevo, ha dedicato un'attenzione specifica all'"economia emozionale" del rituale, indagando le motivazioni delle parti, gli effetti dei gesti e dell'uso mnemonico del corpo, quali strumenti di costruzione di un sistema di valori coerente con la morale e con l'ordine sociale[68].

13.

Qualche parola in più vorrei infine dedicarla alla dimensione politica del conflitto. Mi riferisco in primo luogo ad alcuni filoni della ricerca sociale che hanno solo sfiorato il corpo grosso degli studi storici condotti in questi anni, e che mi paiono, viceversa, suscettibili di poterne rinnovare ulteriormente le prospettive, se ben spesi nell'analisi di società in mutamento come quelle storiche. Penso alle riflessioni di alcuni esponenti del cosiddetto "realismo politico" contemporaneo sulle teorie del conflitto e sull'endiadi amico-nemico, e in particolare agli studi di Julien Freund e di Gianfranco Miglio sulle radici concettuali della conflittualità "privata" e della conflittualità "politica"[69]. Questo filone di pensiero, che indaga alcuni dei concetti chiave della politica, antica e moderna – forza, libertà, decisione, responsabilità, sicurezza, bene comune –, nel presupposto che l'essenza, i mezzi e gli strumenti della politica appartengano a un mondo di relazioni in cui il conflitto ha una inevitabile rilevanza centrale, si riallaccia agli studi di Carl Schmitt sulle categorie del politico e, tra queste, in modo particolare a quelle che indagano le identità dei gruppi sociali legate al "*nomos* della terra"[70].

Le riflessioni sui fondamenti violenti della politica sembrano poter offrire alcune importanti chiavi interpretative per indagare la complessità di esperienze di società come quelle urbane italiane in età comunale, e per cogliere la pluralità di dimensioni che la politica assunse nelle pratiche e nelle rappresentazioni del potere. In particolare, esse possono fornire alcuni elementi per meglio comprendere come una società così apparentemente conflittuale e violenta, lacerata da divisioni e discordie, fu nondimeno capace di durare nel tempo e di praticare forme di convivenza politica consensuali.

[67] Cfr. Smail, *Hatred as a social institution in late-medieval society* cit. Cfr. ora anche *Les discours de la haine. Récits et figures de la passion dans la cite*, éd. par M. Deleplace, Villeneuve d'Ascq 2009.
[68] Cfr. K. Petkov, *The kiss of peace. Ritual, self, and society in the high and late medieval West*, Leiden 2003. Cfr. Anche Y. Carré, *Le baiser sur la bouche au moyen âge. Rites, symboles, mentalités à travers les textes et les images (XI^{e}-XV^{e} siècles)*, Paris 1993.
[69] Cfr. J. Freund, *Il terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del politico*, a cura di A. Campi, Milano 1995, in particolare il saggio *L'amico e il nemico: un presupposto del politico* [1965], ivi, pp. 47-154; *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità 'privata' e della conflittualità 'politica'*, a cura di G. Miglio, Milano 1992, in particolare il saggio di P.P. Portinaro, *Materiali per una storicizzazione della coppia 'amico-nemico'*, ivi, pp. 219-310.
[70] Cfr. C. Schmitt, *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio, P. Schiera, Bologna 1972; Id., *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "Jus publicum Europaeum"*, a cura di F. Volpi, Milano 1991. Sul potere come «rapporto di forze», e «a un certo punto un rapporto di guerra», sono importanti anche le riflessioni di M. Foucault, *Bisogna difendere la società*, a cura di M. Bertani, A. Fontana, Milano 2009.

Indagando, vale a dire, in primo luogo le forme e gli strumenti di espressione e di elaborazione della violenza, i modi e le culture attraverso i quali i conflitti furono praticati, gestiti e rappresentati: per coglierne la dimensione che potremmo dire "costituzionale"[71].

Si tratta allora di concentrare l'attenzione su un sistema di gestione del conflitto che, per soddisfare gli interessi economici e politici, non attinse solo all'ideologia esplicita di parole d'ordine come "concordia", "pace", "*securitas*", "buon governo", etc., ma adottò logiche interne al circuito della violenza. Un sistema centrato sulla sua gestione, ma orientato al consenso e alla integrazione sociale, nella consapevolezza che l'esperienza individuale e collettiva, le relazioni sociali e politiche, si fondavano sulla cultura dell'amicizia e dell'inimicizia, sui valori dell'onore dell'individuo e del lignaggio. E che occorreva imparare (ed educare) a gestire tali relazioni. Gestire l'inimicizia significava pertanto attingere alle reti di amicizia, coltivare il *consilium*, controllare e incanalare le emozioni e le passioni.

Furono tre pratiche, in particolare, emerse in varie configurazioni negli studi qui raccolti e in altri, a legittimare il conflitto nella società comunale: la vendetta come meccanismo equilibratore del conflitto, la faida come gestione nel tempo delle reti di amicizia e inimicizia, la pace come obiettivo politico a un tempo privato e pubblico. Esse contribuirono all'integrazione sociale, e questo aiuta a cogliere i motivi di fondo che spiegano la tenuta sul lungo periodo delle istituzioni comunali, perché, cioè, una società apparentemente dilaniata da conflitti dimostrò una durevole capacità di tenuta dei suoi ordinamenti politici[72].

In altri termini, la spiegazione non risiederebbe solo nell'attivazione di una politica di disciplinamento e di nuove regole, e nell'elaborazione di una ideologia del buon governo, ma rintraccerebbe alcune ragioni dello stare insieme anche in pratiche informali della politica. È questa la ragione di fondo che induce a evidenziare i limiti di un'interpretazione centrata solo sulla *politics* delle politiche formali, pubblicistiche e istituzionali. Le istituzioni, nell'accezione di pubbliche e collettive, non riflettono l'intera sfera

[71] Per un primo approfondimento di queste questioni, rinvio a Zorzi, *"Fracta est civitas magna in tres partes"* cit. Spunti fondamentali sono in P. Schiera, *Il* Buongoverno *"melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" della città*, «Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche», 34 (2006), pp. 93-108, e, risalendo, in Otto Brunner in particolare in *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo*, in Id., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano 1970, pp. 1-20: vale a dire una storia non centrata sulle istituzioni e sullo stato bensì «sugli uomini e sui gruppi umani», e che aiuti a comprendere la strutturazione dei poteri politici. Sui temi del conflitto e della faida come modo riconosciuto legittimo di soluzione delle controversie, è poi un riferimento d'obbligo lo studio di Brunner su *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, 5ª edizione epurata, Wien 1965, sulla quale è stata condotta l'edizione italiana: Id., *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, a cura di P. Schiera, Milano 1983.

[72] Società d'ordine si rivelano anche quelle signorili dei secoli centrali del medioevo, attraversate da faide e conflitti di cui ricerche recenti hanno rilevato l'ordinarietà: cfr., in particolare, D. Barthélemy, *Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale*, Paris 2004.

della politica. Vi sono luoghi diversi dove cogliere l'attività politica, un'area di "opacità" costituita da pratiche sociali legittimate, e dunque a loro volta riconoscibili come istituzioni.

Significativo appare soprattutto il momento in cui una pratica sociale diventa essenziale per le istituzioni. A ben vedere, il riconoscimento delle relazioni sociali e politiche fondate sull'amicizia e sull'inimicizia era il presupposto dell'integrazione sociale e della tenuta "costituzionale" dell'ordinamento politico comunale. Educare alla vendetta e alla valutazione delle opportunità ritorsive, favorire le occasioni di sedazione e pacificazione, significava rendere soddisfazione alle parti, puntare all'equilibrio sociale e quindi all'integrazione politica. In altri termini, la tenuta sul lungo periodo delle istituzioni comunali non era insidiata dalla cultura della vendetta. Le relazioni di amicizia e di inimicizia, ben temperate attraverso i meccanismi equilibratori della vendetta, si configuravano come fattori ordinari di integrazione sociale e politica.

Il vero pericolo per l'ordinamento comunale era rappresentato dai conflitti – che potremmo chiamare "asimmetrici"[73] – che non rendevano soddisfazione alle parti, che non generavano consenso, che vedevano la sopraffazione di una *pars* sull'altra. Da qui l'ossessione nel discorso politico comunale per le *colligationes*, per le *partes* che puntavano a creare supremazia e dunque squilibrio, per le fazioni che si affrontavano per il predominio assoluto, escludendone, con il bando e con la magnatizzazione, i nemici politici. Era soprattutto il meccanismo dell'esclusione dagli uffici e dalla cittadinanza, insieme con il drammatico corollario delle distruzioni delle case e dei beni immobili, il principale fattore di disgregazione della concordia civica[74].

Schematizzando, si potrebbe dire che la vendetta e la faida erano simmetriche e puntavano all'equilibrio, il conflitto tra le parti, il bando e l'esclusione erano invece asimmetrici e puntavano allo squilibrio. La vendetta è infatti un conflitto consensuale. Mario Sbriccoli ha invitato ad annoverare tra gli aspet-

[73] Uso qui il termine "asimmetrico" con una funzione euristica, per indicare il carattere non equilibrato, non consensuale e non legittimato, di talune forme di conflitto. Esso è ora in voga tra i politologi per indicare l'azione politica del terrorismo internazionale: cfr., per esempio, A. Mack, *Why big nations lose small wars: the politics of asymmetric conflict*, in «World politics», 27 (1975), pp. 175-200; I. Arreguin-Toft, *How the weak win wars. A theory of asymmetric conflict*, in «International security», 26 (2001), pp. 93-128; e J.P. Dunne, M.D.C. Garcia-Alonso, P. Levine, R.P. Smith, *Managing asymmetric conflict*, in «Oxford economic papers», 58 (2006), pp. 183-208.

[74] La bibliografia sulle fazioni è ormai vasta. Per l'età comunale mi limito a ricordare: G. Masi, *Il nome delle fazioni fiorentine de' Bianchi e de' Neri*, in «Nuovi studi medievali. Rivista di filologia e di storia», 3 (1927/28), pp. 34-70; J.K. Hyde, *Contemporary views on faction and civil strife in thirteenth- and fourteenth-century Italy*, in *Violence and civil disorder in Italian cities* cit., pp. 273-307; S. Chojnacki, *In search of the Venetian patriciate: families and factions in the fourteenth century*, in *Renaissance Venice*, ed. by J.R. Hale, London 1973, pp. 47-90; V. Villani, *Lotte di fazione, governi di popolo e politica antimagnatizia nei comuni marchigiani dei secoli XIII e XIV*, in *Istituzioni e società nelle Marche (secc. XIV-XV)*, Ancona 2000, pp. 7-134; G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003; e A. Rehberg, *Clientele e fazioni nell'azione politica di Cola di Rienzo*, in Id., A. Modigliani, *Cola di Rienzo e il comune di Roma*, Roma 2004.

ti della giustizia "comunitaria locale", destinata a risolvere i conflitti tra vicini, tutte le pratiche come «vendette e ritorsioni, negoziati e accordi, transazioni e composizioni, mediazioni e paci private, patti, condiscendenze, rinunce, perdoni e remissioni». Secondo lui, nell'Italia comunale, la vendetta e la pace *erano* la giustizia ed erano pertanto condivise e diffuse, mentre la pena e il processo *ex officio* sembravano «non corrispondere se non per tratti, e in speciali circostanze, all'idea di giustizia elaborata e introiettata dalle comunità». Sbriccoli, in sostanza, invita a «prendere atto» che, «riflettendo su quelle culture e su quelle mentalità», si dovrebbe «forse dire "giustizia" la prima, "repressione" la seconda»: così si andrebbe «molto più vicini al segno». In sostanza, secondo Sbriccoli, la vendetta apparteneva alla giustizia condivisa e diffusa, «la sola vera giustizia pensabile ed accettabile»[75].

La vendetta apparteneva alla sfera della giustizia condivisa e negoziata, il bando no. La legittimazione normativa e le occasioni di mediazione del conflitto puntavano a non fare infrangere la soglia dell'equilibrio tra le parti, predisponendo delle regole «equilibrate» del gioco politico. È per questo che il conflitto tra amici e nemici era parte della costituzione, anche «materiale», del comune, apparteneva alla sfera della politica pura e dura, fondata sulle relazioni di amicizia e inimicizia, sui valori dell'onore dell'individuo e dei lignaggi.

[75] Cfr. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., pp. 349-350.

Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova[*]

di Giuseppe Gardoni

1. Premessa

L'esistenza di conflitti[1] in seno alla società mantovana sin dallo scorcio del secolo XII, e ancor più al principio del successivo, può essere desunta – analogamente a numerose altre realtà – dalla lettura delle fonti narrative[2].

[*] Esprimo un sentito ringraziamento ad Andrea Zorzi per avermi dato l'occasione di prendere parte al Seminario da lui organizzato. A lui e ad Andrea Castagnetti, Isabella Lazzarini e Gian Maria Varanini va la mia gratitudine per aver letto una prima stesura di queste pagine. Segnalo che il presente lavoro rientra in un più ampio disegno di studi sulla società mantovana in età comunale.
Abbreviazioni: ASDMn = Archivio Storico Diocesano di Mantova; ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASMn = Archivio di Stato di Mantova; *AG = Archivio Gonzaga*; *MV = Mensa Vescovile*; *OC = Ospedale Civico*; *PF = Pergamene per Fondi*.

[1] Per quanto riguarda la giustizia medievale, ed in particolare i diversi sistemi di risoluzione delle dispute, basti qui il rimando a *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge 1986; *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996; Ch. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000; *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005. Per una panoramica storiografica: A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in«Società e storia», 11 (1989), pp. 923-965. Si veda inoltre I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e storia», 58 (1992), pp. 825-845. Per il tema qui esaminato sono da tenere poi in debita considerazione A. Zorzi, *"Ius erat in armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia* cit., pp. 13-34; Id., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170. A questi studi si aggiunga ora la monografia di G. Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005. Ulteriori indicazioni bibliografiche e puntuali riferimenti al più ampio quadro storiografico sono reperibili nelle pagine di Andrea Zorzi introduttive a questo volume.

[2] Sono numerosi i casi che potremmo addurre a titolo d'esempio, basti accennare qui al noto episodio pisano di fine secolo XII, tramandato da un cronista contemporaneo ai fatti. La costruzione di un nuovo ponte sull'Arno nel 1182 da parte di un gruppo di famiglie scalfì la preminenza della famiglia che sino ad allora aveva controllato con la sua torre l'unico ponte preesistente. Un'ingiuria fu il pretesto per lo scatenarsi della lotta: al gruppo costituito dalle famiglie Dondi, Gualandi, Bocci, Galli, se ne oppose un altro, non meno importante, dando origine a «lotte, ucci-

Tra i diversi episodi ricordati dai cronisti mantovani una valenza del tutto particolare assume – e tale dovette apparire già ai contemporanei – quello che contrappose dal 1207 al 1213 le famiglie Poltroni e Calorosi[3]: gli stessi cronisti per definirlo – lo si vedrà – ricorsero al termine “guerra”. Del resto è lecito presumere che nelle cronache sia rimasta memoria degli episodi più eclatanti, a discapito di altri, forse perché, possiamo presumere, ritenuti “minori”.

Dello scontro accesosi fra Poltroni e Calorosi sono rimaste tracce assai eloquenti anche in un manipolo di atti notarili[4]. Attraverso tali carte d’archivio, carte che costituiscono l’ossatura di questo contributo, seguiremo questa faida[5] nel suo evolversi, nel suo concreto manifestarsi, e tenteremo di scorgerne, per quanto possibile, le cause, conoscerne i protagonisti. Non solo. Avremo modo di fare riferimento ad altri due episodi non meno significativi. Di questi – si ponga attenzione – non s’è serbata memoria nelle cronache cittadine, ma solo in documenti d’archivio. Entrambi, dunque, andrebbero collocati fra quei conflitti destinati, come si è poco sopra supposto, a non essere altrimenti noti. Uno di essi, nell’istrumento notarile che lo attesta, viene esplicitamente definito *werra*.

Ecco dunque emergere una delle peculiarità degli episodi verso i quali ci apprestiamo a rivolgere la nostra attenzione: siamo in presenza di conflitti

sioni, distruzioni e incendi e tanta discordia che in quell’anno non poterono essere eletti i consoli». L’origine del conflitto non è nota, ma va con ogni probabilità individuata «nei grossi vantaggi di tipo economico e sociale che l’esercizio del patronato sul nuovo ponte implicava». Cfr. C. Sturmann, *La “domus” dei Dodi, Gaetani e Gusmari*, in *Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo*, Pisa 1979, pp. 223-336, alle pp. 318-319, da dove sono state tratte anche le citazioni; G. Garzella, *Ceti dirigenti e occupazione dello spazio urbano a Pisa dalle origini alla caduta del libero comune*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Atti del III convegno (Firenze, 5-7 dicembre 1980), Firenze 1983, pp. 237-266, a pp. 244-245. Sempre a titolo d’esempio ricordiamo anche E. Artifoni, *Una società di “popolo”. Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, in «Studi medievali», XXIV (1983), pp. 545-616, qui alle pp. 572-581.

[3] Avvertiamo che in questa sede abbiamo adottato la dizione Calorosi, anziché quella più utilizzata di Calarosi o Callorosi, perché da noi ritenuta più rispondente alla forma utilizzata nella documentazione. La stessa considerazione va estesa ai Caffari, meglio noti alla storiografia come Gaffari/Gaffarri.

[4] Gli atti che utilizzeremo furono in parte resi noti da F. C. Carreri, *Di alcune torri di Mantova e di certi aggruppamenti feudali e allodiali nelle città e campagne lombarde*, in «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova» (1905), pp. 4-7 dell’estratto.

[5] Rinunciando a fornire una bibliografia esaustiva sul tema “faida”, ci si limita qui a rimandare a O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storiografia costituzionale dell’Austria medievale*, Milano 1983 (ed. or. 1965); ai saggi di Andrea Zorzi, intitolati *“Ius erat in armis”* cit., e *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 1995, pp. 61-86, nonché alla bibliografia ivi citata. Ricordiamo inoltre, nonostante sia relativo ad un periodo più tardo rispetto a quello da noi esaminato, il singolo caso studiato in A. Gamberini, *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, in «Società e storia», 94 (2001), pp. 659-677. Per un inquadramento generale del problema sia sufficiente il rimando a E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia e M. Firpo, II, Torino 1986, pp. 461-491. È appena il caso infine di evocare l’influenza che anche sulla storiografia italiana hanno esercitato due noti studi di Jacques Heers: *Il clan familiare nel medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani*, Napoli 1976 (ed. or. 1974); *Partiti e vita politica nell’Occidente medievale*, Milano 1983 (ed. or. 1977).

che emergono in massima parte, o solo, da documenti notarili. Ai meccanismi che hanno presieduto alla loro conservazione, dobbiamo dunque la possibilità di poterli analizzare, sia pur nei limiti che quelle stesse fonti impongono, giacché, come si vedrà, non tutti sono conoscibili e ricostruibili in ugual maniera.

Possiamo così porre in evidenza una circostanza di tutto rilievo anche dal punto di vista metodologico, ovvero l'opportunità di studiare la "guerra" Poltroni-Calorosi sulla base di due diverse tipologie di fonti, notarili e letterarie. Avremo inoltre la possibilità di scorgere il primo costituirsi entro la società cittadina di aggregazioni familiari indicate nella prassi notarile come *partes*: partiti di famiglie non ancora caricati di valenze ideologiche e quindi non ancora caratterizzati da quel bipartitismo maturo che porterà fra gli anni venti e trenta del Duecento anche i partiti mantovani a saldarsi alle più ampie fazioni intercittadine[6].

2. La «werra» fra Poltroni e Calorosi

2.1. Il racconto dei cronisti

Prendiamo le mosse dall'oggetto principale dell'indagine, il conflitto che coinvolse Poltroni e Calorosi, un conflitto che per la tradizione storiografica mantovana coincise con lo scoppio delle lotte civili e condusse alla nascita delle fazioni guelfa e ghibellina[7]: è una lettura che va quantomeno rivista, come si

[6] Per una visione generale della nascita e del ruolo delle *partes* cittadine si confrontino G. Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo 1995, pp. 335-343; G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, pp. 67-74; R. Bordone, *I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di Id., Roma-Bari 2004, pp. 84-87; G. M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie* cit., pp. 130-131. Si consideri poi J.-C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004 (ed. or. Paris 2003), pp. 411-415. In generale, per tutto quanto concerne i partiti guelfo e ghibellino si veda da ultimo il volume *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005.

[7] Secondo Scipione Agnello Maffei (*Gli annali di Mantova*, in Tortona, appresso Nicolò e fratelli Viola, 1675) l'anno 1208 fu «memorabile a Mantova, per le discordie tra due principali Case», le quali, «venendo a private discordie», finirono per dividere «tutta la Città nelle loro fattioni. Erano i Poltroni favoriti dalla Nobiltà, e i Calorosi dal Popolo». Federico Amadei (*Cronaca universale della città di Mantova*, I, a cura di G. Amadei, E. Marani, G. Praticò, Mantova 1954 (l'opera risale al secolo XVIII), p. 334) dopo aver ricordato che nell'anno 1208 i Mantovani fecero esperienza «dentro della città loro que' perniciosi effetti della civile discordia», così presenta le famiglie coinvolte: «Viveano, nemiche tra di esse, due assai possenti famiglie: una nominata de' Calorosi, spalleggiata dal corpo nobile: l'altra nominata de' Poltroni, od anco Poledroni, sostenuta dal corpo popolare. Quindi quest'ultima, essendo la più forte, giunse a scacciar quella de' Calorosi fuori Mantova a forza d'armi». Carlo D'Arco (*Nuovi studi intorno alla economia politica del municipio di Mantova a' tempi del medio-evo d'Italia*, Mantova 1847, p. 76) annota come «di civili discordie apertamente apparsero gli indizii fino all'anno 1208 quando i Calorosi ed i Poltroni, due potenti famiglie di Mantova, tenevano divise le opinioni dei cittadini, favorendo i primi il partito dei nobili; i secondi quello della plebe e del popolo». In tempi più vicini Giuseppe Coniglio (*Dalle origini al comune autonomo*, in *Mantova. La storia*, I. *Dalle origini a Gianfrancesco primo marchese*, Mantova 1958, p. 151) ha scritto: «Agli inizi del secolo XIII Mantova era travagliata da aspre lotte di fazioni che combattevano fra loro fino all'ultimo sangue per avvicendarsi al governo

avrà modo di ribadire[8]. Iniziamo dalle cronache. Negli *Annales Mantuani*, opera anonima redatta con ogni probabilità fra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, quindi in ambito bonacolsiano[9], ma tràdita in un codice del secolo XV, si trovano registrati con estrema laconicità avvenimenti occorsi a partire dalla fine del secolo XI, la maggior parte dei quali invero attengono alla realtà veronese e non a quella mantovana[10].

È con l'anno 1183 – l'anno, si noti, della pace di Costanza – che in maniera sempre più dettagliata vi trovano posto fatti riferibili in maniera specifica a Mantova. Proprio in corrispondenza di quell'anno è riportata la notizia dell'ucci-

del comune [...]. Una prima grave manifestazione dello spirito fazioso si ebbe nel 1208. Erano in lotta i Calorosi, di più antica origine e di tendenze aristocratiche, da una parte e dall'altra i Poltroni o Poledroni, di tendenze più democratiche [...]. Le fazioni cittadine presero presto i nomi dei due partiti dominanti nella vita politica italiana: guelfi e ghibellini». Mario Vaini (*Dal comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano 1986, p. 177) si limita a registrare che «nel 1208 le ostilità fra Callarosi e Poltroni segnano l'inizio delle lotte civili».

[8] Segnaliamo che il conflitto Poltroni-Calorosi non è ignorato dalla più recente storiografia: cfr. M. Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, pp. 385-426: 412-413; Milani, *L'esclusione dal comune* cit., p. 69 e p. 76.

[9] Relativamente al periodo bonacolsiano rimane insuperato il fondamentale contributo di P. Torelli, *Capitanato di popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*, in «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», XIV-XVI (1923), pp. 73-166, riedito poi in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. 375-480, da cui si cita; si veda anche Vaini, *Dal comune* cit., pp. 211-268.

[10] L'opera va attribuita ad un anonimo autore vissuto a Mantova fra la seconda metà del Duecento e gli inizi del Trecento; si ritiene che egli sia stato testimone degli avvenimenti che narra ad iniziare dall'anno 1265, avvenimenti che vengono riportati con dovizia di particolari. I riferimenti all'epoca anteriore potrebbero essere stati attinti da almeno due diverse fonti. La prima parte, riguardante gli anni 1095-1178 e distinta dalle seguenti con una specifica avvertenza («Supradicta millessima non sunt continuata, et magis pertinent ad Veronenses. Et ista inferiora pertinent ad Mantuanos, et erunt descripta millessima et consules regnantes») sembra tradire un'origine veronese. La seconda, relativa agli anni 1183-1264, di argomento mantovano, venne con ogni verosimiglianza redatta sulla scorta di una compilazione preesistente e di altro autore. Ci si potrebbe chiedere se il serrato succedersi degli avvenimenti registrati in questa seconda "sezione", ed in particolare il ricordo dei convulsi avvenimenti politici interni, non possa essere dovuto alla volontà di presentare un periodo di oscure vicende in antitesi con l'età bonacolsiana. Ma questa non è che un'ipotesi, una possibile pista di ricerca. Si deve ricordare inoltre che la cronaca, per quanto è noto, è stata tràdita in un solo codice quattrocentesco della Biblioteca Marciana di Venezia. Il primo a pubblicarla fu Carlo D'Arco nel 1855 nella rivista «Archivio storico italiano». Seguì nel 1866 l'edizione curata da Georg Heinrich Pertz nel XIX tomo della serie *Scriptores* dei *Monumenta Germaniae Historica*, che l'intitolò *Annales Mantuani*, privandola della parte iniziale dedicata agli anni 1095-1178, edita a parte con il titolo *Annales breves* fra le cronache di Verona. È a questa edizione che faremo di seguito riferimento. Non si può fare a meno di registrare la mancanza di un'analisi più aggiornata di questa fonte narrativa, una analisi che potrebbe essere utilmente raccordata al problema della tradizione cronistica veronese. Per ora è possibile rimandare alle succinte considerazioni svolte da E. Faccioli, *Le origini e il Duecento*, in *Mantova. Le lettere*, I. *La tradizione virgiliana. La cultura nel medioevo*, Mantova 1959, pp. 356-357. Un accenno agli *Annales Mantuani* riserva anche Pietro Torelli (*Aspetti caratteristici della storia medioevale Mantovana*, in «Atti e memorie dell'Accademia virgiliana di Mantova», XXII (1931), II, pp. 3-18), il quale, definendoli «un vecchio e smilzo libro di storia cittadina, scritto negli ultimi decenni del duecento», afferma che la «sostanza è d'una veridicità a tutta prova, e la prova è nei moltissimi documenti, che pur possediamo, del periodo: si cammina quindi su terreno sicuro». Si veda anche Torelli, *Capitanato di popolo* cit., p. 389, n. 31.Vanno segnalate pure le brevi note premesse all'edizione curata da E. Marani (Anonymi auctoris, *Breve Chronicon Mantuanum ab anno 1095 ad annum 1309 sive Annales Mantuani*, Nuova edizione con traduzione e note a cura di E. Marani, Mantova 1968, pp. 7-9).

sione di un *dominus*: Ugolino «de Oldevrandis»[11]. Data la natura della fonte e la mancanza di ulteriori informazioni, non è possibile avanzare alcun giudizio in merito a questo episodio, né ad esso sembra doversi necessariamente correlare quanto viene registrato per l'anno successivo: l'affidamento, e per la prima volta a quanto è dato conoscere[12], del governo della città ad un magistrato unico[13].

Un analogo fatto è ricordato per il 1189, quando sarebbe stato ucciso *Comesotus*[14], personaggio che allo stato delle ricerche difficilmente può essere identificato con un qualche esponente noto della società cittadina mantovana.

Si può sin d'ora rilevare come tali informazioni attengano a episodi singoli e isolati, per i quali non disponiamo di alcun altro elemento utile per poterne ricercare una plausibile spiegazione, e soprattutto per poterli inscrivere nel solco di discordie urbane.

Ben diverso è invece il ricordo di un fatto collocato sotto l'anno 1207: «Et in ipso anno incepta fuit guerra Poltronorum et Calarosorum»[15]. Segue un'annotazione relativa all'espulsione da Verona della *pars* dei Monticoli[16] e alla conquista del *castrum* di quella città da parte della fazione dei conti[17]. Non paia un caso che i due episodi siano ricordati l'uno di seguito all'altro. Tale schematica e serrata successione di avvenimenti sembra preludere al riflesso che le vicende di Verona, della *pars* Estense e dei "partiti" ad essa collegati o ad essa opposti, e in generale della Marca Veronese, avranno da quel momento in poi su quelle mantovane[18]. Basti qui accennare brevemente all'alleanza stretta nell'estate del 1207 da Mantova con il marchese Azzo VI d'Este e il conte Bonifacio di Verona[19]; alla serie di podesterie assunte a Mantova da parte dello stesso Azzo VI e da parte di Aldevrandino d'Este fra il 1207 ed il

[11] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*: «Et eo tempore interfectus fuit dominus Ugolinus de Oldevrandis».
[12] *Ibidem*: «[...] episcopus Grasciuvinus fuit potestas Mantue».
[13] Si veda I. Lazzarini, *Podestà, giudici, capitani mantovani in età comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale*. Parte I. *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 141-145, qui a p. 142.
[14] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*: «[...] et in tertio anno Comessotus interfectus fuit [...]».
[15] *Ibidem*.
[16] *Ibidem*: «[...] et expulsa fuit pars Monticulorum de Verona; et captum fuit castrum Verone a parte comitis de mense Septembris».
[17] Per l'episodio si vedano L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in Id., *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona 1960, pp. 5-129, a pp. 35-37; A. Castagnetti, *Le città della Marca Veronese*, Verona 1991, pp. 249-251; G. M. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla singoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona 1991, pp. 263-422, alle pp. 274-276; Id., *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259)*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, Roma 1992, I, pp. 115-65, alle pp. 116-117. Per il coinvolgimento nelle vicende della Marca Veronese della città di Ferrara e in specie degli Estensi, si veda anche A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (sec. X-XIII)*, Bologna 1985, pp. 198-200.
[18] Basti per ora il rimando a Vaini, *Dal comune* cit., pp. 180-181. Può non essere superfluo ricordare che dal 1239 Mantova venne compresa entro la Marca che da allora fu denominata Trevigiana e non più Veronese: A. Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Torino 1986, pp. 80-81; Id., *Le città* cit., p. 29.
[19] *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. Navarrini, Mantova 1988, n. 181, 1207 agosto 28.

1213[20]; ai prestiti elargiti in quello stesso torno di tempo da alcuni cittadini Mantovani, ed in particolare da parte dei Poltroni e dei Caffari, ai sostenitori del partito estense[21].

Stando all'anonima cronaca dunque nel 1207 sarebbe divampata una vera e propria "guerra" nella città di Mantova, una guerra che oppose i Poltroni ai Calorosi. Non può non destare attenzione la coincidenza cronologica fra questo fatto e l'alleanza dei Mantovani con lo schieramento politico guidato dagli Estensi, tanto che – come parrebbe voler suggerire l'autore degli *Annales* – si potrebbe essere indotti ad istituire fra i due eventi un nesso di causa-effetto. Ma si cadrebbe così in errore, poiché, come mostreremo, il conflitto era in corso già da qualche anno.

La stessa fonte non manca di seguirne gli sviluppi: si dà notizia dell'uccisione di Bulsino «de Poltronibus» da parte di «Bertolotus Calarosus» nel 1209[22], e della presa della torre «Pultronorum» da parte dei Calorosi nel 1213[23], evento che stando al cronista segnò la fine del conflitto.

Per riscontrare negli *Annales* l'attestazione di altri episodi risalenti ai primi decenni del Duecento ricollegabili al manifestarsi di dissidi interni alla città occorre attendere il 1229, quando viene data notizia della morte di *Reschatius* per mano della famiglia Avvocati[24]; il 1234, quando si fa parola della sconfitta subita dagli Agnelli da parte degli Avvocati[25]; e il 1235[26], allorché si fa memoria dell'assassinio del vescovo Guidotto da Correggio, un episodio nel quale risultano coinvolti ancora una volta gli Avvocati assieme alla loro *pars*, composta da Poltroni, Calorosi, Pagani, Visconti, Visdomini, Ravasi[27].

Anche Bonamente Aliprandi, autore in volgare tardo trecentesco[28], non manca di dedicare alla "guerra" Poltroni-Calorosi alcuni versi della sua *Cronica*[29], discostandosi di poco dalla ricostruzione fattane negli *Annales*. Vale la pena riassumerne il testo. L'Aliprandi ne colloca l'inizio nel 1208, quando «due casati di Mantuani fecen bataia insieme cum lioni». In quel frangente i

[20] Mi permetto di rinviare a G. Gardoni, *Società e politica a Mantova nella prima età comunale con appendice di 243 documenti*, tesi di laurea, Università degli studi di Verona, rel. A. Castagnetti, A.A. 1996-1997, 2 voll., I, p. 79.
[21] Si veda, per ora, ivi, pp. 285-287.
[22] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.
[23] *Ibidem*: «[...] et capta fuit turris Putronorum a Calorosis Mantue».
[24] *Ibidem*: «Et mortuus fuit Reschatius in nondinis Mantue ab Avocatis».
[25] *Ibidem*: «[...] et propalati fuerunt Angeli qui congregati erant in Mantua per partem Advocatorum, qui fuerunt bampniti perpetuo et expulsi».
[26] *Ibidem*.
[27] Cfr. G. Gardoni, *"Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus". Guidotto da Correggio vescovo di Mantova (1231-1235)*, in *Il difficile mestiere di vescovo*, Verona 2000, pp. 131-137, qui alle pp. 158-160.
[28] Su Bonamente Aliprandi e sulla tradizione manoscritta della sua opera si vedano G. B. Intra, *Degli storici e cronisti mantovani*, in «Archivio storico lombardo», 5 (1878), pp. 403-428; P. Torelli, *Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi cronisti mantovani*, in «Archivio storico lombardo», 38 (1911), pp. 209-230; E. Faccioli, *Il Trecento*, in *Mantova. Le lettere* cit., pp. 486-497.
[29] B. Aliprandi, *Aliprandina o Cronica de Mantua*, a cura di O. Begani, in A. Nerli, *Breve chronicon monasterii mantuani S. Andree ordinis Benedictini*, Città di Castello 1910 (RIS XXIV, XIII), pp. 25-180.

Calorosi sarebbero stati cacciati dai Poltroni. Ma nel 1209 si sarebbe consumata la vendetta dei Calorosi, uno dei quali, Bartolomeo, «como fan quelli chi son valente», incontrato Boso Poltroni, «senza indusia si l'ebbe amazato». Nel 1213, poi, i Calorosi, ricorrendo di nuovo alle armi e «cum amici posenti», avrebbero conquistato la torre dei Poltroni, costretti all'esilio.

È evidente che la guerra Poltroni-Calorosi nelle cronache mantovane si differenzia nettamente dagli episodi di sangue registrati per i periodi precedenti. Essa sembrerebbe quasi precorrere le successive manifestazioni di lotte interne alla città culminanti nell'uccisione del vescovo Guidotto da Correggio, giustamente indicato «quale avvenimento destinato a costituire un importante punto di svolta negli equilibri delle *partes* mantovane»[30].

Non meno evidente è che dei testi cronistici di cui si dispone è possibile fare un uso assai cauto. Ciò è vero per la tarda cronaca dell'Aliprandi ma anche per gli *Annales*. Infatti, per quanto l'anomino autore di quest'ultima si sia avvalso di uno scritto preesistente[31], anche il lessico impiegato per descrivere i fatti di cronaca del primo Duecento potrebbe riflettere quello in uso all'epoca della redazione del testo a noi tràdito. La stessa proposizione dei fatti potrebbe risentire delle finalità per le quali durante i decenni del dominio dei Bonacolsi l'opera fu ideata e realizzata: su tali aspetti si potrà però far luce solo mediante uno studio approfondito della fonte.

I testi letterari, e sulla loro scorta la storiografia, hanno inteso considerare la "guerra" tra Poltroni e Calorosi come un'unica lotta tra *partes* protrattasi dal 1207 al 1213. La documentazione di cui ci avvarremo orienta verso una diversa lettura dei fatti: dovette trattarsi, più verosimilmente, di più di un dissidio che oppose i Poltroni di volta in volta ad altri gruppi familiari con i quali si trovavano ad essere in opposizione per motivazioni diverse e contingenti, una spirale di conflitti culminanti in un'unica "guerra". Gli avversari dei Poltroni erano famiglie con le quali essi avevano contatti quotidiani perché ad esse legate da vincoli parentali o da comuni interessi economici – lo si mostrerà. Giova anticipare anche che lo scenario della "guerra" è costituito da un "microcosmo", corrispondente grosso modo alla vicìnia di San Silvestro, collocabile nella zona compresa fra il monastero cittadino di Sant'Andrea – il fulcro politico ed economico della città – e una porta cittadina, porta Monticelli, posta nei pressi dell'omonimo ponte e della chiesa di Sant'Egidio. Si tratta della porzione del suolo urbano sul quale, come avremo occasione di accennare ulteriormente, si ergevano gli insediamenti di tutti i gruppi parentali coinvolti.

Occorre inoltre precisare che la documentazione di cui disponiamo è "di parte", nel senso che è tratta da un fondo archivistico nel quale è stato conglobato quello che potremmo considerare l'archivio della famiglia Poltroni, costituito da documenti notarili e da scritture semplici. Tali carte infatti, prodotte e conservate dai Poltroni, sono confluite unitamente a quelle di qualche

[30] Lazzarini, *Podestà, giudici* cit., p. 142.
[31] Al riguardo si veda quanto abbiamo esposto a nota 10.

altro gruppo familiare, dapprima nell'archivio dei Bonacolsi e poi in quello dei Gonzaga[32]. Non altrettanto si è verificato per la documentazione delle altre famiglie coinvolte nella "guerra". Tale circostanza orienta e delimita fortemente le nostre possibilità conoscitive, ma per altri versi le accresce, giacché, proprio per la loro natura, quelle carte svelano le strutture mentali, le strategie e le forme di rappresentazione che di se stessi e della propria famiglia si ha durante una faida.

2.2. Dissensi in famiglia: alle origini di una faida

Nel novembre del 1202[33], Giovannibono di Oddone *Muntii*, mosso dai legami affettivi e dalla «reverentia» che lo legavano allo zio paterno Mutto, ma pure dalle precise richieste, *preces*, avanzate da Boso figlio di Poltrone, promette che per l'intero periodo durante il quale perdurerà la «disscordia» tra i figli di Poltrone e i Calorosi non porterà a termine la rottura del muro della sua torre per realizzarvi una porta, iniziativa che egli potrà completare solamente allorché alla discordia sarà posto termine mediante la stipulazione di una «concordia». Mutto, dal canto suo, garantisce al nipote di «guardare et custodire» la torre per un anno ed un giorno, di non utilizzarla «per se nec per aliquam personam», né di affidarla ad altri per azioni di offesa o di difesa – «per aliquam defensionem nec offensionem» – che potessero comportarne l'uso per scopi militari – «nec ad armandum nec desarmandum» –, ovvero di porla al servizio di terzi – «nec ad aliquod servicium alicui faciendum» –, per lo stesso periodo di tempo, a meno che ciò non avvenga di comune accordo. Nel contempo Mutto avoca a sé il diritto di utilizzare la stessa torre con lo scopo di «adiuvare» Boso di Poltrone per lanciare proiettili verso le case di coloro che dalle loro torri dovessero attaccare la «domus» di Boso mediante l'uso di macchine da lancio «pro guerra incepta infra istud tempus». Nonostante ciò, a Giovannibono non è fatto divieto di utilizzare la torre per scopi militari nel caso in cui in quel medesimo arco di tempo gli dovesse apparire necessario, ma ciò potrà avvenire solo «pro suo spetiali facto et domus sue», ovvero solamente nel caso in cui egli dovesse avere la necessità di intraprendere operazioni militari di difesa o di offesa per ragioni o strettamente personali o della sua famiglia, qui indicata mediante il termine "tecnico" di *domus*[34].

[32] Cfr. P. Torelli, *L'Archivio Gonzaga di Mantova*, Ostiglia 1920, p. LXX.
[33] Appendice II, doc. n. 1.
[34] Dell'ampia bibliografia relativa alle *domus*, ovvero alla struttura delle famiglie d'età comunale, ricordiamo A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo*, II. *Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, pp. 74-75; Id., *Famiglie di governo e storia di famiglie*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, Verona 1995, pp. 201-248, alle pp. 209-214; G. Rossetti, *Storia familiare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli XI e XII*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, Bologna 1977, pp. 233-246, a p. 244; si veda anche Ead., *Ceti dirigenti e classe politica*, in *Pisa nei secoli XI e XII* cit., p. XLI; Ead., *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano nella città comunale italiana*, in *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, a cura di R. Bordone e G. Sergi, Napoli 1995, pp. 13-22, a p. 18; S. Bortolami, *Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII: due esempi di "memoria lunga" dal Veneto*, in *"Viridarium floridum". Studi di storia veneta*

Il "patto di torre" appena esaminato, assai simile a quelli noti per altre città[35], permette di scorgere l'esistenza nell'anno 1202 di una *discordia* tra Poltroni e Calorosi, ma non consente di fissare il momento in cui sorse e nemmeno di conoscere le ragioni precise che la originarono. Si tratta di una *discordia* che si riteneva potesse in breve tempo mutare in una forma d'opposizione ben più cruenta, che potesse dar luogo a vere e proprie azioni militari. Non sappiamo se ciò si sia effettivamente verificato: la restante documentazione non consente di appurare se in quei frangenti le due famiglie siano giunte ad uno scontro armato; la mancanza di qualsiasi riscontro parrebbe indurre ad ipotizzare che il contrasto sia rimasto latente o che sia sopraggiunta una qualche temporanea pacificazione.

L'accordo stretto fra zio e nipote ci fa intravvedere pure la presenza di dissidi interni al gruppo parentale dei Mozzi che sin da quel momento paiono incrinarne la fragile coesione. Alla rottura di tali delicati equilibri dovettero contribuire, e in modo determinante, le ultime volontà di Mutto. Infatti, nel suo testamento, redatto il 27 gennaio 1206[36], egli destina la quota parte della torre dei Mozzi a lui spettante, pari alla metà, alla figlia Egidia, moglie di Boso Poltroni, e al nipote Mantovano Poltroni. Gli altri suoi beni dovranno essere ripartiti dopo la sua morte fra le altre figlie: Nastasia, Stefania, Isabella e gli eredi di Cesaria. Mutto, che non aveva figli maschi, nel disporre di quanto gli appartiene non ricorda il nipote Giovannibono, citato fra gli astanti, né alcun altro esponente della sua *domus*, con la sola eccezione di un nipote chierico, destinatario di una modesta somma di denaro. Il testatore non si premurò dunque di far sì che l'unità dei Mozzi continuasse a trovare un perno nel possesso comune della loro torre, una quota parte della quale entrò bensì a far parte del patrimonio dei Poltroni, incidendo profondamente su di un equilibrio familiare già precario.

Ebbene, nel controllo di quella torre ripartita in quote ideali mantenute indivise, va individuata la causa del contrasto che insorse fra Poltroni e Mozzi proprio nel corso del 1206: lo si evince da un patto giurato fra famiglie di cui subito trattiamo.

2.3. L'estendersi del conflitto

Il 21 dicembre 1206[37] si giunge alla stipulazione di un accordo reciproco fra i fratelli Bulso e Boso Poltroni da una parte e Lanfranco *de Gezone*, Novaresio Assandri e Paganino suo nipote, Pietro di Martino *Flacazovo* dal-

offerti dagli allievi a Paolo Sambin, a cura di M. C. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Padova 1984, pp. 117-158; P. Brancoli Busdraghi, *Genesi e aspetti della "domus" in Toscana fra XI e XIII secolo*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, II, a cura di A. Spicciani e C. Violante, Pisa 1998, pp. 1-62. Si veda ora la recente sintesi Leverotti, *Famiglia e istituzioni* cit., pp. 85-87.

[35] Si veda al riguardo, oltre all'ormai classico F. Niccolai, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940, Leverotti, *Famiglia e istituzioni* cit., pp. 77-79, ove si reperirà la bibliografia anteriore.

[36] ASMn, *AG*, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27.

[37] Appendice II, doc. n. 2, 1206 dicembre 21.

l'altra. I primi promettono alla controparte che sino agli inizi del successivo mese di febbraio non intraprenderanno, «pro se nec pro sua parte», alcuna azione di offesa nei confronti di Giovannibono «de Monciis et suis nepotibus et sue parti», a motivo della *controversia* che li opponeva a causa di una torre e di altri edifici: «pro facto turris vel occasione turris et casamenti». Essi garantiscono altresì che non provvederanno a dotarla di «garnimentum aliquod vel illud quod est modo» e che non ne rimuoveranno la porta com'era abitudine: «sicuti est modo». Lanfranco, Novaresio, Paganino e Pietro s'impegnano dal canto loro a far sì che Bulso e Boso e la loro *pars* non arrechino, per le stesse ragioni, attacchi a Giovannibono, ai suoi nipoti, alla sua *pars*. L'osservanza dei reciproci impegni è garantita da una penalità di 1.000 lire.

È chiaro che la stipulazione di tale accordo dev'essere intesa come diretta conseguenza dell'acuirsi dei dissensi fra Poltroni e Mozzi nel corso del 1206, dissensi aventi per oggetto, come si è evidenziato poco sopra, il controllo di una porzione della torre della famiglia Mozzi.

Il conflitto è destinato però a non rimanere rinserrato nelle strette maglie dei vincoli parentali che legavano Poltroni e Mozzi. Il conflitto si estende vieppiù. La stessa necessità che spinge i Poltroni a stringere una "alleanza" con esponenti di altre tre famiglie pare suggerire che la soluzione del conflitto difficilmente poteva ancora essere trovata pacificamente all'interno dei due gruppi familiari.

Da quanto detto si può desumere che la *controversia* che si agitava fra Poltroni e Mozzi dovette saldarsi con quella che probabilmente già contrapponeva questi ultimi a Gezzi, Assandri e Flaccazovi. Nondimeno l'accordo del 1206 potrebbe essere letto anche in modo diverso. Quell'atto potrebbe celare la volontà da parte dei Poltroni di garantirsi una sorta di "neutralità" degli altri gruppi familiari, che forse costituivano a loro volta una diversa *pars*, per un periodo sufficientemente lungo per poter giungere ad una soluzione del conflitto, ovvero evitare che quel conflitto s'innestasse su altri contrasti, che da un ambito infrafamiliare si espandesse ad uno interfamiliare. Ma le cose andarono diversamente.

Gli eventi dovettero evolvere rapidamente. Il 18 gennaio 1207[38], a breve distanza dunque dal precedente accordo, viene ratificata una alleanza venticinquennale fra Boso e Bulso Poltroni da una parte e Cervolino, Guibertino e Marescoto figli del defunto Trainello dall'altra. Questi ultimi giurano di aiutare i primi ed i loro eredi durante le guerre che hanno o che avranno mettendo a disposizione persone, beni, torri e casamenti – «cum personis et avere et cum turris et casamentis» – per i prossimi venticinque anni. Lo stesso impegno, espresso nei medesimi termini, è assunto dai Poltroni nei riguardi dei Trainelli. Le parti pattuiscono in caso di inadempienza una penalità di 200 lire mantovane. Stabiliscono anche che qualora tra loro dovessero insorgere delle discordie se ne dovrà rimettere la soluzione al giudizio di due comuni amici.

[38] Appendice II, doc. n. 3, 1207 gennaio 18.

Notiamo che nell'atto si fa sì riferimento ad una guerra, ma in termini alquanto generici. L'alleanza non attiene ad uno specifico conflitto. Quello che viene raggiunto è un accordo che vale e varrà a prescindere sia dalla natura della contesa sia dagli eventuali avversari, cui non viene fatto alcun esplicito riferimento. Ai Poltroni interessava evidentemente garantirsi la disponibilità di risorse, mezzi e strutture – probabilmente di assai modesta entità –, di cui potevano disporre i Trainelli, risorse atte ad essere proficuamente impiegate in caso di conflitti armati.

2.4. La «werra»

Abbiamo visto che le cronache narrano che proprio nel 1207 sarebbe divampato lo scontro tra Poltroni e Calorosi, i quali avrebbero abbandonato la città[39]. Fuori delle mura cittadine la parte vinta meditava la vendetta. L'occasione propizia giunse – seguiamo ancora la narrazione dei cronisti – nel 1209[40], quando, durante un appostamento, Bertolotto Calorosi avrebbe consumato la sua vendetta uccidendo Bulso Poltroni, che incautamente aveva lasciato la città, forse solo e scarsamente o per nulla armato, possiamo intuire.

L'episodio, attestato solo nelle fonti cronachistiche, pare trovare un preciso sia pur indiretto riscontro nella documentazione notarile coeva, attraverso la quale possiamo collocare la morte di Bulso tra il febbraio del 1209[41], quando viene menzionato per l'ultima volta, e l'agosto del 1210[42] allorché egli è attestato come già defunto. Ne consegue che l'uccisione di Bulso da parte dei Calorosi può essere collocata in un periodo successivo al principio del 1209: la notizia della morte di Bulso tramandata dai cronisti si rivela di conseguenza degna di fede.

Il duro colpo inferto agli avversari poté verosimilmente consentire ai Calorosi di rientrare in Mantova, dando nuovo vigore alla guerra[43]. La documentazione induce infatti a supporre che le parti si apprestassero a far fronte a nuovi combattimenti. I Poltroni cercarono di rafforzare le loro potenzialità offensive e difensive ottenendo il controllo di immobili prossimi alle postazioni della parte avversa[44] e soprattutto – come subito vedremo – ricor-

[39] *Annales Mantuani* cit., *ad annum;* Aliprandi, *Aliprandina* cit., p. 114.
[40] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.
[41] ASMn, *AG*, b. 302, n. 671, 1209 febbraio 16.
[42] Appendice II, doc. n. 4, 1210 agosto 23.
[43] Se volessimo prestare fede a certa storiografia locale, dovremmo asserire che con il ritorno dei Calorosi in città la guerra coinvolse tutti i quartieri cittadini, allargandosi così all'intera cittadinanza, ma tale lettura dei fatti è priva di ogni fondamento documentario: cfr. L. C. Volta, *Compendio cronologico-critico della storia di Mantova dalla sua fondazione sino ai nostri tempi*, Mantova 1807, p. 156.
[44] Sulla strada che conduce alla chiesa di Sant'Egidio, nei pressi della quale vengono ubicate le case dei Calorosi (S. Davari, *Notizie storiche topografiche della città di Mantova nei secoli XIII, XIV e XV*, Mantova 1975, p. 72 (ed. or. 1897) si trova il terreno con casa, corte ed orto preso in affitto da Boso Poltroni il 16 agosto 1210: ASMn, *AG*, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16, Mantova, sotto il portico della casa di Pietro «de Flacazuvis».

rendo alla costruzione di macchinari bellici[45]. Un impegno che risulta oneroso anche economicamente, come lascia intuire la necessità da parte dei Poltroni di ricorrere, proprio in quegli anni, al prestito[46].

In breve tempo si giunse ad uno scontro diretto e armato fra i due contrapposti gruppi di famiglie. Lo rendono noto le cronache e lo conferma la documentazione d'archivio. È la fase finale del conflitto, che si esplica ora in una vera e propria azione di guerra urbana, o meglio: è una delle diverse azioni di guerra in cui quel conflitto dovette articolarsi.

Della *werra* possiamo ora tentare di ricostruire tempi e modi, non invero senza qualche difficoltà stante la natura e la parzialità delle fonti disponibili. Lo faremo attingendo ad alcune testimonianze sulle quali avremo modo di ritornare, testimonianze rese nel corso di una vertenza processuale che non attiene in maniera diretta alla *werra*, alla quale però i testimoni escussi fanno esplicito ed ampio riferimento.

Era notte quando lungo la via della città sulla quale s'affacciavano le case dei Poltroni s'udì un certo «rumor»: è la "fase acustica" che precede l'attacco, sono i nemici vociferanti che inneggiano all'assalto e si preparano allo scontro decisivo, come sembra legittimo presumere[47]. Essi erano diretti verso l'insediamento dei Poltroni. Sappiamo per certo che presero di mira una *domus*: la casa di Egidio, figlio di Bulso. Gli *inimici* dei Poltroni vi si scagliarono contro, dando libero sfogo alla loro violenza. Quella casa, che era già stata occupata con la forza – «per vim» – in una fase antecedente del conflitto – una fase che non siamo in grado di precisare –, viene ora nuovamente assalita, occupata e saccheggiata. Fattosi giorno, gli *inimici* ne danneggiarono le strutture murarie e ne scardinarono porte e finestre[48].

Nella memoria dei testimoni alle cui deposizioni s'è appena fatto ricorso, si fissò dunque il ricordo di una azione di guerra assai cruenta. Quell'azione si svolse di notte, evidentemente per cogliere di sorpresa i Poltroni. L'assalto si diresse in maniera specifica verso un edificio che nel testimoniale è indicato con la parola *domus*, ma che, forse, era qualcosa di più di una semplice casa: non si può escludere che quell'edificio fosse particolarmente munito, probabilmente era del tutto simile ad una torre, di certo vi erano dei magazzini dove si conservavano i prodotti e gli oggetti che gli assalitori depredarono. Sono quelle dichiarazioni a rendere noto che la medesima *domus* era già stata occupata con la violenza. Ne consegue che la *werra* dovette con ogni probabilità esplicarsi non in un unico episodio, bensì in momenti diversi, tutti però analoghi per intensità e modalità di conduzione.

[45] Appendice II, doc. n. 4, 1210 agosto 23.
[46] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3.
[47] A. A. Settia, *I luoghi e le tecniche dello scontro*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, pp. 81-115: 82-85. Si consideri anche G. Milani, *La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni: prime note*, in *Le storie e la memoria* cit., pp. 271-293.
[48] Si confrontino le deposizioni testimoniali rese da Adamino (Appendice II, doc. n. 6) e da Viviano e Raimondo Flaccazovi (Appendice II, doc. n. 7).

Qualcosa parrebbe possibile dire anche in merito alla composizione del gruppo degli assalitori. Essi erano senza dubbio gli *inimici* dei Poltroni, ai quali i testi accennano indicandoli proprio con quel termine. Qualcuno vi fa riferimento in maniera più esplicita nominando chi i soli Calorosi, chi i Calorosi e i Caffari assieme; nessuno cita invece i Mozzi. Ma, si deve convenire, a quei testi, che assistettero di persona ai fatti, era ben noto chi fossero i nemici dei Poltroni, tanto da rendere del tutto superflua ogni ulteriore specificazione.

Accanto ai membri delle famiglie postesi alla guida delle contrapposte *partes*, possiamo porre anche i loro aderenti, di certo armati, ovvero quei «werrerii» cui si fa menzione nel 1210: gli «amici posenti» citati nella cronaca dell'Aliprandi. Su propri "amici" potevano contare i Poltroni, fra i quali va posto quel Corradino *de Rugenço* che, richiesto di rendere ragione del perché era a conoscenza dei molti particolari dai lui riferiti nel corso della citata vertenza, rispose, significativamente, «quia stabat die noctuque cum Poltronis».

Nulla, invece, è possibile dire in merito all'armamentario utilizzato. Si può solo indovinare il ricorso a tutti quegli strumenti atti a occupare una struttura edilizia e a danneggiarne le murature: il ricorso a macchine belliche per questo specifico assalto può solo essere ragionevolmente presupposto.

Una visione meno articolata dei fatti offrono le cronache, in base alle quali – lo abbiamo detto sopra – nel 1213 sarebbe stata conquistata la torre dei Poltroni, costretti all'esilio[49]. Non si può escludere che l'anno indicato sia effettivamente quello in cui il conflitto giunse al termine, né che l'edificio occupato dai nemici dei Poltroni – che per i cronisti non può che essere una torre, ossia un edificio dal valore simbolico – sia il medesimo cui si fa riferimento nei testimoniali da noi utilizzati, dove però, come si ricorderà, è definito *domus*. Alla fase finale della «werra» potrebbe essere ricondotta la morte di Egidio Poltroni, il quale, forse non a caso, è attestato come già defunto proprio sullo scorcio del 1213[50].

L'asserita "esclusione" da parte delle cronache dei Poltroni, in quanto "partito" soccombente, dalla città, lascia però quantomeno perplessi[51]. E ciò non perché l'allontanamento della parte sconfitta non rientrasse nella dialettica delle lotte interne dell'epoca, ma perché relativamente al caso specifico, se mai si giunse ad un effettivo "esilio", esso dovette essere di assai breve durata. Sappiamo che il 14 novembre 1213 Boso Poltroni e il nipote Pagano si trovano all'interno del monastero cittadino di Sant'Andrea, dove ottengono soddisfazione dagli estimatori comunali di un loro credito insoluto[52]. Né le attestazioni della presenza in città dei Poltroni vengono meno nei mesi e negli anni immediatamente successivi a quello[53]. Parrebbe dunque possibile con-

[49] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*; Aliprandi, *Aliprandina* cit., p. 115.
[50] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 92, 1213 novembre 14.
[51] Cfr. Milani, *L'esclusione dal comune* cit., p. 76.
[52] Si veda al riguardo il documento citato alla nota 50.
[53] Nei primi mesi del 1214 Bosone Poltroni concesse un prestito: ASMn, *AG*, b. 303, 1214 marzo 15; l'atto è rogato «in fera Mantue». Nell'aprile successivo, invece, lo stesso Bosone agiva stando in una sua *stacio*: ASMn, *AG*, b. 303, 1214 aprile 26.

venire che i cronisti abbiano qui restituito un'immagine ricostruita sulla base di avvenimenti simili e che i Poltroni, di fatto, non siano stati o non si siano allontanati dalla città: nel 1213 essi potevano liberamente e pubblicamente gestire i loro affari stando nel cuore della città e dinnanzi a magistrati del comune. Insomma, la pretesa espulsione dalla città dei Poltroni parrebbe doversi espungere dal novero degli esempi di "esclusione" dalla città, rappresentando con ogni probabilità il frutto di una ricostruzione distorta effettuata dai cronisti – non dimentichiamo infatti che essi scrivono a distanza di decenni o di secoli dagli avvenimenti – e rispondente alla sola necessità di omologare quella *werra* ai successivi conflitti fazionari.

3. «Amici»/ «inimici»: dalle discordie familiari al conflitto fra «partes»

3.1. I protagonisti

Sin qui abbiamo cercato di ricostruire il conflitto fra Poltroni e Calorosi nel suo originarsi e svilupparsi sino all'apice della sua esplosione in uno scontro armato per le vie della città; è ora tempo di soffermarsi più da vicino sui protagonisti di questa guerra[54]. Non è possibile entrare nel dettaglio delle vicende delle singole famiglie; possono però utilmente essere richiamati alcuni tratti connotanti i principali gruppi coinvolti nella vicenda che stiamo esaminando ed in particolare i Poltroni e i loro *inimici*.

Merita soprattutto d'essere richiamata l'attenzione sulla loro estrazione e sulla posizione sociale da essi rivestita entro la più ampia compagine sociale mantovana dell'epoca. Importa innanzitutto rilevare che siamo in presenza di un gruppo di famiglie eminentemente cittadine, dedite principalmente al prestito del denaro, una attività che accomuna del resto la maggior parte delle famiglie attive a Mantova in quell'epoca[55]. I profitti ricavati dall'attività creditizia risultano investiti nell'acquisto di terreni, cosicché in breve tempo, ogni famiglia giunge a disporre di un patrimonio terriero di non modesta consistenza. Sono sì in rapporti con varie istituzioni ecclesiastiche, locali e non, dalle quali detengono però beni di modesta consistenza o limitati diritti di decima, ma non diritti giurisdizionali.

[54] Ad ognuno dei singoli gruppi familiari coinvolti sia pur a diverso titolo, non essendo possibile proporne qui delle esaustive ricostruzioni prosopografiche che dovranno necessariamente essere condotte altrove, abbiamo dedicato i brevi profili riportati nella Appendice I. Punto di riferimento per tali ricostruzioni è stato, senza aver peraltro del tutto omesso il ricorso diretto alle fonti archivistiche, il noto libro postumo di Pietro Torelli intitolato *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, II. *Uomini e classi al potere*, Mantova 1952. Pareri discordanti in merito al contributo dato da Pietro Torelli allo studio della società medievale sono stati espressi da G. Rossetti, *Uomini e storia*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di Ead., Napoli 1989, pp. 3-21, n. 5 alle pp. 9-10; e da O. Capitani, *Presenza e attualità di Pietro Torelli nella medievistica italiana contemporanea*, in *Atti del convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita* (Mantova, 17 maggio 1980), Mantova 1981, pp. 31-51 (edito anche in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 89 (1980-1981), pp. 553-589, con il titolo *Per un ricordo di P. Torelli*).
[55] Rimando per ora a Gardoni, *Società e politica a Mantova* cit., pp. 261-287.

Con la sola eccezione degli Assandri, nessuna delle famiglie sino ad ora menzionate è ascrivibile al gruppo che ebbe parte attiva nel governo della città per tutto il secolo XII[56]. Sono in altre parole famiglie che si vanno affermando proprio fra XII e XIII secolo, quando la loro partecipazione alla vita pubblica si esplica nel loro ingresso nei consigli civici, un'affermazione rafforzata dal secondo decennio del Duecento con la assunzione diretta di magistrature comunali[57].

È altresì possibile porre in risalto come all'origine della loro contrapposizione non vi fossero scelte politiche divergenti, cosicché, come si ribadirà, si può escludere che la loro fosse una "guerra" avente come scopo il raggiungimento del potere. Dell'assenza di contrapposti orientamenti politici disponiamo infatti di tracce eloquenti. Fra i non numerosi Mantovani che nell'autunno del 1208 – in un periodo, si noti, in cui la "guerra" è in pieno svolgimento – giurano l'alleanza stretta con i Cremonesi, si riscontra la presenza di Boso e Bulso Poltroni, Pietro e Oprando Caffari, Corrado e Alberto Calorosi, nonché Pietro e Novaresio degli Assandri[58]. È evidente che se le ragioni del conflitto che in quel periodo li vedeva allineati su opposti fronti fosse stato di natura schiettamente politica, ben difficilmente essi avrebbero concordemente sostenuto quell'accordo. Né le loro scelte politiche parrebbero essere mutate all'indomani della conclusione della "guerra", ché nel 1217[59] fra i Mantovani che promettono aiuto al marchese Azzo d'Este e alla sua *pars*, troviamo elencati Boso Poltroni, Oprando, Pietro e Castellano Caffari, Pagano, Guifredo e Novaresio degli Assandri.

Il conflitto Poltroni-Calorosi, pur non mancando di finalità politiche, non costituisce dunque il tentativo per giungere alla conquista di una posizione di potere e di prestigio nel governo comunale. Esso, semmai, rappresenta, se non per tutte di certo per quelle famiglie che si posero alla guida delle opposte *partes*, la manifestazione della loro raggiunta eminenza sociale, una eminenza che, simboleggiata dalla disponibilità di un'ampia base economica nonché di complessi insediativi compositi e dotati di torri, del tutto omologa a quella che rappresentava la preminenza sociale delle più antiche famiglie della aristocrazia urbana, trova una ulteriore ostentazione e sanzione pubbliche nella capacità e nella possibilità di sostenere una *werra*. Ne consegue che il conflitto in esame potrebbe costituire un esempio significativo dell'ordinarietà dell'esercizio della violenza, una pratica che parrebbe non essere stata «appannaggio esclusivo della nobiltà»[60].

[56] Relativamente al gruppo dirigente dei primi decenni del secolo XII mi sia concesso rimandare ad un mio contributo in corso di stampa dal titolo *La società cittadina di Mantova fra IX e XII secolo: un documento del 1126*.
[57] Si considerino al riguardo gli elenchi dei magistrati cittadini predisposti in Gardoni, *Società e politica a Mantova* cit., pp. 70-100.
[58] *I patti tra Cremona e le città della regione padana (1183-1214)*, a cura di V. Leoni e M. Vallerani, Cremona 1999, doc. n. 5.8, 1208 ottobre 29.
[59] *Liber privilegiorum* cit., n. 182, 1217 novembre 17.
[60] Cfr. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 416-418; la citazione è invece tratta da p. 424.

Gli atti notarili utilizzati nelle pagine precedenti hanno permesso di seguire piuttosto dettagliatamente il manifestarsi e l'evolversi dei conflitti sfociati nella «werra», ma solo in parte hanno offerto l'occasione per conoscerne le motivazioni, né consentono di farlo d'altronde le cronache, nessuna delle quali – si è detto – offre delle spiegazioni, né parrebbero manifestamente viziate da letture ideologizzate dei fatti[61]. Solo per l'individuazione delle ragioni dei dissensi fra Poltroni e Mozzi disponiamo, come abbiamo avuto modo di notare, di utili elementi. Si ricorderà infatti che la famiglia Mozzi sembra essere percorsa al suo interno da difformi orientamenti, forieri di ben più nette divisioni, sin dal 1202. Già a quell'epoca la coesione familiare doveva essere assai fragile. Una situazione ulteriormente aggravata dalle decisioni testamentarie espresse da Mutto. Il suo comportamento, è evidente, non corrisponde alla consueta "strategia" assunta dalla maggior parte delle *domus* cittadine del tempo, tendente come è noto a riservare il possesso degli edifici forti ai soli discendenti maschi. Nel nostro caso, infatti, nella proprietà dell'edificio simbolo e strumento allo stesso tempo dell'unità del gruppo parentale, subentrarono degli "estranei" al gruppo originario dei possessori. Ben si comprende allora come sia stata la torre a divenire dapprima causa di divisioni interne alla famiglia Mozzi, e di rivalità tra questa e i Poltroni poi.

A tale "fase" del conflitto, definibile infrafamiliare, ne seguì un'altra, decisamente interfamiliare: l'estendersi del conflitto – ma forse si dovrebbe parlare del saldarsi, del convergere di più conflitti – è contrassegnato dalla stipulazione di accordi tra famiglie e dal progressivo costituirsi di *partes* "sovrafamiliari"[62]. È infatti possibile mostrare come i molteplici dissensi occasionati dai più vari conflitti di interesse, abbiano alimentato rivalità che si organizzarono attorno a due principali e distinti poli: da una parte i Poltroni e dall'altra quanti finirono per essere configurati come loro *inimici*. Alla *controversia* tra Poltroni e Giovannibono «de Monciis et suis nepotibus et sue parti» e alla «discordia inter filios Pultroni et Callorosos», subentrò la *werra* che oppose i Poltroni, dotati di una loro *pars*, ai loro nemici, «silicet Caffaris, Calorosiis, Monziis et tocius eorum partis».

3.2. Conflitti di interesse e rivalità familiari

Se i motivi del contendere fra Poltroni e Mozzi sono emersi abbastanza chiaramente dai documenti sopra utilizzati, per cercare di individuare alcune delle possibili ragioni dell'insorgere delle rivalità fra i Poltroni e altri loro *inimici*, può essere utile ricorrere ad altra documentazione.

Il primo documento che è opportuno prendere in esame consta in alcune testimonianze prodotte da Boso Poltroni per una causa che lo opponeva a

[61] Per gli *Annales Mantuani* si vedano però le considerazioni svolte a nota 10.
[62] È proposito dello scrivente di tornare in un prossimo contributo a trattare delle *partes* mantovane in maniera più estesa di quanto non sia stato fatto qui. Sul tema, oltre alle indicazioni fornite a nota 6, basti qui rimandare alle recenti pagine di Milani, *L'esclusione dal comune* cit., pp. 2-25, ove si reperiranno i necessari rimandi bibliografici.

Oprandino «de Gafaro». L'atto, non datato, è ascrivibile agli inizi del Duecento: uno dei testimoni, il notaio Guarino, risulta essere attivo sino al 1206[63], mentre di un altro teste, Girardo «de Oculo», sappiamo che scomparve avanti l'ottobre 1212[64]. Stando alle deposizioni raccolte in quell'occasione, Boso ed Oprandino, assieme ad Ottolino, in un anno imprecisato che un teste dice essere anteriore alla partenza per Padova dello stesso Ottolino, funsero da fideiussori in favore di Bonaventura «de Bonodenario», al quale più persone avevano concesso un prestito di non modesta entità: dall'insieme delle deposizioni si ricava che suoi creditori erano, ma per somme diverse, Bonacurso Caloroso, Bonifacio da Crema – entrambi chiamati a deporre – e Isopino. Bonaventura non fu in grado di saldare il suo debito e pertanto autorizzò gli estimatori del comune a vendere una sua proprietà[65].

Con questa stessa vicenda va forse rapportata anche la lite arbitrata dai giudici Agnello e Musello nell'anno 1200, di cui è rimasta traccia in un altro testimoniale, dove si fa riferimento alla richiesta avanzata da due creditori nei confronti di Boso, chiamato a rispondere di un debito insoluto assieme a Uguccione ed Oprando; ma poiché Uguccione era ancora «filius familias», furono i soli Boso e Oprando a dover far fronte al saldo[66]. La documentazione disponibile, che non consente di seguire l'*iter* e la conclusione dell'azione giudiziaria, conferma le memorie testimoniali. È lecito infatti ritenere che il prestito cui s'è fatto riferimento sia da identificare con il mutuo contratto da Bonaventura figlio del defunto Maifredo «Maldinarii» il 26 marzo 1196[67], di 120 lire, per la durata di un anno, con Isopino «de Romedio», mallevadori del quale appaiono essere stati Ottolino di Uguccio di Boso, che sappiamo appartenere alla famiglia Avvocati, Oprandino di Cafaro e Boso figlio di Poltrone. Un mese prima, Boso ed Oprandino si erano posti come garanti di una vendita effettuata dallo stesso Bonaventura, questa volta qualificato come figlio «de Maifredi Tortainversa», abitante nel borgo di Mantova[68]. Si è detto che l'insolvenza del debitore provocò l'intervento degli estimatori del comune di cui appare aver beneficiato il solo Boso. Nel settembre del 1197, infatti, egli risulta disporre di una *domus* appartenuta a Bonaventura «de Maldenario» – si noti l'eloquente modifica del secondo termine onomastico di Bonavenuta, da «de Bondenario» a «de Maldenario» –, posta nel borgo della città, «iuxta fossatum de mercato boum»[69].

Non è solo questo episodio – si badi – a rendere testimonianza dell'esistenza di comuni interessi e di rapporti d'affari fra Poltroni e Caffari. Nell'ottobre del 1209 Bonacurso dichiarò di essere stato soddisfatto del capitale e degli interessi che gli dovevano essere corrisposti da Bosone Poltroni in

[63] ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16.
[64] ASMn, *AG*, b. 303, 1212 ottobre 8.
[65] ASMn, *AG*, b. 3392, 124, [ante ottobre 1212].
[66] *Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri Mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano)*, a cura di P. Torelli, Roma 1914, n. 681, 1200.
[67] Ivi, n. 566, 1196 marzo 26.
[68] Ivi, n. 561, 1196 febbraio 21.
[69] Ivi, n. 597, 1197 settembre 30.

quanto fideiussore del notaio Guarino, debitore insolvente[70]. Si ponga mente: l'atto appena menzionato si colloca nel pieno del conflitto fra i Poltroni e i Calorosi, a fianco dei quali si erano schierati proprio i Caffari. Anzi: come si ricorderà, proprio nel 1209 si consumò l'uccisione di un Poltroni da parte di un Calorosi. D'altro canto, quello stesso documento sembra svelare la continuità di relazioni economiche fra gruppi parentali in conflitto. Ma a ben vedere l'adesione dei Caffari ai Calorosi potrebbe essere stata successiva al 1209, giacché sarà solo negli atti attinenti al successivo evolversi del conflitto che essi risultano far parte del "partito" nemico dei Poltroni.

L'attività creditizia esercitata dai due gruppi familiari, le operazioni finanziarie intraprese in comune, potrebbero non aver mancato d'ingenerare qualche dissenso, così come ulteriori occasioni di disaccordo poterono con ogni probabilità essere causate dal comune possesso di beni immobili. Sappiamo, infatti, che dopo una serie di passaggi di proprietà, i Poltroni acquisirono edifici il cui dominio utile apparteneva ai fratelli Pietro ed Oprandino Caffari[71].

Va notato che per la risoluzione delle singole vertenze, i litiganti non ricorsero agli apparati giudiziari del comune; optarono invece per metodi risolutivi "privati', affidandosi tutt'al più a degli arbitrati: i testimoni cui abbiamo accennato non vennero escussi da pubblici ufficiali o alla loro presenza; i giudici Agnello e Musello operarono in qualità di arbitri scelti dalle parti in causa e non in quanto ufficiali pubblici o per loro delega; nessuna sentenza, inoltre, è giunta sino a noi. Queste osservazioni non possono essere semplicisticamente imputate alla mancanza di fonti: di altre cause che i Poltroni ebbero in quegli stessi anni sono giunti sino a noi praticamente tutti gli atti relativi all'*iter* e ai diversi gradi del processo giudiziario. Sembra pertanto possibile dire che per appianare i loro conflitti d'interesse Poltroni e Caffari individuarono diversi percorsi di accomodamento. Tali percorsi, quand'anche si volesse ammettere il raggiungimento, di volta in volta, di soluzioni pacifiche, non dovettero però spegnere del tutto ogni rivalità, anzi. Lo si scorge dall'esistenza di significative coincidenze cronologiche fra i conflitti d'interesse cui s'è appena fatto cenno e i momenti salienti che segnarono il conflitto tra Poltroni e Calorosi, ed ancor più il suo passaggio ad una dimensione "sovrafamiliare": alla «werra», non si dimentichi, presero parte anche i Caffari, e come *inimici* dei Poltroni, loro soci/rivali nel "commercio" del denaro.

3.3. Il costituirsi delle *partes*

Una serie di dissensi parrebbero dunque aver alimentato rivalità convergenti – progressivamente ma inesorabilmente, si potrebbe dire – verso due distinti poli: da una parte i Poltroni e dall'altra quanti finirono per essere identificati quali loro *inimici*. Tali dissensi – è opportuno ribadirlo – risultano occa-

[70] ASMn, *AG*, b. 302, n. 706, 1209 ottobre 19.
[71] Cfr. *Regesto mantovano* cit., n. 476, 1191 giugno 16 e 25; n. 486, 1192 gennaio 14; n. 549, 1195 luglio 1; n. 642, 1199 marzo 20.

sionati da molteplici conflitti di interesse: l'opposizione dei Mozzi ai Poltroni è legata a questioni patrimoniali interne alla famiglia, la contrapposizione dei Caffari ai Poltroni rimanda invece al loro coinvolgimento nel "commercio" del denaro. Si può ritenere allora che nel caso del conflitto Poltroni-Calorosi gli ambiti di appartenenza fazionaria sostanziano e ricalcano le reti dei rapporti economici: il rivale in affari diviene l'*inimicus* contro il quale si combatte la "guerra", e ciò vale indipendentemente dalla "fazione" d'appartenenza. Il gioco degli schieramenti è destinato in breve ad ampliarsi e a complicarsi con l'allargarsi delle alleanze alle relazioni clientelari e ai rapporti di vicinato.

Nel volgere di pochi anni infatti le diverse discordie e controversie sfociano in una «werra»: tale evoluzione – è stato detto – coincide con il passaggio delle competizioni da un orizzonte prettamente "familiare" ad uno "sovrafamiliare", un passaggio contrassegnato anche dal definirsi d'opposte *partes*.

È noto lo schieramento postosi al seguito dei Poltroni e quello che finì per convergere verso i Calorosi. Non sappiamo, purtroppo, se sia esistito un analogo schieramento capeggiato, ad esempio, dagli Assandri, o se questa famiglia assieme alle altre coinvolte nell'accordo del 1206 formassero una diversa aggregazione partitica, a sua volta coalizzatasi contro un altro raggruppamento antagonista.

Il termine *pars* figura nei nostri documenti ad iniziare dallo spesso citato accordo interfamiliare del dicembre 1206[72]. In quel documento sono così connotati i due gruppi che lo pattuirono: i fratelli Bulso e Boso Poltroni da una parte e Lanfranco de Gezone, Novaresio e Pagano degli Assandri, Pietro Flaccazovi dall'altra. In quella stessa carta si fa pure riferimento ad una terza *pars*: quella di Giovannibono Mozzi. E una propria *pars* costituirono gli *inimici* dei Poltroni, come si legge nel documento del 1210: «[...] omnium suorum inimicorum, silicet de Caffaris, Calorosiis Monziis et tocius eorum partis»[73]. Sulla base delle notizie rimasteci non siamo in grado di stabilire se il collante di tale *pars* fosse costituito solamente dalla rivalità nei confronti dei Poltroni o se quei tre gruppi parentali fossero uniti da altri interessi comuni. Allo stato delle conoscenze possiamo solo ipotizzare che il loro aggregarsi abbia tratto origine proprio dalle rivalità insorte con i Poltroni.

È noto che quel lemma poteva essere utilizzato per indicare, ancor prima che opposte fazioni, gli avversari in occasione di un processo, le bande armate, i clienti di una grande famiglia[74]. Così accade anche nella documentazione appena citata. *Pars* sono i due gruppi che pattuiscono un accordo, ma è anche il "gruppo dei fedeli" di una famiglia. E *pars* è pure l'aggregato costituito dall'insieme degli *inimici*, la coesione dei quali si fonda nella comune contrapposizione ad uno stesso avversario. L'accezione giuridica del termine è riscontrabile nel testimoniale relativo alla lite tra Poltroni e Scardeva, laddove i due contendenti sono per l'appunto definiti *partes*[75].

[72] Appendice II, n. 2.
[73] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.
[74] Cfr. Heers, *Partiti e vita politica* cit., pp. 36-37.
[75] Appendice II, doc. n. 7, deposizione di Viviano Flaccazovi.

Proprio in relazione all'uso della parola *pars* si potrebbe notare come negli *Annales Mantuani*, ove pure si fa diretto riferimento, come s'è detto, alla «guerra Pultronorum et Calorosorum», questi due gruppi rivali non vengano mai indicati quali *partes*. E ciò non perché il termine sia ignoto all'anonimo autore, che lo utilizza per annotare sotto l'anno 1206 la grande battaglia «intra partem comitis et Monticulorum in Verona», ed anche in relazione alla successiva espulsione dei Monticoli da Verona, quasi a suggerire che *pars* per lui potesse connotare solamente delle fazioni mosse da spiccati intendimenti politici. Ma va ricordato che la fonte in questione è tarda: la narrazione dei fatti, per quanto condotta su un probabile testo precedente, ed il lessico impiegato risentono senza dubbio e dell'epoca in cui venne composta e delle finalità per le quali venne realizzata[76].

Possiamo però chiederci quale peso abbia avuto la mediazione culturale notarile nel definire *partes* gli schieramenti antagonisti[77]. La risposta a tale quesito non può essere elaborata solo sulla scorta del "caso" mantovano, che tuttavia contribuisce ad indicare una possibile soluzione o quantomeno una possibile linea d'indagine, giacché ci sembra che a presiedere a quello che impropriamente potremmo definire slittamento semantico del lemma *partes* da una "accezione giuridica" al significato di "schieramenti antagonisti" abbia contribuito in maniera determinante proprio la mediazione culturale dei notai.

Per evidenziare come il costituirsi di *partes* avvenisse solitamente in relazione a singoli gruppi familiari, conviene rifarsi al ben noto campione veronese, verso il quale anche in tempi recenti è stata richiamata l'attenzione[78]. In un documento mediante il quale alcuni esponenti dell'importante famiglia veronese degli Avvocati[79] concedono in feudo a due fratelli una casa contigua alla loro torre, essi se ne riservano l'uso «pro omni suo facto et pro facto alieno si domini se capita constituerunt», oltre che «pro aliis suis amicis», ma non «contra proximos parentes vasallorum vel illi non sint inimici vasallorum». Si stabilisce anche che nel caso in cui insorgesse una qualche discordia tra i *domini*, i vassalli dovranno seguire la *maior pars*; se le due *partes* fossero eguali, i vassalli terranno la casa fino a quando non sarà ristabilita la concordia[80]. Simili clausole evidenziano come a Verona, prima ancora del divampare delle lotte tra le fazioni capeggiate dalla famiglia comitale e da quella dei Monticoli, le discordie tra famiglie non di rado sfociassero in scontri fra *partes*[81]. Ma le stesse clausole, e nello specifico l'espressione «se facere capud», assieme ad altre, del tutto analoghe, presenti in altra documentazio-

[76] Si vedano le considerazioni svolte a nota 10.
[77] Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di Id. e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123.
[78] Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito* cit., pp. 335-336.
[79] A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto storico italiano (1883-1973)*, Roma 1974, I, pp. 251-292; Id., *La società veronese nel medioevo* cit., pp. 20-22.
[80] Id., *"Ut nullus incipiat hedificare forticiam". Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, doc. n. 15, 1190 aprile 7, Verona.
[81] Ivi, p. 40.

ne sempre veronese[82], evidenziano in particolare proprio la possibilità del formarsi attorno alle maggiori famiglie cittadine di singole *partes*, e nel contempo la consapevolezza che quelle famiglie avevano di poter farsene centro.

Alla formazione delle *partes* dovette quindi presiedere innanzitutto il desiderio e la possibilità di organizzare uno strumento di pressione avvalendosi di un fitto reticolo di solidarietà e rivalità.

A noi però, più che indugiare sulle potenzialità politiche insite in quelle aggregazioni, importa maggiormente richiamare ora l'attenzione sul fatto che il loro stesso costituirsi dev'essere imputato ad un preciso principio ispiratore, ravvisabile nel concetto di *amicitia* ed in quello opposto ma complementare di *inimicitia*[83]. Sono gli *amici* a riunirsi sotto una stessa *pars*, che tale si definisce in quanto distinta dalle *partes* o dalla *pars* degli *inimici*. Sono allora i concetti di amicizia e di inimicizia a governare le relazioni sociali e le aggregazioni che ne scaturiscono. Lo dimostra la citata documentazione veronese: si è detto che gli Avvocati si dichiarano disposti a porsi a capo di un "partito" non solo «pro omni suo facto», ma «pro facto alieno» e «pro aliis suis amicis»[84]. Lo ribadisce quella mantovana, che permette oltretutto d'accennare al fatto che quei legami si reggono oltre che sulla *amicitia* anche sulla *fidelitas*: ci soffermeremo più avanti su di un atto con il quale nel 1228 s'instaura un rapporto vassallatico così motivato: «propter amiciciam et servicium et parentelam». E gli esempi potrebbero senza dubbio essere moltiplicati. Vale inoltre la pena ricordare almeno che i cronisti padovani fanno della *parentela*, della *fidelitas*, della *amicitia*, gli elementi catalizzanti il blocco antiezzeliniano, tanto che, significativamente, giungono ad utilizzare *amicitia* come sinonimo di *pars*[85].

Le *partes* presuppongono allora la sussistenza d'una trama di solidarietà e di alleanze pronte ad entrare in azione nei momenti di emergenza, ossia quando si trattava di perseguire obiettivi comuni a quanti in quel dato "partito" si riconoscevano: nel nostro caso specifico l'obiettivo comune era costituito dalla volontà di prevalere sui Poltroni, anche se probabilmente ognuno dei loro nemici ne era stato indotto a partire da motivazioni diverse.

Ogni schieramento, è evidente, doveva tendere a favorire la coesione interna, una coesione che trovava linfa nella volontà di raggiungere la condivisa finalità ma che si sostanziava in vari modi. Non a caso, nell'accordo tra i Poltroni ed i Trainelli, onde evitare l'incrinarsi della solidarietà di gruppo, si

[82] Cfr. G. M. Varanini, *Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna 1988, p. 193.

[83] Cfr. *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità privata e della conflittualità politica*, ricerca diretta da G. Miglio, Milano 1992; Zorzi, *La cultura della vendetta* cit., pp. 135-170.

[84] Castagnetti, *"Ut nullus"* cit., p. 40; Tabacco, *Ghibellinismo* cit., p. 335. Si veda ora anche Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 398-406.

[85] Rolandi Patavini *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixiane*, a cura di A. Bonardi, Città di Castello 1906-1908 (RIS² VIII, I); Gerardi Maurisii *Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano (1183-1237)*, a cura di G. Sorazo, Città di Castello 1914 (RIS² VIII, IV). Cfr. S. Bortolami, *Fra "alte domus" e "populares homines": il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di sant'Antonio*, Padova 1985, p. 66.

optò per una gestione autonoma ed interna di eventuali controversie la cui risoluzione si convenne di demandare, opportunamente, all'arbitrato di due comuni amici[86]. La solidarietà dell'altra *pars* si sostanziò anche materialmente, nel comune possesso di un edificio che in un documento invero posteriore alla «werra» di qualche anno, si dice essere «Calaroxorum et Cafarorum et Munciorum»[87].

3.4. "Partiti di famiglie"

Le *partes* attive a Mantova – ma così accadeva anche altrove – all'inizio del secolo XIII altro non erano che "partiti di famiglie", costituitisi attorno a famiglie a causa di rivalità familiari. Non pare affatto d'essere in presenza di "partiti" la cui finalità sia manifestamente volta al conseguimento della supremazia politica, alla conquista del comune, potremmo dire. L'unica rivalità politica che è possibile individuare, va semmai colta nel desiderio da parte di ogni singolo raggruppamento di affermare la sua preminenza a discapito di quello rivale all'interno dello spazio urbano ove era insediato, laddove i singoli entravano quotidianamente in contatto, laddove con i loro aderenti ed i loro edifici forti avevano dato vita a "piccole potenze" rivali. Vi presiede in altre parole la volontà di suggellare anche attraverso l'esibizione pubblica della violenza esplicatasi in una vera e propria "guerra" urbana la propria affermazione sociale. Quelle *partes*, in quel torno di tempo, non presentavano ancora la rigidità del bipartitismo cittadino maturo, quale a Mantova andò esplicitandosi ad iniziare dagli anni Trenta, come fra poco ribadiremo.

Il comune cittadino parrebbe non essere intervenuto contro quelle "autonome isole di potere". Non dovette ostacolare il conflitto fra i Poltroni, i Calorosi e le rispettive *partes*. Il comune dovette invece prodigarsi affinché sui conflitti interni tra famiglie non soffiasse il vento interessato di ben più ampie lotte politiche. O meglio: coloro che in quel periodo governavano la città, tesero ad evitare che i conflitti interfamiliari si raccordassero a quelli intercittadini. Ne consegue che la presenza di conflitti interfamiliari non era considerata destabilizzante, ma, verrebbe da dire, del tutto ordinaria. O quanto meno, era manifesto che quei conflitti non erano destabilizzanti fin tanto che rimanevano tali, ossia fino a che i loro ideali non si saldavano a quelli che agivano su vasta scala, su ambiti sovralocali. Ecco perché nel 1207, nel patto con il marchese Azzo d'Este e con il conte di Verona i Mantovani compresero l'urgenza di far prestare il giuramento della seguente clausola: «de guerris vero et discordiis, que modo sunt in civitate Mantue et episcopatu vel que in futurum, quod Deus avertat, oriretur, partem non capient nec permittent aliquem vel aliquos capere, imo bona fide operam dabunt ut pacificetur»[88].

[86] Appendice II, doc. n. 3.
[87] ASMn, *AG*, b. 302, 1217 agosto 19: atto di Bonacurso di Lorenzone, rogato «in stacione Calaroxorum et Cafarorum et Munciorum». ASMi, *PF*, b. 252, 1221 febbraio 16: atto rogato «apud pedem turris Calaroxarum et Cafarorum et Munciorum».
[88] *Liber privilegiorum* cit., n. 181, 1207 agosto 28.

Il fine verso il quale si intendeva giungere è evidente: avvertendo la generale tensione delle *partes* cittadine verso una dimensione sovracittadina, ci si adopera per arginare i collegamenti di quelle che in quel momento erano attive in Mantova, mantenendo così le discordie che le alimentavano entro un orizzonte meramente civico. Le forze esterne alla città potevano solo adoperarsi per il raggiungimento della pace interna.

Della presenza in Mantova di conflitti si era dunque ben consapevoli. Anzi, si era consapevoli della esistenza del conflitto – si noti il ricorso in un accordo intercittadino dei lemmi *guerra* e *discordia* per indicare dissidi interni – fra Poltroni e Calorosi, ché non deve essere interpretata come una mera casualità la coincidenza cronologica fra la formulazione della succitata clausola – clausola che non figura in altri accordi stipulati da Mantova – e il conflitto di cui ci stiamo occupando. Altrettanto consapevoli si era dell'opportunità di garantirsi acciocché la violenza familiare, evidentemente ritenuta inevitabile e finanche legittimamente tollerabile, non trovasse l'occasione d'essere convogliata verso l'esterno della città. Eventualità non remota, dato che proprio nel 1207, come s'è già accennato, a Verona era esplosa la lotta fra "partiti" contrapposti, uno dei quali era capeggiato dalle forze con le quali i Mantovani si stavano alleando.

Non è tutto: si può rimarcare come agli occhi dei contemporanei dovesse essere percepita chiaramente la differenza tra i conflitti che si svolgevano all'interno delle mura urbane e quelli sovralocali[89]. E alla "lotta intestina" guidata da Poltroni e Calorosi mancò proprio il costituirsi di raccordi con altri partiti di altre città[90]. Tale raccordo non mancherà invece d'essere presente nei decenni successivi – vi accenneremo tra breve.

A quanto detto s'aggiunga che quelle *partes* erano schieramenti provvisori e mobili, che mutavano con il mutare degli interessi particolari, propri cioè di ogni singolo raggruppamento familiare. La composizione delle aggregazioni seguiva regole cangianti, determinate di volta in volta a seconda delle circostanze e degli interessi. Lo conferma proprio la considerazione delle fazioni originatesi in concomitanza con la guerra Poltroni-Calorosi. La loro origine e la loro sussistenza risulta essere stata strettamente legata ai conflitti insorti fra le famiglie che le componevano. Infatti allorché gli interessi di quelle stesse famiglie si coagulavano attorno a nuovi poli, il gioco delle aggregazioni familiari alterava notevolmente la struttura delle *partes* mantovane. La *pars* di Giovannibono Mozzi, avversa ai Poltroni per i motivi che ben conosciamo, finì per raccordarsi e legarsi a quella dei Calorosi e dei Caffari, in contrasto con quella stessa famiglia ma per altre ragioni, formando così un unico "blocco" di nemici. Si trattò tuttavia di uno schieramento destinato a mutare radicalmente.

[89] La stessa considerazione è stata svolta da Milani, *L'esclusione dal comune* cit., p. 78, ove si tiene conto di una clausola del tutto analoga a quella presente nel citato accordo fra Mantova e Verona del 1207.
[90] Castagnetti, *Le città* cit., Verona 1991, pp. 240-242.

Nel 1235 dell'uccisione del vescovo Guidotto vennero accusati gli esponenti della *pars* degli Avvocati, una *pars* costituita, tra gli altri, anche dai Poltroni e dai Calorosi[91], ma non dai Caffari, del tutto estranei alla sacrilega uccisione. Gli assassini fuggirono da Mantova e si rifugiarono a Verona, accolti dai sostenitori di Ezzelino da Romano, nemico della *pars Ecclesie* in favore della quale tanto aveva operato il presule mantovano. Ecco che gli antichi *inimici*, coloro che erano stati a capo di opposte fazioni che al volgere dal primo al secondo decennio del secolo avevano dato vita ad una «werra» urbana, si trovano ora alleati. Ecco ora, soprattutto, esplicitarsi l'avvenuto raccordo delle *partes* interne alla città di Mantova con le più vaste fazioni sovraregionali.

Le *partes* dunque, agli inizi del Duecento, sembrano essersi generate dal mutevole gioco delle intese personali e di gruppo. Tali intese si manifestavano in una rete di relazioni personali, favorite dai contatti quotidiani, informali, e per ciò stesso destinate in gran parte a rimanere "sommerse", giacché solo di rado affiorano dalla documentazione perché formalizzate con atti scritti, patti o accordi interfamiliari – ne abbiamo visto sopra alcuni –, oppure attraverso l'istituzione di vincoli vassallatici, come si vedrà tra breve.

3.5. La «pars» dei Poltroni

La natura e lo stato frammentario della documentazione non rende agevole il tentativo, pur doveroso, di cercare d'individuare gli aderenti alle singole *partes*. Non è facile stabilire infatti con assoluta certezza a quale "partito" aderissero, ad esempio, Lanfranco di Gezone, Novaresio e Pagano degli Assandri, Pietro di Martino Flaccazovi, né si può con sicurezza ritenere che essi formassero una diversa *pars*. La considerazione del documento del 1206 parrebbe porli in strette relazioni con i Poltroni, con i quali proprio allora addivennero a patti. La concessione nel 1207[92] – è opportuno richiamare l'attenzione sulla collocazione temporale di tale atto, contestuale al conflitto – di un prestito ai Poltroni da parte d'un Flaccazovi, e il trovare altri membri della famiglia nel già citato testimoniale prodotto da Boso Poltroni, consentono di dare spessore all'esistenza di rapporti tra i due gruppi familiari. Non altrettanto si può dire per i Gezzi. Anzi, la considerazione di un atto rogato da un Gezzi nella bottega dei Calorosi, Caffari e Mozzi nel 1217[93] e la menzione di Pietro figlio di Oprando Caffari fra gli astanti ad un atto, posteriore al precedente di un anno, attinente in maniera specifica ai Gezzi sul quale si tornerà, porterebbe a supporre una loro adesione alla "fazione" guidata dai Calorosi: senonché tale documentazione è – si noti – successiva di qualche anno alla conclusione della «werra». Ancora più indefinita appare la posizione degli Assandri, che solo dubitativamente è possibile porre tra i sostenitori dei Poltroni.

[91] *Breve chronicon* cit., *ad annum*. Sull'intera vicenda si vedano Vaini, *Dal comune* cit., pp. 102-104; Gardoni, "*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*" cit., pp. 158-167.
[92] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 72, 1207 aprile 30.
[93] ASMn, *AG*, b. 303, 1217 agosto 19.

Si può inoltre ipotizzare che ogni singola famiglia dovesse far convergere verso la *pars* cui aderiva la sua più o meno vasta clientela[94]. Le fonti disponibili non permettono di individuare i clienti di entrambe le fazioni in lotta. Qualche utile spunto invero non manca relativamente però ai soli Poltroni. Riteniamo dunque di qualche utilità soffermarci almeno sui pochi personaggi che risultano aver parteggiato per essi, il che ci permetterà di appurare l'esistenza stessa di tale *entourage*, oltre che di connotarne socialmente i membri.

S'è già fatta menzione di quel Corradino *de Rugeço* che asserì di stare giorno e notte con i Poltroni: è un'affermazione assai eloquente, che evidenzia quella quotidiana frequentazione, quella familiarità e dedizione, proprie d'ogni relazione clientelare. Ebbene, tale familiarità trova conferma anche nella considerazione degli altri esponenti del suo stesso nucleo parentale. Vediamoli. Fra gli astanti alla stipulazione nel 1210 da parte dei Poltroni di un interessante contratto sul quale si tornerà, compare Ziliolo/Egidio, detto Cazarino[95], figlio di Guglielmo *de Reginzis*, che funge da testimone anche in altri atti dei quali è attore Boso Poltroni[96], che nel 1209 lo aveva indicato come suo procuratore[97]. Presente alla stesura del testamento di Mutto dei Mozzi[98], Ziliolo, nell'agosto del 1219 viene nominato da un console di giustizia del comune di Mantova procuratore dei figli del defunto Boso[99], per conto dei quali agisce nel 1223[100]. Anche il padre Guglielmo figura come testimone in atti dei Poltroni quantomeno a partire dal 1181[101]. Nei primi anni dell'ultimo decennio del XII secolo egli cede, assieme al fratello Rodolfo[102], un appezzamento con casa ubicato in «hora Quatuor Portarum», non distante da Sant'Andrea, ai fratelli Egidio e Guarino notaio, refutando l'immobile a Pietro e Oprando Caffari dai quali era tenuto in affitto[103]. Figli di Rodolfo furono il ricordato Corrado/Corradino e Rodolfino. Nel 1203 gli estimatori procedono ad assegnare, mediante esecuzione forzata, due biolche di terra con viti site in Monticelli a Boso Poltroni, creditore

[94] Cfr. Settia, *I luoghi* cit., pp. 109-110.
[95] ASMn, *AG*, b. 3392, 1216 ottobre 22: Ziliolo «qui dicitur Cazarinus Guielmi de Reginza».
[96] *Regesto mantovano* cit., n. 462, 1190 febbraio 24 e 26; n. 468, 1190 luglio 15; n. 495, 1192 maggio 8: l'atto è rogato nella casa dei Mozzi; n. 592, 1197 agosto 13; n. 612, 1198 marzo 14: Cazzarino «de Regencis» viene elencato fra gli astanti al rilascio di deposizioni per la causa che oppone i Poltroni e i da Goito per diritti di decima; n. 641, 1199 marzo 18; n. 681, 1200; ASMn, *AG*, b. 302, n. 490, 1203 settembre 25; ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16: si tratta di una transazione per un debito che il notaio Guarino aveva con Boso; ASMn, *AG*, b. 302, n. 617, 1207 dicembre 30: assieme a Cazzarino presenzia Graciolo «de Regincis» di cui allo stato attuale non conosciamo gli eventuali rapporti di parentela; ASMn, *AG*, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16: l'atto è rogato nella casa di Pietro Flaccazovi; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 85, 1211 marzo 5; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 111, 1217 febbraio 28: all'atto assiste con Ziliolo, che si qualifica come figlio del defunto Guglielmo «de Reginzis», anche Rodolfo «de Reginzia».
[97] ASMn, *AG*, b. 302, n. 686, 1209 maggio 26.
[98] ASMn, *AG*, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27.
[99] ASMn, *AG*, b. 303, 1219 agosto 30.
[100] ASMn, *AG*, b. 303, 1223 agosto 30.
[101] *Regesto mantovano* cit., n. 408, 1181 ottobre 25; n. 648, 1199 ottobre 9.
[102] Anche Rodolfo è noto per essere in più occasioni annoverato fra quanti presenziano a transazioni dei Poltroni: *Regesto Manovano* cit., n. 454, 1189 settembre 25; n. 668, 1200 maggio 17; n. 675, 1200 settembre 28; n. 679, 1200 novembre 26; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 60, 1204 gennaio 13; ASMn, *AG*, b. 302, n. 507, 1204 gennaio 31; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 111, 1217 febbraio 28.
[103] Cfr. *Regesto mantovano* cit., n. 476, 1191 giugno 16; n. 486, 1192 gennaio 14.

insoluto di Corrado[104]. Fra i membri della curia dei vassalli del vescovo Guidotto riunitasi nel 1233, figura Corrado *de Reghencis*[105], che propendiamo di identificare con il nostro Corradino. Rodolfino, presente a transazioni di Boso Poltroni dal 1200 al 1214[106], nel 1213[107] si appellò contro una sentenza emessa in suo sfavore per una causa che lo opponeva a Graziadeo da Rivalta.

All'*entourage* dei Poltroni riteniamo inoltre di poter ricondurre molti dei personaggi che con costanza appaiono presenziare alla stipulazione di molte loro transazioni, ed in modo specifico di quegli atti che abbiamo utilizzato per ricostruire la loro «werra». Tra questi personaggi converrà soffermarsi almeno su Mantovano «Azonis de Elda», il primo dei testimoni nominati nei documenti del 1202, 1206 e 1207. Egli funge da teste ad atti dei Poltroni sin dal 1184[108], anno della sua prima attestazione. Proprietario di terre nelle immediate vicinanze della città assieme al fratello Azzolino «Azonis de Ilda»[109], Mantovano risulta essere vassallo vescovile nel 1207[110]. Presente ad atti emanati da autorità pubbliche[111], egli è membro del consiglio del comune nel 1199[112], mentre qualche anno più tardi giurerà l'alleanza con Modena nelle vesti di preposito dei beccai[113]. Nel 1203 risulta invece rivestire l'ufficio di estimatore del comune[114]. Mantovano è attestato come già scomparso nel 1217[115]. Figli suoi furono Ugolino, membro del consiglio maggiore nel 1225[116]; e Pietro: esponente del consiglio di credenza nel 1217[117] con la qualifica di milite di giustizia, nel 1225 compera un appezzamento con viti oltre il lago di Mantova in località Campagnola dov'erano altre sue proprietà incrementate negli anni successivi mediante acquisti effettuati con il fratello Azzolino[118]. Attivo in ambito pubblico fu anche un quarto figlio

[104] ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 17.

[105] F. C. Carreri, *Appunti e documenti sulle condizioni dell'episcopio mantovano al tempo di Guidotto da Correggio e de' prossimi predecessori*, in «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s., I (1908), pp. 43-84, qui alle pp. 64-65.

[106] *Regesto mantovano* cit., n. 668, 1200 maggio 17; ASMn, *AG*, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2; ASMn, *AG*, b. 317, n. 37, 1208 gennaio 8; ASMn, *AG*, b. 303, 1214 marzo 15.

[107] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 93, 1213 dicembre 4.

[108] *Regesto mantovano* cit., n. 421, 1184 marzo 25; n. 495, 1192 maggio 8; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 50, 1202 agosto 12; ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16; ASMn, *AG*, b. 302, n. 691, 1209 giugno 28; ASMn, *AG*, b. 302, n. 706, 1209 ottobre 19; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3.

[109] *Regesto mantovano* cit., n. 601, 1197 novembre 20; n. 651, 1199 dicembre 19.

[110] ASMn, *AG*, b. 3281, 1207 giugno 9.

[111] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 50, 1202 agosto 12; ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16; ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27; ASMn, *AG*, b. 303, 1220 agosto 30.

[112] *Liber privilegiorum* cit., n. 220, 1199 giugno 8.

[113] L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, IV, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1741, col. 379.

[114] ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27.

[115] *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, a cura di U. Nicolini, Mantova 1959, n. CXI, 1217 dicembre 28: Pietro «quondam Mantuani Açonis Elice».

[116] F. S. Gatta, *Liber grossus antiquus Comunis Regii (Liber pax Constantie)*, Reggio Emilia 1944-1963, V, doc. n. DXCV. Una ulteriore spia della sua partecipazione alla vita pubblica può essere considerata la sua presenza nelle vesti di testimone ad un atto del console di giustizia: ASMn, *AG*, b. 303, 1220 agosto 30.

[117] *Liber privilegiorum* cit., n. 182, 1217 novembre 17.

[118] *L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, a cura di P.

di Mantovano, che divenne estimatore ed ingrossatore del comune[119]. Il fratello di Mantovano, Azzolino di Azone «de Elda», arbitro in questioni fra Poltroni e Trainelli nel 1201[120] è proprietario di terre in Romanore[121].

3.6. Impegni militari e vincoli vassallatico-feudali

Ad illustrare i modi dell'instaurarsi di relazioni clientelari possono utilmente concorrere due documenti del 1228[122]. Con il primo, il 2 febbraio di quell'anno, Bonacursio figlio del defunto Zannebono *de Parvis Pellizariis* vende per 100 lire ai fratelli Visconte, Guidone e Baiamonte, figli del defunto Guidone *Vicecomitis*, la quota parte a lui spettante di un appezzamento di terra sul quale insistono vari edifici e una *domus alta murata*, che possedeva in città. Il venditore dichiara di agire «propter amiciciam et servicium et parentelam». Espressioni, queste ultime, di certo non casuali, che bene indicano quali dovevano essere i rapporti intercorrenti fra le parti. In quello stesso giorno, alla presenza degli stessi testi, ma con un atto distinto, Visconte, Guidone e Baiamonte, investono Bonacursio, «per feudum honorifice», degli stessi beni che avevano precedentemente acquistato. Il contratto impegna Bonacursio, detto *cliens* e *vassallus* degli infeudanti, ad utilizzare quell'immobile per operazioni militari a richiesta e per la difesa dei suoi nuovi *domini*. Qualora egli non fosse in grado di adempiere a quella incombenza, la torre dovrà essere posta a completa disposizione di detti fratelli o di loro rappresentanti. L'atto si conclude con il giuramento di fedeltà che Bonacursio presta «sicut vasalus facit domino», anteposta la fedeltà verso il vescovo di Mantova.

Alla transazione, che coinvolge due ragguardevoli famiglie della compagine sociale cittadina, non possiamo non attribuire un chiaro significato: i Visconti in quel modo si garantirono l'aiuto militare in caso di rivolgimenti interni da parte del proprietario di una quota di casatorre posta nella stessa parte della città dove era posta anche la loro torre[123].

L'atto d'infeudazione dei Visconti mostra senza dubbio la vitalità dei rapporti vassallatico-feudali all'interno della *élite* cittadina[124], anzi, la loro «pervasività»[125]. Sono quelli dei rapporti formalizzati e formalizzanti: servono per stringere legami clientelari ed obblighi militari e a darvi valore cogente[126].

Torelli, Verona 1924, n. LXXVIII, 1227 marzo 18; n. LXXX, 1227 aprile 1; n. LXXXII, 1228 gennaio 28. Pietro «Mantuani Açonis Elice» confina con immobili siti in località Campagnola nel 1226 (ASMn, *OC*, b. 6, n. 20); in queste zone beni suoi sono attestati sin quasi alla metà del secolo (ASMn, *OC*, b. 6, 1242, ottobre 13).

[119] ASMn, *AG*, b. 303, 1222 maggio 2.

[120] ASMn, *AG*, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21.

[121] *Regesto mantovano* cit., n. 667, 1200 maggio 1.

[122] Per quanto attiene ai Visconti si rinvia a Torelli, *Un comune* cit., II, pp. 44-45.

[123] Cfr. P. Brancoli Busdraghi, *Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Atti del IV Convegno (Firenze, 12 dicembre 1981), Firenze 1982, pp. 29-55.

[124] Cfr. Castagnetti, *"Ut nullus"* cit., pp. 40-41; Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 194.

[125] Tale termine è mutuato da A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesi, conti, "capitanei", cittadini e rurali*, Verona 1999, pp. 169-174.

[126] Cfr. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., p. 374.

Vincoli che diventano mezzi efficaci per la formazione di clientele urbane, provviste delle basi materiali indispensabili per le lotte intestine quali sono per l'appunto le torri e simili edifici forti.

Disponibilità di edifici forti e sostegno di *fideles* erano del resto essenziali per determinare il corso e l'esito dei conflitti urbani, come appare da più parti. Eccone di seguito qualche sparso, ma eloquente, crediamo, esempio. Ad un cittadino veronese, Gerardo dei Cagabissi, probabilmente nel 1207, l'anno – lo ricordiamo – delle lotte che a Verona opposero la fazione dei Monticoli a quella dei San Bonifacio, venne chiesto di porre la sua torre, mediante un atto di infeudazione, nella disponibilità della *pars* dei Monticoli. Gerardo rifiutò per non compiere «scelus neque tradimentum de suis amicis nisi ipsi facerent de eo»[127]. Quasi due decenni dopo, un esponente autorevole della *pars Monticulorum*, Adelardino di Alberico Lendinara, concedette un terreno con corte e torre in feudo a Bonaccorso di Bonadomano che in precedenza glielo aveva venduto, impegnando l'infeudato – obbligato a «facere fidelitatem» – a mettere a disposizione lui e la sua torre e le case vicine complessivamente per un mese all'anno[128]. Nel documento con il quale nel 1204 il visconte degli Estensi investì un fabbro di un casamento, compare, al posto del più consueto impegno di «adiuvare eos de placito et besogno», la "variante" «adiuvare eos de placito et bello»: una simile espressione, attribuibile agli stessi Estensi, rinvia ad una di certo non remota possibilità di lotte intestine nella città di Ferrara[129]. L'obbligo di accorrere a sedare con le armi tumulti in città e nel territorio sarà imposto ai vassalli estensi alla metà del XIII secolo[130]. Ancora. A Padova nel 1228 un sarto al quale venne data in affitto una casa da un appartenente ad una autorevole famiglia cittadina, si impegnò «ad adiuvandum ipsum dominum cum sua propria persona in suis propriis werris»[131].

3.7. Un "tecnico" della guerra

Alla disponibilità di "clienti" dobbiamo accostare quella di adeguati congegni bellici da utilizzare nell'ambito degli scontri urbani. Una disponibilità che implica la possibilità di avvalersi dei servizi di personale specializzato, come evidenzia l'interessante documento che ci accingiamo ad illustrare.

[127] Cfr. G. Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell'archivio Vaticano*, in «Atti del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», XCII (1932-1933), pp. 1000-1001; Castagnetti, *"Ut nullus"* cit., p. 40.

[128] Varanini, *Torri e casetorri* cit., pp. 190-191. Per quanto concerne la famiglia capitaneale dei da Lendinara si vedano Castagnetti, *"Ut nullus"* cit., pp. 25-33; Id., *Fra i vassalli* cit., pp. 95-97; Id., *Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I "capitanei" nei secoli XI-XII*, Atti del Convegno (Verona, 4-6 novembre 1999), a cura di Id., Roma 2001, pp. 357-361.

[129] Id., *Società e politica a Ferrara* cit., p. 232.

[130] Ivi, p. 233.

[131] Il documento è stato preso in esame in Bortolami, *Fra "alte domus" e "populares homines"* cit., p. 64.

Il 23 agosto del 1210[132], Boso Poltroni assieme ai nipoti Pagano ed Egidio, figli del defunto Bulso, perfezionarono con un atto notarile il contratto stipulato con Pietrobuono figlio di Martino di Buonmartino, il quale promette di «facere» sino alla festività di san Michele, ovverosia sino al 29 settembre successivo, e per un anno ancora, se fosse apparso necessario, le diverse macchine belliche – «hedificia et laboreria de manganis, prederiis, mantellis et trabuchellis» – e quant'altro si fosse reso necessario per la difesa dei Poltroni e per le azioni di offesa da arrecare ai loro «inimici», e segnatamente contro Caffari, Calorosi, Mozzi e i loro aderenti: «et tocius eorum partis». La retribuzione viene pattuita in lire 6 per quanto realizzato entro san Michele e in altrettante per le prestazioni eventualmente rese oltre tale termine.

Si può ragionevolmente supporre che a Pietrobuono[133] non spettasse un mero compito di fabbricazione dell'artiglieria, ma soprattutto di progettazione della stessa. Egli, infatti, va con ogni verosimiglianza reputato un "tecnico specializzato"[134]. È quanto sembra di poter evincere dall'impegno assunto dai Poltroni di mettere a sua disposizione «magistros et laboratores», i quali avrebbero provveduto a «facere illud laborerium» con Pietrobuono «quando habebit edificatum et artificiatum», termine, quest'ultimo, che può rinviare a capacità progettuali e quindi a specifiche competenze poliorcetiche. Ciò sembra confermato, oltre che dal preciso impegno di «afilare et adestrare» tutti gli *hedificia*, e all'occorrenza di ripararli, anche dalla promessa di prestare ai concessionari «conscilium seu adiutorium» per l'intera durata della loro *werra* e nel conseguente divieto di prestare qualsiasi genere d'aiuto alla parte avversa. Al rischio di una possibile diserzione, eventualità esiziale[135], si cercò d'ovviare stabilendo una pena pecuniaria.

Dunque, nel rinvigorire della lotta che dovette far seguito all'assassinio di Bulso da parte degli avversari, uccisione che come abbiamo visto è da collocare nel 1209, i Poltroni si assicurarono la disponibilità non solamente di *hedificia*, termine con il quale possiamo ritenere venissero indicati dei macchinari da assedio o delle strutture aggiuntive alle torri aventi pur sempre

[132] Appendice II, n. 4, 1210 agosto 23.
[133] Non si può escludere che Pietrobuono, qualificato come figlio di Martino «de Bonomartino», la cui perizia emerge con tutta evidenza dalla capacità di provvedere i committenti di macchine da getto in grado di offrire prestazioni diverse e complementari e non da una qualche specifica qualificazione professionale a lui attribuita, fosse fratello di Raimondo figlio di Martino «de Bonomartino», attestato in veste di teste in una transazione fra privati del 1211 (ASMn, *AG*, b. 303, 1211 aprile 24). Nel 1200 (*Regesto mantovano* cit., n. 660, 1200 febbraio 18) vendette un appezzamento di terra sito in Romanore che sappiamo essere stato ceduto dal comune cittadino come risarcimento dei danni subiti da quanti presero parte alla guerra contro i Veronesi combattuta sullo scorcio del XII secolo. Nello stesso anno Raimondino «de Bomartino» funge da testimone in un atto di cessione di terre ubicate in Romanore da parte di un gruppo di uomini «qui fuerant capti ad turrem Tartari», ossia durante un combattimento contro Verona: *Regesto mantovano* cit., n. 659, 1200 febbraio 17.
[134] Settia, *I luoghi* cit., p. 100.
[135] Id., *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, p. 355; Id., *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna 1993, p. 314.

funzionalità militari[136], ma soprattutto di specifici congegni bellici atti al lancio di proiettili di pietra.

Com'è noto[137], dalla seconda metà del XII secolo si assistette ad un generale progresso nella costruzione delle macchine da lancio soprattutto grazie all'uso di congegni a contrappeso. Le macchine da lancio, presenti tanto nel corso dei combattimenti in campo aperto[138] quanto all'interno delle città[139], tesero progressivamente a differenziarsi proprio in forza delle rilevanti innovazioni tecniche introdotte da abili costruttori. Il termine *petraria*, ad esempio, venne adoperato per indicare una macchina da lancio con leva a cucchiaio manovrata manualmente per mezzo di corde; non molto dissimili dovevano essere i congegni chiamati mangani[140]. L'introduzione di successive innovazioni portò poi alla distinzione, non sempre ben individuabile invero, fra mangano e trabucco: mentre il primo continuò ad essere inteso come mezzo di lancio a bilanciere con manovra manuale, nel trabucco tale manovra venne sostituita dall'azione meccanica di un contrappeso fisso[141]. Alle varie migliorie tecniche sottostava l'esigenza di potersi avvalere di strumenti con proprietà balistiche complementari e quindi fruibili in modo diverso: il tiro delle macchine munite di contrappeso fisso era di maggior gittata, al contrario quelle provviste di contrappesi mobili consentivano lanci brevi; di più rapido e pronto impiego erano gli apparecchi a corde che offrivano una maggiore velocità di tiro[142].

Occorre tenere presente che tutti questi strumenti erano non poco ingombranti e che pertanto abbisognavano di ampi spazi tanto per l'impianto quanto per le manovre. L'impiego nei nostri documenti di diminutivi per indicare i trabucchi, lascia intuire che ci si riferisse a congegni di dimensioni ridotte, tali cioè da poter essere utilizzati con facilità ed efficacia in un contesto urbano, nelle vie, sul tetto di una casa o di un palazzo o sull'altana di una torre[143]. Lo stretto legame fra torri e macchinari bellici traspare d'altro canto chiaramente sin dall'accordo del 1202, ove la possibilità di pervenire ad uno scambio incrociato di proiettili dall'alto delle torri fra le due *partes* in lotta proprio mediante l'ausilio di «turturellis vel cazafustis» appare come un'eventualità nient'affatto remota[144].

[136] Cfr. Varanini, *Torri e casetorri* cit., pp. 173-249, a p. 189; Settia, *Comuni in guerra* cit., p. 311.
[137] Il riferimento va ai ben noti studi di Aldo Settia, del quale si vedano almeno, oltre a *Castelli e villaggi* cit., i saggi raccolti in *Comuni in guerra* cit.
[138] Settia, *Città e villaggi* cit., pp. 352-353.
[139] Esemplificazioni in Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 196, con rinvio alla bibliografia precedente.
[140] Settia, *Castelli e villaggi* cit., p. 353; Id., *Comuni in guerra* cit., p. 309.
[141] Id., *Castelli e villaggi* cit., p. 354; Id., *Comuni in guerra* cit., p. 308 e p. 298; diversa dal trabucco era la *biffa*, dotata di contrappeso mobile. La complessità di tali strumenti appare con tutta evidenza da un inventario perugino del dicembre 1241 dei materiali in metallo, in legno ed in cordame già componenti un trabucco e una *biffa*: *Codice diplomatico del comune di Perugia*, a cura di A. Bartoli Langeli, II, Perugia 1985, n. 192.
[142] Settia, *Castelli e villaggi* cit., pp. 355-356.
[143] Id., *I luoghi* cit., p. 101.
[144] Appendice II, n. 1, 1202 novembre 23 .

4. Gli spazi della «werra»

4.1. Un microcosmo in guerra

Veniamo ora agli spazi entro i quali si svolse la “guerra”, spazi che, a grandi linee, possiamo racchiudere fra la piazza antistante al monastero di Sant’Andrea e la porta cittadina dei Monticelli. Da quella piazza proveniva la strada che biforcandosi conduceva da una parte alla chiesa di San Giacomo mentre dall’altra permetteva di raggiungere la porta e il ponte dei Monticelli, posti nelle adiacenze della chiesa di San Silvestro. Vedremo tra breve che proprio lungo questo secondo segmento stradale s’innalzavano le residenze, molte delle quali fortificate, degli Assandri, dei Poltroni, dei Flaccazovi, dei Caffari, dei Mozzi e dei figli di Trainello. Si tratta d’un microcosmo sociale e politico che crediamo di poter identificare con la vicìnia di San Silvestro[145].

Nel 1194[146], stando nella stanza del vescovo di Mantova Enrico, presente lo stesso presule e altri due ecclesiastici – uno dei quali è Tommaso, prete della chiesa di San Silvestro di Mantova –, l’abate di San Silvestro di Nonantola istituisce Giovannibono «de Munciis» sindaco della chiesa mantovana di San Silvestro, funzione che egli dovrà svolgere relativamente alle proprietà che la stessa chiesa deteneva all’interno dell’episcopato mantovano, nell’isola di Revere, a Marcaria «et specialiter in Bagnolo Veronensi». La nomina – si presti attenzione – avvenne per volontà «convicinorum S. Silvestri», dei quali sono nominativamente indicati solo Alberto di Donino, Bulso di Poltrone e Scanavecco beccaio. Il documento non restituisce dunque un elenco completo dei membri della vicìnia, il che avrebbe permesso di disporre di un quadro esaustivo della sua composizione sociale, ma solo di un piccolo gruppetto di uomini citati, forse, perché rappresentanti la più ampia comunità, alla quale va attribuita la designazione del candidato. Funsero da testimoni il giudice Bartolomeo, Ugo «Pegoloti», Guglielmo Assandri, Boccadibue «de Gratiano» ed il *magister* Anselmo «Cremensis», personaggi che, sia pur dubitativamente, possiamo ritenere membri della stessa vicìnia.

I dati ricavabili dal documento appena citato sono sì esigui ma non per questo privi di valore. Innanzitutto possiamo ritenere certo il fatto che attor-

[145] Per quanto attiene alle vicìnie si vedano A. Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo 1881; Id., *La pergamena Mantovani*, in «Atti dell’Ateneo di Scienze lettere ed Arti in Bergamo», IX (1887-1888), pp. I-LXXIV; Id., *Note suburbane. Con una appendice sui “Mille homines Pergami” del 1156*, Bergamo 1892; P. Sella, *Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del comune*, in «Archivio storico italiano», XXXVI (1905), pp. 319-331; Id., *La vicinia come elemento costitutivo del comune*, Milano 1908; G. Masi, *Il popolo di Firenze alla fine del Dugento*, in «Archivio giuridico», ser. IV, XV (1928), pp. 164-199; Artifoni, *Tensioni sociali* cit., 472-473; G. Caminiti, *Problemi di difesa e sicurezza interna a Bergamo alla fine del Duecento*, in «Nuova rivista storica», LXXX, (1996), I, pp. 149-178. Per i “risvolti religiosi” che la vicìnia implicava si vedano P. Sambin, *Note sull’organizzazione parrocchiale in Padova nel sec. XIII*, in *Saggi di storia ecclesiastica veneta*, a cura di Id. e F. Seneca, Venezia 1954, pp. 29-35; G. De Sandre Gasparini, *La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV secolo*, Verona 1993, pp. 130-131.
[146] *Regesto mantovano* cit., n. 529, 1194 giugno 2.

no alla chiesa cittadina di San Silvestro – una dipendenza nonantolana – si era costituita una organizzazione vicinale, membri della quale erano, assieme a molte altre famiglie, oltre ai Poltroni, i Mozzi, dal momento che proprio uno di essi viene nominato sindaco della chiesa, ma forse anche gli Assandri.

Ad illuminare ulteriormente e a confermare i legami fra i Mozzi e la chiesa di San Silvestro, concorre uno dei legati testamentari istituiti da Mutto dei Mozzi. Egli, a rimedio della sua anima e di quella dei suoi parenti defunti – lo si è detto sopra –, devolvette una somma di denaro in favore delle chiese della città «et pontibus, hospitalibus et pauperibus», precisando che di quella cifra 12 soldi sarebbero dovuti andare a Bonora, sacerdote della chiesa di San Silvestro[147].

Alla stessa chiesa era legata un'altra famiglia che abbiamo già incontrato e sulla quale si tornerà, i Gezzi. Infatti, è nella chiesa di San Silvestro, alla presenza del vescovo e del capitolo dei canonici della città, che nei primi anni trenta si svolse il rito funebre di Enrico dei Gezzi[148].

Anche i Caffari dovevano afferire alla vicìnia di San Silvestro, giacché le loro case confinavano direttamente con quelle dei Mozzi. Non possiamo dire altrettanto invece per i Calorosi, che una documentazione invero alquanto più tarda mostra risiedere non lungi dalla chiesa di San Giacomo[149].

Lo squarcio così aperto sulla vicìnia di San Silvestro, pur nella consapevolezza dell'esiguità dei dati documentari reperiti, permette di percepire il contesto entro il quale a nostro parere vanno inserite le relazioni intessute fra i diversi protagonisti della «werra» da noi considerata.

4.2. I complessi abitativi

In un documento del 1211[150], lungo la strada che da Sant'Andrea[151] conduceva a porta Monticelli, vengono ubicati beni indefiniti degli eredi di «Axandro», una via di comunicazione minore che porta alla *domus* «Flacaiugorum», e la «domus Pultronorum magnas muratas». Da altra documentazione sappiamo che di fronte alla casa degli Assandri si trovava la dimora dei figli di Trainello[152]. Le abitazioni di Assandri, Flaccazovi e Poltroni, dunque, erano poste in prossimità le une delle altre.

[147] ASMn, *AG*, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27.
[148] ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19*r*, <1231 agosto 14>.
[149] Cfr. Davari, *Notizie storiche* cit., p. 72. La torre dei Calorosi, della quale non viene specificata l'ubicazione, è attestata nei seguenti documenti: *L'archivio del monastero* cit., n. CXIV, 1218 maggio 2: atto rogato «sub porticu turris Callarosorum»; ASMi, *PF*, b. 252, 1224 luglio 9: «Actum est hoc aput turrim Calarosorum».
[150] ASMn, *AG*, b. 303, 1211 novembre 29.
[151] Per comprendere l'ubicazione di tali immobili è di qualche utilità riferire che nel 1277 un Gonzaga acquista una terra casamentiva «sine hedifficiis» sita «in civitatis Mantue in contrata Sancti Andree apud dominum Bosium et heredem domini Paganini de Poltronibus a duobus lateribus et stratam que est versus domos Axandrorum a tercio et aliam viam que est versus plateam a quarto»: ASMn, *AG*, b. 225, n. 12, 1277 maggio 4.
[152] *Regesto mantovano* cit., n. 486, 1192 gennaio 14.

L'insediamento degli Assandri è attestato a partire dalla fine del secolo XII; la sua struttura emerge però dai primi decenni di quello successivo[153]. L'ampliarsi e l'articolarsi dei manufatti che lo componevano dovette procedere di pari passo con il ramificarsi del gruppo parentale. Lo desumiamo dalla considerazione di un inventario redatto nell'anno 1239[154], dal quale si evince che l'insediamento degli Assandri si componeva di più edifici ad uso abitativo attigui gli uni agli altri, nei quali risiedevano diversi esponenti della famiglia, raccolti attorno ad almeno uno spazio aperto interno. Si trattava d'un complesso urbano certamente ampio, che traeva la sua denominazione dal nome della famiglia: la *curtis Axandrorum*[155], nella quale possiamo ritenere fosse compresa la torre di famiglia.

Di una *curtis* dovevano disporre anche i Poltroni: vi insistevano vari edifici, e fra questi una *domus* dotata di volta[156], una o più torri, delle *staciones*[157] nonché i magazzini verso i quali venivano fatti confluire i prodotti delle proprietà terriere[158].

Anche i Caffari erano proprietari di un ampio complesso abitativo, la cui articolazione è conoscibile sulla base di una documentazione posteriore di qualche decennio rispetto al periodo qui considerato. L'insieme degli edifici, posti in «contrata Gafarorum»[159], costituiva una struttura chiusa verso l'esterno, dotata di spazi interni, l'attraversamento dei quali dovette essere disciplinato, e di almeno una torre – la torre «Gaffarorum» –, adiacente alla *domus* «de Muncis in qua est furnus». È importante poi osservare che i Caffari erano proprietari di edifici posti «ultra pontem Monteçellorum iuxta viam publicam» e «in capite ipsius pontis»[160]. Ovvie sono le conseguenze implicite nel possesso di tali beni: i Caffari potevano agevolmente esercitare un'azione di controllo su uno dei principali accessi alla città, ossia su uno dei punti di passaggio obbligati per gli scambi fra la città ed il territorio.

S'è detto che, secondo il racconto dei cronisti, la fine del conflitto fra Poltroni e Calorosi avrebbe coinciso con l'occupazione e la distruzione da

[153] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 139, 1223 agosto 30: «sub lobia Axandrorum» agisce uno dei consoli di giustizia del comune cittadino, presenti Pagano e Stefano Assandri, per una questione fra Mantovano Poltroni e Lombardo di Grascendino di Belloto.
[154] Il lungo documento, inedito, si trova presso ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1239 febbraio 5.
[155] All'atto del 1239 ha fatto riferimento anche R. Comba, *La città come spazio vissuto: l'Italia centro-settentrionale fra XII e XV secolo*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del bassomedioevo*, Atti del XXXII convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto 1996, pp. 183-209, alle pp. 191-192, sulla scorta di I. Lazzarini, *Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal comune alla signoria gonzaghesca*, Pisa 1994, p. 64, n. 77.
[156] ASMn, *AG*, b. 302, n. 620, [1206]. I Poltroni risultano possedere un edificio con volta sin dal 1196 (*Regesto mantovano* cit., n. 564, 1196 marzo 4).
[157] Si vedano, ad esempio, *Regesto mantovano* cit., n. 642, 1199 marzo 20; n. 679, 1200 novembre 26; ASMn, *AG*, b. 302, n. 573, 1205 agosto 5. Si ricorda altresì che i Poltroni sul finire del secolo XII acquistarono un terreno sito «in hora S. Andree» sul quale insisteva una casa con forno: ivi n. 641, 1199 marzo 18.
[158] Esemplifichiamo citando ivi n. 462, 1190 febbraio 24 e 26.
[159] ASMn, *AG*, b. 305, 1264 ottobre 15.
[160] ASMn, *AG*, b. 304*bis*, 1256 ottobre 7: «sub volta dominorum Gaffarorum»; alcuni dei beni indicati in questo documento confinano con i *domini* «Moncios». I Caffari sono proprietari di un edificio con volta almeno dal 1191: *Regesto mantovano* cit., n. 476, 1191 giugno 16 e 25.

parte dei secondi della torre dei primi: del resto è notorio che in ogni guerra urbana il controllo di edifici dotati di una solida struttura muraria ed elevati, anche se abitualmente utilizzati per le più disparate esigenze della vita quotidiana, sia private che pubbliche, poteva assumere un ruolo decisivo. Era dall'alto delle torri che si arrecavano rilevanti danni agli avversari mediante il lancio di proiettili attraverso l'ausilio di opportuni macchinari[161]; non a caso obiettivo principale degli strali violenti delle fazioni in lotta erano proprio le torri la cui occupazione e distruzione veniva sovente a sancire la sconfitta della parte che ne era proprietaria[162].

5. Oltre la "guerra" Poltroni-Calorosi: altri esempi

Quella combattuta fra Poltroni e Calorosi di certo non esaurì il quadro delle "guerre", delle vendette, o più in generale dei conflitti che dovettero interessare la società mantovana nel primo Duecento. Lo s'intuisce dalla lettura delle cronache – vi abbiamo fatto riferimento sopra –, ma lo si evince anche dalle rare ancorché significative tracce reperibili fra la documentazione notarile privata sino ad oggi nota.

Dagli stessi atti attinenti al conflitto Poltroni-Calorosi del quale lungamente s'è parlato, traiamo notizia dell'esistenza di un contenzioso sfociato in atteggiamenti violenti: ne fu protagonista un singolo individuo, Scardeva. Ma prima di focalizzare la nostra attenzione su tale episodio, è necessario considerare l'unica altra fonte a nostra disposizione che informa di un'ulteriore «werra». Si tratta, ancora una volta, di un documento privato, e precisamente d'una compravendita.

5.1. La «werra» dei Gezzi

Nel luglio del 1218, sotto il portico della casa dello scomparso Ugone *de Ghezone*, Lanfranco *Ghezonis*, affiancato dai figli Enrico, Giacomino, Azzo, e Alberto *de Ghezone*, con il figlio Ugo, alienano a Ottobono Nuvoloni due appezzamenti di terreno, uno dei quali posseduto «pro indiviso», posti nel territorio di Carzedole, promettendo di difendere la vendita da eventuali diritti di evizione che potrebbero essere fatti valere dai figli del defunto Bonacursio di Lorenzone, il procuratore dei quali acconsente alla vendita.

Il dispositivo del negozio si chiude con una dichiarazione da parte dei venditori in merito alla destinazione del denaro ricavato: la somma, viene dichiarato, doveva essere destinata «in werra facienda pro morte dicti Bonacursi»[163].

Non sappiamo come, perché e da chi Bonacurso sia stato ucciso. L'episodio non ha lasciato traccia in altra documentazione notarile e tanto meno, come detto, nelle cronache.

[161] Settia, *I luoghi* cit., pp. 98-99.
[162] Ivi, p. 90.
[163] Appendice II, doc. n. 5.

Alcuni elementi consentono tuttavia di formulare un'ipotesi in merito alla collocazione temporale del fatto. Poco meno di un anno prima, nell'agosto del 1217, Bonacursio di Lorenzone *de Geciis*, aveva venduto la sua quota di un non ampio appezzamento di terra posto nello stesso luogo in cui abbiamo visto essere ubicato quello alienato nel 1218. La vendita faceva seguito ad uno o forse a più atti analoghi a noi non pervenuti, mediante i quali i fratelli Lanfranco *Geçorum* e Alberto avevano ceduto le quote loro spettanti dello stesso bene[164]. L'omicidio può dunque essere posto tra l'agosto del 1217 ed il luglio del 1218.

Lo scopo della alienazione del 1218 è evidente: ottenere denaro liquido da spendere per vendicare l'uccisione di un familiare attraverso una azione violenta, una *werra*[165]. L'impegno di *facere werra* contro gli assassini fu assunto non dai soli discendenti diretti dell'ucciso, figli o nipoti, bensì da due cugini e dai loro figli. È dunque l'intero gruppo parentale, l'intera *domus* verrebbe da dire, ad essersi assunto l'onere e l'onore di vendicarsi della morte violenta di un suo membro. Il documento consente di evidenziare dunque il ricorso all'esercizio della vendetta da parte di un intero gruppo parentale, ma anche i risvolti economici che una simile impresa comportava: esercitare la vendetta implica dei costi e per farvi fronte il gruppo parentale aliena una proprietà sin lì mantenuta indivisa.

In questa nuova azione di violenza è ravvisabile un elemento di continuità con la "guerra" degli anni precedenti: Lanfranco Gezzi, colui cioè che aliena con i figli, il fratello ed i nipoti gli immobili, figura fra coloro che nel dicembre del 1206 stringono un accordo con i Poltroni, tuttavia non si vuole con ciò instaurare alcun legame diretto tra le due vicende.

Gioverà a questo punto indugiare sul gruppo parentale dei Gezzi. Non si hanno attestazioni documentarie attinenti ad esponenti della famiglia anteriormente alla comparsa di Oto/Oddo «de Gezza/Geiça/de Giça» (seconda metà del secolo XII) che appare in relazione con alcune tra le maggiori istituzioni ecclesiastiche mantovane: la cattedrale di San Pietro, i monasteri di San Ruffino e di San Benedetto[166]. Sono legami che lasciano intravvedere un suo saldo radicamento in ambito cittadino, un tratto questo che emerge con maggior evidenza dalla considerazione della sua comparsa in un atto attinente al vescovo Garsendonio – il vescovo partigiano dell'Impero –, e nell'elenco di Mantovani che nel 1164 ratificarono un importante accordo con Federico I[167]. D'altronde la famiglia risulta legata ai principali enti religiosi ancora agli inizi del Duecento. Giova ricordare al riguardo che nel 1222 Lanfranco *de Geçone* unitamente agli eredi di Bonacursio *de Laurençone* e ad Alberto *de Geçone* risultano detenere in feudo dal monastero di Sant'Andrea l'esazione dei diritti d'affitto del quartiere cittadino di San Iacopo[168].

[164] ASMn, *AG*, b. 303, 1217 agosto 19.
[165] Cfr. Heers, *Il clan familiare* cit., p. 149; Id., *Partiti e vita politica* cit., p. 100.
[166] *Regesto mantovano* cit., n. 281, 1152 aprile 4; n. 292, 1154 agosto 23; n. 298, 1155 novembre 25; n. 324, 1163 novembre 6; *L'archivio capitolare* cit., n. XXI, 1150 circa.
[167] *Liber privilegiorum* cit., n. 9, 1164 maggio 27.
[168] *L'archivio del monastero* cit., n. CXXVIII, 1222 gennaio 3; n. XCCIX, 1222 gennaio 29.

Ignoriamo quali fossero i rapporti parentali che dovettero legare Oto/Oddo e Lanfranco «de Gezone/de Geze», identificato dal Torelli con il *Lanfrancus Mantuanus* rettore della Lega lombarda nel 1176[169]. L'identificazione non è del tutto priva di fondamento: Lanfranco non fu estraneo alla vita politica cittadina. Egli è infatti attestato fra i consiglieri del comune nel 1191[170] e nel 1218[171].

Alla vita del comune cittadino presero parte pure altri membri dello stesso gruppo familiare, alcuni dei quali sono citati nell'atto di vendita del 1218. Lorenzone risulta aver ricoperto la magistratura consolare nel 1193[172] – incarico dal quale fu destituito anzitempo assieme agli altri due consoli che con lui ricoprivano la magistratura – e nel 1197[173]. Enrico *Gezonis* rivestì invece l'ufficio di estimatore e ingrossatore del comune nel 1223[174]; due anni dopo funse da ambasciatore[175].

Non proseguiremo oltre nella ricostruzione delle vicende famigliari – per i nostri scopi risultano sufficientemente illuminate da quanto detto –, appare però utile spendere qualche parola in merito alla dislocazione delle loro abitazioni, aspetto cui s'è poco sopra accennato. Non è dato conoscere l'esatto luogo in cui erano poste le case dei Gezzi, né possiamo conoscerne la consistenza, e quindi dire se esse fossero o meno dotate di strutture fortificate. Certo è che non dovevano innalzarsi lungi dalla chiesa di San Silvestro se nel 1231 proprio in essa si recarono il vescovo ed i canonici della cattedrale per dare sepoltura ad Enrico *de Gheçis*[176].

5.2. La discordia di Scardeva

Allorché abbiamo trattato dei tempi e dei modi in cui si manifestò la «werra» Poltroni-Calorosi si è fatto ampio ricorso a due testimoniali verso i quali si deve tornare ora a guardare[177]. Come si ricorderà, quelle deposizioni vertevano essenzialmente sul possesso d'una casa contesa fra i Poltroni e tale Scardeva, casa che un tempo era appartenuta al *magister Niçola*[178]. Converrà dire subito che di Scardeva non si possiede nessun'altra attestazione documentaria, cosicché nulla sappiamo di lui, anche se è legittimo ritenere che le sue origini fossero alquanto modeste. Tale circostanza, come si comprenderà, assume non poca importanza.

Entrambe le pergamene sulle quali una mano anonima mise per iscritto le dichiarazioni di cinque testimoni, non recano alcun tipo di datazione, né cronica né topica. È tuttavia possibile cercare di proporne una datazione approssima-

[169] C. Vignati, *Storia diplomatica della Lega lombarda*, Torino 1975 (I ed. Milano 1866), p. 278; Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 153.
[170] *Liber privilegiorum* cit., n. 220, 1199 giugno 8.
[171] Muratori, *Antiquitates* cit., IV, coll. 411-414.
[172] *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.
[173] *Ibidem*.
[174] ASMn, *AG*, b. 303, 1223 novembre 4.
[175] *Liber privilegiorum* cit., n. 91, 1225 aprile 10.
[176] ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19*r*, <1231 agosto 14>.
[177] Appendice II, nn. 6 e 7.
[178] Nel dicembre del 1206 (ASMn, *AG*, b. 3392, n. 69) gli estimatori del comune di Mantova pon-

tiva. Quei testimoni dovettero essere escussi prima della morte di Bosone, che sappiamo essere avvenuta anteriormente all'agosto 1219[179]: tale data può pertanto essere assunta quale termine *ante quem* della redazione dei due testimoniali.

I testimoni, tutti favorevoli al Poltroni ed in gran parte esponenti del suo *entourage*, concordano nel dire che quella casa fu comperata da Bosone e Bulso e successivamente assegnata al figlio di Bulso, Egidio, che vi abitò con la sua *familia*. Scardeva però ne pretendeva il possesso. Per la composizione della *discordia* le parti addivennero ad un accordo – stando ad uno dei testi sarebbe stata conclusa una *pax* – siglato mediante la redazione di un atto notarile. I contendenti non poterono avvalersi della giustizia pubblica poiché, per ragioni che non sono chiarite, il podestà precluse ai Poltroni di adire al tribunale publico. Scardeva allora cercò di fare giustizia da sé.

La documentazione relativa alla lite fra i Poltroni e Scardeva offre dunque l'opportunità di conoscere l'intrecciarsi e l'interazione dei diversi metodi perseguiti nella sua conduzione alla ricerca di una possibile soluzione[180]. Per altro verso permette di evidenziare come Scardeva si sia indirizzato ad adottare metodi risolutivi "privati". Egli, recatosi nei pressi di alcune abitazioni appartenenti ai Poltroni e da questi affittate a terzi, «svigoravit eas domos et abiecit inde fenestras et ostia». Le *partes* – tale è il termine impiegato per indicare i contendenti – cercarono allora di porre fine alla loro *discordia*[181] raggiungendo un «entendementum» mediante una trattativa privata – «tractamentum»[182] – avvalendosi di un «mediator»; si sarebbe in tal modo raggiunta una pacificazione solennizzata dallo scambio dello «osculum pacis» e dalla redazione di un atto scritto da parte di un pubblico notaio[183].

6. *Memoria e lessico della violenza nei contemporanei*

6.1. La memoria

Abbiamo appena visto che la lite di cui fu protagonista Scardeva viene collocata dai diversi testimoni, proprio nel periodo in cui era in corso la "guerra" dei Poltroni con i Calorosi. È quella «werra» ad essere assunta come indicatore temporale al quale i testi rapportano le loro esperienze per-

gono all'incanto una *domus* appartenente al debitore insolvente Giacomino *de magistro Niçola* in favore di Rodolfino *Plati*. Fra i beni che Bulso Poltroni assegna al figlio Egidio all'atto della sua emancipazione figura una *domus* con volta «que fuit heredum quondam Niçole notarii»: ASMn, *AG*, b. 302, n. 620 [1206]. Nel gennaio del 1208 (ASMn, *AG*, b. 317, n. 37) fra le richieste di appello perorate da Boso Poltroni al giudice di Azzo marchese d'Este, podestà di Mantova, figura la sentenza emessa «domorum quondam Rolandi Nizole».

[179] ASMn, *AG*, b. 302, 1219 agosto 6.

[180] Basti qui il rinvio a M. Vallerani, *Liti private e soluzioni legali. Note sul libro di Th. Kuehn e sui sistemi di composizione dei conflitti nella società tardomedievale*, in «Quaderni storici», 89 (1995), pp. 546-557, e alla bibliografia ivi citata.

[181] Appendice II, n. 7, deposizione di Viviano *de Flacaçovo*.

[182] Appendice II, n. 6, deposizione di Corradino *de Rugenço*.

[183] Si confrontino le deposizioni di Corradino *de Rugenço* e di Viviano *de Flacaçovo* citate alle note precedenti.

sonali[184]. È questa circostanza ad assumere un rilievo del tutto particolare ai nostri fini.

Corradino «de Rugenço», ben informato sui fatti giacché stava giorno e notte con i Poltroni, colloca la presenza nella casa contesa di Egidio nel periodo antecedente l'inizio della *guerra*, mentre i dissensi con Scardeva si manifestarono, a suo dire, tre anni dopo. Alberto *beccanus* ricorda invece di aver visto Egidio stare nella casa circa sette anni prima. Adamino «nuntius paraticeorum», colloca gli eventi nei sei anni precedenti, ricordando di aver assistito di persona all'occupazione violenta e al saccheggio dell'edificio. Anche Viviano Flaccazovi vide Egidio stare in quella casa prima della guerra, iniziata la quale i nemici dei Poltroni provvidero ad occuparla; successivamente, quello stesso edificio venne assegnato, forse in affitto, da Egidio a un certo Coppa e, attaccato una seconda volta, fu occupato e nuovamente saccheggiato. Particolarmente interessante è la deposizione di Raimondo Flaccazovi: è lui ad affermare d'aver udito un certo *rumor* quando «quadam nocte» i "nemici" di Egidio si portarono nei pressi della casa occupandola e asportando quanto in essa vi era custodito – «blavam et res» – mentre al mattino successivo ne ruppero parti in muratura, divellendone porte e finestre.

Osserviamo innanzitutto come i testi collochino nei sei, sette anni precedenti al rilascio delle loro deposizioni la presenza nella casa contesa di Egidio, ovvero prima che iniziasse la guerra e che la casa venisse per ben due volte assalita. Ebbene: si è già avuto modo di riferire come le cronache pongano nel 1213 l'occupazione della torre dei Poltroni; se, come appare probabile, i testi non dovettero essere escussi dopo il 1219, è da supporre che in entrambi i casi si faccia riferimento al medesimo episodio. Ammesso ciò, si può notare come uno stesso edificio, occupato durante una violenta azione militare, venga qualificato in modo diverso: *domus*, ovvero edificio adibito ad abitazione nonché a deposito di biade per i testimoni coevi; *turris* per l'autore di una cronaca. Certo è che si dovette trattare di una costruzione dotata di una solida struttura muraria e con un certo sviluppo in altezza: un manufatto che in "tempo di pace" serve da abitazione e da deposito e che proprio per la sua particolare conformazione può all'occorrenza fungere da edificio "forte".

6.2. Il lessico

Nei testimoniali cui abbiamo fatto testé riferimento, lo scontro tra i Poltroni e i Calorosi, che vengono detti *inimici* dei primi, viene indicato con il termine *guerra*; si narra di assalti cruenti condotti con la violenza – *per vim* –; si fa riferimento ad un certo *rumor*; si utilizzano verbi quali *capere,*

[184] Si vedano R. Bordone, *Memoria del tempo e comportamento cittadino nel medioevo italiano*, Torino 1997, p. 22 e *passim*; P. Merati, *La rappresentazione dell'esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel XIII secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-temps modernes», 113 (2001), pp. 453-491; A. Esch, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall'interno*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 249-265.

abiecere, *abstulere*, *rumpere*. I termini sui quali abbiamo richiamato l'attenzione rinviano all'uso di un vocabolario non diverso da quello ravvisabile anche nel resto della documentazione che siamo venuti citando e in quella che utilizzeremo di seguito. Un lessico che saremmo propensi a definire "lessico della violenza" sul quale reputiamo opportuno soffermarci brevemente[185]. Non crediamo infatti di essere di fronte ad un suo uso meramente generico e casuale, bensì specifico: si impiegano lemmi diversi per indicare situazioni sostanzialmente diverse.

Le prime avvisaglie dell'esistenza di un dissidio tra i Poltroni e i Calorosi viene definito – come abbiamo visto analizzando il documento del 1202[186] – *controversia*. Con tale termine si rimanda ad una discussione, ad un contrasto di opinioni o ad una lite giudiziaria[187], e proprio a tale stato di cose sembra rinviare l'atto del 1206 ove tale termine viene adoperato per indicare una opposizione non ancora sfociata in contrasto violento per la risoluzione della quale si intende percorrere la strada della mediazione[188]. Con *discordia* si vuol indicare una fase successiva alla precedente e assai prossima a divenire scontro armato, o che segue ad una azione di forza[189], ma che può ancora concludersi pacificamente attraverso la stipulazione di una *concordia*. Rimarchiamo che si tratta una distinzione che parrebbe essere ben nota al notaio redattore del documento del 1202 che definisce *guerra* quella fase della opposizione in cui si fa ricorso a macchine da lancio, mentre la fase antecedente è per l'appunto detta *discordia*[190]. A quest'ultimo termine non va peraltro negata una «connotazione di lotta di parte»[191].

Sembrerebbe possibile giungere ad ipotizzare che nei pochi documenti notarili qui considerati si sia fatto ricorso alle parole *controversia* e *discordia* per esplicitare una diversità per così dire di coinvolgimento: se infatti la *discordia* parrebbe rinviare ad una dimensione personale o familiare, ossia alla partecipazione di singoli individui o tutt'al più di singole famiglie, la *controversia* sembrerebbe postulare il coinvolgimento anche di "alleati" estranei alla parentela. Ma tale nostro primo approccio al "lessico della violenza", essendo stato condotto su un campione assai esiguo di documenti, non si presta a considerazioni generali.

Un diverso significato sembra invece possibile attribuire alla parola *werra*, termine con il quale s'intendeva con ogni verosimiglianza qualificare una specifica fase di un conflitto

[185] Sull'impiego di uno specifico linguaggio per indicare le diverse fasi dello scontro violento si è soffermato di recente Settia, *I luoghi* cit., pp. 82-85.
[186] Appendice II, doc. n. 1.
[187] Cfr. C. Battisti, G. Alessio, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze 1968, I, *sub voce controversia*.
[188] Potrebbe essere questo il vero motivo dell'accordo. Appendice II, doc. n. 2, 1206 dicembre 2.
[189] Cfr. Settia, *I luoghi* cit., p. 83, dove a *discordia*, non diversamente da *dissidium* e *dissensio*, si attribuisce il significato di lotta di parte.
[190] Appendice II, n. 1, 1202 novembre 23: «[...] discordia inter filios Pultroni et Callorosos. Concordia illius discordie facta [...] trahere [...] cum turturellis vel cazafustis pro guerra incepta [...]».
[191] Settia, *I luoghi* cit., p. 83.

6.3. «Werra»: un termine tecnico?

S'ignora l'esistenza di studi specifici dedicati alla diffusione e all'impiego del termine «werra» nella documentazione notarile d'età comunale, studi che permettano di comprendere se a quel termine soggiaccia o meno un significato del tutto specifico atto a connotare in maniera peculiare una "tipologia" determinata di conflitto e/o una fase, un momento determinato da inscrivere in un più ampio conflitto. Un primo e parziale tentativo di dare una risposta a tale quesito ci sembra possa utilmente provenire e dalla considerazione della documentazione esaminata nelle precedenti pagine e da un embrionale tentativo di comparazione con altra documentazione.

Nella documentazione attinente alla faida Poltroni-Calorosi – lo abbiamo visto – all'uso del lemma "guerra" parrebbe soggiacere l'intento d'indicare l'esistenza di vere e proprie azioni militari condotte con l'impiego di specifici macchinari bellici, di urti armati che coinvolgono più famiglie con i loro beni ed i loro "clienti"[192], che in quanto uomini armati vengono indicati quali *wererii*[193]. Esso viene anche impiegato quale sinonimo di vendetta, come permette di evidenziare il documento del 1218 sul quale ci si è sopra soffermati[194]. Ne consegue che al termine *werra* i notai sembrano aver fatto ricorso solo per connotare determinate situazioni interne ad un più vasto conflitto, oppure a singoli episodi accomunati però gli uni agli altri dal ricorso alla violenza e dal coinvolgimento dei membri della *domus*, degli "amici". Quel termine presuppone quindi l'allargamento del conflitto e la sua "militarizzazione".

Tale nostra impressione sembra trovare conferma in alcuni atti risalenti al secolo XII, e quindi non coevi a quelli sin qui citati, d'ambito veronese e trentino. Alcuni noti documenti veronesi hanno il pregio di rendere manifesti comportamenti non sempre coglibili nelle fonti dell'epoca, permettono di poter intravvedere un uso non casuale ma accorto, mirato, tanto del termine *discordia* quanto di *werra*[195]. E un uso non casuale della parola «verra» si

[192] Appendice II, n. 3, 1207 gennaio 18: « [...] de omnibus suis guerris que habuerint [...] cum personis et avere et cum turris et casamentis [...]».
[193] Appendice II, n. 4, 1210 agosto 23: «[...] eorum werra durabit [...] adversariis et wereriis [...]».
[194] Appendice II, n. 5; cfr. il paragrafo 5.1.
[195] Nell'atto mediante il quale a Verona nel 1177 si costituì una *societas de turre* si assicura ai soci il libero passaggio con o senza armi negli spazi aperti da attraversare per raggiungere la loro torre e ciò, qualora si fosse reso necessario, «pro stormino faciendo», soci che risultano impegnati a coadiuvarsi (per questo accordo, reso noto da Biscaro, *Attraverso le carte* cit., pp. 995-1000 e 1003-1005, si rimanda a Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 188). Non di *werra* ma di *discordia* si tratta invece in uno dei noti documenti attinenti alla famiglia Avvocati. Nel 1190 Bozoto, Nicolò e Alberto degli Avvocati concedono in feudo una casa ai fratelli Balduino e Frogerio del fu Ottone Pigna dai quali l'avevano poco prima acquistata, garantendosene l'uso e la possibilità di sopraelevarla «pro omni suo facto et pro facto alieno si domini se capita costituerint et fecerint», ma anche «pro aliis suis amicis». I vassalli, poi, qualora dovesse insorgere una *discordia* tra i *domini,* dovranno seguire la *maior pars* (Castagnetti, *"Ut nullus"* cit., doc. n. 15). Questa è un'eventualità che affiora anche nell'atto con il quale Bartolomeo da Palazzo investe Mainardo d'un terreno sul quale il concedente si riserva la possibilità di edificare un edificio dotato delle strutture necessarie alla difesa e alla offesa dei suoi nemici «et inimicorum suorum vasallorum», una prerogativa che varrà «dum werra durabit» (Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 191, con edizione del documento alle pp. 239-240).

evince pure da un testimoniale trentino prodotto nel corso di una vertenza giudiziaria: in esso i testi narrano di una azione militare, una «verra», condotta contro il vescovo locale[196].

Ad un contesto non urbano rinviano le seguenti attestazioni, sempre del secolo XII, ma questa volta nuovamente di ambito mantovano. Siamo, come spesso è capitato di fare sin qui, di fronte ad atti di natura processuale, prodotti nel corso di una vertenza giudiziaria, nella fattispecie fra l'episcopio mantovano e il monastero di San Benedetto di Polirone in merito ad alcuni beni terrieri[197]. Il 4 luglio 1189 viene raccolta la testimonianza di *Albertus Casarius*, vassallo episcopale, il quale colloca alcuni fatti «tempore werre episcopi G(rasindonii)», mentre altri eventi sono da lui posti «ante tempus discordie». Al teste si chiede, fra l'altro, «si tempore werre homines de Nubilario vel eorum animalia ute[bantur] in dicta insula». Sempre nell'ambito dello stesso processo si raccolsero le dichiarazioni di un altro uomo, *Rainerius de Berno*, gastaldo del vescovo. Egli rammenta che «donus Francus veniti cum armis et abstulit ei recia et pisces», ma ricorda anche che lui stesso «cum aliis destruxit domum Sancti Sciri et etiam domum Sancti Bertholomei». Prescindendo dalla specifica situazione entro la quale le citate testimonianze vennero prodotte, si deve rammentare ancora una volta che il "filtro" notarile potrebbe aver inciso profondamente sui singoli termini impiegati: quei termini potrebbero non essere stati pronunciati dai testimoni ed essere solo espressione del linguaggio notarile, ma nella prospettiva da noi assunta poco cambierebbe, ché saremmo pur sempre in presenza del ricorso in atti stilati da professionisti della scrittura ad una terminologia del tutto analoga a quella che abbiamo già incontrato. Possiamo osservare che è detta "guerra" l'azione attribuita al vescovo Garsendonio, e nello stesso modo è definita quella intrapresa dagli uomini abitanti nel centro demico di Nuvolato: cambiano i protagonisti, non cambiano invece i termini ai quali chi

[196] Nell'ambito di un processo riguardante il possesso di un monte, due testimoni collocano alcuni fatti «ad tempus quo dominus Trintinellus condam domini Ottonis Richi per verram escivit de Tridento». Gli stessi ricordano anche che in «illa verra et per illam verram dictus Trintinellus depredavit» alcuni uomini che si erano recati per eseguire dei lavori di roncatura su quel monte. Dicono anche che Trentinello non agiva da solo, ma che era a capo di un nucleo di armati: egli si muoveva «cum sua cunducta». Recentemente in questa vicenda s'è voluto vedere un «episodio di "guerra privata"», un episodio che rimane oscuro giacché nulla sembra possibile estrapolare dalla documentazione superstite in merito alle specifiche motivazioni che lo originarono. Pochissimo si conosce di Trainello, che è noto solamente per la sua presenza ad atti episcopali. Tuttavia, il profilo del protagonista dà un'idea del contesto entro il quale la sua azione va posta, ossia nel solco di una ribellione cittadina diretta contro il vescovo. Tali notizie sono tratte da A. Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina e qualifica capitaneale a Trento fra XII e XIII secolo*, Verona 2001, p. 113, da dove è possibile desumere ulteriori informazioni attinenti alla menzione di *werrae* nelle quali avrebbe potuto essere trascinato il vescovo Adelpreto in atti di investiture a feudo dell'anno 1160.

[197] Un regesto dei testimoniali è edito in *Regesto mantovano* cit., n. 451, con omissione dei passi cui facciamo riferimento nel testo; tali passi sono riportati, in attesa della pubblicazione del secondo volume del *Codice diplomatico polironiano*, da R. Rinaldi, *Il fiume mobile. Il Po mantovano tra monaci-signori, vescovi cittadini e comunità (secoli XI-XII)*, in *Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti*, II, *Il paesaggio mantovano nel medioevo*, Atti del convegno di studi (Mantova, 22-23 marzo 2002), a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze 2005, pp. 113-131, a nota 45 di p. 126, da cui citiamo.

scrisse il documento ricorse per indicarne le gesta compiute, e ciò perché nel loro concreto manifestarsi probabilmente l'una non si discostava dall'altra. Non si impiegò la parola guerra invece per designare quanto fece Franco, che pure fece uso delle armi: si trattò però in tale occasione dell'azione di un singolo uomo, che agì sì con il ricorso alla forza ma senza il sostegno di altri uomini.

Ecco allora che, come si è avuto modo di notare per i termini utilizzati nella documentazione attinente alla guerra dei Poltroni, sembra lecito individuare proprio nella diversa terminologia notarile, i diversi modi – ma forse sarebbe più corretto dire dei diversi "gradi" – del manifestarsi dei conflitti: "guerra" sarebbe il conflitto che radicalizzatosi implica l'uso delle armi e il sostegno degli alleati, e non l'estemporanea azione di un singolo. Quest'ultimo è il caso di Scardeva e di Franco. Entrambi, pur in situazioni differenti, diedero corso ai loro risentimenti ricorrendo alla forza. Furono azioni che, nel concreto, paiono essersi discostate ben poco da quelle perpetrate da gruppi di uomini. Tutte queste nostre ipotesi però, come ben si vede, si fondano su un'esigua campionatura: la loro validità è pertanto assai fragile. Si prospetta, dunque, la necessità di una più vasta indagine comparativa[198].

7. Cenno conclusivo

La guerra Poltroni-Calorosi e gli altri esempi di conflitti documentati fra primo e secondo decennio del Duecento nella città di Mantova, paiono rimandare all'esercizio ordinario e trasversale entro la società cittadina delle pratiche vendicatorie e più in generale dei conflitti violenti. L'esercizio della violenza non risulta affatto una prerogativa esclusiva della "nobiltà". Le famiglie coinvolte nella annosa *werra* fra Poltroni e Calorosi appaiono tutt'altro che omogenee per origini e posizione sociale. Anzi, i maggiori gruppi familiari coinvolti parrebbero aver avuto un ruolo alquanto marginale nel governo della città. Sarà negli anni successivi alla guerra che esse parteciperanno vieppiù alla vita del comune assumendone magistrature.

Lo scontro armato sembrerebbe esprimere la volontà di ostentare la raggiunta preminenza sociale. Ciò non significa disconoscere un valore politico alla guerra ché essa è pur sempre manifestazione della volontà delle famiglie che se ne fanno promotrici e ne assumono il controllo di sancire la propria affermazione. L'identità del gruppo familiare passa, si potrebbe dire, anche attraverso l'esercizio della violenza.

Quello che contrappose Poltroni e Calorosi rappresenta un conflitto incentrato sul confronto tra due gruppi familiari antagonisti che divennero i perni di due diversi schieramenti che polarizzarono diverse inimicizie collaterali. Tale dicotomia è espressa nelle carte notarili con l'uso del termine *partes*, impiegato per indicare "le parti in conflitto", gli "schieramenti antagoni-

[198] Appare di qualche utilità rammentare, a titolo d'esempio, la «guerra Advocatorum cum episcopo» scoppiata, a quanto pare, nel 1185 a Lucca, cui accenna un vassallo vescovile chiamato a deporre in una causa del 1200: Wickham, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 59, n. 21.

sti" e non ancora delle "fazioni politiche" cariche di valenze ideologiche. Il principio ispiratore che presiedette alla loro formazione è da ravvisare nel gioco alterno delle alleanze e delle inimicizie familiari, ossia nelle relazioni di *amicitia* e di *inimicitia*. La conflittualità fra perentele si polarizza sì in forme più radicali, da infrafamiliare diviene interfamiliare, senza tuttavia trovare una superiore giustificazione ideologica.

La faida originava da una pluralità di motivazioni sulle quali le fonti disponibili non consentono di fare piena luce: sappiamo solo che i conflitti d'interesse che parrebbero aver inquietato le relazioni fra Poltroni e Caffari si saldarono ai preesistenti dissensi del tutto interni alla famiglia Mozzi.

Ne consegue – va ribadito – che la "guerra" mancò dei connotati che permetterebbero di farne uno scontro finalizzato alla "conquista" di un ruolo di preminenza nell'ambito del governo cittadino. Tale guerra assieme agli altri esempi da noi proposti s'inscrive semmai entro il più ampio esercizio della violenza, una violenza non d'*élite*.

Quella della violenza è una pratica che, è vero, si manifesta in modi diversi a seconda delle risorse di cui poteva avvalersi chi se ne faceva promotore e chi ne era coinvolto: il conflitto che opponeva i Poltroni ai loro *inimici* poté esplicitarsi sotto forma di una vera e propria guerra urbana, giacché essi disponevano delle adeguate risorse economiche. Anche i Gezzi poterono progettare la loro vendetta, ma per attuarla dovettero reperire il denaro necessario. In ben altri modi si manifestò invece il risentimento di Scardeva, un uomo dalle oscure origini, che non risulta appartenesse ad una famiglia dotata di particolari ricchezze. Nonostante ciò egli ebbe comunque modo di manifestare la sua opposizione ai Poltroni ricorrendo alla violenza. Il suo esempio, che affiora da poche testimonianze processuali, mostra come anche i singoli, per quanto in "tono" minore, abbiano potuto all'occorrenza dar sfogo ai loro risentimenti seguendo schemi analoghi a quelli che vedevano contrapporsi ben più ampi e dotati gruppi familiari.

Ecco allora che la violenza emerge come una forma ordinaria e condivisa e perciò controllabile. Una pratica pubblica. Lo dimostra la terminologia invalsa nella pratica notarile, una terminologia che proprio perché impiegata in atti pubblici non può che rimandare alla pubblicità dei fatti che sottintende. Lo dimostra in particolare il riferimento diretto nell'accordo fra i cittadini mantovani e gli Estensi del 1207 alla "guerra" e alle discordie che proprio in quell'anno si agitavano in Mantova.

Certo, rimane evidente la difficoltà di cogliere l'ordinarietà delle manifestazioni della violenza. Questo vale soprattutto per gli esponenti degli strati inferiori della società. Ma tali limiti sembrerebbero essere imposti prima di tutto dalle fonti disponibili. Nell'affrontare lo studio delle pratiche conflittuali sembra opportuno tener conto della natura e della provenienza della documentazione disponibile. Ci si dovrebbe porre il problema di chi poteva ricorrere alla scrittura, per quali motivi lo faceva e le ragioni per le quali i documenti venivano conservati: si converrà quantomeno che assai raramente la loro confezione è da rapportare alla iniziativa di persone di bassa estrazione sociale.
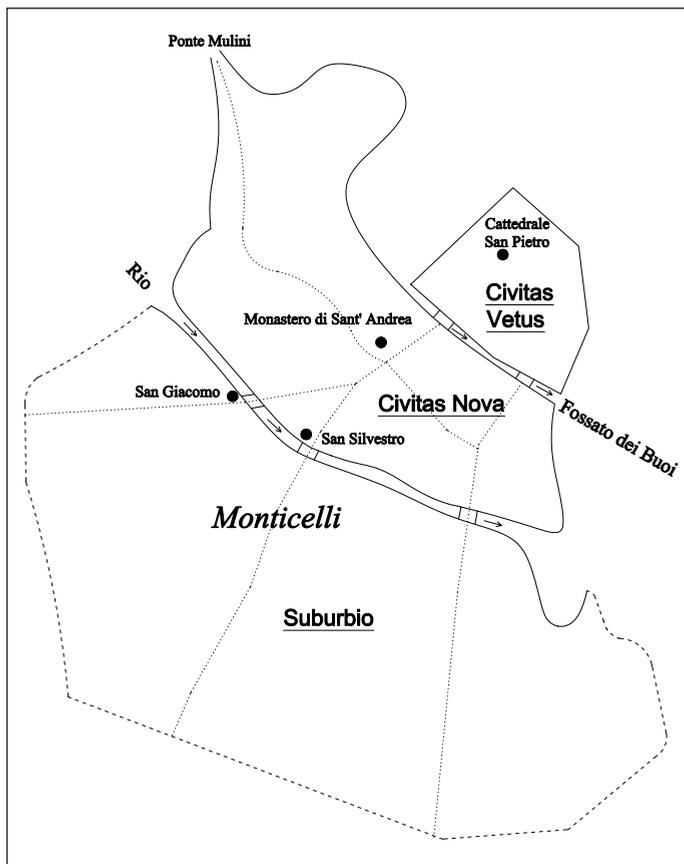
I luoghi della “Werra”

Appendice I
Profili biografici

1.
Poltroni

Le vicende dei Poltroni possono essere ricostruite ad iniziare dal secondo decennio del secolo XII[199]. Ma è soprattutto dalla seconda metà di quel secolo che la documentazione si fa via via più abbondante: ne risulta confermato il profilo di una famiglia eminentemente cittadina, fortemente interessata alla costituzione di un non modesto patrimonio terriero dislocato per lo più nel suburbio o nelle immediate vicinanze della città, una famiglia dedita all'attività creditizia e del tutto estranea alla vita istituzionale del comune.

Particolarmente attivi nei decenni a cavallo fra i secoli XII e XIII sono i fratelli Bulso/Bolso e Boso/Bosone Poltroni. La ricca documentazione che li riguarda li mostra impegnati in diverse operazioni finanziarie che interessarono anche il comune cittadino, nell'incremento e nella gestione dei loro beni all'interno del perimetro urbano – e ciò soprattutto nelle vicinanze del monastero di Sant'Andrea, non lontano dal quale si trovavano le loro case –, nelle immediate vicinanze e nel territorio della città, e in particolare laddove da tempo la loro famiglia possedeva beni; nello stesso torno di tempo risultano disporre di modesti diritti di decima[200].

La loro affermazione economica si accompagna ad una assai limitata partecipazione alla vita pubblica che si esplica nella assunzione da parte di Bulso della mansione di delegato comunale alla vendita di beni del comune. Boso, che figura fra i membri del consiglio nel 1199[201] e in anni successivi sino al 1218[202], giura assieme al fratello Bulso l'alleanza con i Cremonesi nel giugno del 1208[203] e funge da procuratore del comune nel 1216[204].

Di Bulso, che la documentazione mostra essere già defunto nell'agosto del 1210[205], sono attestati tre figli: Egidio, Pagano e Poltrone[206].

199 Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 218-239.
200 Quanto detto è desumibile da alcuni atti di natura giudiziaria: *Regesto mantovano* cit., n. 468, 1190 luglio 15 o 17; n. 590, 1197 giugno 14; n. 593, [1197] agosto 28; n. 605, 1197; n. 612, 1198 marzo 14.
201 *Liber privilegiorum* cit., n. 220, 1199 giugno 8.
202 Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 223.
203 Il documento è ora edito in *I patti tra Cremona e le città della regione padana* cit., n. 5.8, 1208 ottobre 29.
204 *Liber privilegiorum* cit., n. 44, 1216 giugno 3.
205 Appendice II, n. 4.
206 Si vedano gli atti attinenti alla ripartizione dei beni effettuata da Bulso Poltroni in favore dei figli: ASMn, *AG*, b. 302, nn. 547 e 550, 1204 novembre 14; ASMn, *AG*, b. 302, n. 620, [senza data]. Mette conto segnalare che i figli di Bulso continueranno ad essere attivi assieme allo zio Boso in operazioni finanziarie. Egidio è attestato come già defunto nel 1213 (ASMn, *AG*, b. 3392, n. 92, 1213 novembre 14).

Boso invece dovette morire prima dell'estate del 1219[207]; figli suoi furono Mantovano, Vivaldo, Savia e probabilmente Cherlino/Gherlino.

Non seguiremo ulteriormente le vicende dei discendenti di Bulso e Boso, alcuni dei quali a partire dal terzo decennio del secolo ebbero parte attiva nella vita politica della città, come mostra l'assunzione da parte loro di magistrature comunali[208]. Può essere utile segnalare che alcuni di essi continuarono a praticare il prestito ad interesse[209]. Gioverà altresì accennare al matrimonio stretto nel 1229 fra uno dei figli di Vivaldo, Vivaldino, e Brida, figlia di Bartolomeo Calorosi[210]: un matrimonio che, sia pur a distanza di anni dalla "guerra", parrebbe aver in qualche modo suggellato il ricomporsi dei conflitti fra le due famiglie rivali. Ma mette conto, soprattutto, ricordare che i Poltroni saranno coinvolti nell'uccisione del vescovo Guidotto, e che assieme agli altri membri della *pars* degli Avvocati si rifugiarono a Verona, presso Ezzelino da Romano[211].

2.
Calorosi

Il primo membro noto della famiglia[212] è Caffaro «de Calarosi», che attorno alla metà del secolo XII deteneva dalla chiesa cattedrale di Mantova una clausura[213]. Non abbiamo notizie certe riguardanti discendenti diretti di Caffaro. Per poter disporre di attestazioni attinenti altri esponenti della sua famiglia dobbiamo giungere agli ultimi decenni del secolo, allorché la documentazione permette di scorgere la sussistenza di relazioni di Rodolfo «de Calarosis» con l'episcopio[214], o di evidenziare i legami che univano lo stesso Rodolfo, il di lui figlio Moretto e «Percasicius de Callarosis»[215] con il cenobio di San Genesio di Brescello[216] – ente detentore di beni e diritti in alcune località del Mantovano ed in particolare a Goito[217] –, al quale la famiglia sarà legata da vincoli vassallatici quanto meno sino alla metà del secolo XIII[218]. Ed è con ogni probabilità proprio ai legami vassallatici stretti con questo mona-

207 Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 229-235.
208 Ivi, II, p. 231.
209 Basti il rinvio alla documentazione indicata ivi, II, pp. 231-233.
210 ASMn, *AG*, b. 3392, n. 162, 1229 marzo 13.
211 Gardoni, *"Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus"* cit., pp. 158-160.
212 Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 240-246.
213 *L'archivio capitolare* cit., n. XXI, [circa 1150].
214 *L'archivio del monastero* cit., n. XLIX, 1190 agosto 25.
215 *Regesto mantovano* cit., n. 438, 1187 maggio 4; n. 439, 1187 maggio 4.
216 Sul monastero, di fondazione canossiana, basti qui rimandare a O. Rombaldi, *I monasteri canossani in Emilia e Lombardia*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpineti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna 1994, pp. 279-307, qui alle pp. 281-282, e alla bibliografia anteriore ivi citata.
217 Cfr. F.C. Carreri, *Le condizioni medioevali di Goito*, in «Atti e Memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova» (1899), pp. 3-51 dell'estratto.
218 Si veda al riguardo ASMn, *AG*, b. 304, 1245 [...].

stero che dev'essere correlata la disponibilità da parte della famiglia di modesti diritti decimali[219], ma su tale aspetto siamo poco informati.

La documentazione attinente ai Calorosi diviene relativamente più ricca al volgere dal XII al XIII secolo. Possiamo così seguire con maggiori dettagli le vicende di alcuni membri della famiglia. Tale è il caso di Alberto, figlio di Rodolfo, che partecipò alla vita pubblica come membro del consiglio cittadino nel 1199[220]; compare inoltre nell'elenco di coloro che giurarono i patti stretti da Mantova con Modena nel 1201[221] e con Cremona nel 1208[222]. Alberto non diversamente da altri membri della sua famiglia, ebbe proprietà in Romanore[223]. Figli suoi furono Girardino e Samaritana, andata in sposa al conte Gualfredino di Gualfredo di Marcaria[224]: un matrimonio che mette in luce il rilievo sociale raggiunto dalla famiglia nel secondo decennio del Duecento. Nello stesso torno di tempo appare essere stato attivo anche Bonacurso di Corrado. Egli risulta proprietario di terreni siti in diverse località del contado e, assieme ai nipoti, nelle immediate vicinanze della città[225]. Sappiamo che Bonacurso esercitò l'attività di prestito. Clienti suoi furono, tra gli altri, alcuni personaggi appartenenti alle famiglie Assandri[226] e Poltroni[227]. Bonacurso non fu del tutto estraneo alla vita politica: basti dire che compare fra i consiglieri cittadini nel 1199[228] e nel 1225[229].

Alquanto scarse sono le informazioni a nostra disposizione concernenti colui che secondo le cronache causò nel 1209 la morte di Boso Poltroni, Bartolomeo. Di lui non abbiamo rintracciato nessuna menzione prima del 1217[230], anno durante il quale ricoprì l'incarico di procuratore del comune cittadino. Era già morto allorché nel 1229[231] la figlia sposò Vivaldino, figlio di Vivaldo Poltroni, portando in dote denaro e beni immobili per complessive 200 lire di denari mantovani.

3.
Caffari

Oltre ai Calorosi, fra gli *inimici* dei Poltroni è annoverata la famiglia Caffari[232], i più antichi esponenti della quale vengono solitamente individuati in due personaggi attestati sul finire del secolo XI fra i benefattori del mona-

[219] *L'archivio capitolare* cit., n. XLII, 1205 febbraio 11.
[220] Doc. citato sopra a n. 201.
[221] Muratori, *Antiquitates* cit., IV, col. 379.
[222] Doc. citato sopra a n. 203.
[223] ASMn, *AG*, b 238, n. 9, 1202 dicembre 21.
[224] ASMn, *OC*, b. 6, n. 16, 1224 aprile 9.
[225] *Regesto mantovano* cit., n. 556, 1224 novembre 30.
[226] ASMn, *AG*, b. 302, n. 518, 1204 marzo 4.
[227] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 146, 1227 aprile 23; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 160, 1229 febbraio 17.
[228] Doc. citato sopra a n. 201.
[229] Gatta, *Liber grossus antiquus Comunis* cit., V, doc. n. DXCV.
[230] *L'archivio del monastero* cit., n. CVIII, 1217.
[231] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 162, 1229 marzo 13.
[232] Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 211-217.

stero di San Benedetto di Polirone: «Cafarus et Petrus iudeus frater eius»[233]. È doveroso richiamare l'attenzione sull'appellativo di *iudeus* attribuito a Pietro. Egli è l'unico membro della famiglia ad essere indicato in tal modo per evidenziare, possiamo legittimamente sospettare, non tanto la sua origine ebraica[234], quanto il suo coinvolgimento nel prestito usurario[235]. Si potrebbe così ritenere che quella sia stata la principale attività sulla quale poggiò la fortuna economica e quindi l'affermazione sociale della famiglia. D'altronde, lo si dirà tra breve, altri membri del gruppo parentale saranno impegnati in operazioni creditizie anche nel Duecento.

Dalle attestazioni successive si desume che la famiglia fu attiva soprattutto in ambito urbano, ma non permettono in alcun modo di collocarla fra il gruppo di quelle che presero parte al governo del primo comune cittadino.

Dall'ultimo decennio del XII secolo risultano attivi i figli di Cafaro/Gafaro: Pietro – il secondo membro della famiglia con tale nome –, che nel 1191 si qualifica come «de Cafaro Petri Iudei»[236], e Oprandino: i due, abitanti in una casa dotata di «volta», detenevano il dominio utile di immobili posti in città, nelle vicinanze del monastero di S. Andrea[237]. Pietro «de Gaffaro» è membro del consiglio del 1198[238]; Oprando lo è l'anno successivo[239]. Nel 1201[240] giurano gli accordi sottoscritti con Modena e nel 1208[241] quelli con Cremona; nel 1217[242] fanno parte del consiglio di credenza. Tuttavia nessuno di loro risulta aver assunto cariche pubbliche nell'ambito del comune cittadino. Pietro ricoprì però la carica di podestà in un comune rurale sottoposto alla giurisdizione episcopale[243].

Oprando è noto inoltre per aver assistito nelle vesti di teste ad alcune transazioni fra privati[244], e come proprietario di beni nel luogo detto Selva[245].

233 A. Mercati, *L'evangelario donato dalla contessa Matilde a Polirone*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province modenesi», ser. 7ª, IV (1927), pp. 1-17: 12, ora in Id., *Saggi di storia e letteratura*, Roma 1951, pp. 215-227.

234 Della presenza ebraica nella città di Mantova e nel suo territorio ha trattato Vittore Colorni accennando appena all'attestazione di Pietro *iudeus* in *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centro-settentrionale, con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in Id., *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Milano 1983, pp. 205-255, qui a p. 244 in nota (l'articolo era già apparso in «Rivista di storia del diritto italiano», VIII (1935), pp. 34-54).

235 Anche per Verona è stato prospettato, ma sulla base di documentazione duecentesca, che la parola *iudeus* venisse impiegata per indicare colui che esercitava l'attività di prestatore: G. M. Varanini, *Credito ebraico e documentazione locale: riflessioni ed esempi*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a cura di M. G. Muzzarelli e G. Todeschini, Bologna 1989, pp. 91-98.

236 Doc. del giugno 1191 citato alla nota seguente.

237 Cfr. *Regesto mantovano* cit., n. 476, 1191 giugno 16 e 25; n. 486, 1192 gennaio 14; n. 549, 1195 luglio 1; n. 642, 1199 marzo 20.

238 *Liber privilegiorum* cit., n. 171, 1198 giugno 5.

239 Doc. citato sopra a n. 201.

240 Doc. citato sopra a n. 221.

241 Doc. citato sopra a n. 203.

242 *Liber privilegiorum* cit., n. 182, 1217 novembre 17.

243 ASMn, *AG*, b. 3385, 1215 gennaio 30.

244 *Regesto mantovano* cit., n. 536, 1194 ottobre 7; n. 661, 1200 febbraio 29.

245 ASMn, *AG*, b. 303, 1219 settembre 1.

È annoverato fra i membri della curia dei vassalli convocata dal vescovo Guidotto da Correggio nel 1232[246]. Il legame con la Chiesa locale emerge in particolare dal suo coinvolgimento in importanti atti di natura politica dell'estate di quell'anno[247], atti che s'inscrivono nel tentativo attuato dal presule locale su incarico dei legati della Sede pontificia di portare la pace fra le opposte fazioni veronesi[248]. Se ne può desumere che Oprando e la sua famiglia fossero schierati con la *pars Ecclesiae*, come conferma d'altronde l'estraneità dei Caffari all'assassinio del da Correggio[249].

I due fratelli furono attivi nel "commercio" del denaro. Oprando risulta coinvolto in operazioni finanziarie sin dagli ultimi anni del secolo XII[250]. Nel 1218 Pietro nomina per sé e per il fratello Oprando un procuratore al quale viene affidato l'incarico di recuperare del denaro dato in prestito ai Ferraresi[251].

4.
Mozzi

Le vicende della famiglia Mozzi possono essere ricostruite, sia pur con una certa approssimazione, solo con l'ultimo quarto del secolo XII[252]. Nel 1184 troviamo citato Mutto «Odonis Muntii»[253] identificabile con il Mutto attivo fra i secoli XII e XIII che si connota sempre come «de Munciis\Munziis\Muncio». La documentazione lo mostra presente nelle vesti di testimone ad atti direttamente o indirettamente riguardanti i Poltroni. Mutto non figura mai negli elenchi dei consiglieri comunali finora noti, né pare aver rivestito cariche pubbliche. Nel 1202, come abbiamo più volte detto, strinse un patto con il nipote Giovannibono «Oddonis Muntii» per l'uso della loro torre. Molto eloquente è il suo testamento, redatto nel 1206; vi abbiamo già fatto riferimento ma è opportuno prenderlo di nuovo in esame. L'atto si apre con una serie di legati *pro anima* disposti in maniera generica in favore di chiese, ponti, ospedali e poveri della città. Vengono poi ricordati come destinatari di elargizioni in denaro la chiesa di San Silvestro con il suo sacerdote e un chierico nipote del testatore. A tre fratelli sono invece assegnati alcuni terreni e un fienile con corte posto «iuxta dominum Iohannembonum de Mocis, extra portam Montexellis». Mutto istituisce la figlia Egidia, moglie di Boso Poltroni, e il di lei figlio Mantovano, eredi della metà della torre «de Mocis» e della casa in cui risiedeva. Di tutti gli altri suoi beni Mutto indica quali beneficiarie le altre sue quattro figlie femmine, sposate con esponenti di famiglie cittadine di rilievo:

[246] Carreri, *Appunti e documenti* cit., pp. 64-65.
[247] ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 96*r*, <1232> luglio 31; c. 96*v*, <1232> agosto 3.
[248] Gardoni, *"Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus"* cit., pp. 135-136.
[249] Ivi, pp. 158-160.
[250] *Regesto mantovano* cit., n. 561, 1196 febbraio 21; n. 566, 1196 marzo 26.
[251] ASMn, *AG*, b. 303, 1217 luglio 22.
[252] Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 247-248.
[253] *Regesto mantovano* cit., n. 425, 1184 dicembre 28.

Natascia, Stefania e Isabella sono infatti rispettivamente mogli di Gandolfo Bonacolsi, Ferrarino figlio del giudice Agnello, Pietro Avvocati; della quinta, Cesaria, premorta al padre, non è specificato il nome del marito e viene fatto genericamente riferimento ai suoi eredi[254].

Di Giovannibono sappiamo ben poco. Nel 1193 presenziò ad una transazione rogata «in domo Muntiorum»[255]. Potrebbe essere lo stesso Giovannibono «de Munciis» eletto nel 1194 sindaco della chiesa cittadina di San Silvestro soggetta all'omonima abbazia di Nonantola[256]. Citato in un documento del 1201[257], l'anno successivo è compreso nel lungo elenco di Mantovani che ratificano un'alleanza con Modena[258]; nel 1206 assiste alla redazione delle già citate volontà testamentarie dello zio, che non lo beneficò in alcun modo.

5. *Assandri*

Accingiamoci ora a dedicare qualche accenno al gruppo di famiglie che stipulò con i Poltroni il "patto" del 1206[259], ad esclusione dei Gezzi, dei quali abbiamo già avuto occasione di trattare in precedenza[260].

Gli Assandri, i cui primi esponenti possono essere rintracciati nella documentazione ad iniziare dagli ultimi decenni del secolo XI, rappresentano una delle più attive *domus* urbane della prima età comunale, ma in questa sede dobbiamo necessariamente limitare la nostra attenzione ai soli discendenti di Alberto, padre di Novaresio e nonno di Pagano[261], ovvero ai due personaggi presenti nell'atto del 1206.

Alberto «de Alxandro» è noto come possessore di terre nel contado; dal capitolo della cattedrale risulta detenere casamenti ed orti in città, in «hora Sancti Egidii»[262].

Attivo in ambito pubblico fu nella seconda metà del secolo XII un figlio suo. Si tratta di Alessandro, da identificare con l'*Alexandrinus* che nel 1183 rappresentò Mantova a Costanza[263]. Egli fu tra i primi a rivestire la carica di console di giustizia[264]; nel 1201[265] giurò il trattato con Modena.

[254] ASMn, *AG*, b. 302, n. 558, 1206 gennaio 27.
[255] *Regesto mantovano* cit., n. 521, 1193 settembre 11.
[256] Ivi, n. 529, 1194 giugno 2.
[257] ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21.
[258] Doc. citato sopra a n. 221.
[259] Appendice II, doc. n. 2.
[260] Si veda il paragrafo 4.1.
[261] Si veda, in attesa di ulteriori studi, Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 182-187. Secondo la ricostruzione di Torelli il padre di Alberto va identificato con «Ascandrus», testimone ad atti del vescovo Ubaldo sul finire del secolo XI. Fratelli di Alberto sarebbero Ugo, console del comune di Mantova nel 1181; Cafaro, documentato negli anni 1116, 1117 assieme al fratello Guglielmo, che ebbe un figlio di nome Gandolfo a sua volta padre di Guglielmo dal quale discendono Gandolfo, che abbiamo visto appartenere alla vicìnia di S. Silvestro, e Bernardino.
[262] *L'archivio capitolare* cit., n. XXI, [circa 1150].
[263] *Liber privilegiorum* cit., n. 1, 1183 giugno 25.
[264] *Regesto mantovano* cit., n. 440, 1187 giugno 20.
[265] Doc. citato a n. 221.

Novaresio è connotato come figlio di Alberto «Alexandri» nel 1193[266], nel qual anno ricoprì la magistratura consolare. Egli fece parte del consiglio negli anni 1199[267], 1217[268], 1225[269]; giurò gli accordi con Modena nel 1201[270] e con Cremona nel 1208[271]; presenziò alla conclusione della alleanza con gli Estensi nel 1207[272].

Il nipote di Novaresio, Pagano, parrebbe doversi ritenere figlio di Alessandro. Pagano è attivo in ambito pubblico essendo membro del consiglio nel 1217[273] e nel 1225[274]. Egli, che nel 1230 vendette al vescovo Pellizzario un terreno posto nel suburbio[275], e che fece parte della curia dei vassalli vescovili nel 1231[276], morì prima del 1235, nel qual anno vediamo agire la figlia Ferrara, che si definisce per l'appunto come figlia del *quondam* Pagano «de Axandris»[277].

Quanto detto appare sufficiente per sottolineare la forte partecipazione degli Assandri alla vita pubblica della città di Mantova durante il secolo XII e nei primi decenni del successivo, circostanza che li differenzia nettamente dagli altri gruppi familiari coinvolti nella guerra Poltroni-Calorosi.

6.
Flaccazovi

Un rilievo ben più modesto parrebbe aver avuto il gruppo famigliare cui apparteneva Pietro di Martino Flaccazovo. Non è privo di significato dire che questa famiglia non compare fra quelle prese in esame da Pietro Torelli nella sua opera dedicata alla società mantovana. I seguenti accenni rappresentano pertanto solo il primo tentativo d'abbozzarne un profilo.

Martino «de Flacazuvo», padre di Pietro, compare nella documentazione per la prima volta nel 1173[278] in qualità di testimone ad una transazione di Poltrone, funzione che svolge anche in anni successivi[279]. Martino è incaricato di immettere Poltrone nel possesso di alcuni immobili nel 1174[280] e nel

[266] G. B. Verci, *Codice diplomatico ecceliniano*, Bassano 1776 (= *Storia degli Eccelini*, III), doc. n. LX. Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 165, 183, 204, 263.
[267] Doc. citato sopra a n. 201.
[268] Doc. citato sopra a n. 242.
[269] Doc. citato sopra a n. 229.
[270] Doc. citato sopra a n. 221.
[271] Doc. citato sopra a n. 203.
[272] *Liber privilegiorum* cit., n. 181, 1207 agosto 28.
[273] Doc. citato sopra a n. 242.
[274] Doc. citato sopra a n. 229.
[275] G. Pecorari, *Santa Maria del Gradaro. Le famiglie religiose e gli edifici*, Mantova 1966, doc. I, 1230 marzo 17: presenziano all'atto Bernardo, Antonio e Stefano «de Axandris».
[276] Carreri, *Appunti e documenti* cit., pp. 64-65.
[277] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 213, 1235 settembre 17.
[278] *Regesto mantovano* cit., n. 367, 1173 novembre 13.
[279] Ivi, n. 443, 1187 novembre 9; n. 449, 1189 giugno 10.
[280] Ivi, n. 370, 1174 marzo 27.

1181[281]: i rapporti fra i due ed i loro discendenti saranno costanti anche negli anni successivi. Figli di Martino furono Pietro, Silvestrino e Raimondo/Raimondino.

Anche le prime attestazioni di Pietro consentono di evidenziarne la vicinanza ai Poltroni, ad atti dei quali presenzia in più d'una occasione[282]. Egli è proprietario di terre in Romanore[283] e di immobili ubicabili in città[284]. Nell'aprile 1207[285] – pochi mesi dopo, si badi, la ratifica dell'accordo del 1206 – egli concede un prestito a Boso Poltroni. Compare poi fra gli astanti in documenti degli anni 1216[286] e 1218[287].

Silvestrino che appare nella documentazione nel 1187[288] assieme al padre, è noto per essere stato presente alla stipula di transazioni negli anni 1192[289], 1193[290], 1210[291].

Abbiamo poco sopra detto che nella documentazione da noi utilizzata compaiono altri due membri di questa famiglia, Viviano e Raimondo: entrambi hanno assistito ad uno degli episodi più cruenti della "guerra", l'assalto alla *domus* di Egidio Poltroni. È difficile dire se in quel frangente essi furono dei meri spettatori o se ebbero parte attiva in quello scontro; i loro stretti legami con i Poltroni farebbero propendere per quest'ultima possibilità. Di Viviano non siamo in grado di fornire alcun altro riferimento documentario; maggiori informazioni abbiamo invece reperito per Raimondo.

Raimondo/Raimondino di Martino, citato come testimone a vari atti[292], ed in particolare al patto del 1206[293], ebbe beni nella zona suburbana dei Monticelli[294]. Nel 1211 contrasse un mutuo[295]. Negli anni successivi, oltre che essere stato escusso, come detto, nella causa che oppose Bosone Poltroni a Scardeva[296], compare fra i membri del consiglio cittadino[297]. Risulta già defun-

[281] Ivi, n. 408, 1181 ottobre 25.
[282] Ivi, n. 421, 1184 marzo 25; n. 578, 1197 marzo 20.
[283] A tale riguardo si confrontino ivi, n. 651, 1199 dicembre 19; C. Cenci, *Le Clarisse a Mantova (sec. XIII-XV) e il primo secolo dei frati Minori*, in «Le Venezie francescane», 1-4 (1964), pp. 3-92: 17.
[284] *L'archivio del monastero* cit., n. LIV, 1199 agosto 14.
[285] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 72, 1207 aprile 30.
[286] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 104, 1216 giugno 15.
[287] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 116, 1218 ottobre 8.
[288] *Regesto mantovano* cit., n. 443, 1187 novembre 9.
[289] Ivi, n. 486, 1192 gennaio 14.
[290] Ivi, n. 517, 1193 agosto 6.
[291] ASMn, *AG*, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16.
[292] *Regesto mantovano* cit., n. 592, 1197 agosto 13; n. 601, 1197 novembre 21; n. 641, 1199 marzo 18; ASMn, *AG*, b. 302, n. 490, 1203 settembre 25.
[293] ASMn, *AG*, b. 302, n. 613, 1206 dicembre 21.
[294] ASMn, *AG*, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2. Nel 1250 un altro membro della famiglia, Alberto, con il consenso del fratello Caffarino, vende un terreno con casa murata ed orto «sive curtivo retro extra pontem Monticellorum, in contrata Sancti Silvestri»: tale dato conferma la continuità di residenza della famiglia nella zona che ruotava attorno alla chiesa di San Silvestro e a porta Monticelli (ASMn, *AG*, b. 304*bis*, 1250 dicembre 16).
[295] ASMn, *AG*, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3.
[296] Appendice II, doc. nn. 6 e 7.
[297] Muratori, *Antiquitates* cit., IV, coll. 411-412.

to nel 1230, allorché il figlio Mantovano ottiene una investitura a feudo dal vescovo di Mantova[298].

Zannebono «de Flachazovis», figlio di Pietro, che assiste con lo zio Raimondo all'importante accordo del 1206[299], testimone ad un atto della chiesa di S. Pietro[300], nel 1223 è in lite con i canonici della cattedrale di Mantova per le decime di Casaletto[301].

7. *I figli di Trainello*

Resta ora da gettare uno sguardo sul gruppo parentale con il quale nel gennaio del 1207, sempre i Poltroni, sottoscrissero una "alleanza", i figli di Trainello: Corvolino, Gubertino, Marescoto.

Si deve porre subito in rilievo che la famiglia di Trainello non dovette godere di particolare prestigio. Egli è noto per aver ricevuto in affitto nel 1171[302] da Otto «de Petro Iudeo» e dal nipote Pietro – annoverabili fra gli esponenti della famiglia Caffari – delle botteghe poste nelle adiacenze del monastero di Sant'Andrea, «in cantonem supra stratam», e per la sua presenza fra gli astanti a varie transazioni quasi sempre inerenti i Poltroni[303]. Trainello risulta già defunto nel 1192[304], quando un documento viene rogato sotto il portico «filiorum quondam Trainelli, iuxta domum Axandri».

Alla morte di Trainello, la tutela dei figli suoi fu assunta da Boso Poltroni[305]. Di Corvolino, Guberto/Guibertino e Marescoto sappiamo che erano proprietari di immobili in città e nelle sue immediate vicinanze[306]. Guberto nel 1218 compare fra gli astanti in un documento riguardante i Poltroni[307].

Giova richiamare l'attenzione sull'indicazione topografica desumibile dal citato documento del 1192[308], dalla quale si evince che i Trainelli erano insediati nelle immediate vicinanze degli Assandri. L'ubicazione delle case dei figli di

[298] ASDMn, *MV*, Registro II, c. 9*r*, 1230 marzo 1.
[299] Appendice II, doc. n. 2.
[300] *L'archivio capitolare* cit., n. LXIII, 1223 agosto 27.
[301] Ivi, n. LXIV, 1223 ottobre 10.
[302] *Regesto mantovano* cit., n. 349, 1171 giugno 7.
[303] Ivi, n. 368, 1174 febbraio 2; n. 425, 1184 dicembre 28; n. 443, 1187 novembre 9; n. 449, 1189 giugno 10; n. 585, 1197 maggio 5.
[304] Ivi, n. 486, 1192, gennaio 14. Si veda anche ivi, n. 522, 1193 settembre 16.
[305] ASMn, *AG*, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21. Ricordiamo anche la concessione di un prestito da parte di Bosone Poltroni a nome di Marescoto: *Regesto mantovano* cit., n. 564, 1196 marzo 4.
[306] Guibertino del fu Trainello vende immobili a Bosone Poltroni il cui dominio utile spetta a Pietro e Oprandino di Gaffarro; all'atto presenzia il fratello Corvolino (*Regesto mantovano* cit., n. 641, 1199 marzo 18). Nel 1218 è testimone ad un atto dei figli di Egidio Poltroni (ASMn, *AG*, b. 303, 1218 febbraio 17). Gli eredi di Trainello sono citati fra le coerenze di terre ubicate nel territorio di S. Silvestro e Levata: ASMn, *AG*, b. 302, n. 559, 1204 dicembre 2. Una *domus* «que fuit filiorum quondam domini Trainelli» compare fra i beni assegnati a Pagano Poltroni dal padre: ASMn, *AG*, b. 302, n. 620, [1206].
[307] ASMn, *AG*, b. 303, 1218 febbraio 17.
[308] Doc. citato sopra a n. 304.

Trainello contribuisce a meglio comprendere l'importanza dell'accordo del 1207: con esso i Poltroni formalizzarono relazioni di "familiarità" preesistenti, garantendosi il sostegno dei tre fratelli, ma soprattutto si garantirono l'utilizzazione di edifici posti nelle immediate adiacenze delle loro case e di quelle dei loro nemici. La fruibilità di quegli edifici, proprio a ragione della posizione "strategica" in cui si trovavano, dovette rivelarsi vieppiù rilevante nel corso del conflitto.

Appendice II
Documenti

1.
1202 novembre 23, <Mantova>, nella casa di Mutto dei Mozzi
Zannebono di Oddone «Muntii» e lo zio Mutto prestano reciproche promesse in merito all'uso della torre comune.
Originale: ASMn, *AG*, b. 302, n. 450 [A].
Edizione parziale: Carreri, *Di alcune torri* cit., a p. 17 dell'estratto.

In Christi nomine. Die veneris qui fuit .VIII. dies exeunte nove(m)bri, | in presentia Mantuani Azonis de Elda, Engerammini et Tu|cole fornarii. Zannebonus Oddonis Mu(n)tii, amore et re|verentia et precibus d(omi)ni Muti sui patrui et precibus et amore | Bosonis de Pultrone, promisit eidem d(omi)no Muto quod non exple|verit ru(m)pere murum turris sue ibi ubi fatiebat ostium, | immo dimittet ad ru(m)pendum unum bracchium(a) ipsius muri, et hoc | durante disscordia inter filios Pultroni et Callorosos; concordia | illius disscordie facta, expleat Zannebonus ru(m)pere ipsum murum | ad suam voluntatem pro conpleudo(b) faciendi ostium. Quam turrem dictus | d(omi)nus Mutus promisit Zannebono guardare et custodire dehinc | ad annum unum et unum diem et quod non adoperabit per se nec per ali|quam personam ipsam turrem, nec alicui persone ipsam per aliquam de|fensionem nec offensionem, nec ad armandum nec desarmandum nec ad aliquod malum nec | ad aliquod servicium alicui faciendum dehinc | ad predictum terminum dabit, nec dare fatiet, nec consentiet sine | co(mun)i consensu et voluntate dicti Zanneboni. Et si contra fecerit | vel aliqua persona seu persone infra supradictum tempus sive cum sua vo|luntate, silicet d(omi)ni Muti, sive contra suam voluntatem, sive ipso scien|te sive ipso nesciente, ipsam turrem ceperit et eam ascendent | .CC. lib(ras) imp(erialium) nomine pene per se et suos heredes eidem Zannebono | et per eum nepotibus et eius heredibus dare promisit. Pena soluta aufere|re turrem occupantibus et ascendentibus et restituere Zannebonum | libere in possessionem sue partis turris et nepotum promisit, salvo quod | d(omi)nus Mutus possit adiuvare Bosonem de Pultrone cum ipsa turre et | trahere cum ea ad domum illius vel illorum qui traherent cum suis tur|ribus ad proprias domus Bosonis cum turturellis vel cazafustis pro | guerra incepta infra istud tempus. Item d(omi)nus Mutus sub predicta | pena promisit quod non vetebit ipsam turrem eidem Zannebono | ad operandum, armandum, desermandum, ad offensionem et defensionem, | si necesse ei erit infra istud tempus, pro suo spetiali facto et domus | sue. Quam penam predictam promisit d(omi)nus Mutus per se et suos heredes da|re eidem Zannebono et per eum nepotibus et suis heredibus promisit si contra | fecerit, pena soluta ad id teneatur. P(re)terea Zannebonus promisit | per se et suos heredes et suos nepotes quod non molestabit(c) nec inqui|etabit per se nec per aliquam personam d(omi)num Mutum de ipsam guarda | turris nec de ipsa turre infra istud tempus, et si contra fecerit | vel

eius heredes vel nepotes contra fecerint .CC. libras imp(erialium) per se | et suos heredes et suos nepotes d(omi)no Muto et eius heredibus nomine pene | dare promisit et restituere d(omi)num Mutum in guarda et possessione | sue partis turris, salvo quod Zannebonus possit ipsam adoperare | ut dictum est, unde duo instrumenta uno tenore scripta sunt.

Actum est hoc in mill(esim)o .CC. secundo, indic(tione) .V., in domo d(omi)ni Mu|ti.

(SN) Ego Rolandus Lectobenane(n)sis d(omi)ni Frederici imperato|ris notarius huic instrumento interfui et rogatus scripsi.

(a) bracchiu(m) *con* b *corretta da altra lettera*, *forse* t (b) *Così A* (c) *in A* mostalabit

2.

1206 dicembre 21, <Mantova>, nella casa di Pietro Flaccazovi

Accordo fra Boso e Bulso figli di Poltrone, Lanfranco di Gezone, Novarisio degli Assandri, Pagano suo nipote e Pietro di Martino Flaccazovo, di non attaccare, con le rispettive *partes*, sino alle calende di febbraio, Giovannibono dei Mozzi e la sua «pars».

Originale: ASMn, *AG*, b. 302, n. 613 [A]. L'inchiostro è fortemente sbiadito in più punti.

In Christi nomine. Die iovis .XI. exeunte decembri, presencia d(omi)no Mantuani de Azone de | Elda, Raimondi de d(omi)no Martino de Flacazovo, Zambonini eius nepotis testium | rogatorum. D(omi)nus Bulsus de Pultrono et d(omi)nus Boso eius fratrer promiserunt d(omi)no Lafran|co de Gezone et d(omi)no Novarisio de Axandris et Paganino suo nepoti et | d(omi)no Petro de Martino Flacazovo stipulantibus quod dehinc ad proximas kall. | februarii non facient ofensionem aliquam pro se nec pro sua parte d(omi)no Iohannibono de Monciis et suis nepotibus et sue parti, nominatim pro facto tu|ris vel occasione turis et casamenti unde est controversia inter eos, et non | facient guarnimentum aliquod vel illud quod est modo, nec removebunt | ostium predicte turis sicuti est modo. Et si contra promissa fecerint, tunc promi|serunt eis dare nomine pene mille libras m(antuanorum), his omnibus post penam prestitam ra|tis manentibus. Et insuper obligaverunt eis iure pignoris .IIII. ex man|sis suis de Armanore, ea lege si ipsi ceciderint in predicta pena, | quod ipsi habeant licenciam dictum pignus alii pignori pro tot denarios mi|nori usura quam poterint obligare vel bona fide vendere. Et dederunt eis | verbum in tenutam intrandi sua actoritate, et pro eis se possidere con|fessi fuerunt. Versa vice dicti Lafrancus, et Novarisius et Paganinus et Petrus | promiserunt d(omi)no Bulso et d(omi)no Bosoni predictis stipulantibus quod non sinent | eis facere nec sue parti hinc ad predictum terminum ofensionem ali|quam a d(omi)no Iohannibono et a nepotibus suis et a sua parte pro facto pre|dicte

turis vel occasione turis vel casamenti unde est controversia in|ter eos, vel guarnimentum aliquod, nec illud quod est modo, nec remove|re ostium turis sicuti est modo. Et si contra promissa fecerint, tunc promise|runt eis dare nomine pene mille libras m(antuanorum), his omnibus pro penam prestita ra|tis manentibus. Et insuper obligaverunt eis iure pignoris tantum de | suis bonis ea lege si ipsi ceciderint in predicta pena, quod ipsi habeant | licenciam ex illis bonis tantum accipere, unde bene se solvere posset. Et | dederunt eis verbum sua actoritate in tenutam intrandi et pro eis se possidere | confessi fuerunt.

Actum in domo dicti d(omi)ni Petri, .MCCVI., indicione .VIIII.

(SN) Ego Ventura Dotensis sacri palacii notarius his presens rogatus scripsi et de hoc duo | instrumenta uno tenore sunt scripta.

3.

1207 gennaio 18, <Mantova>, nella curtis di Bosone Poltroni

I fratelli Corvolino, Gubertino e Marescoto del fu Trainello, giurano fedeltà venticinquennale a Bulso e Boso Poltroni; questi, a loro volta, assieme a Ziliolo e Pagano, giurano lo stesso ai predetti fratelli.

Originale: ASMn, *AG*, b. 302, n. 625, [A]. L'inchiostro è fortemente sbiadito in più punti.

In Christi nomine. Die sabati .XIIII. exeunte ianuario, in presentia d(omi)ni Mantuani | Azonis Helde, Pretiçanni de d(omi)no Wilabruno, Ottoboni de Bucoa de | Bove, Ugolini de Cafarino, Ferarini de Garlando, Bonamentis iudi|cis et Ugucionis de d(omi)no Ottolino rogatorum testium. Cervolinus et Gubertinus | atque Marescotus fratres filii quondam d(omi)ni Trainelli promiserunt et suo sacra|mento iuraverunt iuvare dominum Bulsum et dominum Bosonem de Pultrono et | eorum heredes, de omnibus suis guerris que habuerint seu habent cum personis | et avere et cum turris et casamentis exinde ad XXV annos. Et si contra promis|sa facerent, .CC. libras m(antuanorum) nomine pene eis dare promiserunt, omni occasione | excepta et legis defensione remota; pena vero soluta ad id omnibus teneantur. | Versa vice d(omi)nus Bulsus et d(omi)nus Boso de Pultroni et Çiliolus et Paganus, | promiserunt et suo sacramento iuraverunt, iuvare predictos fratres, videlicet | Corvolinum et Gubertinum atque Marescotum, de omnibus suis guerris que habu|erint seu habent cum personis et avere et cum turris et casamentis, exinde | ad XXV annos. Et si contra promissa facerent, .CC. libras m(antuanorum) nomine pene eis | dare promiserunt, omni occasione excepta et legis defensione remota, pena vero | soluta ad id omnibus teneantur. Et insuper inter se vicissim promiserunt stare | in duobus c(omun)is amicis de omni discordia que inter eos videretur nasci | et sub eadem pena. Actum .M.CC.VII. indicione .X., in curte d(omi)ni Bosonis.

(SN) Ego Garxendinus d(omi)ni Henrici imperatoris notarius his interfui | et duo car(tulas) in uno tenore rogatus scripsi.

4.
1210 agosto 23, <Mantova>, sub porticu domini Bosonis
Boso Poltroni con Pagano ed Egidio, figli del defunto Bolso Poltroni, si accordano con Pietrobono, figlio di Martino di Buonmartino, affinché costui, entro un anno, costruisca loro tutti gli edifici necessari per la loro difesa e per i loro attacchi contro Caffari, Calorosi e Mozzi.
Originale: ASMn, *AG*, b. 302, n. 731 [A].
Edizione parziale: Carreri, *Di alcune torri* cit., p. 18.

In Christi nomine. Millesimo ducentesimo decimo, indicione tercia decima, quodam die dominico qui fuit nonus dies exeunte mense augusto, presentia Zi|lioli filii quondam Guilielmi de Reginzis et Dothii filii Montenarii de Monte, atque Bernardi fratris Attonelli de Taruffo | rogatorum testium. Convenerunt et pactum inter se vicissim fecerunt d(omi)nus Boso Pultronis et Paganus et Egidius filii quondam d(omi)ni Bulsii | Pultronis ex una parte, et Petrusbonus filius Martini de Bonomartino ex altera qui fuit confessus se eman|cipatum esse et etatem .XXV. annorum et plus habere. Hoc modo videlicet quod predictus Petrusbonus promisit stipulatione et | pactum fecit atque iuravit predictis d(omi)no Bosoni et Egidio atque Pagano facere eis hinc in anteam usque ad | sanctum Michaelem et annum unum proximum omnia illa edificia et laboreria de manganis, prederiis, mantellis et | trabuchellis et aliis edificiis que erunt eis necesaria facere in eorum et pro eorum defensione et pro offensione | omnium suorum inimicorum, silicet de Caffaris, Calorosiis, Monziis et tocius eorum partis vel aliorum suarum inimi|corum quas habent, et hinc in antea habebunt, scundum quod ei melius visum fuerit et illa edificia facta ea afi|lare et adestrare bona fide sine fraude, omni die et ora quo fuerit eis necessaria facere. Dum tamen | ipsi d(omi)ni dederint eidem Petrobono magistros et laboratores qui faciant illud laborerium cum ipso Petro|bono quando habebit edificiatum et artificiatum. Insuper stipulatione promisit et pactum eis fecit et in dicto sacramen|to posuit, quod si werra illorum durabit ultra dictum terminum quod eos in omnibus predictis rebus faciendis ad|iuvabit et ad eorum servicium stabit, et quod infra dictum terminum nec ultra quousque eorum werra durabit non | dabit aliquod conscilium seu adiutorium adversariis et wereriis eorum, videlicet Caffaris, Calorosiis atque | Monciis nec alicui a sua parte, et nullum laborerium nec edificium dictis adversariis et wereriis eorum | faciet, nec ad faciendum conscilium nec adiutorium dabit. Et si ipse Petrusbonus contra predicta vel aliquod predi|ctorum fecerit vel venerit, et predicta omnia in unaquoque capitulo non attenderit et servaverit, tunc promisit pre|dictis d(omi)nis et pactum eis fecit dare nomine pene .XX. libris m(antuanorum) et pena soluta dictum pactum in suo ro|bore et in sua firmitate permanente et existente. Et pro predictis omnibus attendendis et servandis, dictus Petrusbo|nus obligavit dictis d(omi)nis nomine et iure pignori omnia sua bona, confitendo illorum nomine possidere et renunciavit omni iuri et leg|um se posset tueri. Versa vice predicti d(omi)ni promiserunt stipulatione prenominato Petrobono et pactum ei fecerunt solvere ei hinc | ad

sanctum Michaelem proximum .VI. libras m(antuanorum) pro illo laborerio quod fecerit eis hinc ad sanctum Michaelem proximum et annum .I., et si ultra ipsum | terminem eos adiuvabit dare et solvere ei .VI. libras m(antuanorum) de tanto si eos adiuvabit, et dare ei .X. libras m(antuanorum) si predi|cta non attenderint cum omnibus expensis quas fecerint pro predictis denariis exigendis, et pena soluta ita | attende(re) et renunciavit omni iuri et legi unde se possent tueri. Actum sub porticu dicti d(omi)ni Bosonis.

(SN) Ego Iohannes de Bononis sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi.

5.

1218 luglio 20, <Mantova>, sub porticu domus quondam domini Ugoni de Ghezone.

Lanfranco, con i figli Enrico, Giacomino, Azzo, e Alberto, con il figlio Ugone, tutti della famiglia «de Ghezonis», vendono a Ottebono Nuvoloni 13 biolche e 35 tavole di terra site in Carzedole; i venditori dichiarano che il ricavato sarà speso per vendicare la morte di Bonacurso <de Lorenzono>.

Originale: ASMn, *AG*, b. 303 [A].

In Christi nomine. Die veneris XII exeunte iulio. D(omi)nus Lanfrancus Ghezonis et d(omi)nus Hen|ricus et d(omi)nus Iacopinus et Azo eius filii et d(omi)nus Albertus de Ghezone et d(omi)nus Ugo | eius filius confessi fuerunt se nomine finiti precii et vendicionis acepisse .XXI. libras | mez(anorum) et VII solidos et II mez(anos) ab Otebono Nuvoloni et renunciavit exceptioni non | traditi et soluti precii. Pro quibus denariis vendiderunt ipsi Otebono ad proprium | XIII bibulcas et XXXV tabulas et dimidiam terre iacentes in territorio Carezitu|li in duabus peciis[(a)], et una pecia iacet pro indiviso, et dixerunt | predictam terram totam fuere de manso qui dicitur Mansum de Carnarolibus, faci|endum exinde dictus emtor eiusque heredes de ipsis iure proprietario quicquid | voluerint sine predictorum venditorum eorumque heredum contradicione, et dederunt ei | licenciam sua actoritate in tenutam de ipsa terra intrandi. Quam ven|dicionem predicti venditores ita quod quique eorum in solidum teneatur stipulacione | promisere defendere ei et per eum eius heredibus ab omni i(m)pediente persona | racionabiliter, et specialiter a filiis quondam Bonacursi de d(omi)no Loren|zono, sin autem in duplum ipsam vendicionem ipsi emtori et per eum | eius heredibus restituere, sicut pro tempore fuerit meliorata aut valu|erit sub extimacione bonorum hominum in conscimili loco, et omnes | expensas quas in predictis exigendis faceret ei restituere promisere, | si non defenderent ut supradictum est. Et tunc d(omi)nus Conus filius d(omi)ni Ugonis | de Botengo procurator dictorum filiorum d(omi)ni Bonacursi, ut dice|bant, ipsum procuratorem fore huic vendicioni procuratoris nomine | verbum dedit. Et predicti venditores dixerunt predictos denarios precii | debere expendi in werra facienda pro morte dicti Bonacur|si. Actum fuit hoc sub porticu domus quondam d(omi)ni Ugonis de | Ghezone, presencia d(omi)ni Conradi de Ga(m)bolinis et Bonaventure fi|lii

d(omi)ni Venture iudicis et Petri filii d(omi)ni Oprandi de Gafaro et Ga|brieli filii d(omi)ni Iohannis de Ripalta testium rogatorum, .MCC.XVIII., indicione .VI.

(SN) Ego Baldricus d(omi)ni Henrici i(m)peratoris notarius his interfui et | rogatus scripsi.

(a) *segue depennato* et dixerunt

6.

[ante 1219 agosto]

Deposizioni testimoniali prodotte da Boso Poltroni nella lite contro Scardeva riguardante una casa occupata dai nemici dei Poltroni al tempo della guerra che questi ebbero con i Calorosi e i Caffari.

Scrittura semplice: ASMn, *AG*, b. 3392, n. 464 [A].

Datazione: la redazione del testimoniale, dovuta alla volontà di Bosone <Poltroni>, va collocata in un periodo antecedente alla sua morte che sappiamo essere avvenuta prima dell'agosto 1219, giacché in un documento rogato in quel mese agisce un procuratore dei figli del *quondam* Bosone Poltroni (ASMn, *AG*, b. 302, 1219 agosto 6).

Testes d(omi)ni Boxonis contra Scardevam.

Conradinus de Rugenço iuratus dixit(a) quod d(omi)nus Boxius | et d(omi)nus Bulsius dederunt domum litis d(omi)no Egidiolo, filio | d(omi)ni Bulsii, et hoc scit quia vidit ipsum Egidiolum stante | et habitante cum sua familia in domo litis, et hoc fuit ante | guerram quam Poltrones habuerunt cum Callarosis, deinde .III. annos(b) dicit quod | vidit quod Scardeva fuit(c) conquestus de d(omi)no Boxone et | d(omi)no Bulsio de domo predicta litis, et cum ipsi predicti d(omi)ni Boxius | et Bulsius non auderent ire ad curiam quia vetitum erat eis | per d(omi)num marchionem[1] tunc potestatem Mantue, ipse Scardeva ivit ad dommos in quibus(d) | nunc morantur Divitia capellera et Petrusbonus Marchisi Arman|ni et svigoravit eas domos et abiecit inde fenestras et ostia. | Interrogatus quomodo scit predicta, respondit quia stabat die noctuque cum Poltronibus | unde bene scit factum predictum; de hoc autem dicit quod vidit quod | predictus Scardeva venit et iuravit attendere preceptum d(omi)ni Bulsii et | d(omi)ni Boxonis et dicit quod tunc venit ad entendementum faciendi traditionem | ipsis d(omi)nis de domo litis. Interrogatus quomodo scit quod Scardeva venit ad | illud emtendemetum faciendi traditionem, sicut dictum est, respondit quia erat | ad totum tractamentum quod faciebant mediatores cum predictis d(omi)nis. | Interrogatus qui erant presentes, respondit: “Figarolus et Vivianus et Ça(m)bononus et | Rodolfinus eius frater et d(omi)na Biatrix et Corvolinus d(omi)ni Trainelli | et d(omi)nus Gubertus de Bagnolo et Sadeus et alii plures”. Dicit | quod facto sacramento predicto predictus Scardeva fecit traditionem | et donationem de domo litis in manus dictorum d(omi)norum Bulsum, | et Boxum, et dicit quod Iohannes Bononis fuit inde rogatus facere | cartam. Interrogatus si aliud scit de facto, respondit quod nescit aliud nisi quia | de hoc vidit quod de predictis osculum pacis inter eos intervenit.

Albertus beccarius iuratus dixit quod vidit Egidiolum habita<n>tem | domum litis cum familia sua. Interrogatus quando fuit, respondit quod iam sunt plures | .VII. annis. Interrogatus si aliud scit de ipso facto, respondit quia audivit dicentem ma|gistrum Noçolum quod ipse acquisiverat(e) fic<t>um domus de qua agitur et fictum domus istius | testis que est iuxta domum litis, et dicit quod ex tunc quando sic dicebat | ipse magister Nuçola(f) reddidit fictum sue domus ipsi Nuçole aliquo|tiens(g) sed primo reddebat illud fictum d(omi)no Guitardo de Tasca et illis de | [do]omo sua. Interrogatus si aliud scit de facto, respondit quod non.

Addaminus nuntius paraticeorum interrogatus dixit quod vidit quod Egidius | d(omi)ni Bulsii habitavit domum litis cum familia sua. Interrogatus | quantum tempus est: "Iam sunt plures .VI. annis", et dicit quod hoc fuit ante | guerram quam Poltrones habuerunt cum Callarosis. Et dicit quod vidit | quod domus litis fuit ablata et res que erant in domo ipsi Egi|diolo per vim(h). Et dicit quod inimici(i) eorum Poltronorum ab|stulerunt domum predictam, et hoc vidit. Item dicit quod audivit dicen|tem magistrum Noçolam quod acquisierat se fictum domus litis, | aliud nescit de facto. Reversus dixit quod vidit Copam habitare domum litis pro d(omi)no Egidio, cui res suas fuerunt ablate quando | domus fuit capta.

(a) *segue* quod vidit *depennato* (b) deinde .III. annos *aggiunto in interlinea, nel rigo segue* de *depennato* (c) fuit *corretto su* fuerunt *con espunzione di* -er (d) ad domos in quibus *corretto su* domum in qua (e) quod ipse aquisiverat *aggiunto in interlinea* (f) Nuçola *aggiunto in interlinea in luogo di* Scardeva *depennato* (g) aliquo|tiens *con* -tiens *aggiunto in interlinea* (h) *lettura dubbia* (i) *precede* Poltrone *depennato*

(1) Probabile allusione al marchese Azzo VI d'Este podestà di Mantova negli anni 1207, 1208, 1210, 1211, o al marchese Aldrovandino d'Este che fu podestà nella stessa città nel 1212.

7.
[ante 1219 agosto]
Deposizioni testimoniali prodotte da Boso Poltroni nella lite contro Scardeva riguardante una casa occupata dai nemici dei Poltroni al tempo della guerra che questi ebbero con i Calorosi e i Caffari.
Scrittura semplice: ASMn, *AG*, T, b. 3392, n. 463 [A].
Datazione: v. doc. n. 6.

Testes d(omi)ni Boxonis contra Scardevam.

Vivianus de Flacaçovo iuratus dixit quod vidit habitare | domum litis d(omi)num Egidium cum familia sua et fuit ante guerram | et per annum habitavit domum litis ante guerram. Et incepta guerra vidit | quod inimici d(omi)ni Egidii abstulerunt sibi domum litis, et ceperunt | et postea vidit quod Copa habitabat domum litis pro d(omi)no Egidio, | et iterum casa illa fuit capta ab

inimicis et res quas Copa habe|bat ibi perdidit tunc, et cum guerra duraret Scardeva ivit | ad dommos d(omi)ni Boxonis et d(omi)ni Bulsii, in quibus moratur Divi|tia et Petrobonus Marchisii de Arma(nino), et abiecit inde fenestras | et hostia. Interrogatus quomodo scit, respondit quia vidit[(a)] d(omi)na Beatrixia et d(omi)nus Guber|tus de Bagnolo et d(omi)nus Ga(m)barinus et Corvus venerunt et fecerunt | ita quod Scardeva propter hoc iuravit attendere preceptum d(omi)ni Boxii et | d(omi)ni Bulsii. Interrogatus ubi fuit, respondit: “In curia d(omi)ni Boxii”. Et dicit quod | tunc vidit quod Scardeva fecit finem et bonam datam de | domo litis in manus d(omi)ni Boxonis et d(omi)ni Bulsii, unde predicti | d(omi)ni fecerunt pacem de predictis ipsi Scardeve, et hoc vidit. | Interrogatus quando fuit vocatus ad predicta si sciebat cuiusmodi contractus | vel negocium erat inter partes, respondit quia sciebat sicut dictum est. | Et dicit quod sciebat quod discordia erat inter eos sicut dictum | est, aliud nescit de facto, nisi quia de predictis Johannes Bono|nis de predictis[(b)] cartam facere debebat.

Raimondus de Flacaçove iuratus dixit quod audi|vit dici quondam a magistro Niçola quod ipse emerat | fictum domus litis et domus que est iuxta Becanum | et fictum Beccani a d(omi)no Tasca et ab aliis quibus | ius illud co(m)petebat. Et dicebat quod emerat Becanum | pro suo manente et ostendebat unam cartam de qua | dicebat: “Hec est carta quam habeo de fictu[(c)] quod | ego habeo co(m)paratum”. Item dicit quod ipse audivit dici quod | d(omi)nus Boxius et d(omi)nus Bulsius comparraverant domum litis, | et vidit quod d(omi)nus Egidius habitavit domum litis cum uxore | et filiis et dicebat quod d(omi)nus Bulsius dederat ei ipsam domum | pro parte et audivit dicentem et confitentem d(omi)num Bulsium hoc |. Et dicit quod audivit rumorem quando inimici Egidii[(d)], | s(cilicet) Callarosi et Gaffari, venerunt quadam nocte ad domum litis | et ceperunt eam, et abstulerunt inde blavam et res que erant in | domo, et in mane sequenti vidit rup(ere) de muro domus et fenestris | et hostia[(e)] inde abiecta, de aliis nichil.

(a) vidit *aggiunto in interlinea* (b) *in A* predicos (c) *in A* fictu *con segno di abbreviazione sopra* u *espunto* (d) *in A* Egidii *con ultima* i *corretta su altra lettera* (e) hostia *con* h *corretta in altra lettera*.

Il convito fiorentino del 1216*

di Enrico Faini

La verifica storica di una vicenda semileggendaria è un'impresa pericolosa e in fondo antipatica. Smontare una storia, analizzare personaggi, tempi e luoghi, ricostruire la sequenza dei fatti sulla scorta di documenti d'archivio sono tutte operazioni dal sapore poliziesco proprie di una storiografia erudita ormai fuori moda. Constatare poi che la ricostruzione offerta dagli storici antichi è arbitraria o addirittura falsa è frustrante, anche perché spesso non si riesce a sostituirle un racconto egualmente compiuto e una spiegazione degli eventi altrettanto razionale. Se però scegliamo di porre al centro dell'analisi proprio il racconto, il mito, e di studiare non tanto il tempo al quale il mito si riferisce, quanto quello in cui fu costruito, allora anche uno studio vecchio stile può essere recuperato. Un'analisi pignola dei materiali storici disponibili al momento in cui il mito fu confezionato permette di evidenziare il ventaglio di possibilità che si presentava ai mitografi e, attraverso lo studio delle loro scelte, di risalire alle ragioni che le dettarono[1].

Nelle pagine che seguono prenderò in considerazione un fatto di sangue avvenuto a Firenze nel 1216. La catena di lutti alla quale, secondo i testimoni, quel fatto diede inizio mi interesserà solo marginalmente. Molto di più mi soffermerò sulla guerra che gli stessi testimoni si fecero tra di loro, vedremo in che modo[2].

* Ringrazio per i molti consigli e la pazienza tutti coloro che hanno letto le versioni preliminari di questo articolo: Silvia Diacciati, Francesco Leoni, Vieri Mazzoni, Elisabetta Scarton, Andrea Zorzi, Isabelle Chabot. Il presente articolo è già apparso in «Annali di Storia di Firenze», I (2006), pp. 9-36.

[1] Una vasta trattazione sul mito, ben presente nella cronachistica fiorentina trecentesca, si può trovare in A. Benvenuti, *"Secondo che raccontano le storie": il mito delle origini cittadine nella Firenze comunale*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, Atti del quattordicesimo convegno internazionale di studio del Centro italiano di studi di storia e d'arte (Pistoia 14-17 maggio 1993), Rastignano 1995, pp. 205-252. Come quadro di riferimento generale per l'indagine sui cronisti fiorentini trecenteschi mi sono rifatto a A. Ragone, *Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma 1998.

[2] Sul ruolo del mito della vendetta alle origini dell'autocoscienza di gruppi (familiari, politici, o altro) si vedano O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990, pp. 252-253 e T. Dean, *Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy*, in «Past and Present», CLVII (1997), pp. 3-36.

Alla faida familiare scatenata dall'intemperanza di Buondelmonte dei Buondelmonti – che, promesso sposo di una fanciulla di casa Amidei, le aveva preferito un'altra, appartenente a un casato rivale – si faceva comunemente risalire, ai primi del Trecento, l'origine delle sanguinose lotte di fazione che dilaniavano Firenze. I cronisti trecenteschi raccontano la vicenda, accennata anche da Dante e, grazie a lui, universalmente nota. Dopo la grande stagione erudita di fine Ottocento, non ci sono stati storici che abbiano tentato una ricostruzione critica dell'intera vicenda[3]. Chiunque voglia sapere da dove venne l'ispirazione per le alte parole di Cacciaguida (*Par.*, XVI, 136-147) deve ricorrere alle vecchie pagine di Robert Davidsohn, pagine, del resto, sempre valide e accuratamente documentate[4]. Tuttavia la ricostruzione proposta dallo storico tedesco è il risultato della giustapposizione di racconti diversi che, a mio avviso, nascevano con il preciso intento di escludersi a vicenda[5]. Vorrei qui suggerire una rilettura "filologica" del mito sulle origini delle fazioni fiorentine. Questa rilettura dovrebbe permettere una, seppur rudimentale, storia della tradizione: cercheremo di capire cioè quando e perché un fatto assolutamente ordinario come un assassinio abbia assunto il ruolo di causa prima della rovina di Firenze.

Il lettore, comunque, troverà in questo articolo anche una compiuta esposizione dei fatti e una ricostruzione dell'ambiente che li vide accadere: tutto questo soprattutto grazie al prezioso lavoro di Davidsohn. È doveroso citare anche gli altri studiosi che, in brevi ma solidi profili biografici, hanno restituito concretezza storica ai personaggi di una tragedia leggendaria[6].

1. Il fatto

La casa di che nacque il vostro fleto,
per lo giusto disdegno che v'ha morti,
e puose fine al vostro viver lieto,

era onorata, essa e suoi consorti:
o Buondelmonte quanto mal fuggisti
le nozze sue per li altrui conforti!

[3] Tuttavia Carol Lansing (*The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune*, Princeton 1991, pp. 166-168) ha inserito la questione della faida tra Fifanti e Buondelmonti nel più ampio contesto di relazioni d'amicizia o di odio sorte nella Firenze duecentesca per questioni di vicinato; mentre Jean-Claude Maire Vigueur (*Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, pp. 394-397) ha passato in rassegna alcuni casi di inimicizie interfamiliari (tra i quali il nostro) originate dalla competizione per i "migliori partiti" matrimoniali.

[4] R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, 8 voll., traduzione italiana Firenze 1956-1968 (ed. or. col titolo: *Geschichte von Florenz*, Berlin 1896-1927), II, parte I, pp. 60-64.

[5] Mentre lo stesso Davidsohn propone una lettura critica delle fonti nelle sue *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin 1896-1908, IV, pp. 49-56.

[6] Mi riferisco alle voci dell'*Enciclopedia dantesca*, Roma 1970-1976 (R. Piattoli, voce *Donati Gualdrada*, vol. II, p. 564; A. D'Addario, voce *Infangati*, vol. III, pp. 430-431; U. Bosco, *Lamberti Mosca*, vol. III, pp. 558-560) e a quelle del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1960-, in corso di pubblicazione (M. Tarassi, voce *Fifanti Odarrigo*, vol. XLVII, pp. 537-538; A. Berti, *Buondelmonti Buondelmonte*, vol. XV, pp. 197-198).

Molti sarebber lieti che son tristi,
se Dio t'avesse conceduto ad Ema
la prima volta ch'a città venisti.

Ma conveníesi a quella pietra scema
che guarda 'l ponte, che Fiorenza fesse
vittima nella sua pace postrema[7].

Con queste parole l'avo di Dante, Cacciaguida, riassume la vicenda dell'assassinio di Buondelmonte, foriera di rovina per la sua città. Il contributo di Dante alla diffusione della storia è indubbio. Trasfigurato dalla poesia, un fatto di cronaca diventava mito: la morte di Buondelmonte sotto l'antica e corrosa statua di Marte, la «pietra scema che guarda 'l ponte», era un sacrificio umano che risvegliava la sete di sangue del dio.

Un racconto più compiuto degli eventi ce lo offre la prosa di Giovanni Villani, che scrive tra gli anni trenta e quaranta del Trecento[8].

Negli anni di Cristo MCCXV, essendo podestà di Firenze messere Gherardo Orlandi, avendo uno messer Bondelmonte de' Bondelmonti nobile cittadino di Firenze promesse a·ttorre per moglie una donzella di casa gli Amidei, onorevoli e nobili cittadini; e poi cavalcando per la città il detto messer Bondelmonte, ch'era molto leggiadro e bello cavaliere, una donna di casa i Donati il chiamò, biasimandolo della donna ch'egli avea promessa, come nonn-era bella né sofficiente a·llui, e dicendo: «Io v'avea guardata questa mia figliuola»; la quale gli mostrò, e era bellissima; incontanente per *subsidio diaboli* preso di lei, la promise e isposò a moglie[9].

Questo è l'esile antefatto proposto dal cronista, segue il racconto della vendetta:

Per la qual cosa i parenti della prima donna promessa raunati insieme, e dogliendosi di ciò che messer Bondelmonte aveva loro fatto di vergogna, sì presono il maladetto isdegno onde la città di Firenze fu guasta e partita; che di più causati de' nobili si congiuraro insieme di fare vergogna al detto messer Bondelmonte per vendetta di quella ingiuria. E stando tra·lloro a consiglio in che modo il dovessero offendere, o di batterlo o di fedirlo, il Mosca de' Lamberti disse la mala parola «Cosa fatta capo ha», cioè che fosse morto: e così fu fatto; ché la mattina di Pasqua di Risurresso si raunaro in casa gli Amidei da Santo Stefano, e vegnendo d'Oltrarno il detto messere Bondelmonte vestito nobilemente di nuovo di roba tutta bianca, e in su uno palafreno bianco, giugnendo a piè del ponte Vecchio dal lato di qua, apunto a piè del pilastro ov'era la 'nsegna di Mars, il detto messer Bondelmonte fue atterrato del cavallo per lo Schiatta degli Uberti, e per lo Mosca Lamberti e Lambertuccio degli Amidei assalito e fedito, e per Oderigo Fifanti gli furono segate le vene e tratto a·ffine; e ebbevi co·lloro uno de' conti da Gangalandi. Per la qual cosa la città corse ad arme e romore. E questa morte di messere Bondelmonte fu la cagione e cominciamento delle maladette parti guelfa e ghibellina in Firenze[10].

Villani, come Dante, vede dietro l'omicidio l'opera sagace del Maligno, soddisfatto dall'assistere in prima persona al coronamento delle sue fatiche:

[7] *Par.*, XVI, 136-147. Le citazioni dall'edizione a cura di Giorgio Petrocchi, Torino 1975.
[8] Ragone, *Giovanni Villani* cit., pp. 203-204.
[9] G. Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1991, Libro VI, cap. XXXVIII, 1-13.
[10] Ivi, 13-38.

> E bene mostra che 'l nemico dell'umana generazione per le peccata de' Fiorentini avesse podere nell'idolo di Mars, che i Fiorentini pagani anticamente adoravano, ché a piè della sua figura si commise sì fatto micidio, onde tanto male è seguito alla città di Firenze[11].

Satana assume tre forme nella storia. È la donna che, attraverso le grazie di sua figlia, seduce l'ingenuo Buondelmonte. È Mosca dei Lamberti che tronca brutalmente gli scrupoli dei consorti, indecisi sulla punizione da impartire al reprobo: «cosa fatta capo ha». È, infine, il vecchio idolo, odiato dai Fiorentini, ma da essi, mai dimentichi della sua oscura potenza, ancora temuto. Caduto in Arno dopo l'alluvione del 1178, era stato recuperato dal letto del fiume una ventina d'anni dopo, verso il 1200, ai tempi dell'interminabile conflitto con Semifonte, forse per garantire alla città il suo decisivo aiuto in battaglia[12].

La parte della figura angelica è interpretata invece da Buondelmonte. Giovanni Villani guarda con paterna benevolenza al «molto leggiadro e bello cavaliere», che, seppur fedifrago «per *subsidio diaboli*», non meritava la morte quel giorno di Pasqua, mentre cavalcava «vestito nobilemente di nuovo di roba tutta bianca, e in su uno palafreno bianco»[13].

Dino Compagni, nella sua cronaca scritta verso il 1310, propone un racconto non molto dissimile da quello del Villani, aggiunge però qualche particolare in più riguardo alla fase della seduzione:

> E di ciò [della divisione tra Guelfi e Ghibellini N.d.R.] fu cagione, in Firenze, che uno nobile giovane cittadino, chiamato Buondalmonte de' Buondalmonti, avea promesso torre per sua donna una figliuola di messer Oderigo Giantruffetti. Passando dipoi un giorno da casa i Donati, una gentile donna chiamata madonna Aldruda, donna di messer Forteguerra Donati, che avea due figliuole molto belle, stando a' balconi del suo palagio, lo vide passare, e chiamollo, e mostrògli una delle dette figliuole, e disseli: «Chi ài tu tolta per moglie? io ti serbavo questa». La quale guardando molto li piacque, e rispose: «Non posso altro oramai». A cui madonna Aldruda disse: «Sì, puoi, ché la pena pagherò io per te». A cui Bondalmonte rispose: «E io la voglio». E tolsela per moglie, lasciando quella avea tolta e giurata[14].

Conosciamo adesso il nome della donna di casa Donati (secondo il cronista: Aldruda, moglie di Forteguerra Donati), e sappiamo anche che

[11] Ivi, 48-53.

[12] Davidsohn, *Storia* cit., I, p. 1119, n. 1. Sulla superstizione legata alla statua di Marte, senza l'aiuto della quale nessuna impresa poteva riuscire ai fiorentini, ancora i versi di Dante (*Inf.*, XIII, vv. 146-150): «e se non fosse che 'n sul passo d'Arno / rimane ancor di lui alcuna vista, / que' cittadin che poi la rifondarno / sovra 'l cener che d'Attila rimase, / avrebber fatto lavorare indarno». Si veda anche L. Gatti, *Il mito di Dante a Firenze e la "pietra scema". Memorie, riti, ascendenze*, in «Rinascimento: rivista dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento», XXXV (1995), pp. 201-230.

[13] Esistevano, del resto, legami familiari tra Matteo, fratello di Giovanni Villani, e i Buondelmonti: Matteo aveva sposato Lisa di Monte Buondelmonti (v. Ragone, *Giovanni Villani* cit., p. 222). È probabile che il trattamento di favore riservato dal cronista a Buondelmonte (e vedremo quanto peso avrà questo trattamento sull'uso politico della vicenda) debba essere attribuito a questa particolare situazione familiare.

[14] D. Compagni, *Cronica*, a cura di D. Cappi, Roma 2000, libro I, cap II.

Buondelmonte era "giovane". La pena di cui parla monna Aldruda e che ella si impegnava a pagare al posto di Buondelmonte era, con ogni probabilità, la somma, l'*arrha*, che al momento della promessa di matrimonio il futuro marito usava assicurare alla famiglia della donna come garanzia del mantenimento della sua parola[15]. Anche per il Compagni Buondelmonte è solo un giovane vittima dei sensi: «molto li piacque», troppo, la figlia di Aldruda.

Un cronista più tardo (scrive attorno alla metà degli anni ottanta del Trecento), Marchionne di Coppo Stefani, ripropone la sostanza del racconto di Compagni e Villani[16]. La cronologia è leggermente più accurata: il matrimonio di Buondelmonte con la giovane di casa Donati sarebbe avvenuto il giorno seguente la «domenica dello Ulivo»[17] e la vendetta sarebbe stata consumata il giorno di Pasqua. Sull'omicidio lo Stefani è molto meno determinato del Villani:

> Assalirono il cavaliere e tironlo da cavallo, ed in questo le cose si riscaldarono; la gente trasse, il romore si levò; di che tratte l'armi, l'uno gli diè, l'altro il seguì, ed infine gli fu segata la gola[18].

Si sarebbe trattato, insomma, di un pasticcio: la cosa era sfuggita di mano ai suoi organizzatori, del resto lo Stefani li definisce «uomini di leggier fatto e gagliardi»[19], gente poco avvezza a meditare sulle proprie azioni. Buondelmonte rimane «un cavaliere giovane e altiero, molto bello ed assai orrevole»[20].

Da dove deriva, dunque, il giudizio severo di Cacciaguida su Buondelmonte? «Molti sarebber lieti che son tristi, / se Dio t'avesse conceduto ad Ema / la prima volta ch'a città venisti»; subito prima aveva ribadito la piena legittimità dello sdegno che aveva portato all'omicidio: «giusto disdegno» lo chiama. Piuttosto che invocare più giudizio da parte dei parenti

[15] D. Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio e C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 5-61, in part. p. 28.

[16] Marchionne Di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, Città di Castello 1903 (RIS XXX, I), rubr. 64, p. 29, 5-40. Sulla cronaca e il quadro politico di riferimento del suo autore si veda A. De Vincentiis, *Scrittura storica e politica cittadina: la "cronaca fiorentina" di Marchionne di Coppo Stefani*, in «Rivista storica italiana», CVIII (1996), pp. 230-297. Altri cronisti ricordano il fatto senza aggiungere altri particolari: P. Pieri, *Cronica di Paolino Pieri fiorentino delle cose d'Italia dall'anno 1080 fino all'anno 1305*, a cura di A. F. Adami, Roma 1755, pp. 14-15 e R. Malispini, *Storia fiorentina di Ricordano Malispini col seguito di Giacotto Malispini dall'edificazione di Firenze sino all'anno 1286*, rist. anastatica dell'ediz. Firenze 1816, a cura di V. Follini, Roma 1976, pp. 79-80. L'opinione della collega Laura Mastroddi è che la cronaca malispiniana sia una falsificazione trecentesca (*Contributo al testo critico della "Storia Fiorentina" di Ricordano Malispini*, tesi di laurea in Filologia italiana, relatore prof. G. Inglese, correlatore prof. G. Arnaldi, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", A.A. 1998-1999). Traggo però le mie informazioni da alcuni colloqui diretti con la studiosa e non da una lettura del suo lavoro.

[17] Stefani, *Cronaca* cit., p. 29.

[18] *Ibidem*.

[19] *Ibidem*.

[20] *Ibidem*.

offesi, non esita ad addossare tutta la colpa sull'innamorato; se solo fosse morto prima, non avrebbe trascinato la città nel gorgo della violenza. Non basta a risollevare la figura di Buondelmonte il tremendo castigo che Dante aveva già assegnato nella prima cantica a Mosca Lamberti e Odarrigo Fifanti: «ei son tra l'anime più nere», fa dire al fiorentino Ciacco[21]. Quando il poeta si trova faccia a faccia con l'anima di Mosca, essa gli appare orribilmente trasfigurata dalla pena infernale:

> Ed un ch'avea l'una e l'altra man mozza,
> levando i moncherin per l'aura fosca,
> sì che il sangue facea la faccia sozza,
>
> Gridò: «Ricordera'ti anche del Mosca,
> che dissi, lasso!: - Capo ha cosa fatta, -
> che fu il mal seme per la gente tosca.»
>
> Ed io gli aggiunsi: «E morte di tua schiatta!»;
> per ch'elli, accumulando duol con duolo,
> sen gio come persona trista e matta[22].

La durezza con la quale Dante aveva trattato i suoi nemici di parte nella prima cantica scompare nel racconto di Cacciaguida[23].

A ben guardare Giovanni Villani dà dell'accaduto una versione radicalmente diversa da quella che Dante attribuisce al suo avo: ciò che per questi era il «giusto disdegno», per il cronista diviene «maladetto isdegno». Dunque da un lato troviamo la versione del Villani, del Compagni e dello Stefani, secondo la quale un giovane innamorato cade vittima delle convenzioni del proprio tempo; dall'altro la versione che potremmo chiamare "di Cacciaguida", nella quale un uomo avventato rifiuta di unirsi a una casa che «era onorata, essa e suoi consorti», pagando poi il fio delle proprie azioni.

Le quattro terzine nelle quali Dante compendia la vicenda non gli consentono di approfondire le ragioni per le quali il suo avo tiene un atteggiamento così stravagante rispetto alla versione corrente dell'accaduto. In realtà tale atteggiamento non era per nulla eccentrico: ai primi del Trecento, infatti, circolavano due versioni del racconto sulle origini delle parti. Possediamo un'altra ricca narrazione della vicenda, trasmessaci da una cronaca di autore anonimo, in passato attribuita a Brunetto Latini e, per questo motivo nota tra gli studiosi come cronaca dello pseudo Brunetto[24]. La crona-

[21] *Inf.*, VI, 85.

[22] *Inf.*, XXVIII, 103-111.

[23] Sul diverso atteggiamento politico del Dante autore del Paradiso rispetto al Dante delle prime due cantiche si veda ora U. Carpi, *La nobiltà di Dante*, Firenze 2004, vol. I, p. 55. Ringrazio l'amico Giuseppe Marrani che mi ha segnalato questo recentissimo e fondamentale contributo.

[24] Sulla cronaca e la sua datazione si veda Ragone, *Giovanni Villani* cit., pp. 11-12. Per le citazioni nel testo faccio riferimento all'edizione di A. Schiaffini, *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, Firenze 1954, pp. 82-150.

ca fu probabilmente compilata alla fine del Duecento; in essa le responsabilità di Buondelmonte emergono con ben altro rilievo che nei racconti del Compagni e del Villani, vale la pena di leggere per intero il lungo racconto di questo episodio[25].

2. Un'altra versione dei fatti

> Item 1215 anni esendo podestade messer Currado Orlandi, nella terra di Campi, apresso a Florenzia vj milgla, si fece chavaliere messer Maççingo Tegrimi de Mazzinghi; ed invitòvi tutta la buona gente di Firenze[26].

Lo pseudo Brunetto ci propone una prima scena che il Compagni e il Villani ci avevano tenuto nascosta. Ci imbattiamo nei tipici festeggiamenti che coronavano una cerimonia di *adoubement*: Mazzingo dei Mazzinghi diventava cavaliere. In quegli anni la consegna rituale delle armi era divenuta un segno di distinzione sociale ed era opportuno dare al fatto la massima pubblicità[27]: infatti a questo "ingresso in società" era stata invitata «tutta la buona gente di Firenze»:

> Ed essendo li chavalieri a tavola, uno giucolare di corte venne e llevò uno talgliere fornito dinanzi a messer Uberto delli 'Nfangati, il quale era in conpangnia di messer Buondelmonte di Buondelmonti; donde fortemente si cruccioe, e messer Oddo Arrighi de' Fifanti, huomo valoroso, villanamente riprese Messer Uberto predecto, onde messer Uberto lo smentio per la gola e messer Oddo Arrighi li gettò nel viso uno talgliere fornito di carne, onde tutta la corte ne fue travalglata. Quando furono levate le tavole, e messer Bondelmonte diede d'uno coltello a messer Oddo Arrighi per lo braccio, e villanamente il fedio[28].

Lo pseudo Brunetto ci trasmette senza alcun dubbio il ritratto di un Buondelmonte assai diverso da quello del Villani e del Compagni: è lui che, finita la festa in casa Mazzinghi, mentre si sparecchia, colpisce a freddo Oddo Arrighi dei Fifanti, «villanamente» dice il cronista. Sulla scena del banchetto Buondelmonte ci appare meno eroe, piuttosto rissoso anzi.

> Tornati ogn'uomo a sua magione, messer Oddo Arrighi fece consilglo di suoi amici e parenti, infra lli quali furono' Conti da Gangalandi, Uberti, Lamberti e Amidei; e per loro fue consilglato, che di queste cose fosse pace e Messer Bondelmonte tolglesse per molgle la filgluola di messer Lambertuccio di capo di ponte, delli Amidei, la quale era filgluola della serore di messer Oddo Arrighi[29].

[25] Il valore della cronaca dello pseudo Brunetto come fonte per Dante è ben noto, si veda al riguardo Carpi, *La nobiltà* cit., p. 88. Sulle fonti di Paradiso, XVI si veda ora R. Chellini, *Il sedicesimo canto del "Paradiso": fonti, nuovi documenti e nuove proposte d'interpretazione*, in «Medioevo e Rinascimento: annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell'Università di Firenze», n.s. XIV (2003), pp. 49-94.

[26] Schiaffini, *Testi fiorentini* cit., p. 117.

[27] S. Gasparri, *I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992 («Nuovi Studi Storici», 19), pp. 87-88.

[28] Schiaffini, *Testi fiorentini* cit., pp. 117-118.

[29] Ivi, p. 118.

Era corso del sangue, dunque l'accaduto non poteva essere dimenticato senza grave detrimento per l'onore del ferito. Nonostante l'offesa, Oddo Arrighi, dietro «consilglo» di «amici e parenti», decide di fare «pace» mediante il matrimonio tra sua nipote (figlia di una sorella) e Buondelmonte: secondo un uso pressoché universale anche nella Firenze duecentesca il matrimonio serviva soprattutto a procurare alleanze e, all'occasione, ristabiliva un equilibrio che era stato rotto[30].

> Fatto il trattato e la concordia, e l'altro giorno apresso si dovea fare il matrimonio, e madonna Gualdrada, molgle di messer Forese di Donati, secretamente mandò per messer Bondelmonte e disse: - Chavaliere vitiperato, ch'hai tolto molgle per paura dell'Uberti e di Fifanti; lascia quella ch'ài presa e prendi questa, e sarai sempre inorato chavaliere. - Tantosto elli ebbe asentito a questa opera fare, sanza alkuno consilglo. Quando venne l'altro giorno al mattino per tenpo, giovedì die X di febraio, e la gente dall'una parte e d'altra fue raunata, venne messer Bondelmonte e passò per Porte Sancte Marie e andò a giurare la donna di Donati e quella delli Amidei lasciò stare[31].

Buondelmonte si dimostra ancora una volta una testa matta: «sanza alkuno consilglo» decide di sposare la bella figlia di Forese Donati e di sua moglie, l'astuta Gualdrada (si noti che, qui e altrove, i nomi sono diversi rispetto a quelli fornitici dal Compagni)[32]. Ha addirittura l'ardire di andare a «giurare la donna» lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto sposare l'Amidei[33]. Non basta: Buondelmonte, che evidentemente secondo il cronista risiede nel suo castello di Montebuoni, a sud dell'Arno, entra in città passando proprio «per porte Sancte Marie», nel cuore dei possessi cittadini dell'offeso e là dove avrebbe dovuto impalmare la prima fidanzata.

> Vedendo messer Odd'Arrighi questa cosa, fu molto cruccioso; e fece uno consilglo, nella chiesa di Santa Maria sopra Porta, con tutti li suoi amici e parenti[34].

Il Fifanti è furente, ma resta un uomo giudizioso e non si lascia andare: nulla a che vedere, dunque, con gli «uomini di leggier fatto e gagliardi» dello Stefani. Convoca di nuovo un consiglio in un luogo altamente simbolico: quella chiesa di Santa Maria sopra Porta che sovrastava proprio il punto in cui Buondelmonte aveva superato le mura cittadine

> e quivi fortemente si lamentò della vergongnia, che lli era stato fatto per messer Bondelmonte; sì che fue consilglato per certi huomini, ch'a llui fosse dato d'uno basstone, e altri dissero k'elli fosse fedito nella faccia: infra lli quali rispose messer Mossca

[30] L. Fabbri, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio* cit., pp. 91-117, in part. pp. 96-101. Si veda anche Lansing, *Florentine* cit., pp. 125-126.

[31] Schiaffini, *Testi fiorentini* cit., p. 118.

[32] Su Gualdrada v. Piattoli, voce *Donati Gualdrada* cit.

[33] Il fidanzamento era il momento in cui più si guardava al matrimonio come ad un'alleanza tra famiglie: i futuri sposi potevano anche essere esentati dal partecipare a questa cerimonia; nelle città italiane del basso Medioevo la presenza della donna era ritenuta spesso superflua, v. Owen Hughes, *Il matrimonio* cit., pp. 26-28.

[34] Schiaffini, *Testi fiorentini* cit., p. 118.

> di Lamberti, e disse: - Se tu batti o ffiedi, pensa prima di fare la fossa, dove tue ricoveri: ma dàlli tale che ssi paia, ché cosa fatta cappa à. - Avvenne che tra lloro fue diliberato, che lla vendetta fosse fatta in quello loco, dove la gente era raunata a fare il giuramento del matrimonio.

La scelta del luogo ove l'onta avrebbe dovuto esser lavata era stata rigorosa; tutto concorre a dare l'impressione di un dramma la cui scenografia sia stata accuratamente preparata seguendo una logica e direi quasi un rituale molto precisi. Verso questo quadro cavalca l'ignaro Buondelmonte[35]:

> Sì che lla mattina della passqua di Risorexio, appiè di Marzo, in capo del Ponte Vecchio, messer Bondelmonte cavalcando a palafreno in giubba di sendado e in mantello con una ghirlanda in testa, messer Ischiatta delli Uberti li corse adosso e dielli d'una maçça in sulla tessta e miselo a terra del cavallo, e tantosto messer Odd'Arrighi con un coltello li seghò le vene, e lasciarlo morto. E questa possta fue fatta in casa gli Amidei. Allora lo romore fue grande; e fue messo in una bara, e la molgle istava nella bara e tenea il capo in grenbo for[te]mente piangendo; e per tutta Firenze in questo modo il portarono[36].

La vendetta è consumata e nel modo più atroce. Ma il cronista non omette di ricordare che, durante il «consilglo», non si era deciso subito per l'omicidio. Le opinioni erano state diverse: alcuni avevano proposto una bastonatura («ch'a lui fosse dato d'uno bastone»), altri avrebbero preferito una ferita tale da infamarlo in perpetuo («altri dissero k'elli fosse fedito nella faccia»). Alla fine aveva prevalso l'opinione di Mosca Lamberti, che, stando a come la presenta il cronista, appare, in fondo, la più assennata: «Se tu batti o ffiedi, pensa prima di fare la fossa, dove tue ricoveri: ma dàlli tale che ssi paia, ché cosa fatta cappa à». Buondelmonte ha dimostrato di non sopportare umiliazioni; chi decidesse di colpirlo senza ucciderlo farebbe bene, prima, a preparare la fossa per sé; solo le cose fatte fino in fondo sono fatte bene: «cosa fatta cappa à».

A questo punto è opportuno che ci soffermiamo sulla cronologia: gli eventi narrati risalgono al 1216 e non al 1215. Il cronista ci dice che il 10 febbraio (il giorno del mancato matrimonio con l'Amidei) era un giovedì, e questo avvenne appunto nel 1216[37]. L'errata datazione è solo apparente, in realtà l'anno fiorentino cominciava il giorno dell'Incarnazione di Gesù, ovvero il 25 marzo, dunque ogni data che va dal primo gennaio al 24 marzo nello stile fiorentino riporta, nel computo degli anni, una unità in meno rispetto allo

[35] La cavalcata è forse l'atto che meglio indica, nella tradizione iconografica, l'orgoglio umano, come nota Franco Cardini, traendo spunto peraltro da una leggenda riguardante le supposte sepolture equestri dei Lamberti, depositari, assieme agli Uberti, «delle antiche glorie romane, germaniche e consolari della città»: v. F. Cardini, *Il vento della steppa e le leggende familiari. A proposito delle sepolture equestri dei Lamberti*, in «Archeologia medioevale», VIII (1981), pp. 621-624, ora in *"De finibus Tuscie". Il Medioevo in Toscana*, Firenze 1989, pp. 153-159, in part. p. 157.

[36] Schiaffini, *Testi fiorentini* cit., pp. 118-119.

[37] Secondo il calendario perpetuo in A. Cappelli, *Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo*, Milano 1998, p. 74 (ed. or. Milano 1906).

stile moderno. Il cronista attribuisce il banchetto in casa Mazzinghi, evidentemente, ai primi dell'anno: 1215 nello stile fiorentino, 1216 nel nostro. Il fatto di sangue, però, avvenne il giorno di Pasqua, cioè, quell'anno, domenica 10 aprile e, dunque, sia noi che l'anonimo cronista datiamo quell'avvenimento al 1216[38]. Perché allora Villani, Compagni e Stefani che pure usavano lo stesso computo dello pseudo Brunetto, collocarono l'avvenimento nel '15? Tutto lascia credere che essi si siano rifatti, quanto alla datazione dell'omicidio, a quella proposta anche dall'anonimo, il quale però comincia la narrazione dell'episodio con eventi ben anteriori al 25 di marzo. Questa minuzia cronologica risulta quindi non priva di significato: nel '15 la Pasqua cadde il 19 di aprile e quindi il lunedì successivo alla domenica delle Palme – data proposta dallo Stefani come quella del matrimonio di Buondelmonte e origine del disastro – cadde il 13 aprile[39]. Sulla cronologia della seduzione e del mancato matrimonio Compagni e Villani sono molto evasivi e solo lo pseudo Brunetto colloca esplicitamente i fatti in una data anteriore al 25 marzo. Pur essendo il banchetto in casa Mazzinghi l'evento principale che potrebbe giustificare la citazione dell'anno 1215 i cronisti (tranne l'anonimo) non lo citano: lo conoscevano, molto probabilmente, ma non ne parlano, perché? Il banchetto era un episodio scomodo per chi voleva far apparire Buondelmonte una vittima sacrificale e ribadire l'originaria purezza della causa guelfa. La versione dello pseudo Brunetto è, invece, un vibrante e documentato atto d'accusa contro Buondelmonte; un atto d'accusa che faceva continuo riferimento a un sistema di regole che il "bianco cavaliere" aveva ripetutamente violato.

3. La vendetta e le sue regole

Il verdetto che decretò la fine di Buondelmonte fu dato in un contesto che ne doveva garantire l'autorevolezza e la legittimità. Lo stesso luogo nel quale si ritrovarono gli amici e parenti di Odarrigo Fifanti (l'Oddo Arighi dello pseudo Brunetto) era, probabilmente, la sede designata da quella comitiva per le riunioni di rilievo; non è un caso che, nel Trecento, la Parte Guelfa ne abbia fatto la sede per le proprie riunioni: una rivalsa storica e simbolica perpetrata sui luoghi. Al nostro sguardo di moderni, certo, pare impossibile che un gruppo di privati potesse organizzare un'azione simile nella serena convinzione di agire secondo giustizia. Rispetto alla legge del comune, quella dei Fifanti, degli Uberti, degli Amidei veniva prima in ordine di tempo e di importanza, Buondelmonte avrebbe dovuto saperlo, visto che anche lui faceva parte della «buona gente»: anche lui era del giro. Odio e vendetta aveva-

[38] *Ibidem*. Del resto l'obituario di Santa Reparata riporta al giorno 11 aprile l'annotazione «Obiit Dominus Bondelmonte», che, nel 1216 sarebbe stato il lunedì dopo il giorno di Pasqua (v. Davidsohn, *Forschungen* cit., IV, p. 53). Ciò induce a ritenere che la cronologia dello pseudo Brunetto sia la più precisa.
[39] Cappelli, *Cronologia* cit., p. 92.

no, nel Due-Trecento, un valore su cui occorre riflettere. Allignava nella nobiltà di quei tempi una vera e propria «cultura dell'odio», secondo le parole di Jean-Claude Maire Vigueur, un odio che, naturalmente, affondava quasi sempre le proprie radici in rivalità d'ordine economico e politico, ma la cui foga inestinguibile era divenuta una raffinata caratteristica dell'aristocrazia, un segno di distinzione. La legge della vendetta ne era forse la rappresentazione più strutturata e l'alimento più importante[40]. Il desiderio di rivalsa era naturalmente diffuso a tutti i livelli sociali, ma pochi avevano le risorse per dare soddisfazione onorevole e completa al proprio odio[41].

Se la vendetta era un codice, di che codice si trattava con precisione? Un semplice codice d'onore, fatto di regole orali? La banale legge del più forte che vige in ogni conventicola di criminali? No, abbiamo a che fare con una regolamentazione dettagliata, scritta, divulgata e ampiamente condivisa dai contemporanei tanto di Buondelmonte quanto di Dante, un insieme di regole che certamente il Buondelmonti conosceva; ignorandole si era dimostrato agli occhi dei contemporanei semplicemente avventato. Lo statuto fiorentino del podestà nel 1325 non sanzionava coloro che «ad vindictam, pro vindicta homicidii, predicta [homicidia] commiserint»[42], mentre lo statuto del "capitano del popolo" del 1322 stabiliva chiaramente:

> quod Executor non possit nec debeat gravare vel cogere in personis vel rebus aliquem vel aliquos ad faciendum pacem de homicidio aliquo [...] nec de vulnere enormi in vultu seu fatie vel debilitatione membri [...] nisi de homicidio vel vulnere enormi seu debilitatione facta fuerit condecens vindicta[43].

Per quanto entrambe le raccolte statutarie mirassero a circoscrivere il campo di esercizio della vendetta privata – limitandolo ai casi più gravi: omicidio e ferite altamente invalidanti – nessuna delle due considerava la vendetta una manifestazione di istinti primitivi da reprimere senz'altro. Andrea Zorzi ha recentemente richiamato l'attenzione su un ricco *dossier* di testi due-trecenteschi che trattano della vendetta considerandola parte integrante dell'«educazione del cittadino nella società comunale italiana»[44]. Se ci soffermiamo sul lessico di tali testi, specie su uno concepito nella stessa Firenze in cui si andava elaborando il racconto della vendetta contro Buondelmonte, troviamo alcune corrispondenze notevoli.

[40] Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., p. 398 e segg.

[41] Ivi, pp. 416-417.

[42] *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, vol. II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Firenze 1921, libro III, rub. LXXVI, p. 212.

[43] Ivi, vol. I, *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325*, Firenze 1910, libro V, rub. LXXVI, pp. 272-273.

[44] A. Zorzi, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2003, pp. 135-170, [11/09]: <http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html>, in particolare a p. 135.

Nelle *Dicerie da imparare a dire a huomini giovani et rozzi*, Filippo Ceffi insegnava «come si dee dire e confortare gli amici a fare vendetta» e «come si dee loro rispondere»[45]:

> Signori, quello che è stato fatto non si puote torre: ma pensando che l'offensa si puote mitigare per degna vendetta, prendo conforto con la speranza del vostro consiglio e del vostro aiuto. E però, signori, io vi priego, che secondo io sono stato con voi una cosa per adrieto, così siate meco per inanzi [...]. Di questa opera mi credo portare come piacerae a voi, sì che fia onore di tutti gli amici e parenti[46].

Possiamo immaginare che Odarrigo Fifanti abbia arringato così i suoi «amici e parenti» nella chiesa di Santa Maria sopra Porta alla vigilia dell'omicidio. Se questo era il modo corretto di gestire una vendetta, indubbiamente, a sentire la campana dello pseudo Brunetto, il Fifanti si comportò secondo le regole: convocò ben due consigli, ascoltò e seguì le indicazioni di «amici e parenti», si riservò di finire il malcapitato, ma lasciò che i suoi amici avessero parte nell'impresa. Di nuovo dalle *Dicerie* del Ceffi:

> e oe speranza in Dio e in voi che con la vostra forza questo avvenimento averae buono fine. E però che li molti sentono più che li pochi, priego che siate intenti e solliciti: però che questo fatto è vostro[47].

La vendetta era un fatto collettivo, e, dunque, costitutivo e non lesivo del vivere civile; un'attività destinata a rinnovare quella fratellanza d'odio che garantiva un intero gruppo sociale (e coloro che aspiravano a farne parte) contro i rischi della nuclearizzazione e della dispersione.

4. I protagonisti

Resta da capire a questo punto quando il "caso Buondelmonti" sia diventato la pietra di paragone degli atteggiamenti politici fiorentini. Per far ciò è fondamentale collocare i personaggi della vicenda nel contesto storico che li vide viventi e operanti: Firenze nei primi decenni del Duecento. Se eccettuiamo il caso di uno «dei conti di Gangalandi» che partecipò all'agguato, ma del quale non si fa il nome, siamo in grado di dire qualcosa su ognuno dei protagonisti.

Cominciamo con un personaggio all'apparenza minore, la cui citazione rivelerà invece dei retroscena importanti. Uberto degli Infangati mangiava, a quanto dice il solo pseudo Brunetto, in compagnia di Buondelmonte. Probabilmente i due attingevano, come si usava fare, dallo stesso tagliere, una sorta di piatto dal quale si servivano i commensali, a coppie[48]. Vista anche

[45] F. Ceffi, *Le dicerie*, a cura di L. Biondi, Torino 1825, pp. 73-74.
[46] Ivi, p. 74.
[47] Ivi, pp. 72-73.
[48] Voce *Tagliere* in *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 2000, vol. XX, p. 681.

la veemente reazione di Buondelmonte all'offesa rivolta a Uberto si può credere che questi gli fosse particolarmente amico. La prima notizia di Uberto di Ristoro (o Ristoradanno) degli Infangati risale all'aprile del 1201. Uberto, assieme al padre e ad altri grandi Fiorentini raccoglieva la promessa degli abitanti di Colle in Valdelsa di non aiutare i Semifontesi nella lotta che in quel momento li opponeva a Firenze. Incontriamo Uberto in guerra e, almeno nei confronti di Colle, vincitore; fino a quel momento infatti i colligiani avevano appoggiato la causa di Semifonte[49]. Ritroviamo Uberto soltanto dopo la tragica fine di Buondelmonte: nel maggio del 1219 il nostro faceva da testimone in un atto privato che riguardava Forese Donati, il suocero dell'ucciso[50]. Evidentemente il suo legame con la famiglia dell'amico non era venuto meno. Poi, di nuovo, Uberto scompare per più di un decennio. Riappare al momento della divisione patrimoniale tra i figli del conte Guido, un atto di grande valore politico al quale parteciparono anche i più rappresentativi tra i Fiorentini e che, non a caso, fu redatto in una curia giudiziaria cittadina, quella di San Michele[51]. Pochi anni dopo agiva assieme a quelli che sembrano i suoi consorti, gente dai nomi di tutto rispetto: Tegliaio di Ildebrando Adimari, Ildebrando di Uberto Barucci, Cece dei Gherardini, Davizzo e Marsoppino di Catalano, entrambi dei Tosinghi, Gentile e Tegliaio dei Buondelmonti, cugini dell'ucciso[52]. Donati, Buondelmonti, Adimari, Tosinghi: il campo di Uberto, a distanza di qualche anno dalla vicenda, è il medesimo delle famiglie che saranno poi guelfe[53]. Nell'agosto del 1238 lo troviamo a casa di alcuni suoi consorti, Sanzanome di Ildebrandino Mangiatroie e i suoi fratelli[54]. Riusciamo a seguire l'Infangati nella documentazione fino all'aprile del 1240, quando è tra i dodici Fiorentini scelti per fare il bilancio del comune[55].

[49] P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze 1895, p. 65.

[50] Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti: ASF), Diplomatico, Normali, *Olivetani di Firenze*, 1218 aprile 29.

[51] P. Santini, *Nuovi documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», serie V, XIX (1897), pp. 276-325: 317.

[52] Davidsohn, *Forschungen* cit., II, p. 26, n. 163.

[53] Di Uberto abbiamo notizie almeno fino al 1240. Nel 1240, a gennaio, è eletto, assieme a Tegliaio di Giamberta Cavalcanti, procuratore degli uomini di Acone, in Val di Sieve (ASF, Diplomatico, Normali, *Cestello*, 1239 gennaio 27, stile fiorentino). Ad aprile è tra i dodici fiorentini eletti per fare il bilancio del comune (Santini, *Documenti* cit., p. 471); è l'ultima notizia che sono riuscito a reperire su di lui. Sull'appartenenza al campo guelfo delle famiglie citate si veda M. Tarassi, *Le famiglie di parte guelfa nella classe dirigente della città di Firenze durante il XIII secolo*, in *I ceti dirigenti in età comunale nei secoli XII e XIII*, Atti del II convegno (Firenze, 14-15 dicembre 1979), Pisa 1982, pp. 301-321.

[54] Palmerio di Corbizzo da Uglione notaio, *Imbreviature. 1237-1238*, a cura di L. Mosiici e F. Sznura, Firenze 1982, p. 236. Sul rapporto stretto tra Infangati e Mangiatroie si veda anche D'addario, voce *Infangati* cit.

[55] Santini, *Documenti* cit., p. 471.

Uberto Infangati è il primo a ricevere un'offesa, non sappiamo di che genere: l'anonimo cronista afferma che si era risentito perché «uno giucolare di corte venne e [gli] levò uno talgliere fornito dinanzi», forse Odarrigo Fifanti intendeva mettere alla berlina il suo attaccamento al cibo (forse addirittura alludendo al fatto che questo era servito a spese altrui). Certo l'offesa era tale da indurre l'Infangati a rispondere per le rime: quel «tu menti per la gola» rappresentava la più classica tra le ingiurie del tempo[56]. Il Fifanti non si abbassò a rispondere e passò subito alle vie di fatto: «li gittò nel viso uno talgliere fornito di carne». Odarrigo, probabilmente, cercava la rissa. Anche se lo pseudo Brunetto lo definisce «homo valoroso», e, come si è visto, insiste nel presentarcelo relativamente cauto nella vendetta, la sua tempra doveva emergere nella maniera più clamorosa qualche anno più tardi. A Roma, nel 1220, Fiorentini e Pisani si incontrarono in occasione dell'incoronazione imperiale del giovane Federico II. Si giunse a una zuffa, per futili motivi, tra le rappresentanze delle due città toscane. Odarrigo decise di regolare definitivamente il conto con gli odiati vicini con un'incursione notturna nel loro accampamento. La spedizione riuscì e ci furono dei morti tra i Pisani. Ne seguì, naturalmente, uno scontro in grande stile tra Firenze e Pisa. È, ancora una volta, Giovanni Villani a ricordare la partecipazione del Fifanti, in qualità di capo, all'impresa: il cronista sembra impegnato in una certosina opera di diffamazione postuma ai danni del Fifanti[57]. Fuori dalle cronache trecentesche, evidentemente monopolio dei suoi nemici di parte, Odarrigo di Giantruffetto dei Fifanti (il patronimico è ricordato correttamente dal Compagni) non è molto presente. Compare nella documentazione privata fin dal 1206, quando fu testimone di una promessa fatta da due dei Firidolfi di non molestare certi beni dell'abbazia di Passignano[58]. Nell'ottobre del 1221, un anno dopo la sua avventura romana, garantiva sui suoi beni la solvibilità dei debiti di due membri della stirpe signorile dei da Quona, probabilmente imparentati con lui[59]. Morì nei primi anni quaranta del Duecento, per mano dei Buondelmonti, in una zuffa tra guelfi e ghibellini fuoriusciti avvenuta a Campi: il luogo da cui era scaturita la scintilla che aveva infiammato Firenze[60].

Schiatta di Schiatta degli Uberti, secondo l'anonimo cronista, ebbe un ruolo non irrilevante nell'omicidio di Buondelmonte, sarebbe stato lui infatti che «li corse adosso e dielli d'una mazza in su la testa e miselo a terra del cavallo»; preparò insomma il campo al vero compimento della vendetta, cioè

[56] L'allusione al desiderio smodato di cibo e all'avidità era esplicita in questa offesa: v. l'espressione "Mentire per la gola" alla voce *Mentire* in *Grande dizionario della lingua italiana* cit., vol. X, p. 102, e l'accezione di *Gola*, ivi, vol. VI, pp. 958-962.

[57] Villani, *Nuova Cronica* cit., libro VII, cap. 2. Si veda anche Tarassi, voce *Fifanti Odarrigo* cit.

[58] ASF, Diplomatico, Normali, *Passignano*, 1206.

[59] *I più antichi documenti del monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI - XIII)*, a cura di C. Strà, Roma 1982, n. 66 e n. 73.

[60] Tarassi, *Fifanti Odarrigo* cit. Sulla datazione della sua morte si confronti il passo dello pseudo Brunetto citato più avanti con la breve nota degli *Annales Florentini II*, pure citata in seguito per esteso.

all'azione di Odarrigo Fifanti che, in quanto parte lesa, ebbe il privilegio del colpo finale: «con un coltello li seghò le vene». Di Schiatta in realtà sappiamo poco: nell'aprile del 1225 era tra i testimoni di una causa giudiziaria discussa nella curia fiorentina di San Martino[61]. Pochi anni più tardi, nel 1229, accettava di reggere per un anno il vicecomitato dei castelli di Ristonchi e Altomena a lui affidati dall'abate di Vallombrosa[62]; si trattava di un incarico di natura semipubblica: molti enti religiosi titolari di diritti signorili li affidavano in gestione per un periodo più o meno lungo a membri di stirpi impegnate nel governo della città, dotati quindi della forza militare e dell'autorevolezza necessarie a far rispettare le prerogative dell'ente. Il nome dell'Uberti emerge ancora nel 1237, ma il documento lo cita come defunto[63].

Giovanni Villani fa comparire sulla scena del delitto, oltre al seminatore di discordie Mosca Lamberti, anche Lambertuccio degli Amidei, padre della ragazza che Buondelmonte avrebbe dovuto sposare e, a quanto dice lo pseudo Brunetto, cognato di Odarrigo Fifanti. Lambertuccio va probabilmente identificato con Lamberto di Pandolfino degli Amidei, patrono, assieme ad altri, della chiesa di Sant'Angelo a Tegolaia prossima alla città, nominato in un documento del gennaio 1220[64]. Testimone in una vendita riguardante il patrimonio dei Lamberti nel 1225[65], nel febbraio del 1228 lo ritroviamo proprio nella chiesa di Santa Maria sopra Porta, dove era stata decisa la sorte di Buondelmonte. Questa volta è testimone in una refuta che riguarda, con ogni probabilità, una questione dotale (quella della defunta Iacopa)[66]. Il documento appare di un certo interesse: sembra di capire infatti che monna Iacopa fosse un'Amidei e che, in occasione della morte del marito, Adimaro di Gianni Lieti dei Cavalcanti, avesse deciso di tornare nella casa paterna chiedendo la restituzione della dote. Ne era nato un contenzioso che ora, dopo la morte della donna, gli eredi riuscivano a comporre. Si noti che Cavalcanti e Amidei appartennero – in pieno Duecento – a fazioni opposte: guelfi i primi, ghibellini i secondi[67]. Il matrimonio doveva essere avvenuto prima del fatidico 1216, poiché nel documento si menzionano almeno due figli della coppia che agiscono senza tutela (dovevano quindi essere maggiorenni), altri tre invece non lo erano ancora[68]. Questo legame matrimoniale, di per sé, signifi-

[61] Santini, *Documenti* cit., p. 253.

[62] ASF, Diplomatico, Normali, *Vallombrosa*, 1229 marzo 29.

[63] Santini, *Documenti* cit., p. 457.

[64] ASF, Diplomatico, Normali, *San Vigilio di Siena*, 1219 gennaio 30 (stile fiorentino).

[65] Santini, *Documenti* cit., p. 198.

[66] ASF, Diplomatico, Normali, *Strozziane Uguccioni*, 1228 febbraio 8 (stile fiorentino).

[67] Villani, *Nuova Cronica* cit., l. VI, cap. XXXIX. Si vedano anche Tarassi, *Le famiglie* cit. e S. Raveggi, *Le famiglie di parte ghibellina nella classe dirigente fiorentina del secolo XIII*, in *I ceti dirigenti in età comunale* cit., pp. 279-299.

[68] La maggiore età in molti comuni italiani era solitamente collocata tra i 12 e i 25 anni; a Firenze lo statuto del 1415 la collocava al compimento dei 18 anni: A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. III, *Storia del diritto privato*, Roma-Napoli-Milano 1894, p. 249, nota 24.

ca poco: i matrimoni tra casate nemiche erano la principale via di rappacificazione, come dimostra l'intenzione primitiva del Buondelmonti. Più significativo è, invece, il nome che il padre aveva attribuito a uno dei figli: Buondelmonte. La celebrazione di una grande e antica famiglia, alla quale tutta la città guardava con rispetto? Di certo un segnale che il matrimonio tra il Cavalcanti e l'Amidei si era celebrato, probabilmente pochi anni prima della tragedia della quale parliamo, ancora sotto lo sguardo benigno della stirpe discesa da Montebuoni e, forse, dello stesso Buondelmonte[69]. Di Lambertuccio abbiamo ancora poche tracce: nell'estate del 1229 riceveva l'eredità dello zio, Gianni di Amedeo[70], e, dieci anni dopo, era tra coloro che garantivano la vendita dei mulini sull'Arno fatta dall'abate di Santa Maria degli Scalzi[71].

In questo contesto Mosca Lamberti, evidentemente il più autorevole tra gli amici e i parenti di Odarrigo, spicca per il suo rilievo politico. Presente sulla scena comunale fin dai primi del secolo, lo troviamo rappresentante del comune di Firenze alla sottomissione di Montemurlo nel 1219, assieme a un Cavalcanti[72]; tra 1220 e 1221 fu podestà di Viterbo, poi di Todi nel 1227; fu condottiero dei Fiorentini nella guerra tra Firenze e Siena tra il 1229 e il 1235. Nel 1234 era *consul militum* a Firenze e dal 1242 podestà a Reggio, ove morì il 27 gennaio del '43[73]. Sul fronte privato lo incontriamo per la prima volta nel castello della sua famiglia, Travalle, nel giugno del 1210, ove, assieme alla moglie, vendeva certi beni al rettore dello spedale di San Giovanni di Firenze (suo fideiussore, ovvero garante dell'effettiva cessione del bene, era Cavalcante dei Cavalcanti)[74]; nel marzo del 1225 vendeva al comune di Firenze la sua quota del castello di Travalle[75]. Il castello era tenuto in condominio tra i Lamberti e i Tosinghi, rivali nella lotta di fazione, almeno stando a quanto sostiene il Villani[76].

Veniamo infine a Buondelmonte. Sebbene morto giovane, Buondelmonte ha lasciato una piccola traccia nella documentazione. Buondelmonte del fu Tegliaio e suo fratello Gherardo compaiono in una serie di atti privati tra il marzo 1212 e l'agosto del 1214[77]. Sorprende un po' scoprire che, almeno fino

[69] Sul significato sociale dell'attribuzione dei nomi si veda M. Mitterauer, *Antenati e santi. L'imposizione del nome nella storia europea*, Torino 2001.

[70] ASF, Diplomatico, Normali, *Cestello*, 1229 agosto 18.

[71] ASF, Diplomatico, Normali, *Badia di Ripoli*, 1239; compare un Lamberto di casa Amidei, ma manca il patronimico.

[72] Santini, *Documenti* cit., p. 194.

[73] Per tutte queste notizie si veda Bosco, *Lamberti Mosca* cit.

[74] Archivio del Capitolo Metropolitano Fiorentino, Diplomatico, 1210 giugno 9.

[75] Santini, *Documenti* cit., p. 195 e segg.

[76] Villani, *Nuova Cronica* cit., Libro VI, cap. XXXIX. Sul condominio v. Santini, *Documenti* cit., pp. 199-204.

[77] ASF, Diplomatico, Normali, *Strozziane Uguccioni*, 1211 marzo 3 (stile fiorentino); Archivio del Capitolo Metropolitano Fiorentino, Diplomatico, 1213 settembre 5; G. Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, Florentiae, ab Angelo Salutatae, 1758, vol. 2, p. 724 (1214 agosto 3).

al 1212, il nostro era sposato a una certa Ghisola[78]. Evidentemente poco prima del convito del 1216 Buondelmonte era rimasto vedovo, ciò rendeva possibile, anzi auspicabile, un suo apparentamento con la famiglia dell'offeso.

L'analisi storica, come spesso accade, non giova alla fama di questi personaggi quasi leggendari. Essi ci appaiono tutt'altro che ossessionati dal pensiero della vendetta: non pentiti né guardinghi gli assassini, non particolarmente risentiti molti degli altri, quelli che la tradizione assegna alla parte guelfa. Fino al 1225, a quanto pare, Tosinghi e Lamberti avevano dominato insieme le terre attorno al castello di Travalle; i più importanti atti del comune riportano ancora come testimoni i Donati (e gli Adimari e i Tosinghi) accanto ai Lamberti e ad altri ghibellini di spicco come i Caponsacchi: l'interesse generale, insomma, qualche anno dopo la vicenda di Buondelmonte, tendeva a prevalere[79]. Non regge neppure l'idea che l'omicidio fosse il risultato dell'azione sconsiderata di giovani: al tempo del sanguinoso convito Uberto Infangati e Mosca Lamberti calcavano la scena politica da un quindicennio almeno; Lambertuccio Amidei aveva una figlia in età da marito; perfino il giovane vestito di bianco, Buondelmonte, aveva già un matrimonio alle spalle. Verso i primi anni Quaranta i nostri escono tutti di scena: Mosca e Schiatta Uberti muoiono, per quanto ne sappiamo, di morte naturale; Odarrigo è vittima della faida da lui stesso cominciata; Uberto e Lambertuccio, semplicemente, scompaiono dai documenti.

5. Le parti

Quale fu in concreto l'effetto della vendetta del 1216? La fazione degli omicidi, quella che sarebbe diventata poi la parte ghibellina restò, in effetti, abbastanza unita, ma, come ha messo in rilievo Sergio Raveggi, le cronache stesse mostrano che un certo grado di coordinamento tra queste casate funzionava già da tempo[80]: Lambertuccio Amidei era cognato del Fifanti e probabilmente imparentato per parte materna con i Lamberti, visto anche il suo nome e una comparsa nella documentazione privata di quella famiglia[81]. D'altra parte le uniche stirpi che dal racconto dei cronisti possono essere immediatamente associate al «partito di Buondelmonte», poi guelfo, sono quella della vittima e, per estensione, quella di Uberto Infangati. Un'indagine approfondita sulle amicizie degli antenati dei due riserva qualche sorpresa.

[78] ASF, Diplomatico, Normali, *Strozziane Uguccioni*, 1211 marzo 3 (stile fiorentino). Si veda anche Berti, *Buondelmonti Buondelmonte* cit.

[79] Si prendano ad esempio i patti tra Pistoia e Firenze del maggio 1220 in *Il "Liber Censuum" del comune di Pistoia*, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1915, pp. 79-81. Tra i consiglieri fiorentini che sottoscrissero quei patti troviamo Gerardo Caponsacchi, Guglielmo di Tignoso Lamberti, Bellincione di Uberto degli Adimari, Buoso di Vinciguerra Donati, Guido di Ildebrandino Romei dei Tosinghi; mentre console dei mercanti era Giamberta dei Cavalcanti. È questa anche l'opinione di D. De Rosa, *Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al "Primo Popolo" (1172-1260)*, Firenze 1995, p. 43.

[80] Raveggi, *Le famiglie di parte ghibellina* cit., pp. 281-283.

[81] Santini, *Documenti* cit., p. 194.

Abbiamo visto Uberto degli Infangati dopo il 1216 circondato solo da stirpi che saranno di tradizione guelfa (Adimari, Buondelmonti, Donati, Tosinghi). Prima di allora di lui non sappiamo quasi niente. Tuttavia sappiamo molto di suo padre, quel Ristoro o Ristoradanno giudice, che fu uno dei più rappresentativi elementi del gruppo dirigente consolare[82]. Ristoradanno era certamente, come il suo stesso nome e la sua funzione suggerivano, un mediatore. Il primo dei documenti in cui compare – assieme al padre, Gerardo detto Infangato di Ranieri – ha come protagonisti alcuni dei Fifanti[83]. Qualche decennio prima, nel 1141, il capostipite dei Fifanti, Odarrigo di Gianfante – guarda caso omonimo dell'autore della vendetta – era stato testimone in un atto vescovile proprio con Gerardo di Ranieri degli Infangati: possiamo dire che Infangati e Fifanti avevano raggiunto insieme la luce della documentazione[84]. Nel gennaio 1179 Ristoradanno aveva sottoscritto in qualità di testimone un accordo riguardante una torre nel centro di Firenze (un patto di assistenza militare), aggiungendo il proprio nome a quelli dei Caponsacchi, dei Nerli, degli Abati e dei Tedaldini, per citare solo i maggiori[85]. Prima di Uberto gli Infangati si muovevano con disinvoltura nell'aristocrazia fiorentina, tuttavia la partecipazione alla società di torre assieme a Caponsacchi, Nerli, Tedaldini, Abati (tutti di tradizione ghibellina nel secolo successivo) e la più volte rilevata contiguità con i Fifanti, lascia intendere che, in effetti, un certo cambiamento nell'atteggiamento politico della famiglia ci fu dopo il 1216.

I Buondelmonti appaiono un po' isolati nell'aristocrazia cittadina fino ai primi decenni del Duecento. Negli atti di rilevante valore politico compaiono (anche se di rado) fin dal 1174[86], ma nei documenti che riguardano i loro interessi privati fatichiamo a trovare altri nomi appartenenti al gruppo dirigente consolare. Questo può dipendere dal fatto che la loro residenza abituale era collocata fuori città, sulle colline a sud di Firenze, come chiaramente sostiene lo Stefani: «vegnendo messer Buondelmonte predetto da casa sua, il quale allora stava a casa i Buondelmonti in Montebuoni, ma egli stava a San Felice»[87]; Buondelmonte aveva una casa in città, nell'Oltrarno (popolo di San Felice in Piazza), ma la sua famiglia stava ancora negli aviti possessi di Montebuoni. Nel 1237, invece, vediamo i Buondelmonti per la prima volta cir-

[82] Sull'identità del padre di Uberto e sull'appartenenza del giudice Ristoradanno alla famiglia Infangati si veda E. Faini, *Il gruppo dirigente fiorentino in età protocomunale (fine XI-inizio XIII secolo)*, Università degli studi di Firenze, Tesi di laurea in Istituzioni medievali, rel. Prof. J.-C. Maire Vigueur, A.A. 1999–2000, pp. 200-201.

[83] *Le carte del monastero di Santa Felicita di Firenze*, a cura di L. Mosiici, Firenze 1969, 1174 luglio 12, n. 52.

[84] *Le carte del monastero di San Miniato al Monte (secoli XI-XIII)*, a cura di L. Mosiici, Firenze 1990, 1141 maggio 15, n. 74.

[85] Santini, *Documenti* cit., p. 520.

[86] *Documenti* cit., p. 8: Tegliaio di Buondelmonte, il padre del nostro Buondelmonte, è tra i testimoni di un atto che coinvolge il comune di Firenze.

[87] Stefani, *Cronaca fiorentina* cit., p. 29.

condati esclusivamente da guelfi (Adimari, Gherardini, Infangati, Tosinghi). Nei documenti di natura pubblica, però, i Buondelmonti avevano fatto un'incursione nel 1193, in un contesto che non possiamo assolutamente definire neutro: Tegliaio Buondelmonti, padre di Buondelmonte, era stato consigliere del podestà Gerardo Caponsacchi, concordemente riconosciuto dalla tradizione storiografica come capo della fazione imperiale in città. Non è tutto: tra gli altri consiglieri troviamo Lamberto di Guido Lamberti, il padre di Mosca[88].

Che sia possibile individuare episodi di lotta faziosa all'interno dell'aristocrazia fiorentina ben prima del 1216 è un dato noto, lo stesso Villani afferma che «dinanzi [alla morte di Buondelmonte N.d.R.] assai erano le sette tra' nobili cittadini e le dette parti, per cagione delle brighe e questioni dalla Chiesa allo 'mperio»[89]; forse già al tempo della podesteria del Caponsacchi c'erano due fazioni capaci di polarizzare l'intero gruppo dirigente: una filoimperiale (quella capeggiata dal Caponsacchi, appunto), l'altra antimperiale (capeggiata forse dai Visdomini-Tosinghi)[90]. Sorprende però dover ascrivere Buondelmonte dei Buondelmonti (e il suo amico Uberto Infangati) alla stessa fazione dei suoi assassini. Dunque, secondo una felice intuizione di Silvia Diacciati, la scelta di Buondelmonte di rifiutare l'Amidei sarebbe stata molto più grave di una semplice mancanza alla parola data, sarebbe stata un tradimento della propria parte[91].

La lotta di fazione caratterizzò certamente la politica cittadina nei decenni a cavallo tra i secoli XII e XIII, ma non impedì mai all'aristocrazia di convivere entro le istituzioni comunali, almeno fino alla fine degli anni trenta del Duecento. Da questo momento in poi le fazioni presero a combattersi con tale irriducibile ferocia da rendere preferibile il volontario esilio della parte di volta in volta soccombente. Al 1239 risale il primo esodo massiccio dei Guelfi[92]. Ritornati alla spicciolata nel corso degli anni seguenti, furono costretti a una nuova fuga il 2 febbraio del 1248[93]. Nei primi anni Cinquanta furono i Ghibellini ad avere la peggio[94] e aspettarono Montaperti (settembre 1260) per tornare in forze in città[95]. Poi, dopo la rovina degli Svevi seguita alla battaglia di Benevento, molti dei Ghibellini esiliati non tornarono più[96]. Si

[88] Santini, *Documenti* cit., pp. 32-33.

[89] Villani, *Nuova Cronica* cit., Libro V, cap. XXXVIII, 39-41.

[90] E. Faini, *Firenze al tempo di Semifonte*, in *Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fondazione dell'Italia medievale*, Atti del convegno nazionale (Barberino Val d'Elsa, 12-13 ottobre 2002), Firenze 2004, pp. 131-144.

[91] S. Diacciati, *Il Popolo ed il sistema politico fiorentino dalla fine del XII secolo alla metà del Duecento*, Università degli studi di Firenze, Tesi di laurea in Istituzioni medievali, rel. Prof. J.-C. Maire Vigueur, A.A. 2001-2002, in part. al paragrafo 1.1.2. Ringrazio Silvia Diacciati per avermi messo a disposizione la versione digitale del suo lavoro.

[92] Davidsohn, *Storia* cit., II, parte I, p. 342.

[93] Ivi, p. 450.

[94] Ivi, p. 547.

[95] Ivi, pp. 697-698.

[96] Ivi, pp. 846-847. Dopo il 1267 si costituì a Firenze, come in altre città, un «regime fondato sul-

chiudeva la stagione delle periodiche fughe e dei ritorni in massa e su di essa la poesia poneva il suo sigillo col velenoso botta e risposta tra Farinata degli Uberti e Dante:

> poi disse: «Fieramente furo avversi
> a me e a miei primi e a mia parte,
> sì che per due fiate li dispersi»
>
> «S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte,»
> rispuos'io lui, «l'una e l'altra fiata;
> ma i vostri non appreser ben quell'arte»[97].

Per quasi un trentennio, tra 1239 e 1267, Guelfi e Ghibellini a Firenze avevano vissuto (nei rari momenti in cui entrambe le fazioni erano in città) come separati in casa, sempre pronti ad andarsene sbattendo la porta appena le circostanze politiche si dimostravano loro sfavorevoli. Se dunque dobbiamo trovare un punto di non ritorno nei conflitti faziosi, questo andrà cercato tra il quarto e il quinto decennio del secolo XIII, non ai tempi dell'omicidio di Buondelmonte.

Ancora una volta lo pseudo Brunetto si dimostra una fonte assai attenta alle dinamiche della lotta di fazione, è l'unico infatti che coglie il momento di svolta, verso la fine degli anni trenta, che l'analisi storica sembra suggerirci. Ascoltiamolo.

> Durando la guerra lunghissimi tempi [la faida seguita all'omicidio di Buondelmonte N.d.R.], i Buondelmonti e li Uberti fecero pace; e messer Rinieri Zingani di Buondelmonti diede per molgle la filgliuola a messer Neri Piccolino, fratello di messer Farinata: ciò fue nel mccxxxviiii anni. La quale donna fue molto valente donna e molto savia e bella[98].

Le cose, anche in questo caso, erano destinate a sistemarsi nella maniera più classica: un bel matrimonio avrebbe dovuto unire definitivamente i casati degli Uberti e dei Buondelmonti.

> Or avenne che lli Uberti, Lamberti, Caponsacchi e Amidei, Conti da Gangalandi, Bogolesi e Fifanti andarono a Campi in servigio di Bertaldi; da' Bondelmonti e loro seguagi guelfi traditamente di subito fuorono assaliti e sconfitti e morti; e messer Iacopo dello Schiatta Uberti per Simone Donati vi fue morto, e messer Odd'Arighi di Fifanti con altri assai gentili huomini; ed a messer Guido de' Galli fu moçço il naso con tutto il labbro, e fessa la boccha da ciascuno lato insino alli orecchi[99].

Lo pseudo Brunetto guarda di nuovo con diffidenza ai Buondelmonti: giurano la pace e poi colpiscono, a freddo, con una ferocia memorabile.

l'esclusione», come l'ha chiamato Giuliano Milani, v. G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XIII e XIV secolo*, Roma 2003, pp. 172-178, la citazione da p. 162.

[97] *Inf.*, X, 46-51.

[98] Schiaffini, *Testi fiorentini* cit., p. 119.

[99] Ivi, pp. 119-120.

L'autore, come abbiamo visto sopra, conosceva bene le regole della vendetta, ma questa volta mette in evidenza la natura proditoria dell'attacco:

> E questo trattato fue di Bondelmonti, credendo avere preso messer Farinata e messer Neri Piccolino e messer lo Schiatta Uberti[100].

Ranieri Zigani, insomma, voleva la testa di suo genero. Il cronista continua mostrando le conseguenze di un gesto tanto dissennato:

> Ritornati i ghibellini in Firenze sconfitti, la guerra cittadina fue conincíata, le fortezze di torri e di palagi tutto giorno conbatteano di manganelli e di trabocchi, dove molta gente peria[101].

La stessa collocazione di questo episodio all'interno della cronaca – subito dopo gli eventi del '16 e prima che il cronista ritorni a una esposizione cronologica della storia fiorentina – ci indica che il secondo episodio è destinato a chiarire l'origine della lotta di fazione. La chiosa finale dello pseudo Brunetto è un manifesto dell'atteggiamento neutrale, quanto meno non totalmente filo-guelfo, tenuto nell'esposizione dei fatti: «Poi rimase la guerra di Bondelmonti colli Uberti e colli Fifanti con molta travalglia [...] ke l'una parte è Guelfa traditori e l'altra sono Ghibellini paterini»[102].

6. Un testimone oculare

Restiamo inevitabilmente un po' delusi: nel 1216 le lotte partigiane a Firenze c'erano già da tempo e la divisione radicale e insanabile dell'aristocrazia si verificò solo attorno al 1239. L'assassinio di Buondelmonte non sembra un episodio spartiacque, è evidente che i cronisti lo scelsero tra molti, poiché, come mostra lo pseudo Brunetto, potevano anche far riferimento ad altri eventi, forse addirittura più calzanti. Non dobbiamo dimenticare che ai tempi dei nostri cronisti era trascorso un secolo dalla tragica Pasqua del '16. Come apparve agli occhi dei contemporanei l'assassinio di Buondelmonte? Abbiamo almeno due testi di storia fiorentina risalenti al Duecento che potrebbero dirci qualcosa sulla vicenda.

Partiamo dalle laconiche notizie riportate da quelli che gli eruditi chiamano *Annales Florentini II*[103]. Gli *Annales* coprono un periodo che va dal 1107 al 1247, dunque non dovrebbero essere stati scritti in un'epoca molto posteriore. Ecco cosa troviamo alla data 1215: «Celebratum est concilium Romae». Si tratta del concilio Lateranense IV indetto da Innocenzo III: un momento fondamentale per la storia della Cristianità, non c'è dubbio, ma il

[100] *Ibidem*.
[101] *Ibidem*.
[102] *Ibidem*.
[103] Editi in O. Hartwig, *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz*, II, Halle 1880, pp. 40-42.

tenore medio delle notizie è di tutt'altro livello; ecco ad esempio il ricordo dedicato all'anno 1217: «Guarnelloctus vendidit Tornanum domino Johanni Florentino episcopo. Eodem anno crevit Arnus tantum quod nunquam sic». Come si vede si tratta di eventi di puro interesse locale: una piena eccezionale e un importante acquisto della mensa vescovile, potenzialmente un incremento della presa cittadina sul territorio. Nulla per l'anno 1216, nessun accenno alla tragedia consumatasi in riva all'Arno. Anche in seguito l'anonimo compilatore degli *Annales* mostra di non cogliere alcun cambiamento nelle lotte interne all'aristocrazia; almeno fino al 1238 è tutto un susseguirsi di imprese gloriose e, quel che più conta, concordi: 1226 «Florentini ceperunt Camolliam...»; 1228 «Florentini iverunt super Pistorium»; 1230 «Florentini iverunt Senas»; 1232 «Florentini fregerunt Pisanos», e così via. Poi, nel 1238: «filii Johannis Donati ceperunt turrem filiorum Fantis», Giandonati contro Fifanti: i Fiorentini cominciavano a levare la spada contro i compatrioti. Da questo momento in poi gli accenni alla guerra di fazione sono regolarmente presenti nelle note dell'anonimo annalista: 1239 «Guelfi fuerunt victi apud Castagnuolum [...] Eodem anno facta est pax inter filios Donati et filios Tedaldini et inter burgenses et filios Pazzi et inter filios Uberti et filios Uguiccionis»; 1241 «Filii Giandonati abuerunt discordiam cum Ugone Ugolini de Laterino potestate»; 1242 «Filii Adimari ceperunt turrem et domum filiorum Bonfantis». Nessuno può accusare l'annalista di scarsa sensibilità alle discordie civili, è evidente che nella memoria di cui si faceva portatore non c'era alcuno spazio per la fine di Buondelmonte.

Sanzanome è l'unico autentico storico fiorentino anteriore al Trecento. I suoi *Gesta Florentinorum* – non appunti frettolosi, ma una vera opera di storiografia all'antica, con un'iniziale dichiarazione di intenti e occasionali accenni alle fonti – furono stesi, probabilmente, nei primi anni trenta del secolo XIII[104], prima, quindi, della stagione di discordie rammentata anche dall'annalista. Non sorprende, pertanto, ritrovare quel senso di unanimismo civico che caratterizzava le note degli *Annales Florentini II*. Se escludiamo i protagonisti della vicenda, non sapremmo trovare persona più idonea di Sanzanome a ricordare gli avvenimenti luttuosi del 1216. Nella ricostruzione che segue ho cercato di identificarlo tra gli omonimi presenti nella documentazione del periodo e ho creduto di riconoscerlo, sulla scorta della tradizione erudita, in un giudice attivo a Firenze a cavallo tra i secoli XII e XIII[105]. È opportuno precisare, però, che le notizie sui «Sanzanome» cittadini vanno dagli anni settanta del secolo XII a oltre la metà del secolo XIII[106]: un arco cro-

[104] *Gesta Florentinorum di Sanzanome*, a cura di G. Milanesi, in *Cronache dei secoli XIII e XIV*, Firenze 1876, pp. 117-154: 120. Per questo lavoro ho però consultato principalmente l'edizione Hartwig: Sanzanomis *Gesta Florentinorum*, in Hartwig, *Quellen und Forschungen* cit., I, Marburg 1875, pp. 1-34.

[105] G. Milanesi, *Introduzione alle Gesta Florentinorum*, in *Cronache dei secoli XIII e XIV* cit.

[106] Un «dominus Senzanome iudex» compare anche in un documento risalente al 20 agosto 1245 in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, a cura di G. Cecchini, Siena 1931-1940, p. 539. Si osservi però

nologico troppo vasto per poter corrispondere alla vita di un solo uomo. Probabilmente la professione giuridica era tradizionale nella sua famiglia, nella quale, forse, era tradizionale anche il singolare antroponimo.

La prima notizia certa della attività di un Sanzanome giudice e notaio la dobbiamo ad una pergamena riguardante il territorio dell'attuale comune di Pontassieve (ma il contratto è rogato a Firenze): è il maggio del 1193[107]. Nel febbraio del 1200 il giudice Sanzanome era tra coloro che raccolsero il giuramento del conte Alberto degli Alberti: un tradimento con il quale il conte consegnava la sua recente fondazione, Semifonte, ai Fiorentini, impegnandosi a non aiutarla nella guerra che stava conducendo contro la città sull'Arno[108]. All'assedio di Semifonte Sanzanome partecipò in prima persona: narra infatti del fallito assalto organizzato dai Fiorentini poco prima dell'offensiva finale introducendolo con queste parole: «Tacere nolo magnalia que inter cetera vidi guerra durante»[109]. Anche nel 1207 il giudice era parte dell'esercito schierato contro Siena; nei *Gesta* si legge: «que licet non viderim stans in eodem exercitu intellexi»[110]. Nel febbraio del '16, all'apice della sua carriera e alla vigilia del fatto luttuoso di cui ci occupiamo, Sanzanome fu incaricato dal consiglio generale di Firenze di rappresentare la città per compiere una convenzione con il comune di Bologna[111]. La sua attività di notaio è testimoniata fino al marzo del 1237[112]. Il necrologio di Santa Reparata riporta alla data del 20 ottobre (ma non conosciamo l'anno) la notizia della sua morte[113].

che esisteva un giudice e notaio Senzanome di Spinello di Spina che rogò atti almeno dal febbraio 1240 al novembre 1270 (ASF, Diplomatico, Normali, *S. Maria della Badia di Firenze*, 1239 febbraio 11 (stile fiorentino) e ivi, 1270 novembre 12). Una raccolta di testimonianze dei primi del Duecento cita anche un Sanzanome, castellano di Montegrossoli per conto del comune di Firenze: Santini, *Documenti* cit., p. 119, l'episodio narrato dovrebbe risalire, secondo Robert Davidsohn, ai primi anni settanta del secolo XII, v. Davidsohn, *Storia* cit., I, pp. 771-772. Ma sulla datazione si veda ora anche M. Ronzani, *L'organizzazione della cura d'anime (con particolare riguardo alla nascita della pieve di Figline)*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII e XIII*, Atti del convegno (Montevarchi - Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma 2005, pp. 213-272.

[107] ASF, Diplomatico, Normali, *Dono Passerini*, 1193 maggio 9. Un confronto, pur alquanto superficiale, tra la scrittura del rogatario di questo atto e quella dell'estensore dei *Gesta* (a mia conoscenza l'unico testimone manoscritto attribuibile all'età medievale è Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Manoscritti, Magliabechiano, II, II, 124) mostra come esse, pur nella diversità derivante dai differenti impieghi (librario e documentario), possano essere attribuite, se non a una stessa mano, quanto meno a un medesimo ambiente scrittorio.

[108] Santini, *Documenti* cit., p. 50. Si veda ora anche M. L. Ceccarelli Lemut, *La fondazione di Semifonte nel contesto della politica di affermazione signorile dei conti Alberti*, in *Semifonte in Val d'Elsa* cit., pp. 213-233, in part. p. 229.

[109] Sanzanomis *Gesta* cit., p. 12.

[110] Ivi, pp. 16-17.

[111] Santini, *Documenti* cit., pp. 179-182.

[112] Strà, *I più antichi* cit., n. 85. Dunque non può essere morto nel 1234 come ipotizzava Gaetano Milanesi nell'introduzione alla sua edizione dei *Gesta* in *Cronache dei secoli XIII e XIV* cit. (a p. 120).

[113] V. l'introduzione del Milanesi cit. alla nota precedente.

Qual era la collocazione familiare di Sanzanome e quale il suo orientamento politico nella Firenze primo-duecentesca? Tra i consiglieri presenti all'atto con il quale veniva nominato rappresentante del comune di Firenze presso i bolognesi nel '16 incontriamo un omonimo del nostro, subito sotto compare il nome di un certo Ildebrandino. Sanzanome e Ildebrandino figli di Mangiatroia (i membri del *consilium* del comune) erano già comparsi nel 1201 tra i duecento Fiorentini scelti dal podestà senese per assicurare la pace tra le due città rivali: Firenze e Siena[114]. Ildebrandino chiamò Sanzanome suo figlio, che compare spesso nella clientela del notaio Palmerio di Corbizzo da Uglione tra 1237 e 1238[115]. Questo antroponimo, Sanzanome o Senzanome, era insomma tradizionale tra i Mangiatroie, ovvero quei consorti degli Infangati ai quali abbiamo accennato sopra e nella cui casa abbiamo incontrato anche Uberto, il commensale di Buondelmonte[116]. Seguendo questa traccia (esile, bisogna riconoscerlo) possiamo ipotizzare che l'autore dei *Gesta*, il giudice, fosse fratello di Mangiatroia di Odarrigo, padre a sua volta di Sanzanome e Ildebrandino. Mentre l'uomo di legge completava la sua istruzione, Magiatroia era chiamato a testimoniare in alcuni atti che coinvolgevano la migliore società: nel 1180 in un patto tra Fifanti e Giandonati[117] e, sette anni dopo, nella vendita di un colono da parte di un membro della stirpe signorile dei Firidolfi[118]. Secondo questa ricostruzione Sanzanome oltre a essere a pieno titolo un membro dell'aristocrazia, sarebbe stato tra i più vicini a Uberto degli Infangati e, per questo tramite, non estraneo ai fatti di sangue del 1216. Tuttavia nei *Gesta* quegli eventi sono bellamente ignorati: tutto dedito a celebrare le vittorie fiorentine sui Senesi o sui signori del territorio, Sanzanome non dedicava una sola parola a ciò che accadeva, letteralmente, fuori dalla porta di casa[119].

7. Conclusione

Non ci sono motivi per dubitare della realtà storica dell'omicidio di Buondelmonte: i dati cronachistici, seppur tardi, collimano con quelli ricavati dalle altre fonti; i personaggi principali sono davvero esistiti e gli artefici della vendetta erano realmente alleati. Tra i vecchi membri di questa congrega vanno annoverati anche il padre dell'ucciso e quello di Uberto Infangati,

[114] *Caleffo Vecchio* cit., p. 69.

[115] Palmerio di Corbizzo, *Imbreviature* cit., *passim*. Non è escluso che il Sanzanome citato nel Caleffo Vecchio all'anno 1245 sia proprio questa persona.

[116] D'Addario, voce *Infangati* cit.

[117] Santini, *Documenti* cit., p. 526.

[118] ASF, Diplomatico, Normali, *Passignano*, 1187 giugno 1.

[119] L'uso politico dell'oblio nella Firenze trecentesca è stato indagato in un articolo recente: A. De Vincentiis, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d'Atene*, in «Archivio storico italiano», CLXI (2003), pp. 209-249; a questo articolo rimando anche per una bibliografia generale sull'argomento.

ma neppure questa scoperta inficia la ricostruzione del Villani e del Compagni: la pena più severa è da sempre quella comminata ai traditori.

Sanzanome non prestò attenzione agli eventi del '16 perché ai suoi occhi si trattava di questioni ordinarie, senza alcun rilievo politico. Il vecchio aristocratico, esperto dei maneggi mondani, non aveva tutti i torti: perfino sulla tragica morte di Buondelmonte si poteva mettere una pietra; secondo lo pseudo Brunetto un buon matrimonio avrebbe dovuto sistemare definitivamente la questione, almeno tra Buondelmonti e Uberti. Per capire quanto le inimicizie private fossero gravide di conseguenze nefaste occorreva avere alle spalle il periodo di guerra civile che aveva insanguinato Firenze tra 1239 e 1267. In quei quasi trent'anni si collocava anche la prima esperienza di governo del "popolo" fiorentino e, con essa, l'affermazione di una visione politica che pretendeva di limitare la pratica della violenza privata: la visione dei Compagni e dei Villani[120]. La morte, probabilmente, risparmiò al primo storico di Firenze la visione di una città divisa, la triste esperienza dell'esilio e il trionfo di una cultura che, di sicuro, non era la sua.

Nella Firenze del Trecento, invece, il caso della vendetta su Buondelmonte era ormai un elemento fondamentale per l'educazione politica del cittadino[121]: uno di quei racconti, trasformati in mito, che ci dicono di più sulla psicologia di chi li narra che sulla realtà storica. Tutti i cronisti, nessuno escluso, riconoscevano all'evento un'importanza determinante nella crisi della politica cittadina. La ricostruzione antiaristocratica, "popolare", si andava imponendo: la fine della pace cittadina era colpa di Lamberti, Donati, Fifanti, Uberti, Buondelmonti e Amidei, delle stirpi antiche, accomunate dal potere e dalla boria. Per conferire vigore all'accusa si colpivano gli aristocratici – o, per usare le parole dei cronisti, i *magnati* – negli atteggiamenti e negli usi che erano loro più cari, primo tra tutti la vendetta: in questo modo si denunciava la loro inadeguatezza a governare.

Ai tempi del Villani certe faide nella nobiltà fiorentina avevano diversi decenni alle spalle. Incapaci di trovare una vera ragione alle origini di quella

[120] Negli anni cinquanta del Duecento Firenze ebbe un governo schiettamente popolare: Davidsohn, *Storia* cit., II, parte I, p. 535 e segg. Su quello che, di fatto, possiamo considerare il "programma" dei governi di "popolo" affermatisi nel corso del Duecento in tutta l'Italia comunale si veda J. Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, in part. alle pp. 409-414, ma ora anche E. Artifoni, *I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, «Reti Medievali Rivista», IV (2003), 2, [11/09] <http://www.dssg.uni-fi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm>, in part. pp. 19-20.

[121] Alla vendetta, in generale, i Fiorentini erano educati, come si è visto. I contorni di questa educazione e la *forma mentis* nella quale si inseriva sono stati definiti da Andrea Zorzi (*Politica e giustizia a Firenze al tempo degli ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147, in part. alle pp. 113-122). Nel presente lavoro si insiste su quella «campagna politica di discredito» già messa in evidenza da Zorzi (ivi, pp. 136-138). Seguendo questa linea ho cercato di dimostrare come perfino il tentativo dei cronisti popolari di costruire un paradigma di buon "popolano" — e, in un certo senso, di sovvertire i valori civili dominanti — non potesse prescindere dalla vendetta, che si mirava, in primo luogo, a delegittimare.

catena di torti, i cronisti recuperarono forse da qualche memoria familiare un fatto di sangue particolarmente efferato. Tuttavia, ai primi del Trecento, la versione popolare e "guelfa integralista" della storia non era ancora completamente egemone. I particolari che distinguono le due narrazioni del fatto pervenuteci – Villani, Compagni, Stefani da un lato, pseudo Brunetto dall'altro – sembrano derivare da un diverso orientamento politico. Lo pseudo Brunetto non nasconde la dissennata condotta di Buondelmonte e insiste sulla correttezza formale della decisione di Odarrigo Fifanti. Non è un caso che la posizione dell'anonimo cronista sia anche quella di Cacciaguida, spirito immune dall'odio partigiano (diversamente dal Dante personaggio della *Commedia*) e tutto teso a recuperare i valori del passato.

Tuttavia nel momento in cui si sceglieva – piuttosto arbitrariamente, mi pare – di far cominciare il conflitto tra le parti con l'omicidio di Buondelmonte, ogni tentativo di distribuire le responsabilità in maniera equanime era destinato al fallimento. Nonostante tutti gli sforzi dello pseudo Brunetto, il Villani e il Compagni giocavano abilmente le proprie carte: pochi avrebbero riconosciuto la legittimità della vendetta quando a farne le spese fosse stato un giovane innamorato vestito di bianco «in su uno palafreno bianco».

Il “popolo” e le pratiche della vendetta a Parma

di Gabriele Guarisco

Il 17 maggio 1287 un nobile parmigiano, Pinotto Della Gente, veniva ucciso dai nipoti, figli di suo fratello Lombardino. L’omicidio, come ricorda nella sua *Cronica* Salimbene de Adam, avvenne in un ambiente familiare deteriorato dalle intemperanze e dalle insolenze che l’ucciso, bandito dal comune e inviso ai Parmensi, aveva inferto anche ai parenti più prossimi; tuttavia il cronista, avvertendo che la condotta di Pinotto aveva esasperato i suoi familiari, ricorda che essi lo avrebbero ancora vendicato, se qualche estraneo lo avesse ucciso prima di loro, e ciò «propter honorem domus sue et propter consuetudinem et vanam gloriam mundi»[1]. Questo giudizio di vanità riflette l’attitudine del frate, ormai anziano, verso le pratiche volte a perpetuare una potenza mondana che egli vede come fatalmente destinata a svanire: «Que est enim vita vestra? Vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitur», è il monito che Salimbene trae dalla lettera dell’apostolo Giacomo per applicarlo alle vicende dei casati parmensi[2]; tuttavia l’impressione è che il cronista francescano cada qui nel moralismo: le sue considerazioni sull’omicidio di Pinotto Della Gente pongono, al contrario, bene in luce la persistenza del sistema valoriale dell’onore e la vigenza delle pratiche vendicatorie nel confronto sociale e politico all’interno del mondo comunale: ciò, nel contesto parmense del tardo Duecento e del primo Trecento, valeva solo per schiatte nobiliari come i Della Gente?

In queste pagine lo scopo è analizzare le modalità di gestione della conflittualità, in particolare nelle forme della vendetta, in un regime comunale egemonizzato dalle organizzazioni di “popolo” quale fu quello parmense dopo il 1266 per oltre un cinquantennio[3]. Alla base dell’esame saranno le testimonianze della cronachistica parmigiana e le norme statutarie del comune[4].

[1] Salimbene De Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari 1966, II, p. 930; in precedenza (ivi, p. 884) Salimbene aveva scritto di Pinotto: «factus est exosus non solum Parmensibus, verum etiam consanguineis suis».

[2] Ivi, I, p. 79: la citazione è tratta dalla Lettera di Giacomo, 4, 14. Cfr. G. Cracco, *Fra Salimbene e la* domus-religio. *Salvare l’Europa cristiana nella cultura del tardo Duecento*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 38 (2002), pp. 203-233.

[3] Per un’indagine complessiva, estesa anche alla prima metà del Duecento, rinvio a G. Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005.

[4] Oltre alla *Cronica* di Salimbene è stato preso in considerazione il *Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479*, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello 1902 (RIS^2 IX, IX). Le raccolte statutarie del comune di Parma sono disponibili nell’edizione ottocentesca a cura di A.

Nella valutazione l'attenzione ricadrà su alcuni elementi in particolare, in primo luogo l'intersezione tra pratiche propriamente giuridiche di conduzione dei conflitti e pratiche della faida, rilevabile innanzitutto dalle ambiguità e dalle commistioni tra lessico del diritto e lessico della vendetta che si percepiscono nei testi presi in considerazione; si osserverà la rilevanza delle solidarietà di gruppo che sostenevano ed orientavano la logica e lo sviluppo dei conflitti; inoltre si considereranno i mutamenti normativi, in un gioco nel quale il riconoscimento del sistema vendicatorio come metodo di relazione sociale s'incontrava spesso e raramente si urtava con gli scopi e le convinzioni dei protagonisti delle vicende che saranno presentate[5].

1. La vendetta dei notai

Il primo evento su cui concentrare l'attenzione è la reazione provocata dalla morte di un notaio parmigiano, Giacomo Canonica, ucciso nel 1294 ad Olmo, *terra* del contado situata nella bassa pianura. I fatti sono riportati nel *Chronicon Parmense*, testo di norma abbastanza conciso nella descrizione degli eventi anteriori al 1280: da quella data il tono narrativo si arricchisce della vivacità della testimonianza oculare, del ricordo diretto. L'autore, ignoto, fu sicuramente un notaio: l'ampio spazio dedicato alla memoria dei fatti di Olmo e l'accuratezza della descrizione si giustificano probabilmente per la rilevanza del ruolo che in questa vicenda ebbe il *collegium notariorum*[6].

Ronchini: *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Parmae 1856 (citati di seguito come *Statuti 1255*); *Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Parmae 1857 (*Statuti 1266*); *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV*, Parmae 1858 (*Statuti 1316*).

[5] Su questi temi v. *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine*, Actes du colloque (Dijon, 5-6 octobre 1995), sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996, con contributi relativi a diverse aree europee; *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. Cavina, Milano 2001; A. Zorzi, *«Ius erat in armis». Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170; M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268; Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna* (= *Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien: Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*), a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, pp. 345-364. V. anche M. Bellabarba, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, Bologna 1996; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997; O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990. Un inquadramento generale è in R. Verdier, *Le système vendicatoire*, in *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, textes réunis et présentés par R. Verdier, Paris 1980, I, pp. 13-42.

[6] Sul *Chronicon Parmense* e sul suo autore vedi *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secoli IX-XV)*, a cura di B. Andreolli e altri, Roma 1991, pp. 254-258.

Nel mese di marzo Giacomo Canonica, *civis* della vicìnia di San Giovanni, fu ucciso ad Olmo da alcuni uomini del posto suoi amici, i quali poi occultarono il cadavere della vittima in un campo. Il misfatto venne scoperto solo quattro settimane più tardi e scatenò la reazione del collegio dei notai di Parma: per appurare quanto era accaduto furono inviati ad Olmo cento membri del collegio, guidati dall’anziano; essi rinvennero il corpo del Canonica ed identificarono due presunti responsabili dell’omicidio, che furono consegnati alle autorità del comune. In realtà la situazione si configurava in modo tale da suggerire ai notai una qualche prudenza, poiché nel misfatto erano coinvolte altre persone e l’individuazione delle colpe comportò delle difficoltà: se, infatti, uno degli uomini catturati fu condannato all’impiccagione, dagli interrogatori, condotti *per tormenta*, non emersero elementi di colpa sufficienti per infliggere la pena capitale anche al suo compagno, nei confronti del quale fu decretata la detenzione perpetua. Il tribunale podestarile emise, però, il bando per un certo numero di persone implicate nell’assassinio del Canonica e i notai del collegio portarono a termine la loro *vindicta*: dopo aver provveduto alle esequie di Giacomo Canonica e alla sua sepoltura nel monastero urbano di San Giovanni, tornati nuovamente ad Olmo, essi devastarono case e proprietà dei banditi, recidendo alberi e vitigni. Per tutta la durata della spedizione le porte del palazzo vecchio del comune rimasero sprangate e solo al termine della vendetta furono riaperte[7].

Il racconto dei fatti seguiti all’assassinio di Olmo è ricco di particolari; nelle righe del testo sono presenti due distinti codici lessicali: il primo si rifà al campo processuale e dell’azione penale. I due uomini catturati sono definiti *malefactores*; una volta individuati sono consegnati *in forciam communis* e subiscono un processo nel quale viene loro intimato di *manifestare* le loro azioni e l’identità dei corresponsabili nella morte di Giacomo Canonica. Uno dei due prigionieri, per il quale la colpevolezza è pienamente provata, viene giustiziato; il suo compagno, che non confessa benché sottoposto a tortura giudiziaria, è condannato al carcere; altri personaggi, riconosciuti come implicati nell’assassinio sono colpiti dal bando. Questa serie di termini rinvia evidentemente a passaggi del conflitto che si svolgono davanti alla giustizia comunale, più specificamente nel tribunale del podestà, sebbene non si faccia menzione esplicita del magistrato. Nel racconto del cronista, però, compare anche un altro codice che rimanda al dominio della vendetta: Giacomo Canonica è sepolto *honorifice* nella chiesa del monastero di San Giovanni, la risposta all’omicidio si concreta nell’assalto contro i beni degli assassini, mentre il significato della reazione, che l’autore del *Chronicon* definisce esplicitamente *vindicta*, viene manifestato attraverso il gesto simbolico della chiusura delle porte del palazzo vecchio del comune, rimaste sbarrate fino al ritorno dei notai dalla spedizione ad Olmo.

L’accurata descrizione dei modi coi quali si compì la rivalsa potrebbe lasciar sospettare nel cronista la preoccupazione di mostrare la correttezza

[7] V. il testo in appendice, 1.

dell'agire dei notai tanto sul piano delle procedure giuridiche quanto sul piano della vendetta, cui ci si richiama dichiarando senza reticenze la particolare natura della reazione violenta adottata, con le sue specifiche simbologie. Si può immaginare che proprio l'etica professionale notarile (comune a coloro che agirono nel 1294 e all'autore del *Chronicon*) possa aver giustificato una considerazione scrupolosa degli aspetti formali dell'azione; più in profondità, comunque, la presenza di un duplice livello linguistico, processuale e vendicatorio, esprime perfettamente la natura delle pratiche di gestione della conflittualità privata maturate nell'ordinamento comunale nel corso del Duecento e connotate da una strutturale intersezione tra modalità processuali e non processuali di confronto[8]. La condotta del collegio dei notai nel 1294 corrisponde con precisione a quanto gli statuti del comune disponevano da tempo in merito alla realizzazione di una vendetta. Una norma conservata nella raccolta statutaria del 1255, però risalente a prima del 1238, consentiva di effettuare una ritorsione violenta contro coloro che, pur non essendo esecutori materiali dell'offesa da sanare, vi fossero coinvolti secondo i canoni della solidarietà vendicatoria; l'avversario doveva essere previamente denunciato al comune: se non si fosse presentato in giudizio, mostrando così di preferire il confronto extraprocessuale, diveniva possibile colpirlo[9]. Considerata l'incidenza quantitativa della contumacia sulla giustizia comunale, l'evenienza del processo poteva essere piuttosto remota. In relazione ai fatti di Olmo il tempo trascorso prima del rinvenimento del cadavere di Giacomo Canonica e la difficoltà di stabilire le responsabilità personali dei singoli personaggi, circostanza che giustificò l'uso della tortura contro uno dei *malefactores*, non impedirono ai notai d'individuare una responsabilità collettiva rispetto all'assassinio di Giacomo Canonica in quella *amicitia* che legava il notaio a uomini della *terra*. Contro costoro il *collegium notariorum* diresse la propria reazione vendicatoria, attuandola nelle forme stabilite dallo statuto.

Per quanto riguarda l'intervento dell'autorità pubblica nello sviluppo delle vendette è da sottolineare che nel corso della prima metà del XIII secolo la normativa del comune parmense tese progressivamente non a reprimere il fenomeno vendicatorio, bensì a delineare percorsi che ne favorissero lo sviluppo in modi più controllati e con esiti meno incerti. L'attitudine adottata negli statuti verso il

[8] Cfr. M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991, p. IX: «Le forme di giustizia o di composizione presenti nella città duecentesca sono molteplici: vendetta privata, pace, rappresaglia, processo, arbitrato [...]. Da un esame ravvicinato non emerge una netta contrapposizione tra sistemi privati e sistemi pubblici, né tra sistemi primitivi e soluzioni più moderne; si nota al contrario una continua compenetrazione di mezzi e di tecniche tra un procedimento e l'altro».
[9] «Capitulum quod si aliqua persona fecerit vindictam de cetero de maleficio facto vel quod in antea fiet in persona alicujus, ita quod vitam vel membrum auferret vel magagnaverit super aliam personam nisi super illam quae maleficium fecerit vel quae cum ea appensate fuerit ad maleficium faciendum, nisi primo inculpasset eum ante Rectorem civitatis et ipse noluerit se defendere secundum Statutum civitatis, in banno perpetuale eum ponam et totum suum podere devastabo bona fide sine fraude, et eum toto tempore mei regiminis in banno tenebo. Et hoc idem faciam jurare Rectorem qui post me intraverit in officio civitatis», *Statuti 1255* cit., p. 281.

fenomeno della vendetta fu regolatrice: riconosciuto il valore dei rapporti di *amicitia*/*inimicitia*, si mirò a scongiurare che le espressioni violente di tali relazioni sociali potessero espandersi indiscriminatamente. La reazione vendicatoria era cioè considerata lecita: un elemento caratteristico delle norme riguardanti la gestione dei conflitti tra privati fu l’intento di definire termini e protagonisti delle contese in modi sempre più ufficiali[10]. Così era per la *diffidancia*, dichiarazione di sfida redatta in forma notarile alla presenza di cinque testimoni sulla pubblica via, quindi trasmessa anche al podestà; essa istituiva uno stato di *guerra* tra due privati che in conseguenza di ciò potevano *se cum armis publice guardare*. Queste formalità avevano alcune conseguenze non irrilevanti: la contesa era circoscritta a due persone precise (lo sfidante e l’avversario che lo aveva in precedenza offeso); l’obbligo d’indicare esattamente l’ingiuria che motivava la *diffidancia* poneva le premesse per una più semplice composizione tra gli avversari, magari già nel mese che doveva intercorrere tra la comunicazione inviata al podestà e l’inizio effettivo della situazione d’ostilità. La notifica, inoltre, costituiva il presupposto per un coinvolgimento delle istanze comunali di risoluzione delle dispute: se i contendenti non vi avessero fatto ricorso prima di passare alle armi, ciò si sarebbe verificato di necessità una volta compiuta la vendetta. Avvenuto lo scontro, infatti, il podestà avrebbe dovuto accertare che le violenze fossero state effettivamente commesse in conseguenza della *diffidancia* e poi operare affinché gli avversari raggiungessero un accordo di pace la cui conclusione doveva tenersi durante una riunione della *concio* cittadina[11].

L’intersezione tra corso del rituale vendicatorio e procedimento giuridico-processuale conseguiva risultati anche quando lo scontro non aveva l’aspetto di contesa tra due singoli soltanto, bensì vedeva opporsi dei gruppi strutturati. I notai consegnarono al podestà due degli assassini di Giacomo Canonica e denunciarono altri membri dell’*amicitia* di Olmo nei cui confronti fu decretato il bando: poi, autonomamente, il *collegium notariorum* realizzò la sua ritorsione. La maggiore conseguenza del passaggio processuale richiesto dalle norme statutarie era, così come avveniva nell’ipotesi della *diffidancia*, una precisa individuazione dei personaggi coinvolti nella disputa, i cui nomi dovevano essere portati a conoscenza del podestà, nonché una chiara definizione dell’oggetto della contesa, poiché l’accusa doveva essere esplicitata. L’azione delle istanze pubbliche, dando certezza formale a pratiche codificate dalla consuetudine e largamente autonome, mirava a conseguire l’evidenza dei margini dello scontro: la risoluzione del conflitto rimaneva affidata agli avversari[12].

L’intimazione statutaria della previa denuncia degli avversari al tribunale podestarile venne a configurarsi come un passaggio del normale rituale vendicatorio. Che la reazione del collegio dei notai alla morte di Giacomo

[10] V. Guarisco, *Il conflitto* cit., pp. 131-148.
[11] V. *Statuti 1255* cit., pp. 274-275.
[12] La volontà dei contendenti, del resto, era preponderante anche rispetto allo sviluppo e all’esito dei processi: v. M. Vallerani, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffoleau, L. Martines e A. Paravicini Bagliani, Spoleto 1994, pp. 115-140.

Canonica sia stata certamente una vendetta appare da più aspetti. Il podestà del comune non intervenne nel guasto. Nel resoconto dell'autore del *Chronicon Parmense* l'azione punitiva è opera esclusiva dei cento notai del collegio guidati dal loro anziano: è una circostanza che distingue gli eventi di Olmo dai numerosi altri guasti menzionati dalla nostra fonte[13]. Nel primo semestre del 1294 il podestà in carica (era il celebre "barone" fiorentino Corso Donati) condusse operazioni di questo tipo in due occasioni almeno; egli, però, non fu ad Olmo[14]. In due soli altri passi del *Chronicon Parmense* la distruzione dei beni di un omicida non vede la partecipazione del podestà; in una di queste circostanze – e il particolare attira la nostra attenzione – vittima dei malfattori era stato un altro notaio, Gerardo Grosso: allora fu il "popolo" parmense a reagire[15]. Non così nel 1294, quando l'impresa fu condotta dall'anziano del collegio dei notai, il principale ufficiale della corporazione, indicato dal 1302 col titolo di preconsole[16].

Altro fattore che nel *Chronicon* qualifica la narrazione dei fatti di Olmo è il ricordo degli atti simbolici compiuti dal *collegium notariorum*. Le modalità di celebrazione delle esequie di Giacomo Canonica sono descritte chiaramente come dettate da un'esigenza riparatrice: si trattava di una questione d'onore; l'aggressione portata contro un membro del collegio costituiva un'offesa per l'intera organizzazione. La menzione delle porte del palazzo vecchio del comune sprangate «donec dicta vindicta per omnia facta fuit» è specialmente pregnante: attraverso un segno era indicato lo stato di *guerra* nel quale versava il collegio dei notai in quei frangenti. La serrata del palazzo comunale ebbe il carattere di una voluta ostentazione di sdegno. Il collegio dei notai di Parma aveva eretto un proprio palazzo pochi anni prima, nel 1287[17]: collocato in pros-

[13] «Se piacesse narrar altre consimili vendette prese contro i malfattori, il corso degli anni successivi ne somministrerebbe lunga serie»: così l'Affò, il più illustre storico parmense settecentesco, commentando i guasti operati dai podestà nel 1278 e nel 1279, in I. Affò, *Storia della città di Parma*, Parma 1956-1957 (ed. or. Parma 1792-1795), IV, p. 39.

[14] «Item eo anno [1294] de mense aprilis dictus dominus potestas [Corso Donati], armata manu, com mille peditibus de populo, et aliis deputatis cucurit Medexanum ad domum Manfredoti filij domini Bertholini de Cornaçano, et ad domum Ugholini filij condam Uberti de Cornaçano, qui Ugholinus de Bocho dicebatur, et ipsas domos et bona eorum guastaverunt, occasione insultus facti per eos in dominum Ubertum filium condam domini Lanfranchi de Cornaçano. [...] Item eo anno dictus dominus potestas com mille de populo et aliis ad talia deputatis, armata manu, cucurit more solito, ad domos Ylarioli, Pinacij et Burincati de la Senaça, fratrum et filiorum condam domini Johannis de la Senacia, tam in civitate quam ad villas eorum, et ipsas domos et alia sua bona devastaverunt; et hoc quia dictus Borencatus interfecerat dominum Bernardum Malabrancham», in *Chronicon Parmense* cit., pp. 66-67. Su Corso Donati e i temi della vendetta v. A. Zorzi, *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 1995, pp. 61-86.

[15] V. *Chronicon Parmense* cit., p. 27.

[16] Ivi, p. 82: «Item eodem tempore [1302] collegium notariorum civitatis Parme transmutavit nomen ançiani sui trium mensium, et vocaverunt eum in preconsulem dicte artis et collegij». Il titolo di preconsole, per designare la maggiore carica della corporazione notarile, fu assunto ad imitazione dell'illustre esempio bolognese, come in seguito avvenne anche a Firenze: v. G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, p. 307, n. 25.

[17] *Chronicon Parmense* cit., p. 54: «Item eo anno [1287] factum fuit palatium notariorum per ipsos notarios Parme in vicinia sancti Vitalis».

simità della chiesa di San Vitale, in posizione comunque centralissima nella topografia urbana, esso era però alle spalle del palazzo del “capitano” che ne impediva la visione dalla *platea communis*[18]. In un certo senso sprangare le porte del palazzo comunale, piuttosto che quelle della sede propria della corporazione, serviva a mostrare in modo veramente *plateale* la risolutezza con la quale il collegio notarile intendeva rimediare all’offesa subita. La scelta, inoltre, non poteva generare equivoci poiché i notai di Parma trattavano il palazzo vecchio del comune, dove si trovavano i loro banchi e dove si svolgeva tanta parte della loro attività professionale, come un bene proprio, forse con un attaccamento ancora maggiore di quello riservato al *palatium notariorum*[19]. Del persistere di tale sentimento abbiamo evidenza da fatti avvenuti nel 1335, quando Alberto e Mastino della Scala, signori della città, nominarono capitano di guerra in Parma Frignano da Sesso. Egli, per provvedere all’alloggio dei soldati del suo seguito, requisì numerosi edifici nell’area attigua al palazzo del comune: oltre a numerose abitazioni private occupò anche le sedi delle corporazioni dei fabbri e dei beccai e del collegio dei notai[20]. Ciò che stupisce, però, è che il collegio in questa occasione non abbia reagito come invece fece poco più tardi, allorché Frignano da Sesso installò i suoi uomini con le loro cavalcature anche sotto i portici del palazzo vecchio del comune: il fatto apparve estremamente grave «omnibus», scrive l’autore del *Chronicon*, ma furono i notai, «ex ipsorum parte», a inviare ambasciatori a Verona col fine di ottenere che il palazzo del comune non fosse loro sottratto («eis non acciperetur»)[21]. Il tentativo fallì, così che i notai, sloggiati dai portici, furono costretti a trasferirsi negli ambienti del piano superiore del palazzo dove si sistemarono alla meglio: il rammarico tuttavia era forte[22]. Anche per motivi come questi ai cittadini parmensi la serrata del palazzo comunale nella primavera del 1294 non poteva non apparire legata alla *vindicta* dei notai.

2. Vindicta *e* iustitia

La realizzazione di una vendetta per mano della corporazione dei notai può forse apparire dissonante rispetto a una tradizione storiografica che sottolinea il ruolo del notariato alla guida dei movimenti politici popolari, tanto

[18] Cfr. *Parma, la città storica*, a cura di V. Banzola, Parma 1978, p. 116.
[19] Per un esempio dell’energia con la quale i notai del collegio difendevano i propri interessi professionali attinenti al servizio negli *officia* comunali v. *Chronicon Parmense* cit., pp. 132-133.
[20] V. ivi, p. 250.
[21] Ivi, pp. 250-251: «Eodem tempore [1335] Fragnanus de Sesso, frater predicti Gotifredi de Sesso potestatis Parme, fuit et erat pro dominis supradictis de la Scala capitaneus guerre et soldatorum omnium equitum et peditum stantium in civitate Parme et super custodiam civitatis, de cuius mandato et officio domus et palacium vetus communis desuptus acceptum fuit et domus communis et multorum civium Parme, tam in platea communis quam in confinibus platee, accepte fuerunt per ipsum Fragnanum pro habitationibus soldatorum et equorum eorum: de cuius palacij novitate valde apparuit omnibus grave. Et notarij civitatis Parme expensis eorum miserunt ex ipsorum parte ambaxiatores Veronam ad dominos de la Scala ut dictum palatium eis non acciperetur; quod nihil profuit cuicumque».
[22] V. ivi, p. 251.

avversi alla violenza nobiliare e determinati a incanalare in strutture e pratiche politiche di natura eminentemente pubblica la dialettica interna alla società cittadina[23]. Anche a Parma il collegio dei notai fu una componente attiva del reggimento di "popolo", insieme al *collegium iudicum* e ai cosiddetti quattro mestieri (macellai, pellicciai, calzolai e fabbri); sul notariato locale nella seconda metà del XIII secolo e sulla sua fisionomia sociale mancano, tuttavia, ricerche specifiche che permetterebbero altresì di valutarne la permeabilità ai valori e alle pratiche del conflitto del ceto cavalleresco[24]. Un'altra vicenda, comunque, mostra il collegio dei notai coinvolto nelle dinamiche vendicatorie, sebbene con modalità differenti rispetto ai fatti del 1294[25]. Nel settembre 1316 un membro della casata dei Baratti Neri di Sorbolo, Matteo, fu catturato mentre era in procinto di unirsi ai ribelli del comune parmense che facevano base nel castello di Tolarolo, nel contado cremonese. Tempo addietro Matteo Baratti aveva ucciso un uomo della famiglia Frezzoli, notaio, ed era stato perciò bandito; avuta notizia della cattura di Matteo e della sua consegna al podestà, gli *amici* della sua vittima fecero riunire il collegio dei notai, cui il Frezzoli era appartenuto, per chiedere al podestà Nicolò Malaspina, detto Marchesotto, di *facere vindictam*. L'ufficiale, assecondando istanze degli ambienti magnatizi della città, ricusò, argomentando che non gli era possibile «de iure» punire il prigioniero. Il 10 ottobre, una domenica, il "popolo" promosse un tumulto invocando *justitia* e corse armato alla piazza del comune. Della situazione di confusione approfittarono gli *amici* del Frezzoli che, guidati da uno dei figli del notaio morto, assaltarono le carceri del comune e lì ammazzarono Matteo Baratti ed un suo servitore. Dopo che il "capitano del popolo", Guiscardo di Soresina, ebbe ristabilito la calma in città, il podestà, barricatosi durante i tumulti nel palazzo del comune con la sua *familia*, protestò di voler abbandonare il reggimento «poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza»: il Malaspina, tuttavia, agiva da una posizione di forza. Dopo l'abbattimento del regime di Giberto da Correggio, avvenuto nel mese di luglio, il comune aveva trovato con estrema difficoltà un ufficiale disposto ad assumere la podesteria[26]; la minaccia di dimissioni e l'appoggio dei magnati procurarono a Marchesotto un donativo di 200 fiorini *ultra salarium* e l'*arbitrium puniendi* nei confronti dei responsabili della sommossa e dell'assal-

[23] E. Artifoni, *I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in «Reti Medievali Rivista», 4 (2003), 2, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm>.
[24] Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004. Per alcune valutazioni sull'estrazione sociale dei giuristi e dei notai parmensi, relativamente al primo Duecento, v. Guarisco, *Il conflitto* cit., pp. 62-75. V. anche E. Barbieri, *I notai a Parma in età sveva*, in *Federico II e l'Emilia occidentale*, Catalogo della Mostra storico documentaria nell'ottavo centenario della nascita (Rocca di San Secondo, Sala delle gesta rossiane, 8 aprile-29 maggio 1995; Archivio di Stato di Parma, 3-30 giugno 1995), a cura di M. Dall'Acqua, Parma 1995, pp. 45-58.
[25] V. appendice, 2.
[26] V. *Chronicon Parmense* cit., p. 148.

to alla prigione. Il giorno seguente, infatti, uno dei Frezzoli e un popolare furono catturati ed impiccati; il figlio del notaio fu invece bandito con altri compagni[27].

Differenti dati caratterizzano il racconto di questo fatto. In primo luogo è importante considerare come lo svolgersi della vicenda sia stato condizionato dalle gravi contingenze politiche in cui si trovò Parma nel 1316. La congiura contro Giberto da Correggio aveva visto uniti grandi consorterie nobiliari della città (*in primis* Rossi e Sanvitale) e il “popolo”[28]. A causa della situazione d’insicurezza, dovuta alle minacce dei fuoriusciti, la ricostituzione dell’ordinamento comunale si era rivelata ardua: nella vacanza delle magistrature comunali il “popolo” si era fatto carico del potere e ben presto nello schieramento anticorreggesco erano sorte divergenze che vedevano la componente popolare opposta ai gruppi magnatizi. La cattura di Matteo Baratti fece scoppiare le tensioni esistenti; commentando la reazione del podestà alla sommossa e le condanne da lui eseguite contro i responsabili dei disordini, il cronista riconosce che nell’occasione il “popolo” subì le decisioni podestarili perché la situazione non precipitasse ed aggiunge che l’autorità popolare fu fiaccata proprio mentre iniziava a prendere vigore. Il contrasto si giocava sull’atteggiamento da assumere nei confronti dei ribelli di Tolarolo, ai quali Matteo Baratti stava per unirsi quando venne catturato. In effetti tra ottobre e novembre 1316 le divergenze tra i *populares* ed il podestà e le forze magnatizie che lo sostenevano ebbero modo di manifestarsi nuovamente, proprio in relazione a Tolarolo: il castello, dopo un accerchiamento durato un mese, venne preso dal Malaspina grazie ad un accordo con gli assediati. La conclusione dell’operazione fu contestata dal “popolo” ed il “capitano” Guiscardo da Soresina fu inviato a distruggere il fortilizio con gli armati della Società dei Duemila[29].

Nel contesto dei contrasti politici del 1316 la questione della *vindicta* reclamata dai Frezzoli appare come la causa accidentale dei moti di settembre, eppure la caratterizzazione politica di quei frangenti suggerisce una considerazione ulteriore. Il podestà aveva risposto alle richieste dei Frezzoli protestando che non gli era possibile *de iure* colpire Matteo Baratti. Tale dichiarazione solleva più di un sospetto e lo stesso autore del *Chronicon* non solo ricorda che il Malaspina stava agendo «ad instanciam de magnatis» ma evidenzia che per l’omicidio del Frezzoli Matteo Baratti era sottoposto al bando. Ancora,

[27] V. in *Statuti 1316* cit., pp. 217-218, il capitolo *De poena dampnificantis seu frangentis ostia et fenestras Communis temporis alicujus rumoris*.
[28] V. M. Melchiorri, *Vicende della signoria di Ghiberto da Correggio in Parma*, in «Archivio storico per le Province parmensi», n.s., 6 (1906), pp. 1-201: 120-124, e F. Manzotti, *Giberto da Correggio e la mancata Signoria sul medio corso del Po*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le antiche Province modenesi», s. VIII, 7 (1955), pp. 51-79.
[29] *Chronicon Parmense* cit., p. 149: «A’ 22 novembre, lunedì, convocato il concilio et saputosi che Tolarolo non era distrutto, Guiscardo capitanio del popolo con queli de la Società di 2000 de le porte di Parma cavalcâro al detto castello et in tutto lo spianaron fino a’ fondamenti et impiron le fosse». La Società dei Duemila era stata costituita nel mese di settembre: «et data ei fuit auctoritas quam habebat ab antiquo Societas cruxatorum», ivi, p. 148. Sulla Società dei Crociati v. *infra*.

mentre descrive l'impiccagione degli assalitori delle carceri del comune, il cronista commenta che tale pena fu decretata «contra Deum et justitiam»: si tratta di un'annotazione che contrasta con l'atteggiamento positivo adottato nel valutare altri casi di repressione delle resistenze all'autorità punitiva podestarile[30]. Agli occhi dell'autore del *Chronicon* era stato Niccolò Malaspina ad operare scorrettamente, mentre la reazione dei Frezzoli appariva in qualche modo ben motivata. Essi speravano giustificatamente che Matteo Baratti, bandito, avrebbe finalmente scontato per mano del podestà le sue responsabilità nell'assassinio del loro congiunto. L'attivarsi dei Frezzoli e dei loro *amici*, il coinvolgimento del *collegium notariorum* nella richiesta di *vindicta* ci mostrano un gruppo sociale solidale, sebbene costituito su circoli di solidarietà differenti per natura (la famiglia, la clientela, il *milieu* professionale), pronto a tutelare i propri membri con le armi, quando non fosse stato possibile trovare soddisfazione alla contesa con gli strumenti della giustizia[31].

In effetti, nella descrizione dei fatti relativi a Matteo Baratti e ai Frezzoli i termini *vindicta* e *iustitia* compaiono con un significato ambiguo, sospeso tra codice vendicatorio e sistema penale. Nelle richieste dei Frezzoli al podestà *vindicta* era, in accezione ristretta, l'esecuzione della pena collegata al bando per omicidio decretato nei confronti di Matteo Baratti; in termini più ampi, si trattava di realizzare attraverso le istanze giudiziarie del comune la ritorsione conseguente all'assassinio di un congiunto. Il podestà rispose argomentando l'impossibilità di procedere giuridicamente alla punizione dell'assassino catturato, ma le sue spiegazioni apparvero pretestuose: considerazioni d'opportunità politica erano, invece, sopravvenute ad interferire con l'ordinario intersecarsi tra logiche dello scontro e pratiche giuridico-penali. La reazione dei Frezzoli a questo caso di giustizia denegata fu la riassunzione in proprio della conduzione del conflitto: la *iustitia*, che i popolari reclamavano nel moto di piazza, venne infine realizzata nelle forme tipiche della vendetta dai familiari dell'ucciso. Il podestà reagì allora rivendicando il valore superiore della propria autorità giurisdizionale, «poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza». Con questo ordine discorsivo il Malaspina cercava di sostenere l'inoppugnabilità di una decisione assunta sulla base d'interessi politici precisi, col fine di agevolare una possibile intesa coi fuoriusciti di Tolarolo.

[30] Nel 1243 la casa della famiglia Portonari, in città, era stata sottoposta al guasto dal podestà «quia dicti de Portonariis acceperant de domo sua de palacio communis de fortia communis et potestatis, qui inculpabuntur de morte Soçi Guidonis Amici», ivi, p. 12. Nel racconto di un altro episodio emerge una valutazione palesemente favorevole all'azione del podestà, sebbene le ragioni dell'ufficiale non fossero risultate nell'occasione eccessivamente limpide: «Item eo anno [1273], cum dominus potestas [Simone Donati da Firenze] tormentaret Ubertinum de Pisse, contra quem inquirebat de certis equis qui furati fuerant in hospicio suo et quos invenerat in ripa Taronis, quidam populares socij dicti Ubertini ad rumorem proiecerunt lapides ad domum potestatis; et bene fuerunt baniti et condepnati, et nichilominus dictus Ubertinus fuit tormentatus. Et dicebatur quod dictus potestas illud fecit pocius habendi ad suam voluntatem unam ex filiabus dicti Ubertini, que pulcerime erant, quam alia causa racionabili», ivi, p. 30.

[31] V. la rappresentazione, e l'eterogeneità, del "consiglio degli *amici*" nel *Liber consolationis et consilii* di Albertano da Brescia, in Zorzi, *La cultura della vendetta* cit., p. 146 e segg.

3. Norme antimagnatizie e diritto alla vendetta

La discriminante politica deve essere tenuta in conto nel considerare l’emersione, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, di discorsi tesi a rimarcare l’illiceità delle pratiche privatistiche di gestione dei conflitti nel contesto comunale, con particolare riferimento all’atteggiamento del “popolo” giunto alla guida delle istituzioni politiche cittadine. È stato rimarcato da Enrico Artifoni l’impegno delle organizzazioni popolari volto all’istituzionalizzazione della vita sociale cittadina, attraverso il proliferare degli organismi consiliari e degli *officia* comunali[32]. Mario Sbriccoli, dal canto suo, ha indicato nell’avvio del processo di “pubblicizzazione del penale” un tratto distintivo della storia della giustizia nel secondo Duecento[33].

Si analizzerà ora il caso parmense. Il “popolo” a Parma emerse come forza rilevante sulla scena politica comunale nel 1253, grazie all’impulso di Giberto Della Gente, primo signore della città, e dopo un processo durato almeno un decennio e rallentato dalle conseguenze della lotta contro Federico II, che in Parma comportò un radicale sconvolgimento del panorama politico locale con la formazione di un’agguerrita *pars ecclesie* nobiliare[34]. Dalla seconda metà degli anni sessanta il comune fu sottoposto all’egemonia popolare della *Societas cruxatorum*: il nuovo corso politico provocò una rinnovata produzione statutaria. L’origine della Società è legata alla figura di Giovanni Barisello, un sarto abitante nel borgo suburbano di Capoponte: durante alcune sommosse urbane, portando tra le mani una croce e un vangelo e guidando un seguito di uomini armati, egli aveva obbligato gli aderenti al partito imperiale, o anche solo i sospetti di ghibellinismo e di simpatia per Oberto Pelavicino, a giurare fedeltà alla *pars ecclesie*[35]. Salimbene afferma che per i meriti acquisiti con la sua azione Giovanni Barisello fu ricompensato dal comune parmense con numerosi benefici: tra questi il privilegio di essere membro permanente del consiglio del comune «sine electione» e la possibilità di riunire e condurre una *societas*[36]. Essa, secondo il cronista, «multis

[32] V. E. Artifoni, *La società del «popolo» di Asti fra circolazione istituzionale e strategie familiari*, in «Quaderni storici», 51 (1982), pp. 1027-1053, p. 1037: «il “popolo” si pone come punta avanzata di un ragionare “politico” nei confronti del governo comunale, e come portatore di un atteggiamento di sistemazione delle preponderanze in precise articolazioni istituzionali».

[33] V. Sbriccoli, *«Vidi communiter observari»* cit.

[34] Su Giberto Della Gente ed il suo rapporto con i *populares* parmensi v. F. Bernini, *La prima signoria in Parma. Giberto da Gente*, in «Aurea Parma», 25 (1941), pp. 132-143 e 178-184, e le analisi di R. Greci, *Salimbene e la politica parmense* in *Salimbeniana,* Atti del Convegno per il VII centenario di fra Salimbene (Parma, 1987-1989), Bologna 1991, pp. 117-132; si veda poi J. Koenig, *Il «popolo» dell’Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, pp. 298-306.

[35] L’azione di Giovanni Barisello è datata al 1266, anno nel quale il *Chronicon Parmense* menziona per la prima volta un capitano dei Crociati; Salimbene narra estesamente i fatti legati a Giovanni (Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, pp. 538-542), tuttavia non dà indicazioni cronologiche precise e nel suo racconto sembrano riuniti in un’unica sequenza eventi diversi (i dissensi circa Oberto Pelavicino, la pace tra le *partes* cittadine, i tumulti di strada, l’assedio contro Colorno occupata dagli *amici* del marchese) che nel *Chronicon* (pp. 22-25) sono distribuiti lungo il periodo 1263-1266.

[36] Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 542. Altro beneficio concesso a Giovanni Barisello fu il

annis duravit»[37]; nel 1266, comunque, capitano dei Crociati fu Baldo di Froa: da questo personaggio l'autore del *Chronicon* fa partire la serie dei "capitani del popolo" parmensi[38]. L'esperienza di Giovanni Barisello alla testa della Società pare, in realtà, essersi esaurita rapidamente: lo stesso Salimbene scrive che Manfredo da Sassuolo, podestà nel 1268-69, ordinò al sarto di Capoponte «ut intenderet factis suis et domui sue»[39]. La rivitalizzazione della compagine si deve a Carlo d'Angiò[40]: Salimbene rinvia genericamente a un momento successivo all'allontanamento del Barisello, sappiamo però che già nel 1268 Carlo aveva insediato in città un "capitano" forestiero, il pistoiese Corrado Montemagno[41]. Il cronista francescano, inoltre, si premura di puntualizzare che la nuova *Societas Cruxatorum* aveva assunto tale intitolazione per volontà dell'Angioino e non per il ricordo della croce che il Barisello aveva brandito durante i tumulti antighibellini: l'autore del *Chronicon*, però, non sembra avvertire fratture[42].

Un elemento qualificante l'iniziativa del Barisello era stato il giuramento imposto ai nobili ghibellini: si trattava di aderire alla *pars ecclesie* cittadina per sfuggire all'esilio[43]; con la Società dei Crociati, invece, per evitare una rap-

matrimonio con una donna del nobile lignaggio dei Cornazzano, a suggellarne anche socialmente l'ingresso nell'*élite* cittadina.

[37] *Ibidem.*

[38] *Chronicon Parmense* cit., pp. 25-26: nel 1267 Giacomo della Porta è indicato come «secundus capitaneus populi»; tra 1267 e 1268 gli succedono Aldighiero della Senaza, Andrea da Marano ed Andrea Azzoni, anch'essi parmigiani.

[39] Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 542: «Precepit ergo dominus Manfredinus ut Iohannes Barixellus intenderet factis suis et domui sue et dimitteret istam societatem et istam pompam quam facere videbatur, quia volebat regere Parmam suo consilio, cum Parmensium esset potestas. Qui humiliter obedivit, et eadem die vadens ad stationem suam accepit acum et repe et, videntibus Parmensibus, cepit suere vestimenta, quasi diceret illud verbum Iacob, quod habetur Gen. XXX: *Iustum est ut aliquando provideam etiam domui mee.* Et Eccli. XVIII: *Cum consumaverit homo, tunc incipiet, et cum quieverit, tunc operabitur.* Pater predicti potestatis fuit notus meus, et mater mea devota, et uxor similiter. Verumtamen Parmenses semper dilexerunt Iohannem Barixellum, et ipse semper habuit locum et fuit reputatus in Parma».

[40] V. ivi, p. 543.

[41] *Chronicon Parmense* cit., p. 26: «Item eodem tempore [1268] dominus Conradus de Montemagno de Pistorio, datus a domino rege Karolo, fuit capitaneus foresterius civitatis Parme et fuit per totum annum».

[42] V. Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 543. In realtà l'intitolazione *Societas Croxatorum* è presente già nei provvedimenti del 1266 conservatisi tra le *Adjectiones* a *Statuti 1255* cit., pp. 471-472. La sottolineatura delle differenze tra l'iniziativa di Giovanni Barisello e l'evoluzione della Società dei Crociati promossa da Carlo d'Angiò credo corrisponda al giudizio che Salimbene s'era fatto della persona del sarto di Capoponte: di Barisello Salimbene loda l'umiltà con la quale il sarto accettò l'allontanamento dagli affari del comune (e per Salimbene, imbevuto d'ideali aristocratici, l'umiltà doveva essere il tratto caratteristico del buon popolare all'interno dell'ordine sociale); della nuova *Societas Cruxatorum* il frate pone invece in luce, come si vedrà di seguito, l'atteggiamento aggressivo.

[43] Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, pp. 540-541: «Igitur Iohannes Barixellus, cum iret per Parmam facendo iurare suspectos, pervenit ad domum domini Rolandi Guidonis Bovis, qui habitabat in Capite Pontis iuxta ecclesiam Sancti Gervasii. Et vocans eum de domo dixit ei quod incontinenti sine mora aliqua iuraret partem Ecclesie, si vellet sospes evadere, alioquin de Parma recederet. Erat autem ex parte imperii predictus miles dominus Rolandinus Guidonis Bovis et multas potestarias ab imperatore receperat; et videns tantam multitudinem congregatam et talia exigentem et talia minitantem, fecit quod dicit Sapiens in Prover. XXII: *Callidus videt malum et abscon-*

presaglia violentissima divenne necessario associarsi al sodalizio guelfo-popolare *oppure* adottare una condotta estremamente pacifica. Nel descrivere i Crociati, infatti, Salimbene li paragona ad api: esseri minori, industriosi (in un certo senso i *populares* della natura), ma capaci di feroci reazioni gregarie con gli estranei[44]. L'adesione alla *Societas* diveniva quindi discriminante per valutare le conseguenze di una condotta.

Salimbene ci dice che la Società dei Crociati entrava in azione quando un membro era aggredito da non iscritti all'associazione: la reazione consisteva nel guasto della casa del nemico. Se confrontiamo questa descrizione coi dati del *Chronicon Parmense*, abbiamo attestazioni di simili azioni dal 1269 e reiteratamente nel periodo 1278-1282: il podestà in questi anni agiva «com populo universo»[45]. Contemporaneamente furono emanate norme in favore dei popolari, attestate nella raccolta statutaria del comune per gli anni 1273-1282[46] e nel *Chronicon* a partire dal 1279[47]. Sempre il *Chronicon*, però, rileva nel 1284 l'«inicium minoracionis status Societatis crusatorum»[48]; tale indebolimento appariva evidente in due circostanze: l'istituzione di una forza di sicurezza guidata dal podestà e deputata specificamente all'esecuzione dei guasti (attestata per la prima volta nel 1283) e la celebrazione, nel 1284, di un giuramento per la difesa e il mantenimento del buono stato del comune nel quale al capitano dei Crociati si associavano anche gli "Anziani del popolo", i capitani delle società di porta e i rettori di arti e mestieri[49]. Carlo d'Angiò aveva voluto che la *Societas Cruxatorum* raccogliesse ed egemonizzasse tutte le organizzazioni popolari della città, ora queste ritornavano ad esprimersi in forma più autonoma e politicamente incisiva[50]. L'erezione di una milizia, detta dei Mille, deputata all'esecuzione dei guasti e posta al comando diretto

dit se. Et iterum Ys. XXXII: *Erit vir sicut qui absconditur a vento et celat se a tempestate.* Iuravit ergo dicens: "Ego iuro stare et obedire preceptis Romani pontificis et tenere partem Ecclesie toto tempore vite mee ad dedecus miserabilioris et magis merdiferose partis que sit sub omni celo". Dicebat de parte sua, scilicet imperii, pro eo quod permittebant se viliter a talibus conculcari. Et dilexerunt eum Parmenses ecclesiastici ex hoc verbo, nec fuit ei reputata verecundia, si iuravit».

[44] Ivi, p. 543: «Et quicumque in Parma de ista societate non est, si offendit aliquem de societate iam dicta, defendunt se mutuo sicut apes, et statim currunt et diruunt domum eius *usque ad fundamentum in ea* et ita radicitus, quod nec lapillus repperitur in ea. Que est eis causa timoris ut, aut pacifice vivant, aut societatem ingrediantur ipsorum».

[45] *Chronicon Parmense* cit., p. 34.

[46] V. *Statuti 1266* cit., pp. 259-260: i *capitula* «in favorem parvorum popularium partis Ecclesiae» che ci sono pervenuti vertevano sulla tutela giudiziaria dei diritti reali.

[47] *Chronicon Parmense* cit., p. 36: «Item eodem anno [1279] dictus dominus potestas [Giacomo da Rodeglia da Reggio] com capitaneo populi et com capitaneo societatum et ancianis misteriorum et populo universo, com banderiis levatis et tubis cucurerunt ad domos illorum de Putaleis et ipsas diruerunt et destruserunt in totum; et hoc occasione Peterçoli Restani calçolarii vicinie sancti Quintini, quem unus de Putaleis interfecerat. Et tunc statuta populi, facta in suum favorem contra nobiles et potentes offendentes illos de Societate, inceperunt fieri et servari».

[48] Ivi, p. 45.

[49] V. ivi, pp. 44-45.

[50] Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 543: «Et volebat [Carlo d'Angiò] quod in ista societate [dei Crociati] omnes alie de Parma includerentur». Sui rapporti tra le diverse organizzazioni d'estrazione popolare v. E. Artifoni, *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in «Quaderni storici», 74 (1990), pp. 387-404.

del podestà, rispecchiava la tendenza a una maggiore istituzionalizzazione in forme pubbliche della giustizia comunale. Tuttavia l'iscrizione ai Crociati rimase, e forse in modo ancor più forte, il presupposto per poter agire con pienezza di diritti all'interno della società politica cittadina: il *liber Cruxatorum* divenne infatti la matricola dei cittadini di pieno diritto, eleggibili ai consigli[51]. In negativo il numero dei *cives* veniva definito con la già ricordata emanazione di provvedimenti *contra magnates et potentes*. In questa forma erano anche stabiliti i limiti e l'estensione del diritto alla *vindicta-iustitia*. Sebbene nella polemica politica la magnatizzazione fosse presentata come provvedimento conseguente all'attitudine dei nobili alla violenza, in realtà ad essere stigmatizzati non erano i comportamenti: piuttosto erano i *cives* l'oggetto di un'operazione di classificazione che nelle intenzioni avrebbe dovuto garantire gli assetti di potere favorevoli ai *populares*.

In sei anni, tra 1286 e 1292, il *liber Cruxatorum* fu falsificato due volte: in entrambi i casi risultarono coinvolti i "capitani del popolo" in carica, rispettivamente Guido Lovisini da Reggio e Bassano Aroldi da Lodi, in combutta con alcuni circoli cittadini. Nel 1286, infatti, il Lovisini aveva appoggiato anche alcune manovre tese alla cancellazione dei bandi *pro maleficio* e rimaste senza esito per la reazione delle organizzazioni popolari, che ritenevano che il "capitano" agisse «ad postulationem et instantiam bannitorum et amicorum suorum»[52]. L'Aroldi, invece, poté sottrarsi al giudizio di sindacato sul suo operato del 1292 grazie all'appoggio degli *amici domini episcopi*, cioè gli aderenti alla parte sanvitalesca, che ne protessero la fuga[53]. Anche in questo secondo caso la falsificazione era nata come tentativo di superare un'esclusione: nel 1291, con accuratissime procedure di selezione, milletrecento cittadini – ma non i promotori delle falsificazioni, evidentemente – erano stati annoverati tra i Crociati[54]. Si era trattato di un attento esame[55]: una scrupolosità nel definire l'elenco dei partecipanti che si riscontra, *e contrario*, anche nelle procedure adottate per la distruzione del *liber* falsificato nel 1286, arso in una riunione del consiglio generale del comune; per la redazio-

[51] I membri del consiglio generale del comune dovevano essere indicati da due elettori per ogni porta della città: «Et teneantur non eligere aliquem qui non sit scriptus in libro Societatis; et, si aliquem eligerent qui non esset scriptus in libro Societatis, vel aliquem electum dimitterent ex illis qui essent in libro Societatis, Potestas teneatur sacramento praeciso condempnare quemlibet ex electoribus in XXV. Libris parmen.; et, ut electores non habeant causam ignoranciae, habeant copiam ad suam voluntatem de libro in quo scripti sunt illi de Societate», in *Statuti 1266* cit., p. 49.

[52] *Chronicon Parmense* cit., p. 51; la falsificazione del libro dei Crociati fu scoperta nel febbraio 1287, all'inizio del mandato del nuovo capitano, Baciacomare Baciacomari, succeduto al Lovisini, v. ivi, p. 52.

[53] V. ivi, p. 64.

[54] Ivi, p. 63: «Item eo anno [1291] quidam boni viri de populo parmensi fuerunt additi in libro Societatis cruxatorum, aprobati primo per tres mutas sapientum et postea per consilium credentie populi, et fuerunt mccc numero».

[55] Cfr. con le procedure previste per l'aggregazione di nuovi membri alla società di "popolo" in *Statuti 1316* cit., pp. 55-56. Simili cautele non sono esclusive del caso parmense: cfr., ad esempio, *Statuta et capitula societatis Sancti Georgii seu populi Chariensis*, I, 1, Torino 1936, p. 18.

ne dell’elenco emendato dei Crociati erano stati poi adottati accorgimenti che avrebbero dovuto prevenire altre interpolazioni[56]. Il *liber* costituiva la *Societas*[57], la quale a sua volta definiva i modi di partecipazione alla cittadinanza. L’iscrizione ai Crociati determinava anche le forme di solidarietà socialmente e politicamente “utile”: è interessante notare che a promuovere le falsificazioni del *liber*, elenco di nominativi singoli, siano stati gruppi di tipo clientelare, gli *amici* dei banditi nel 1286, e una *pars* raccolta attorno ad una grande agnazione nobiliare come i Sanvitale. Si trattava di aggregazioni per le quali la tendenziale irredimibilità dei bandi – portato della polemica popolare – o l’emarginazione politica – a causa delle lotte che nel secondo Duecento opposero le più importanti famiglie parmensi – costituivano una grave menomazione. Questi gruppi, parentele e *amicitiae*, erano stati attori tradizionali della scena cittadina, ora subivano una discriminazione sia in campo politico, sia nel campo della *iustitia* e della *vindicta*: tentando, persino con la frode, d’inserirsi nella Società dei Crociati cercavano di trovare nuova legittimità alla loro azione, quasi a rifondare la parentela e l’*amicitia*[58].

I provvedimenti antimagnatizi assunti a Parma a partire dagli anni ’70 del XIII secolo e rinnovati con ancor maggior vigore dal 1316 andarono a modulare le forme della solidarietà socio-politica cittadina[59]. Da una parte era garantita la tutela dei *populares*, dall’altro lato erano individuati soggetti cui il tradizionale esercizio della difesa era ora sottratto. Consideriamo due norme statutarie che andavano ad incidere sullo svolgimento dei processi: ai membri del “popolo” era riconosciuta la possibilità di accusare i non aderenti semplicemente tramite un giuramento[60]; al contrario, a quanti fos-

[56] *Chronicon Parmense* cit., p. 52: «liber Societatis crucesignatorum, qui erat apud dominum capitaneum [Guido Lovisini], fuit combustus in generali consilio communis; et hoc ideo contigit quia multi in eo fuerunt reperti scripti indebite; et hoc fuit die veneris vij intrante februario [1287], et ob hoc fuit ordinatum quod unus alius liber de novo fieret ad exsemplar illius qui erat ad sacristiam maioris ecclesie, et qui deberet roblicari de cenabrio taliter quod nulus posset amplius addi; et ante combustionem dicti libri, factus fuit unus alius liber, in quo erant scripti filij illorum qui erant scripti in dicto libro, et illi qui esse debebant scripti in libro Societatis predicte, secundum reformacionem consiliorum; qui omnes scripti fuerunt in dicto libro novo».

[57] Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 543: «Et fecerunt Parmenses istam societatem, et appellatur societas Cruxatorum. Et regem Karolum litteris aureis in quaterni principio conscripserunt, ut societatis istius, que dicitur Crucesignatorum, capitaneus esset et primicerius, princeps et dux et comes et rex et magnificus triumphator».

[58] Cfr. *Statuti 1266* cit., p. 49: «si pater erit scriptus in libro Societatis, filius intelligatur et possit de consciliariis eligi». Nel caso della Società di San Giorgio di Chieri si noti l’uso dell’espressione *parentella Societatis* per indicare la coesione e la solidarietà tra i soci: *Statuta et capitula* cit., I, 1, p. 32 e segg.

[59] V. G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell’alta e media Italia*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 12 (1939), pp. 86-133 e 240-309.

[60] *Chronicon Parmense* cit., p. 88: «Item eodem anno [1304] unus illorum de la Porta acusatus fuit ab uno scripto in libro Societatis ex forma statutorum loquencium circa potentes, et jurata fuit accusa; propter quod mille deputati ad talia guasta facienda, et magistri murorum et lignaminis iverunt com potestate et capitibus societatum et ançianis misteriorum ad guastum dictum dicti de Porta in terra de Casalibarbato.» Cfr. *Statuti 1316* cit., p. 233: il podestà e il “capitano” «nec recipiant aliquam querimoniam de falso contra ipsum accusatorem, per quam accusetur falso proponere vel proposuisse, vel malo modo, accusacionem de tali nobile vel potente», e p. 238: «quod juramentum omnium et singulorum de populo sit plena probacio contra quemlibet magnatem vel potentem [...]

sero stati dichiarati *potentes* veniva vietato di assumere, come invece avveniva in precedenza, la tutela processuale degli interessi di amici e clienti. L'ampiezza della rete di solidarietà di un magnate veniva ridotta ai soli parenti più stretti[61]: non era questo il caso dei popolari e delle loro organizzazioni che, come fece il *collegium notariorum* nel 1294 (nella vicenda di Olmo) e nel 1316 (a sostegno dei Frezzoli), furono legittimate a compiere e a reclamare *vindicta*.

La magnatizzazione comportava l'esclusione dall'agone sociale e politico o quantomeno una forte limitazione nel parteciparvi. Tale limitazione gravava anche sulle forme di autotutela tradizionalmente adottate: l'azione dei soggetti definiti come *nobiles*, *magni* o *potentes* fu marchiata come mera espressione di pratiche e interessi privati. Anche l'istituzione della milizia dei *mille deputati ad guasta* che subentrò alle organizzazioni di "popolo" nell'accompagnare il podestà durante le azioni punitive, era espressione della volontà di opporre "pubblico" (considerato come sinonimo di "popolare") e "privato". Nella raccolta statutaria parmense del 1316 una norma esprime bene tale contrapposizione: a favore dei mille, o degli altri che con loro avevano effettuato il guasto contro un nobile bandito per aver offeso un popolare, era da presumere la legittima difesa, qualora essi avessero avuto una rissa coi parenti del magnate. Il carattere pubblico dell'azione dei mille andava così a stabilire un discrimine tra i membri della milizia e i nobili, cui era sottratto il diritto alla *inimicitia*[62]. Tale diritto, però, persisteva per chi magnate non era: le previsioni statutarie che facevano obbligo ai capitani della Società di favorire pacificazioni tra i popolari indicano che le inimicizie che si sviluppavano nel corpo sociale erano riconosciute come fatto legittimo, sebbene non auspicato[63]. Legittimo, dunque, ma non per tutti.

si vero [l'offeso] dicere non poterit quia mortuus fuerit, plena probacio sit juramentum patris, filii, fratris vel nepotis vel alicujus plus attinentis occiso contra quemlibet potentem vel magnatem».

[61] V. ivi, p. 244: «Capitulum quod [nullus] potens vel nobilis, marchio, comes, capitaneus vel vavassor, milex, filius militis, vel de progenie alicujus praedictorum possit facere aliquam accusam seu denonciacionem de aliquo civitatis vel episcopatus Parmae vel aliunde, nisi solum pro injuria seu offensione illata in personam talis accusatoris vel denonciatoris vel suorum, vel in res quas possidet». Offrire solidarietà giudiziaria consentiva ai personaggi eminenti della città di allargare le proprie reti clientelari: cfr. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit., p. 20.

[62] *Statuti 1316* cit., p. 242: «Capitulum quod, si aliquis magnus, nobilis vel potens, bannitus vel banniendus pro offensionibus factis vel faciendis in aliquem de populo, habeat filios seu fratres seu patrem, et ipse pater vel aliquis de filiis seu fratribus ejusdem potentis banniti pervenerit ad aliquam rissam cum aliquo de mille, vel aliis qui fuerint cum mille euntibus ad vendictam sumendam vel processum faciendum contra nobiles, magnos et potentes offendentes illos de populo secundum formam Statutorum, et in dicta rissa ille de predictis mille, vel aliquis qui secum fuerit, offenderit seu eciam occiderit fratrem, patrem seu filium talis banniti, intelligatur quod ille de praedictis mille, et alii qui praedicta fecerint vel fecissent, ad suam defensionem fecerint, et nullam poenam inde paciantur».

[63] Ivi, p. 54: «Et, si aliqua discordia vel inimicicia esset vel oriretur inter populares dictae Societatis dictae civitatis vel episcopatus Parmae, a qua Deus avertat, illam sedabunt et tollent [i capitani della Società], et sedari et tolli procurabunt cum effectu, et facient quod rectores et officiales dicti Communis ipsos reducent ad pacem et concordiam, remotis odio et amore». V. in *Chronicon Parmense* cit., p. 84, la pacificazione condotta dal podestà e dal "capitano del popolo" nel 1303.

L’esclusione dalla società comunale è stata oggetto negli ultimi anni di approfondite riflessioni che hanno fruttato una revisione dei canoni di valutazione del fenomeno. Come ha mostrato Giuliano Milani, l’esclusione, più che provvedimento definitivo di espulsione, fu assunta come strategia per contrattare una progressiva reintegrazione nella società e nella politica cittadina, con il conseguente riconoscimento del regime comunale vigente[64]. A Bologna ciò si ebbe con una gestione molto accorta, tecnicamente raffinata e perciò estremamente elastica delle liste dei banditi e dei confinati; con mezzi che appaiono assai meno progrediti una simile fluidità nel valutare e definire posizioni personali e di gruppi si ebbe pure a Parma dove, se anche la gestione dei bandi *pro maleficio* era stata oggetto di una complessa organizzazione documentaria fin dagli anni trenta del XIII secolo[65], la definizione e le forme di certificazione dei criteri di esclusione politica seguirono altre vie. Mentre gli elenchi nominativi dei Crociati avevano stabilito una distinzione in positivo all’interno del corpo della cittadinanza, alcune norme della raccolta statutaria del 1316 rivelano le modalità d’individuazione dei magnati. La qualità magnatizia, lungi dall’essere certificata in elenchi, era invece affidata per la sua determinazione alla pubblica fama, che doveva essere accertata dal podestà insieme al “capitano”, quando fosse stato d’uopo applicare le pene previste dai *capitula contra potentes*. Qualora, però, i due ufficiali non fossero stati concordi circa la condizione di un *civis*, la decisione era demandata a una commissione di cento popolari appositamente eletti: un simile dispositivo, pur lasciando spazio ad incertezze, risultava funzionale a una modulazione della pressione del comune popolare contro i magnati e a una valutazione secondo le necessità del caso e le contingenze[66]. La magnatizzazione si rivelava foriera di maggiori opportunità politiche per il “popolo” e occasione di manovra e di negoziazione nel confronto con i *potentes* della città[67].

Conseguenza delle forme di esclusione o marginalizzazione dalla società politica comunale non fu solo l’espulsione dagli organismi di governo e dai consigli: altro aspetto era una sostanziale riduzione di diritti nel campo della giustizia, intesa nel suo duplice versante processuale e non. Partecipazione alle istanze della politica cittadina e possibilità di tutelare i propri interessi costituivano l’essenza della cittadinanza, per quanto tale capacità di parteci-

[64] V. G. Milani, *L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tre XII e XIV secolo*, Roma 2003.
[65] V. *Statuti 1255* cit., pp. 21-22, 48, 142-143, 307-308.
[66] *Statuti 1316* cit., pp. 231-232: «Et magnates et potentes esse intelligantur communi arbitrio Potestatis et Capitanei in talibus maleficiis [violenze commesse contro popolari]. Et, si Potestas et Capitaneus non essent concordes in judicando aliquos potentes vel magnates secundum formam arbitrii sibi dati, teneantur praecise habere consilium centum virorum ad hoc electorum ad istum judicium faciendum. Si ipsi ambo Potestas et Capitaneus non erunt concordes in tali judicio faciendo, teneantur habere consilium praedictorum, quando et quociens fuerit opportunum; et si contigerit quod non concordarent ipsi domini, stetur majori parti ipsorum dominorum sapientum, et fiat partitum inter eos cum fabis et faxolis».
[67] Cfr. A. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147.

pazione e tutela passasse per graduazioni che distinguevano ceti, classi d'età, sessi, gli abitanti della città da quelli delle campagne. Nel corso del primo Duecento gli sforzi dei gruppi popolari per emergere nel governo cittadino furono affiancati dall'individuazione delle giurisdizioni comunali come luogo possibile di concorrenza con le grandi casate di tradizione nobiliare per ciò che riguardava la tutela degli interessi. Nel caso parmense fu tra il terzo e il quarto decennio del secolo che rappresentanti del mondo produttivo ebbero posto nel consiglio comunale[68], mentre nel 1244 ci fu il primo tentativo d'insediare un "capitano del popolo"[69]. A questi stessi anni Salimbene data un episodio relativo a Guido Pelavicino, detto Marchesopolo; costui avrebbe abbandonato Parma sdegnato che un qualsiasi popolare potesse citarlo di fronte al tribunale del comune per chiedergli ragione delle sue azioni: che dovevano essere vere e proprie soperchierie, se dobbiamo giudicare il Pelavicino dal contegno che mantenne nella sua residenza in Grecia; lì però egli aveva l'accortezza di evitare che le sue vittime potessero lamentarsi della sua condotta[70].

Dal secondo Duecento per i soggetti d'estrazione magnatizia l'egemonia popolare sul comune comportò una forte riduzione degli spazi disponibili per definire le strategie, giudiziarie e non, di tutela dei propri interessi. Osservando la terza silloge statutaria del comune parmense, quella che fu redatta a partire dal 1316, possiamo notare la scomparsa di tutte le norme sui *maleficia* e di natura processualistica che nella raccolta del 1255 avevano definito precisamente le modalità di conduzione dei conflitti e le relative limitazioni[71]: lasciata simile incombenza alla dottrina dei giurisperiti e alla consuetudine, nel 1316 l'attività degli organismi legisla-

[68] V. *Statuti 1255* cit., pp. 43-44.
[69] V. *Chronicon Parmense* cit., p. 13.
[70] Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 547: «Porro Marchesópolus, postquam maritavit Mabiliam filiam suam, transtulit se ad Grecos, quos persequebatur, cum habitaret in Romania, et impugnabat et capiebat et interficiebat sicut David Phylisteos, de quo legitur, I Reg. XXVII: *Virum et mulierem non vivificabat David nec adducebat in Geth, dicens: Ne forte loquantur adversum nos: Hoc fecit David; et hoc erat decretum illius omnibus diebus quibus habitavit in regione Philistinorum.* Similiter cum Grecis Markesopolus faciebat. [...] Causa, autem, quare Markesopolus recessit a Parma, hec fuit, ut traditur. Cum esset nobilis et magnifici cordis, dedignabatur et egre ferebat quod quilibet popularis homo, burgensis atque ruralis, misso nuntio cum infula rubea trahebat eum ad Communis palatium, ubi eum poterat in iuditio convenire». Mabilia Pelavicino fu sposa di Azzone VII d'Este, rimasto vedovo della prima moglie nel 1233; il matrimonio avvenne prima che Salimbene entrasse nell'ordine francescano nel 1238: v. ivi, p. 545. In realtà il Pelavicino aveva partecipato alla quarta crociata con Bonifacio di Monferrato, risultando poi personaggio di rilievo tra i baroni latini di Grecia, v. A. Bon, *La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d'Achaïe (1205-1407)*, Paris 1969, I, pp. 55-56, e W. Haberstumpf, *Su alcuni problemi istituzionali, politici e prosopografici riguardanti il marchesato di Bondonitsa (secoli XIII-XV)*, in «Studi veneziani», 22 (1991), pp. 15-47: 15-22; non mi sembra però insignificante che Salimbene, sia pure erroneamente, associ alla situazione parmense degli anni trenta le ragioni che spinsero Marchesopolo oltremare: cfr. G. Ortalli, *Da Canossa a Tebe. Vicende di una famiglia feudale tra XII e XIII secolo*, Abano Terme 1983, pp. 20-22.
[71] Purtroppo nella raccolta statutaria del 1266 manca il terzo libro che si presume fosse dedicato, come nelle collezioni del 1255 e del 1316, alla materia criminale.

tivi del comune in materia criminale si concentrava su aspetti politici, legati alla discriminazione penale dei magnati e alla punizione delle *offensiones contra populares*. Nel 1255 si trattava di definire i modi del confronto tra contendenti (configurazione istituzionale e competenze delle giurisdizioni attive in città, limiti delle pratiche vendicatorie ed extragiudiziarie, strumenti d’interazione tra queste ultime ed il processo) nonché l’oggetto possibile delle contese (classificazione di *iniuriae* e *maleficia*); nel 1316 l’opera di statuizione era indirizzata a definire chi fosse legittimato a provvedere alla propria difesa e di quanto ampie prerogative godesse. In una realtà nella quale *iustitia* indicava ancora uno spettro largo di metodi di soluzione delle dispute, giudiziari e non, e nella quale *vindicta* rivestiva un significato ambiguo, a indicare tanto la pena irrogata dal magistrato quanto la ritorsione del nemico privato, *nobiles et potentes* furono colpiti con norme che li sfavorivano in tribunale e che li escludevano dalla fruibilità di pratiche extragiudiziarie come quelle della vendetta. Era forse una nemesi: tradizionalmente i *milites* avevano avocato a sé la conduzione e la titolarità delle pratiche vendicatorie[72]; ora l’esclusione era ritorta loro contro e l’autotutela era ridotta a pratica criminosa, se attuata dai nobili e dai gruppi loro riconducibili[73].

4. In conclusione

Un episodio come quello del *collegium notariorum* parmense che vendica la morte di Giacomo Canonica nel 1294 è emblematico. Protagonista è un gruppo appartenente al “popolo”: una corporazione professionale, quella dei notai, che fu protagonista dell’elaborazione teorica e dell’esaltazione retorica del regime comunale popolare fondato sulla pace e sull’ordine pubblico[74]. I notai parmensi ricorsero alla vendetta dimostrando di conoscerne precisamente le regole, di sapere agire secondo quei canoni. Seppero prepararsi all’azione violenta (la cattura dei malfattori e la successiva spedizione punitiva ad Olmo); seppero anche utilizzare consapevolmente le procedure previste dagli statuti per controllare, tramite il coinvolgimento del tribunale podestarile nel riscontro dell’identità degli assassini, gli sviluppi delle vendette in atto: ciò potrebbe apparire banale, considerata la formazione giuridica dei notai, eppure è espressivo del fatto che questi pratici del diritto, uomini di penna, non ebbero ripugnanza a servirsi dello strumento vendicatorio. I notai parmensi, ancora, seppero esprimersi attraverso i simboli della vendetta,

[72] Cfr. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 398-399. V. anche Guarisco, *Il conflitto* cit., pp. 172-178.
[73] V. A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia* cit., pp. 13-34, p. 26: «la legislazione antimagnatizia [...] consentì proprio alle famiglie e alle organizzazioni di “popolo” di colpire avversari discriminati sul piano processuale e penale, e di compiere le proprie vendette».
[74] V. M. Giansante, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l’ideologia comunale*, Roma 1999.

riuscendo persino – e a taluno potrà sembrare audace – a fare del palazzo del comune il palcoscenico dal quale proclamare la propria richiesta di riparazione. Tali pratiche e tale linguaggio erano recepiti e compresi dalla società parmense tra fine Duecento e primo Trecento.

Un ulteriore episodio del *Chronicon Parmense* è indicativo. Nell'agosto del 1304 Giberto da Correggio, allora egemone in Parma, inviò un suo servitore, Zanardo, nel contado, a Segalara, dove si diceva che i Rossi, allontanatisi dalla città alcuni mesi prima, stessero approntando opere di fortificazione. Lungo la strada del ritorno l'uomo del Correggio fu ucciso da un membro della casata rubea che Zanardo aveva offeso tempo addietro; la ritorsione per l'omicidio si ebbe lo stesso giorno, le case dei Rossi in città furono incendiate da Baffolino Baffoli e da alcuni *de populo*[75]. Questa memoria è importante ai fini del nostro discorso perché segnala che, pure in una situazione contrassegnata da fortissime contrapposizioni politiche, la vendetta conservava motivazioni e logiche distinte; nel tramandare l'uccisione di Zanardo il cronista dimostra di avere colto la specificità del fatto e certifica la capacità degli osservatori di sceverare tra *inimicitia* e altri tipi di relazioni ostili. Inoltre, anche nella vendetta susseguente alla morte del servitore del Correggio risultano coinvolti dei *populares*.

Oltre che dalla società parmense, la vendetta era recepita dalle istituzioni cittadine. L'interazione tra rituale vendicatorio e procedure giudiziarie rientrava nelle previsioni statutarie del comune e lungo il percorso delineato dalle norme procedette fino al suo compimento la vendetta dei notai nel 1294. La compenetrazione tra sistema processuale di gestione della conflittualità e metodi non processuali, la facoltà di trascorrere dal confronto diretto con l'avversario alla mediazione giudiziaria e viceversa costituivano il panorama della giustizia all'interno della città comunale. Su tale compenetrazione contavano i Frezzoli (e i notai che appoggiavano le loro richieste) quando nel 1316 domandarono al podestà di *facere vindictam*: il diniego loro opposto suscitò lo scandalo del "popolo" di Parma che avvertì nell'irrigidimento del magistrato una sovversione della *iustitia* concepibile solo come conseguenza di un disegno politico ostile.

Il "popolo" parmense non fu estraneo alle logiche e alla pratica della vendetta, né sembra avere accordato ad esse un tasso minore di legittimità, rispetto ad altre modalità di gestione della conflittualità privata. «L'educazione del cittadino nella società comunale italiana fu anche l'educazione alla vendetta»[76]: ciò accadde perché attributo qualificante della cittadi-

[75] *Chronicon Parmense* cit., p. 91: «Item eodem tempore de mense augusti in festo sancti Dominici, cum diceretur Parme quod domini de Rubeis faciebant guarnimenta Segalarie, dominus Ghibertus de Corigia deffensor predictus missit illuc quemdam suum famulum, nomine Çanardum, ad siendum si erat verum de dictis guarnimentis; qui, com iviset et rediret, quidam bastardus dictorum de Rubeis, cui jam dictus Çanardus ofenderat, in via subtus Segalarie insidiatus est ei, et interfecit ipsum Çanardum, et sic interfectus aportatus fuit Parmam; et incontinenti ipsa die cursum fuit ad domos dictorum dominorum de Rubeis per Bafolinum de Bafolis et alios de populo Parme, et impositus fuit ignis in ipsas».

[76] Zorzi, *La cultura della vendetta* cit., p. 135.

nanza era, coi diritti di partecipazione politica, la possibilità di avere giustizia. In un sistema nel quale *iustitia* comprendeva anche le pratiche vendicatorie e *vindicta* insisteva sull'area semantica di "pena" i *populares* rivendicarono parità, poi attuarono una discriminazione attiva verso i *potentes*: all'esclusione dagli uffici politici del comune corrispose, sul piano della giustizia, la riduzione delle loro prerogative giudiziarie e la loro delegittimazione a tutelarsi con le pratiche della vendetta. Per la sua durezza la legislazione antimagnatizia parmense è stata definita «la più severa e la più iniqua in Italia»[77]: i lupi feroci, per utilizzare l'immagine con la quale la retorica popolare dei notai di Bologna indicò i grandi, non avevano di fronte a sé mansueti agnelli, ma piuttosto api che – Salimbene l'aveva osservato con sagacia – erano pronte a difendersi pugnacemente[78].

[77] Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia* cit., p. 106.
[78] V. M. Giansante, *I lupi e gli agnelli. Ideologia e storia di una metafora*, in «Nuova Rivista storica», 83 (1999), pp. 215-224.

Appendice

1.
I notai vendicano Giacomo Canonica

«Item eo anno [1294] de mense martij quidam nomine Jacobus de Canonica de vicinia sancti Johannis fuit interfectus in terra de Ulmo episcopatus Parme a quibusdam de dicta terra de Ulmo, qui dicebantur esse eius amici, et qui ipsum sepelierunt in uno suo campo in dicta terra; et stetit sepultus, antequam sciretur, per viginti octo dies, et tandem venit in publicum. Et tunc collegium notariorum civitatis Parme, de quorum collegio dictus dominus Jacobus erat, volens scire veritatem qualiter mortuus fuerat et a quibus, misserunt ançianum com centum notariis ad dictam terram de Ulmo, et ceperunt duo ex malefactoribus, quos duxerunt Parmam in forciam communis; quorum unus propterea apensus fuit per gulam, et alius, quia non manifestavit per aliqua tormenta, condempnatus fuit carcere perpetuo. Et notarij invenerunt corpus in campo, ubi sepultus fuerat, et duci fecerunt Parmam, et sepeliri fecerunt ad monasterium sancti Johannis honorifice; et plures alij baniti propterea fuerunt. Et iterum notarij predicti redierunt Ulmum, et domos et albores, vineas et omnia bona banitorum ipsa occasione destruserunt, et palatium vetus communis stetit clausum donec dicta vindicta per omnia facta fuit et dicti notarij sunt reversi».

Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello 1902 (RIS[2] IX, IX), p. 66.

2.
La morte di Matteo Baratti

«Eodem tempore [1316] quidam de Baratis Nigris de Sorbulo nomine Matheus cum quibusdam aliis qui dicebant ire ad standum cum illis de Tolarolo, et qui Matheus interfecerat quemdam civem Parme de Frezolis, jamdiu erat, et ob hoc fuerat banitus, captus fuit et ductus in forciam potestatis [Nicolò Malaspina] et communis Parme. Amici vero interfecti congregaverunt collegium notariorum, quia notarius erat, et petierunt a potestate ut vindictam inde faceret. Potestas vero ad instanciam de magnatis, dicens se non de jure inde facere posse, vindictam recusavit. Unde propterea, populus illud omnino volens, quodam die dominico decimo octobris, post prandium, cucurit ad rumorem, clamando “Populus, populus” et “Justitia, justitia”; et sic undique per totam civitatem homines cum armis traserunt ad plateam. Amici vero dicti jamdiu interfecti, et maxime quidam eius filius cucurerunt ad carceres communis, et ipsas per forciam ruperunt et intraverunt, et dictum dominum Matheum Baratum et quemdam eius famulum interfecerunt; alij vero carcerati omnes afugerunt. Potestas vero cum familia sua fuit in

maximo periculo et non exierunt palacium. Magnates cum soldatis traserunt se in plateam ecclesie maioris, dicentes se velle venire contra populum, qui non volebant illos venire in plateam communis; et populus contra ipsos magnates ire volebant, clamando omnes “Moriantur, moriantur”. Capitaneus vero populi sapienter et viriliter, plus verbis quam factis, gratia Dei, sedavit rumorem, ita quod omnes ad propria reddierunt. Quidam vero ex soldatis equitibus percussi fuerunt, qui volebant venire ad plateam, sed populus neminem ad equum volebant.

In quello tempo il potestà, poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza, disi se non volere stare in regimento; onde il comune non volendo restare senza potestà et maxime ad instantiam quorundam ex magnatibus, in concilio generali dederunt arbitrium dicto potestati super predictis cognoscendis et puniendis, et fecerunt eum generalem capitaneum guerre, et donaverunt sibi ducentos florinos auri ultra salarium suum, et sic remansit et rexit. Et sequenti die capi fecit unum ex illis de Frezolis et quemdam alium magistrum manarie ex popularibus, et, contra Deum et justitiam, eos appendi per gulam fecit; et filium supradicti interfecti et multos alios de populo requiri fecit et bannivit et condempnavit. Similiter et dominus capitaneus populi quemdam, quem dixit accepisse vixillum populi de domo capitanei et sonasse campanam populi contra eius voluntatem, appendi per gulam fecit. Quibus de causis vigor populi, qui vigere incipiebat, multum indredezatus et refregeratus fuit, sed in pace omnia populus substinuit, ne graviora feret».

Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello 1902 (RIS[2] IX, IX), p. 149.

La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese[*]

di Ignazio Del Punta

La corrispondenza della compagnia mercantile-bancaria dei Ricciardi, di Lucca, è conservata presso il Public Record Office di Kew (Londra) e forma un *corpus* di sedici lettere scritte tra il 1295 e il 1303[1]. Tutte le lettere che si sono conservate furono scritte ed inviate da Lucca alla filiale di Londra. L'ultima di esse è datata 12 aprile 1303 ed è lunga due fogli (4 pagine)[2]. Questa lettera rappresenta, almeno in parte, un'eccezione rispetto alle altre, perché contiene nella sua sezione centrale un lungo *excursus* a proposito di vicende di politica interna riguardanti l'ambiente lucchese. Questa digressione concerne in particolare la narrazione di un fatto di sangue avvenuto all'interno della città poco tempo prima che la lettera fosse scritta e la conseguente vendetta da parte della famiglia nobile cui apparteneva la vittima. Prima di analizzare nel dettaglio i protagonisti e le circostanze di questo episodio converrà riproporre il brano della lettera in questione, che espone con vivacità e chiarezza i fatti e presenta – inframmezzati qua e là nel racconto – i commenti e le opinioni degli scriventi:

> Àci novelle, asai ci dispiace (e) semo certi farae a voi, che sabato santo
> a ora di due suon[i] della cha(n)pana d(e)lla guardia Petrino Guidolini di Porta Sa(n)t*i*
> Cervagi ucise Guiduccio filio di mess(er) Albertino da Tasignano, d(e)l quale
> è ghra(n)dissimo danno, (e) uciselo alle chase arse d'Orlando Ma(r)mi ve(n)ne(n)do
> da mess(er) Karlo da Sa(n)ta Maria Fo[r]leporta, (e) dicesi veniano ami(n)due
> i(n)seme chome amici, (e) noe si gua(r)dava da lui né lli atri d(e)lla chasa di null*a*;
> dicesi pessa fae li fanti di mess(er) Charlo da Tassignano lo ferioro (e) fece(r) vilan*ia*.
> + Unde lo ditto Petrino sì nd'a[n]dava p(er) la via da Bientina la maitina di

[*] Abbreviazioni: A.S.Lu. = Archivio di Stato di Lucca; B.G.Lu. = Biblioteca Governativa di Lucca.

[1] Sono tutte conservate al Public Record Office di Kew tra gli *Exchequer Accounts Various* (E 101/601/5), all'infuori di due che si trovano nella *Ancient Correspondence* (Special Correspondence 1, 58 no. 15 e nos. 20A, B, C, D). L'edizione critica di tutte le lettere Ricciardi, con relativi commenti storici, indici e glossario, è ora disponibile in A. Castellani-I. Del Punta, *Lettere dei Ricciardi di Lucca ai loro compagni in Inghilterra (1295-1303)*, Roma 2005.

[2] Public Record Office, Kew, *Special Correspondence* 1/58, ff. 20A-20B-20C-20D. Questa lettera è l'unica ad essere stata pubblicata prima dell'edizione integrale del *corpus* a cura di Castellani e Del Punta. Autore dell'edizione è George Holmes in *Florence and Italy: Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein*, a cura di P. Denley e C. Elan, London 1988, pp. 227-233. Tuttavia tale edizione contiene molti errori. Per un'edizione corretta vedi invece Castellani-Del Punta, *Lettere dei Ricciardi* cit., pp. 142-148.

Pasqua, (e) fu*e*
preso p(er) li foretani d(e)lla cho(n)trada, (e) del menavano a Luc(cha), p(er)ché lla note
si mise bando chiu[n]qua lo pilliasse (e) menasse i(n) forsa di Chomune avesse
d(e)lla chamera d(e)l Chomune D fiorini d'oro, (e) serende fatto gra(n)de gussti*sia*.
Sape[n]do quelli da Tassignano ch'era preso, trassero lae chome folli,
e schontrolo a quelli lo menavano leghato a Sa(n) Luna(r)do i(n) Trepo(n)si, (e)
tolsello loro (e) menorlo i(n) diparte, (e) lae lo disaminoro chome
fussero podesstà (e) chapitanio, (e) dicesi dr. avea adosso li tolsero, (e)
possa l'ucisero (e) lo divenbroro (e) de fecero iscienpio, malavollia
di quelli foretani l'aveano preso (e) lo menavano a Luc(cha).

Lo ditto Petrino era di cho(n)pagnia né noe era isbandito (e)d era molto
amato da' popolari, (*e*) lo popolo d'è molto i(n)degnato vedendo quello d'àno
fatto, (e) dichono sono fatti podesstà (e) chapitani a fare gusstisia, (e) noe
lassare fare al Chomune che ll'arebe fatta gra(n)de (e) che volsero
paghare D fiorini d'oro chi-l menase preso al Chomune: be[n] vasstava loro.
Or se quesstto soffere lo popolo . . . .
. . . . morti tuti chossie parlavano tuti d'u*na*
boccha: "Facasi gusstisia segho(n)do li chapitoli (e) ordiname(n)ti di popolo";
sie che ffue citato mess(er) Chaccianimicho (e) mess(er) Filippo (e) Govani suo fratell*o*
(e)-· Rosso fa(n)te {di mess(er) Karlo} che ffuro a ucidere Petrino; no(n) ve(n)nero i(n)=
na[n]ssi, sie che ma(r)tedì
dì viiij aprile furo isbanditi i(n) cho(n)silio p(er) ribelli (e) traitori dello
Chomune di Luc(cha), (e) tuti loro beni (e) pocessioni obrighate al Chomu=
ne, (e) se gamai vegniono i(n) forsa d(e)l Chomune sia loro taliato lo chap*o*.
Or chosie sono forti li chapitoli loro: che tut'avere no(n) richo(n)preré le tesste.
Sappiate a ugna buono omo da Luc(cha) de pesa assai, salvo che lli popolari
sono lieti d(e)lla gusstisia si fae, (e) d(e)llo chomi[n]came[n]to (e)rano trissti (e) dolliosi.
No(n)p(er)ta(n)to e ffecero gra(n)de follia (e) oltrago, (e) li piue savi d(e)lla chasa, (e)
loro no è nullo onore d'omo preso, magore onore era loro la gu=
sstisia d'arebe fatta lo Chomune. Or [a]sai ci pesa di loro brighe (e) danno[3].

Gli autori della lettera sono i soci della compagnia Ricciardi residenti a Lucca, guidati dal direttore della società: Ricciardo Guidiccioni, che è l'unico ad essere esplicitamente nominato fra i mittenti nella *salutatio*[4]. I destinatari sono, invece, i responsabili della filiale londinese della compagnia: Orlandino di Poggio, Tommasino Guidiccioni e Federigo del fu Ventura Mingogi. La mano dell'autore materiale della lettera è stata identificata da Arrigo Castellani nella cosiddetta "mano y", che non sappiamo tuttavia a chi appartenesse. Senza dubbio non era quella del direttore Ricciardo Guidiccioni, dal momento che l'ultimo breve paragrafo della lettera è scritto dallo stesso Ricciardo, il quale si rivolge direttamente a Tommasino, e si può qui notare un cambio di grafia[5]. Nondimeno, la questione dell'identificazione della mano dello scrivente non risulta molto importante alla luce del fatto che la lettera non sembra esprimere l'opinione personale del singolo, bensì quella comune dell'insieme dei soci della compagnia, o per lo meno di coloro che amministravano più da vicino la società a Lucca ed erano di fatto i mittenti della lettera. Del resto, bisogna ritenere che il testo fosse sostanzialmente scritto sotto dettatura del direttore Ricciardo Guidiccioni.

[3] Ivi, pp. 146-148.
[4] «Orlandino e Tomaçino e Federigho, Ricciardo e ' cho(n)pagni salute(m)».
[5] Castellani-Del Punta, *Lettere dei Ricciardi* cit., p. 148.

La prima parte del passo sopra citato è un racconto chiaro e circostanziato degli avvenimenti. La sera del sabato santo Pietrino Guidolini, popolano, residente nel terziere di Porta San Gervasio e Protasio, stava camminando in città insieme ad un giovane rampollo della famiglia nobile dei da Tassignano: Guiduccio, figlio di messer Albertino. I due si conoscevano ed erano in buoni rapporti poiché, come si dice nella lettera, «veniano amindue inseme chome amici». La zona di Lucca dove camminavano era appunto nel terziere di Porta San Gervasio presso la chiesa di Santa Maria Forisportam[6], nel luogo detto «alle case arse d'Orlando Marmi», un microtoponimo – questo delle "case arse" – che si è conservato fino ai giorni nostri. Lungo tale tratto di strada Pietrino aveva improvvisamente aggredito e ucciso il giovane Guiduccio. Il fatto era tanto più sorprendente in quanto del tutto imprevisto ed imprevedibile: si trattava di due amici e Guiduccio non sospettava minimamente il pericolo di un'aggressione da parte del Guidolini né i parenti di Guiduccio («lli atri della chasa») si aspettavano una simile azione. La voce che circolava per spiegare questa violenza improvvisa era che un po' di tempo prima gli sgherri, i fanti al servizio di messer Carlo da Tassignano, un parente stretto di Guiduccio, avevano ferito e umiliato il popolano Pietrino, che si sarebbe così vendicato a distanza di tempo dell'oltraggio subìto uccidendo il giovane Guiduccio.

L'indomani mattina, giorno di Pasqua, l'assassino era in fuga da Lucca lungo la via che conduce a Bientina, in territorio pisano[7]. Ma gli abitanti del territorio, «i foretani della contrada», lo catturarono e lo stavano portando a Lucca per consegnarlo alle autorità. Durante la notte, infatti, il comune aveva emesso un bando con una taglia di 500 fiorini d'oro che la Camera comunale avrebbe pagato a chi avesse consegnato vivo alle autorità il suddetto Pietrino. Nel frattempo la stessa mattina di Pasqua i parenti dell'ucciso, i da Tassignano, erano venuti a sapere della cattura del Guidolini. Si precipitarono, dunque, lungo la strada che da Bientina viene a Lucca per intercettare il gruppo che stava riportando in città il popolano, dopo averlo legato, e s'incontrarono con questo gruppo all'altezza del villaggio di San Leonardo in Treponzio[8]. Del resto, il centro di residenza e di potere della famiglia dei da Tassignano era appunto il villaggio di Tassignano, vicino a San Leonardo in Treponzio e alla strada di Bientina. I parenti della vittima strapparono allora di prepotenza il prigioniero dalle mani dei "foretani", lo trassero in disparte e lo sottoposero ad una sorta di processo improvvisato, probabilmente consistente essenzialmente in un interrogatorio, usurpando così il ruolo delle autorità competenti: podestà e "capitano del popolo". Approfittarono delle circostanze anche per derubarlo del denaro che aveva, quindi lo condannarono a morte eseguendo immediatamente la sentenza. Il

[6] Più nota a Lucca come "Santa Maria bianca" in opposizione a "Santa Maria nera" ovvero la chiesa di S. Maria Corteorlandini. L'appellativo "Forisportam" deriva dal fatto che la chiesa si trovava subito al di fuori delle mura romane, ma naturalmente all'interno della medievale cerchia duecentesca.
[7] L'attuale via per Pontedera.
[8] Comune di Capannori.

malcapitato non fu solo ucciso. Dopo averlo ammazzato, infatti, i da Tassignano ne squartarono il cadavere e lo oltraggiarono. Il tutto era avvenuto contro la volontà di quei "foretani" che avevano catturato per primi il reo e intendevano assicurarlo alla giustizia del comune, ma dovettero assistere impotenti alla "giustizia" privata messa in atto dalla consorteria nobiliare. È interessante notare che i da Tassignano compiono fino in fondo la loro vendetta, non limitandosi ad uccidere il colpevole, ma anche squartandolo e infierendo sui suoi poveri resti. Lo squartamento era una pena esemplare riservata ai traditori. La spiegazione di questo comportamento da parte dei nobili si trova considerando l'inizio del racconto, quando si afferma che i due, Pietrino Guidolini e il giovane Guiduccio, camminavano insieme a Lucca come amici. L'aggressione ai danni di Guiduccio era stata improvvisa, inaspettata e insospettabile. Pietrino aveva colto di sorpresa il suo amico e lo aveva ucciso. Era stato un atto premeditato e proditorio o come tale veniva comunque interpretato. Si trattava in sostanza di un'aggressione alle spalle, di un tradimento, da punire pertanto non semplicemente con la pena capitale, ma anche con lo squartamento. Dal racconto dei fatti, che si fa in questo passo piuttosto vivace, traspare anche l'aspetto simbolico della punizione che i da Tassignano intendevano infliggere pubblicamente esibendo a tutti i presenti le membra del colpevole.

Dopo la narrazione di questi eventi, incomincia qui una seconda parte che non si limita ad esporre il seguito dei fatti, ma mira piuttosto a spiegare meglio il contesto, le conseguenze del duplice episodio, i danni che ne erano derivati e che ne potevano derivare in termini politici. Innanzitutto, gli autori si soffermano sulla figura dell'assassino/assassinato, Pietrino Guidolini, di cui si mettono in evidenza tre aspetti, elencati uno di seguito all'altro secondo un ordine che non è casuale, ma voluto e scelto con precisione. Per prima cosa Pietrino apparteneva ad una compagnia rionale di "popolo", una di quelle società d'armi di fanti che facevano capo ad ogni contrada della città e che erano eredi di quelle *Societates concordie peditum* di cui si trova menzione a Lucca già alla fine del XII-inizi del XIII secolo[9]. Si trattava di compagnie militari rionali, che raggruppavano tutti i maschi adulti di condizione popolare che risiedevano in una determinata contrada, riunita intorno ad una cappella o ad una parrocchia. Fin dai primi del Duecento, queste compagnie popolari si contrapponevano nel gioco politico interno alle *Societates militum*, le quali riunivano al contrario i combattenti a cavallo, ovvero la *militia*, il ceto aristocratico, per quanto questa categoria di *militia* fosse socialmente molto ampia e composita, comprendendo al proprio interno famiglie ed individui di condizioni socio-economiche anche molto diverse e con differrenti tradizioni

[9] È questo il significato dell'espressione un po' laconica «Lo ditto Petrino era di chonpagnia», che Holmes non si sapeva spiegare nel commento alla sua edizione della lettera. «The signification of which is not clear» afferma, infatti, lo storico inglese, forse sospettando che il termine «chonpagnia» potesse indicare la stessa società mercantile-bancaria dei Ricciardi. È appunto da rilevare in proposito l'omonimia dei termini utilizzati all'epoca per designare sia le compagnie mercantili-bancarie, sia le società di fanti che costituivano l'ossatura del "popolo".

alle spalle[10]. Affermare, quindi, che Pietrino Guidolini era membro di una di queste compagnie significava inquadrarlo perfettamente dal punto di vista politico. Subito dopo si dice che egli non era colpito da una messa al bando prima che avvenissero i fatti, quindi non era nella condizione estremamente vulnerabile di un fuoriuscito, ovvero di una persona privata temporaneamente di tutti i diritti, la quale poteva dunque essere impunemente aggredita, colpita, derubata e perfino uccisa senza che di tali violenze gli eventuali responsabili dovessero rispondere ai tribunali del comune. Il terzo elemento che viene sottolineato dalla voce narrante è che Pietrino era «molto amato da' popolari». A maggior ragione la parte popolare era indignata per il modo di agire della famiglia da Tassignano, per quel farsi giustizia da soli, privatamente, sostituendosi alle autorità preposte, il podestà e il "capitano del popolo", che del resto erano i massimi esponenti delle istituzioni comunali, deputati a giudicare i più gravi reati di sangue. L'uccisione di Guiduccio era stata presa molto sul serio dal comune, che aveva subito messo una taglia di ben 500 fiorini sull'assassino, una somma molto considerevole. La lettera riporta quindi quasi le voci del "popolo", le proteste per la condotta dei da Tassignano, tanto che ad un certo punto si cita una sorta di voce popolare collettiva che unanimemente invocava la giustizia del comune secondo gli statuti e gli ordinamenti di "popolo" («chossie parlavano tuti d'una boccha...»).

In seguito ai misfatti dei da Tassignano e alla reazione popolare, le autorità comunali citarono in giudizio i responsabili dell'uccisione di Pietrino Guidolini: messer Caccianemico, messer Filippo, Giovanni, fratello di Filippo, e un tale Rosso, uomo d'arme al servizio di messer Carlo. Nessuno di questi si presentò e il martedì successivo, 9 di aprile, vennero tutti messi al bando come ribelli e traditori del comune, una condanna molto seria che comportava la perdita dei diritti politici e civili, la confisca di tutti i beni, mobili ed immobili, e il divieto di metter piede dentro i confini del territorio sottoposto alla giurisdizione del comune (la *Fortia*), pena la decapitazione.

Il passo relativo a tali vicende si conclude con alcune considerazioni da parte degli autori della lettera. La prima constatazione è che gli ordinamenti e i capitoli dello statuto di "popolo" dettavano legge a Lucca in quel periodo. Per quanto una famiglia potesse essere ricca e potente, se incorreva in una condanna capitale pronunciata dalle autorità comunali e basata sulle leggi popolari, non sarebbe riuscita a mettere in salvo la testa. La conclusione della vicenda aveva visto sostanzialmente la vittoria della parte popolare, che ne era infatti soddisfatta. Agli occhi del "popolo" la condanna degli uccisori di Pietrino appariva come il prevalere della legalità sulla prepotenza e gli abusi, brutali e violenti, di una famiglia nobile che pretendeva di farsi giustizia da sola senza alcun rispetto per gli ordinamenti e le istituzioni del comune. Sebbene s'intuisca chiaramente dalle parole della lettera che gli scriventi stanno dalla parte dei magnati e non da quella del "popolo", nondimeno il loro giudizio sulle

[10] Sulla *militia* si veda il recente libro di J.-C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004.

responsabilità dell'intero episodio è molto equilibrato. Gli autori della lettera addossano, infatti, la colpa di quello che è successo principalmente ai maggiorenti della casata dei da Tassignano, i più anziani e quindi coloro che in teoria avrebbero dovuto essere i più saggi ed esperti («li piue savi della chasa») e che invece si erano macchiati di «grande follia e oltrago». Secondo il loro codice l'aver catturato e giustiziato immediatamente l'uccisore di un membro della consorteria poteva sembrar loro motivo di onore, il doveroso risarcimento per l'oltraggio subito, ma non lo era: lo sarebbe stato, al contrario, rispettare la legge e attendere la giustizia del comune. Così i misfatti dei da Tassignano creavano grossi problemi a tutto il ceto dominante lucchese e alla parte politica che lo rappresentava: la parte dei magnati e del cosiddetto "popolo grasso". La condotta illegale e violenta della consorteria nobiliare lucchese offriva agli avversari politici, ovvero al "popolo" e alle organizzazioni che lo inquadravano – le compagnie di fanti –, il pretesto per colpire le famiglie dei magnati e dei "popolani grassi", avendo per di più dalla propria parte la forza della legge, appunto gli ordinamenti e statuti di "popolo".

Nel commento che Holmes fa precedere alla sua edizione dell'ultima lettera Ricciardi, lo storico inglese osserva che «the Ricciardi were themselves *popolani*»[11]. Ma quest'affermazione non corrisponde alla realtà dei fatti. Innanzitutto, bisogna rilevare che la società Ricciardi non faceva capo ad una sola famiglia, ma era amministrata da un insieme di soci esponenti di alcune importanti famiglie lucchesi. Si trattava dei Guidiccioni, dei di Poggio, dei Ricciardi, dei Simonetti-Sismondi e dei Rosciompelli. Un ruolo particolarmente importante era da tempo esercitato dai Guidiccioni, una famiglia radicata in città fin dal XII secolo, ma facente parte di un antico consortato rurale della Garfagnana, quello dei Gherardinghi[12]. I Guidiccioni degli inizi del Trecento continuavano a detenere terre, castelli e anche diritti di natura signorile nella zona di Verrucola e di San Romano. I di Poggio erano anch'essi un consortato aristocratico inurbatosi precocemente, ma originario della zona di Massarosa, dove alla metà del XII secolo figurano come «boni homines» dei canonici della cattedrale di San Martino. Già alla fine del XII secolo la famiglia di Poggio possedeva a Lucca tutto un complesso di case fortificate e torri di fronte alla chiesa di San Michele in Foro (nell'attuale via Di Poggio) ed esercitava il patronato su due chiese della stessa contrada: San Lorenzo e San Sensio

[11] T. W. Blomquist, *Lineage, Land and Business in The Thirteenth Century: The Guidiccioni Family of Lucca*, I, in «Actum Luce», IX (1980), pp. 7-29; Id., *Lineage, Land and Business in The Thirteenth Century: The Guidiccioni Family of Lucca*, II, in «Actum Luce», XI (1982), pp. 7-34. Cfr. anche D. Pacchi, *Ricerche istoriche sulla provincia della Garfagnana*, Modena 1785, nn. XXXI (1261), XXXIV (1285). Numerosi riferimenti ai rapporti dei Guidiccioni e dei loro consorti Buggianesi-Bandini con Verrucola e i Gherardinghi si trovano sparsi qua e là nel cartulario di ser Alluminato Parenti conservato presso l'Archivio di Stato di Lucca, sezione notarile.

[12] Cfr. I. Del Punta, *Principal Italian banking companies of the XIIIth and XIVth centuries: a comparison between the Ricciardi of Lucca and the Bardi, Peruzzi and Acciaiuoli of Florence*, in «Journal of European Economic History», 33 (2004), III, pp. 647-662. Cfr. anche il mio articolo di prossima pubblicazione su «Actum Luce» intitolato *Le famiglie e gli affari: il caso della "Societas Ricciardorum"*.

in Poggio[13]. Alcuni esponenti della famiglia facevano inoltre parte delle curie cittadine. La famiglia Simonetti era in realtà un ramo del consortato dei Sismondi, un consorzio nobiliare molto ampio in parte inurbatosi a Lucca, in parte – probabilmente con maggiore successo – a Pisa. A Lucca i Sismondi detenevano anch'essi un complesso di case e torri nel centro della città. I Ricciardi, la famiglia che ha fondato e ha dato il nome alla compagnia nella prima metà del Duecento nella persona del tintore Ricciardo di Graziano, era in realtà una famiglia di *parvenus*, di arricchiti, provenienti in origine dal villaggio di Segromigno, dove erano dei medi proprietari terrieri. Ma nel corso della prima metà del Duecento i due fratelli Ricciardo e Parenzio di Graziano avevano fatto rapidamente fortuna investendo nella lavorazione e vendita dei tessuti di seta, nel prestito ad interesse, nella coniazione (e anche falsificazione) di monete e in generale in un complesso di attività commerciali e finanziarie[14]. Rispetto a Guidiccioni, di Poggio e Simonetti-Sismondi, dunque, i Ricciardi avevano un'origine e una tradizione familiare differente, almeno a quanto sembra trapelare dalle pur scarse fonti. Ma negli affari l'associazione tra Ricciardi e Guidiccioni, ad esempio, appare molto precoce fin dai primi anni '30 nel Duecento, così come già negli anni '40 è attestata l'associazione con i Sismondi. Sia con i Guidiccioni che con i Sismondi la famiglia Ricciardi risultava imparentata agli inizi del Trecento[15].

Nella seconda metà del Duecento la famiglia Ricciardi aveva ormai conseguito uno status socio-economico che la metteva in pratica allo stesso livello dei più antichi ed illustri casati cui appartenevano alcuni soci della compagnia mercantile-bancaria che portava il nome della famiglia fondatrice. Una famiglia che si differenzia rispetto alle suddette è quella dei Rosciompelli, che certamente erano di "popolo" e che non a caso non figurano nella lista antimagnatizia del 1308, la cosiddetta *Cerna Potentium* o elenco delle famiglie di *Casastici et potentes* che fu redatta a complemento del nuovo statuto del comune. Tutte le altre famiglie di soci della compagnia Ricciardi, inclusi i Ricciardi stessi, sono invece elencate fra i *Casastici et Potentes*, e come tali private di importanti diritti politici e civili e sottoposti a limitazioni giuridiche particolarmente gravose. Come ha osservato Vito Tirelli, l'elenco comprendeva «centotredici persone, famiglie e gruppi consortili definiti "potentes et

[13] G. Matraia, *Lucca nel Milleduecento*, Lucca 1967^2, p. 77, nn. 493-494, p. 80, n. 514. Sul significato del possesso di torri e complessi fortificati all'interno delle mura urbane si confronti in questo volume il contributo di Giuseppe Gardoni, che prende in esame un gruppo di famiglie di Mantova. Più in generale Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit.

[14] Cfr. G. Concioni, *Le coniazioni della zecca lucchese nel secolo XIII*, in «Rivista di Archeologia, Storia, Costume», XXIII (1995), 3-4, pp. 3-96; I. Del Punta, *Mercanti e banchieri lucchesi nel Duecento*, Pisa 2004, pp. 141-150.

[15] La prima moglie di Ricciardo del fu Conetto di Perfetto Ricciardi fu Maria, figlia di Leone Sismondi. Pellegrino Sismondi fu uno dei primi soci della compagnia, presente in Inghilterra per affari fin dal 1244. A.S.Lu., *Notari*, n. 7, ser Giovanni Gigli, I, f. 241 (17 luglio 1307); R. W. Kaeuper, *Bankers to the Crown. The Riccardi of Lucca and Edward I*, Princeton 1973, pp. 57 e 67, n. 7. Freduccio del fu *dominus* Pero del fu Conetto di Perfetto Ricciardi era sposato, invece, con Narduccia di Paganuccio Guidiccioni, il cui padre fu direttore della compagnia fino al 1296.

casastici", ossia coloro nei quali veniva identificata l'aristocrazia lucchese del danaro e del sangue e che bisognava estromettere per legge dal godimento di quei privilegi che il partito popolare si era conquistato»[16]. Nella lista erano inclusi i Ricciardi, i Guidiccioni, i Di Poggio, i Simonetti, i Gottori, i Tadolini, i Malisardi, i Panichi, gli Onesti[17]. Le ultime famiglie nominate contavano tutte uno o più membri all'interno della compagnia Ricciardi. L'unica famiglia a non figurare in questa lista è appunto quella dei Rosciompelli. Questi ultimi, tuttavia, erano in rotta con gli altri soci già da qualche anno. In una lettera dei Ricciardi, scritta da Lucca a Londra alla fine del 1298, si fa riferimento ad una lite fra la compagnia da una parte e Adiuti Rosciompelli e figli dall'altra, un contenzioso che si trascinava ormai da tempo con grave danno per la società[18]. Queste tensioni erano dovute a rapporti di affari, ma dobbiamo comunque ritenere che i Rosciompelli si differenziassero politicamente rispetto alle altre famiglie di soci della compagnia.

Questo quadro generale sulla composizione familiare e sociale della compagnia Ricciardi aiuta a comprendere meglio il punto di vista espresso nella lettera dell'aprile 1303 e nel suo racconto dei fatti avvenuti a Lucca, ma non sarebbe di per sé necessario per capire da che parte stavano gli autori. Lo si intuisce chiaramente, infatti, dalle osservazioni interne al racconto, dai commenti inframmezzati qua e là e dal tono generale nella descrizione degli avvenimenti. Risulta evidente che gli scriventi identificano il "popolo" e le compagnie di fanti come l'antagonista politico, mentre vi è una solidarietà di fondo, una "simpatia", nel senso etimologico del termine, con la consorteria dei da Tassignano, pur nella ferma condanna del loro modo sconsiderato di agire. Ma politicamente e socialmente i soci Ricciardi, autori della lettera, appartenevano o si sentivano di appartenere alla stessa parte e allo stesso ceto dei da Tassignano. Lo rivelano diverse spie all'interno del testo. «Lo popolo» e «lli popolari» sono designati come un soggetto autonomo privo di legami con gli scriventi e quando si dice «Or cosie sono forti li chapitoli loro», l'aggettivo «loro» indica una chiara contrapposizione tra i da Tassignano e gli autori della lettera da un lato e i popolari dall'altro. Parimenti, nella successiva contrapposizione tra «ugna buono omo da Luccha» e «lli popolari» si traccia una distinzione netta ed evidente tra ceti aristocratici e "popolo". Le «brighe» e il «danno» provocati dalla condotta sconsiderata dei da Tassignano pesano sui soci Ricciardi in quanto essi appartengono alla medesima parte politica e al medesimo ceto e rischiano quindi di essere coinvolti in una ritorsione generale da parte del "popolo" e delle istituzioni di parte popolare.

B.G.Lu., G. V. Baroni, ms. n. 1130, anno 1302. Cfr. I. Del Punta, *Societas Ricciardorum de Luca: parentele, radicamento cittadino, affari internazionali nella Lucca del Duecento*, tesi di Laurea, A.A. 1997/98, Università di Pisa.

[16] V. Tirelli, *Sulla crisi istituzionale del comune a Lucca (1308-1312)*, in *Studi per Enrico Fiumi*, Pisa 1979, pp. 317-360: 331.

[17] *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, a cura di S. Bongi e L. Del Prete, Lucca 1867, cap. CLXX: *De cerna potentium*.

[18] Public Record Office, Kew, filza E,101/601/5, cc. 17-20: 17r. In rotta con la compagnia erano

Per capire più a fondo i contenuti della lettera è necessario chiedersi chi veramente fossero gli autori. Sappiamo che erano i soci della compagnia Ricciardi, ovvero la più potente società mercantile-bancaria lucchese operante nella seconda metà del Duecento[19]. La sua rilevanza nell'ambiente affaristico lucchese era paragonabile a quella della *Gran Taula* di Orlando Bonsignori in ambito senese. Alla data cui risale la lettera la compagnia Ricciardi era già da anni in grave crisi e in sostanza già fallita, se non formalmente, di fatto. Forse non è neppure casuale che all'interno di una lettera commerciale sia riservato uno spazio così ampio a vicende locali. Nelle lettere precedenti notizie e istruzioni riguardano quasi sempre problemi di affari, salvo qualche paragrafo dedicato ad avvenimenti internazionali che potevano avere conseguenze dirette piuttosto rilevanti sul *business* della società. I soci Ricciardi, sebbene in bancarotta e in via di liquidazione, appartenevano tuttavia ai vertici dell'aristocrazia d'affari lucchese. Erano stati fino a pochi anni addietro i banchieri ufficiali del re d'Inghilterra, erano stati banchieri della Camera Apostolica, ambasciatori di Carlo I d'Angiò, dirigevano una società che aveva filiali ed agenti sparsi per mezza Europa, dall'Irlanda fino all'Italia meridionale, erano abituati a manovrare somme dell'ordine di decine di migliaia di fiorini e possedevano complessi patrimoniali ingenti. Il punto di vista espresso nella lettera era, dunque, quello di mercanti-banchieri di altissimo livello, appartenenti al rango più elevato dell'aristocrazia d'affari toscana, quella che aveva interessi internazionali e che spesso svolgeva anche compiti diplomatici presso re, papi, principi e signori. Anche per questo motivo la lettera risulta una fonte particolarmente interessante e, direi, unica nel suo genere, almeno tra i documenti pervenutici di quel periodo. L'analisi dei soci Ricciardi è prudente, cauta e sottile al tempo stesso. Da una parte esprime, più o meno velatamente, una solidarietà politica e di ceto con la consorteria aristocratica che compie la sua vendetta privata ai danni di un popolano, dall'altra condanna fermamente l'irresponsabilità e la sventatezza di una simile condotta in una congiuntura politicamente sfavorevole.

Proprio a questo clima politico carico di tensioni e di minacce bisogna rifarsi per comprendere appieno le circostanze e il contesto in cui si colloca l'intera vicenda. Siamo nei primi mesi del 1303, ad appena due anni di distanza dalle vicende che sconvolsero la città quando alcuni membri delle casate degli Antelminelli, Ciapparoni e Mordecastelli assassinarono nelle campagne intorno alla città, sulle colline di Vicopelago, il capo della parte popolare, Opizzone degli Opizzi. Ne seguì una violenta reazione popolare a Lucca, con l'incendio dei palazzi e delle torri appartenenti alle famiglie dei responsabili e collocate per lo più nell'attuale piazza Antelminelli a fianco della cattedrale di San Martino[20]. I colpevoli dell'omicidio furono catturati e decapitati pubblica-

anche i due fratelli Adoardo e Bindo Guidiccioni, nipoti di Paganuccio e di Conte. Cfr. Castellani-Del Punta, *Lettere dei Ricciardi* cit., pp. 70-71 e 219.

[19] Sulla compagnia Ricciardi si veda: Del Punta, *Mercanti e Banchieri* cit., pp. 141-215.

[20] Matraia, *Lucca nel Milleduecento* cit., p. 33, nn. 139-142.

mente, mentre le loro famiglie messe al bando prendevano la via del fuoruscitismo verso la vicina Pisa, nemica e soprattutto tradizionalmente ghibellina. Era l'inizio delle tensioni e delle lotte interne a Lucca, tra Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, tra magnati e "popolo", vicende complicate da analoghi scontri che avvenivano negli stessi anni in altre città toscane, Firenze e Pistoia in particolare[21]. Il confronto interno sullo scacchiere lucchese, in un misto di istanze politico-sociali e di rivalità familiari, sfociò nel 1308 nella legislazione antimagnatizia, nella redazione del nuovo statuto e nell'esodo dalla città di gran parte del ceto imprenditoriale lucchese, in particolare delle famiglie di mercanti-banchieri. La spia della tensione che si respirava allora a Lucca, nei mesi in cui fu redatta la nostra lettera, si trova all'interno della stessa nel paragrafo immediatamente precedente al passo che abbiamo citato:

> Osste sopra Pisstoia è sta[n]ssiata viij die di mago p(er) noi (e) p(er) Fiore(n)sa
> a farle guassto
> d'ugne i(n)to(r)no (e) istare xv die, sie ch'arà lo malano, (e) no v'àno che ma(n)gare.
> A Luc(cha) semo i(n) ghrande ispese di messa di chavalli (e) di paghare tuto dì dr., (e)
> berovieri ato(r)no (e) pichonali predando (e) disface(n)do chase chi no(n) pagha[22].

La spedizione militare congiunta programmata da Firenze e Lucca contro Pistoia per l'8 di maggio del 1303 comportava ingenti spese per le famiglie più abbienti, che dovevano sborsare il denaro necessario ai preparativi, soprattutto per i cavalli da guerra. Ma il dettaglio più interessante è senza dubbio quella ronda di «berovieri» e «pichonali» che si aggiravano per la città depredando e danneggiando le abitazioni dei cittadini che si rifiutavano di pagare le imposizioni straordinarie ingiunte dalle autorità comunali per finanziare la guerra contro Pistoia, allora controllata dai Guelfi Bianchi. È la prova tangibile dei pericoli che correvano allora le famiglie magnatizie e i consortati più abbienti in un generale clima di scontro e di tensioni con le istituzioni comunali controllate dalla *Pars Populi* e con le organizzazioni popolari, *in primis* le compagnie rionali di fanti: le cosiddette *Societates armorum* o *Societates peditum*.

Ben si comprendono allora i timori di mercanti-banchieri di primo rango, seppur in bancarotta, i quali appartenevano a consortati familiari come i Guidiccioni, i Di Poggio, i Sismondi. Né gli stessi Ricciardi potevano essere esenti da timori, avendo da tempo raggiunto lo stesso rango delle famiglie dei loro soci sia per censo e ricchezza che per stili di vita e simboli di prestigio sociale. Possiamo sospettare che quando gli autori della lettera scrivevano: «Or chosie sono forti li chapitoli loro: che tut'avere no(n) richo(n)preré le tesste», i timori che esprimevano riguardavano loro stessi e non a caso facevano

[21] Su tali vicende si vedano: V. Tirelli, *Sulla crisi istituzionale* cit. e gli interventi di E. Cristiani e M. Tangheroni in *Exil et civilisation en Italie (XII^e-XVI^e siècles)*, a cura di J. Heers e C. Bec, Nancy 1990, pp. 61-66 e 105-118. Più in generale su magnati e popolani cfr. il volume relativamente recente: *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997.

[22] Castellani-Del Punta, *Lettere dei Ricciardi* cit., p. 146.

riferimento all'inutilità della ricchezza per «ricomprarsi la testa», una ricchezza inutile per salvarsi da un'eventuale condanna a morte emessa sulla base degli ordinamenti e degli statuti di "popolo".

L'episodio descritto nella lettera Ricciardi non è un caso di "faida", bensì un assassinio punito con una "vendetta". Non si trattava di un conflitto tra pari, ma di una violenza esercitata in modo asimmetrico: da una parte vi era una consorteria nobiliare, dall'altra un singolo popolano, per quanto inquadrato nelle compagnie di "popolo". Ora, proprio alla regolamentazione delle vendette tra magnati e popolani sono riservate nello statuto comunale del 1308 due rubriche piuttosto dettagliate. Si tratta della rubrica XXXII e XXXIII del terzo libro[23]. La prima s'intitola *De pena illius qui aliquem percusserit ad vindictam et sociantium eum ad maleficium committendum*, la seconda *Qualiter puniatur offendens aliquem iterato, si eum alias offenderit, et pax de prima offensa facta non fuerit vel vindicta*. Lo statuto del 1308 fu redatto da un governo di "popolo" in un clima di forte ostilità nei confronti delle famiglie magnatizie e anche dei popolani grassi. Pertanto le vendette sono regolate da una legislazione apertamente a favore del "popolo". I rei di aver commesso una vendetta contro il primo offensore o contro un suo parente, o congiunto «de patrimonio», dovevano essere puniti con il triplo della pena normalmente prevista in questi casi in base allo statuto e alle costituzioni delle società di "popolo". Ma la pena era prevista solo nel caso di «magnati», «casastici» e «potenti» che avessero compiuto la vendetta tra loro o ai danni di popolani, non nel caso contrario: di popolani che si vendicassero su «casastici» e «potentes» e neppure nell'eventualità di vendette tra popolani. Si prescrivevano, inoltre, tutta una serie di ammende per chi si rendesse colpevole di dare ricetto a casa propria o aiuto agli offensori nel periodo in cui durava la «inimicitia ex offensa», ovvero fino a quando l'offesa non fosse stata vendicata o risarcita. Anche in questo caso è interessante notare le differenze che si stabilivano nella pena a seconda che si trattasse di popolani o magnati. Nel caso di ospitalità ad un colpevole di omicidio o di mutilazione, se l'ospite era un «potens» o un «casasticus», l'ammenda era di 500 lire, se un popolano, di 100 lire. Se, invece, il reo aveva commesso semplicemente una violenza con spargimento di sangue, la pena per l'eventuale ospite, «potens vel casasticus», era di 200 lire, per l'ospite popolano di 50 lire. Nel caso di ricetto ad un reo di aggressione fisica e percosse senza spargimento di sangue, la pena era di 100 lire per un magnate, di 25 lire per un popolano. Da queste pene erano, tuttavia, esclusi tutti i parenti stretti dell'offensore: i genitori, i fratelli, i figli, gli zii e i nipoti. Se i parenti davano ospitalità o aiuto al reo dopo che aveva commesso il malefatto, non erano passibili di condanna in base allo statuto.

[23] *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII* cit., Libro III, nn. XXXII-XXXIII. Non è probabilmente casuale che alle suddette rubriche facciano seguito nello statuto alcune norme relative al porto d'armi. Sui significati politici e gli aspetti legislativi relativi al porto d'armi, in ambito pisano in particolare, si veda in questo volume il contributo di Giovanni Ciccaglioni.

Con la rubrica XXXIII s'intendeva regolare, invece, l'iterazione delle vendette. Si proibiva di colpire una seconda volta, con percosse, ferite o con l'omicidio, un individuo che era già stato vittima di una simile aggressione, o un suo parente fino al quarto grado, senza che fosse intervenuta nel frattempo una vendetta riparatrice dell'offesa originaria o che fosse stata stipulata una pace in merito a questa prima offesa. Se il primo aggressore ripeteva la violenza commettendo un omicidio, doveva essere condannato a morte, sia che fosse un «potens» sia che fosse un popolano. Se ripeteva l'aggressione infliggendo delle ferite alla vittima, gli doveva essere amputata la mano destra nel caso che fosse un «potens» o «casasticus», e se non si riusciva a catturarlo, doveva essere messo al bando come traditore. Se, invece, si trattava di un popolano, era sufficiente un'ammenda di 200 lire. Se le violenze erano limitate a percosse senza spargimento di sangue, la pena doveva essere pari al quadruplo dell'ammenda normalmente prevista nel semplice caso di aggressione con percosse.

Le norme esposte in queste due rubriche sono interessanti non soltanto perché mostrano chiaramente le differenze di trattamento previste per i membri del "popolo" e per le famiglie considerate magnatizie o di «casastici et potentes», ma anche perché indicano che la vendetta e la ripetizione della vendetta erano considerate una pratica normale e consueta e perfino accettata dal punto di vista legale purché fosse regolata da norme e istituzionalizzata. L'iterazione degli atti violenti non era proibita di per sé, anzi era considerata un fatto accettabile purché dopo la prima aggressione fosse intervenuta una vendetta da parte della vittima o dei suoi parenti ai danni dell'offensore o di un suo congiunto oppure una pace che avesse in qualche modo cancellato il debito originato dalla prima offesa. In altre parole le violenze private e gli atti di aggressione erano regolati negli statuti secondo un principio di contabilità, quasi seguendo un registro di Dare e Avere. L'importante era che i conti tornassero da una parte e dall'altra. Evidentemente era solo a queste condizioni che si potevano stipulare anche pacificazioni e tregue.

Un ultimo aspetto che mi preme considerare è il silenzio delle cronache civiche in merito alla vicenda. Delle cronache che ci sono rimaste, nessuna descrive o menziona l'episodio narrato nella lettera Ricciardi. L'*Antica Cronichetta Volgare lucchese* edita dal Bongi risale probabilmente agli ultimi decenni del Duecento e la parte frammentaria che si è conservata termina con il 1260[24]. Da questa fonte non si può quindi pretendere alcun lume su avvenimenti che risalgono ai primi del Trecento. Neppure gli *Annales* di Tolomeo, un'asciutta cronaca in latino redatta dal frate domenicano Tolomeo Fiadoni nei primi decenni del Trecento, menzionano alcunché a proposito dell'omicidio di Guiduccio e della vendetta dei da Tassignano, né sotto l'anno 1303 né sotto gli anni vicini. Tuttavia, tra gli eventi registrati e ascritti al 1310 vi è l'incendio delle case dei da Tassignano a Lucca da parte del "popolo",

[24] *Antica Cronichetta Volgare lucchese già della Biblioteca di F. M. Fiorentini, cod.VI, pluteo VIIII*, a cura di S. Bongi, Lucca 1892.

un'ulteriore conferma della posizione politica di questa consorteria nobiliare e dell'odio che correva fra essa e la *Pars Populi*[25]. Quanto alla cronaca del Sercambi – in generale più lunga e ricca di particolari, ma anche assai più fantasiosa rispetto agli *Annales* – anch'essa tace sulle vicende esposte nella lettera Ricciardi, ma offre un interessante esempio di *contaminatio*. Infatti, fra gli avvenimenti del 1301 (in realtà il 1300) il Sercambi, che scriveva a circa un secolo di distanza, privilegia l'assassinio di messer Opizzone degli Opizzi da parte di esponenti delle famiglie Ciapparoni e Antelminelli, in particolare Bacciomeo Ciapparoni e Bonuccio Antelminelli[26]. L'uccisione del giudice lucchese a capo dei Guelfi Neri avvenne il 1° gennaio del 1300 presso Vicopelago. Tra le famiglie responsabili dell'omicidio sono menzionati, oltre agli Antelminelli e ai Ciapparoni, i Mordecastelli, i «Tassignanesi, e quelli da Porta et del Fondo». Più precisamente, il Sercambi riferisce che i Pisani, i quali avevano tramato per seminare discordia all'interno di Lucca, avevano diffuso la notizia che responsabili di questa violenza erano le suddette famiglie. In realtà erano stati proprio i Pisani a corrompere e ad incitare Bacciomeo Ciapparoni e Bonuccio Antelminelli ad eliminare il degli Opizzi, promettendo loro ricompense ed onori a Pisa[27]. La reazione del "popolo" lucchese e delle autorità si concretizzò in tempi assai rapidi nell'esecuzione di Ranuccio Mordecastelli, mentre le consorterie dei degli Opizzi e dei Bernarducci si vendicavano sulle famiglie rivali incendiando e saccheggiando le loro case e torri. Fra le famiglie che subirono tale trattamento vi erano, stando al Sercambi, anche i da Tassignano («dell'Interminelli, Mordechastelli e delli altri», afferma il cronista, sottintendendo fra questi "altri" anche i sovramenzionati Tassignanesi). Della partecipazione dei da Tassignano a queste vicende non si ha alcuna conferma da altre fonti e rimane difficile credere che essi potessero restarsene tranquillamente a Lucca appena due anni dopo essere rimasti coinvolti in fatti tanto gravi. Se veramente avessero aderito all'azione organizzata da Antelminelli, Ciapparoni e Mordecastelli, non si spiega perché non abbiano preso la via dell'esilio per Pisa, come gli altri. Lo stesso Sercambi conclude il capitolo CV dedicato al racconto di questa vicenda affermando che «tali mafactori si ridusseno a Pisa tenendo quine parte ghibellina». Bisogna piuttosto credere che il Sercambi, il quale scrivendo a molti anni di distanza da quando si erano svolti i fatti, utilizzava varie fonti di epoca precedente, arricchendo e vivacizzando spesso il proprio racconto con particolari piuttosto fantasiosi, abbia in questo caso

[25] *Tholomei lucensis Annales*, in MGH, *Scriptores*, herausgegeben von B. Schmeidler, n. s., t. VIII, Berlin 1930, *ad annum*.

[26] G. Sercambi, *Le croniche*, a cura di S. Bongi, Lucca 1892, cap. CV.

[27] Questa versione dei fatti, che imputa ai Pisani la responsabilità di aver provocato disordini interni a Lucca per favorire la parte Bianca lucchese in funzione antifiorentina, si deve in prima istanza a Tolomeo, che fu sicuramente tra le fonti utilizzate dal Sercambi. La versione è credibile nella sostanza, in quanto nel 1299 Pisa era riuscita dopo anni a concludere una pace di 25 anni con Genova e l'eliminazione di Opizzone degli Opizzi, a capo dei Neri, la fazione legata a Firenze, che significava il rafforzamento dei Bianchi e la possibilità di un'alleanza pisano-lucchese.

confuso in parte i due episodi: da una parte l'uccisione di Opizzone degli Opizzi all'inizio del 1300, dall'altra gli avvenimenti dell'aprile 1303, l'assassinio del giovane Guiduccio da Tassignano, la vendetta privata dei familiari dell'ucciso e la reazione del "popolo" e del comune conclusasi con la messa al bando dei responsabili.

Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa[*]

di Giovanni Ciccaglioni

Nel maggio del 1322, il giorno della festa dell'Ascensione e quello successivo, Pisa fu teatro di gravi *rumores*[1]. Quegli scontri costituirono un avvenimento centrale per la storia della città tirrenica nel XIV secolo.

In questo contributo mi concentrerò sui testi prodotti da alcuni tra i protagonisti di quelle giornate, non nella presunzione di ricostruire ciò che "realmente" avvenne, ma per cercare di capire come e perché quelle vicende furono lette e interpretate.

Il saggio è articolato in tre parti. Nella prima ho riportato i resoconti di due osservatori esterni. Questo non nella convinzione che essi rappresentino le versioni più aderenti alla realtà dei fatti, ma perché si tratta di testimonianze molto note, delle quali sono stati ben studiati i meccanismi di redazione, le intenzioni e i criteri che ispirarono i loro autori.

Due dossier di 4 e di 8 testi, i primi risalenti al luglio del 1322, i secondi al febbraio del 1323, sono al centro rispettivamente della seconda e della terza parte di questo lavoro.

1. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo due fonti esterne

1.1. La spia del re

Due dispacci spediti a Giacomo II re d'Aragona da un suo anonimo corrispondente rappresentano la nostra prima fonte di informazioni[2]. L'agente di

[*] Nelle citazioni del materiale archivistico inedito sono state usate le seguenti sigle e abbreviazioni: ASPi.: Archivio di Stato di Pisa; *Comune A* (seguito dal numero del registro): fondo Comune, Divisione A dell'Archivio di Stato di Pisa. Tutte le date sono state riportate allo stile comune.

[1] E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, p. 315 e segg. M. Ronzani, *«Figli del Comune» o fuoriusciti? Gli arcivescovi di Pisa di fronte alla città-stato fra la fine del Duecento e il 1406*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987) a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G. M. Varanini, Roma 1990, II, pp. 773-835, p. 798 e segg. A. Poloni, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa 2004, p. 310 e segg.

[2] H. Finke, *Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französichen, spani-*

Giacomo II aprì il suo primo messaggio collegando l'origine delle discordie tra i pisani alla morte del signore della città, Gherardo di Donoratico, avvenimento che risaliva al maggio del 1320[3]. In quel lasso di tempo Ranieri, zio del defunto, era stato eletto capitano delle truppe mercenarie e aveva avviato un vero e proprio processo di *spoil system* all'interno del gruppo dirigente cittadino. Nel primo testo possiamo infatti leggere che

> Ranieri iniziò a circondarsi di uomini che durante gli anni di Gherardo non avevano avuto alcun peso nella vita politica cittadina. Tra i tanti, il conte scelse come proprio consigliere un *miles* di nome Lippo (Filippo) da Caprona e da quel momento in poi Ranieri iniziò a non fare - e anche ora non fa - nulla senza aver ascoltato prima il parere di Lippo. Fu proprio su consiglio di Lippo che Ranieri incominciò a rimuovere gradualmente dai loro incarichi coloro i quali avevano governato Pisa insieme al nipote. Oramai è più di un anno che quelli che al tempo di Gherardo tenevano in pugno la città non hanno avuto più nulla da fare[4].
> Alcuni esponenti delle famiglie Lanfranchi e Gualandi figurano tra gli esclusi eccellenti. Essi, vedendosi oramai tagliati fuori da tutto, proprio perché emarginati su consiglio e sollecitazione di quel da Caprona che tiene in pugno il conte, decisero di uccidere Lippo e tentare di colpire in seconda battuta il conte e gli altri che governavano. Corbino dei Lanfranchi, insieme ad un gruppo di uomini armati, fu incaricato di occuparsi della faccenda. Corbino tese un tranello per uccidere il detto Lippo, ma il giorno e nel luogo dell'agguato egli non trovò Lippo, bensì il figlio Guido, anch'egli *miles*, uomo di grandi virtù e soprattutto ammiraglio generale della città. Il figlio venne comunque assassinato al posto del padre[5].

schen, zur Kirchund Kulturgheschichte, aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II. 1291-1327, Berlin-Leipzig 1908-1922, II, n. 377, pp. 579-580 e III, n. 202, pp. 443-444. Per la politica estera aragonese di quegli anni con particolare riferimento alla situazione pisana cfr. A. Arribas Palau, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Argon*, Barcelona 1953; V. Salavert Y Roca, *Cerdeña y la expansion mediterranea de la Corona de Argon, 1297-1314*, Madrid 1956; M. Tangheroni, *Alcuni aspetti della politica mediterranea di Giacomo II d'Aragona alla fine del suo regno*, in «Annali della facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XXXII (1969), pp. 101-165, poi in Id., *Sardegna Mediterranea*, Roma 1983, pp. 103-167.

[3] Finke, *Acta Aragonensia* cit., II, n. 377, «Dissensio Pisanorum ortum habuit ex eo, quod, vivente comite Gaddo, quidam ipsius amici et sequaces dominabantur in civitate Pisana. Set mortuo dicto comite Gaddo comes Nerius eius patruus electus fuit capitaneus stipendiariorum».

[4] *Ibidem*, «Et cepit adherere quibusdam, qui tempore comitis Gaddi nichil habebant in civitate facere. Et inter ceteros elegit sibi in consiliarium quendam militem Pisanum vocatum dominum Lippum de Caprona, cuius consilio omnia agebat et agit dictus comes Nerius. Et paulatim cepit ipse comes Nerius consilio dicti domini Lippi removere ab offitiis Pisane civitatis omnes, qui tempore comitis Gaddi gubernabant civitatem Pisanam, ita quod iam est annus et ultra, quod illi, qui tempore comitis Gaddi regebant civitatem, nichil habuerunt ibi facere».

[5] *Ibidem*, «Et inter ceteros, qui exclusi fuerunt, sunt nobiles de domo Lanfrancorum et Gualandorum. Predicti autem exclusi videntes, quod consilio dicti domini Lippi de Caprono comes Nerius ducitur et quod illius consilio et providentia sunt exclusi, tractaverunt dictum dominum Lippum occidere et exinde, si possent inruere in comitem vel alios regentes, facere contra eos idem. Et deputarunt ad hoc quendam hominem Corbinum de domo Lanfrancorum cum certa comitiva armatorum. Qui Corbinus cum dictis armatis insidias posuit ad occidendum dictum dominum Lippum et eum adhuc intenderent. Non occurrit eis dictus dominus Lippus set filius eius dominus Guido, qui erat miles, nobilis moribus et virtute et erat generalis admiratus Pisanorum et ipsum dominum Guidonem filium dicti domini Lippi interfecerunt».

> L'omicidio di Guido scatenò una immediata sollevazione da parte dei cittadini e Corbino fu catturato e immediatamente decapitato. Anche altri esponenti della *domus Lanfrancorum* vennero catturati, altri ancora invece scapparono per timore di fare la stessa fine[6].

Qui il corrispondente del sovrano interruppe la narrazione di ciò che era avvenuto e passò a descrivere ciò che si stava verificando, per concludere delineando possibili scenari futuri[7].

> A questo punto la congiura è stata scoperta, ma si crede che nasceranno ulteriori problemi poiché Lippo, al quale è stato ucciso il figlio, muove le fila di Ranieri, e di conseguenza quelle della città; sconvolto com' è per la morte del figlio, si crede che egli voglia spegnere la propria sete con il sangue di tutti coloro che sapevano, e che quindi non avrà alcun freno nel farsi giustizia [...][8].

Qualche tempo dopo aver inviato il primo dispaccio, l'informatore spedì una seconda lettera per aggiornare Giacomo II sugli sviluppi successivi della faccenda, in particolare quelli che avevano toccato più da vicino gli interessi aragonesi nella penisola.

> Dopo l'ultima lettera che vi ho scritto, il fratello di Roberto d'Angiò comparve dinanzi al porto di Pisa con ventidue galee, dieci delle quali erano state armate dai guelfi di Genova. Essi avevano sperato di impadronirsi della città potendo contare su un patto segreto. Una volta scoperto l'accordo, il conte Ranieri fece catturare e poi decapitare un certo Coscetto da Colle e altri promotori della congiura. In definitiva si è corso veramente il rischio che Pisa finisse nelle mani di re Roberto[9].

Da ultimo, passando ancora una volta dalla narrazione di fatti accaduti alle previsioni su ciò che sarebbe potuto accadere, lo scrivente concluse dicendo che:

> ora in città ci sarà una svolta in senso decisamente filoimperiale[10].

[6] *Ibidem*, «Facto ex hoc in civitate magno tumultu, ita quod tota concurrit ad arma et captus fuit dictus Corbinus, qui statim fuit decapitatus. Capti fuerunt etiam plures de dicta domo et multi timore fugerunt».

[7] Dal che possiamo ipotizzare che l'informatore scrisse il proprio messaggio nel mezzo degli scontri.

[8] Finke, *Acta Aragonensia* cit., «Post hec detecta est coniuratio predicta et creditur, quod multa scandala orientur exinde, quia dictus dominus Lippus, cuius filius occis fuit, suo consilio ... ducit dictum comitem, et per consequenciam civitatem et commotus occisione filii cupiet satiari sanguine illorum, qui consci fuerunt de dicta morte, et nichil inde temperamentum in iudicando tenebit. Unde creditur, quod ex predictis gravia scandala orientur Pisanis».

[9] Ivi, III, n. 202, «Posquam magestati vestri scripssi, princeps Tarantinus regis Roberti frater, fuit in portu Pissis cum galeis XXII, ex quibus decem erant Guelforum Janue, sperantes intrare Pissis pro maximu tractatu, quod habebant. Ipso existente in dicto portu fuit hoc revelatum comiti Nerio. Quidam, qui vocatur Cosetus de Colo, et plures alii ad ipsius comitis Marius [Neri] pervenerunt, quibus fecit decapitari. In maximo fuit articulo Pisis veniendi ad manus regi Roberti».

[10] *Ibidem*, «Et modo multum reformetur ad partem imperialem [...]».

1.2. Il cronista fiorentino

Il secondo osservatore esterno è Giovanni Villani[11]. Il cronista fiorentino cala il lettore direttamente *in medias res*. Egli infatti incomincia dichiarando che i disordini del maggio 1322 erano il frutto delle divisioni esistenti tra i *cives* pisani. Corbino dei Lanfranchi aveva assassinato Guido da Caprona, uno degli uomini più in vista della città, ma l'omicida era poi stato catturato dalla popolazione e decapitato insieme al fratello. In conseguenza di quella reazione scoppiarono nuovi disordini. Allora Ranieri, capo delle truppe mercenarie, e un gruppo di nobili «corsono la città».

Su istigazione di Lanfranchi, Gualandi, Sismondi e da Caprona, «ch'erano dell'altra setta contra il popolo», prima furono uccisi tre popolari e poi venne aperta una vera e propria caccia all'uomo per catturare Coscetto da Colle e i suoi sostenitori, sui quali era stata fatta ricadere l'accusa dell'omicidio di Guido[12].

Il comportamento di Ranieri e dei nobili che lo sostenevano in quei frangenti, alienò al conte le simpatie del "popolo". Il giorno successivo infatti il "popolo" si armò e chiese giustizia riuscendo a ottenere che ben quindici esponenti della nobiltà venissero condannati. Anche Ranieri di Donoratico corse il rischio di essere travolto dalla rivolta popolare, ma egli poté contare inizialmente sulla difesa delle truppe mercenarie. Secondo il Villani però Ranieri fu salvato dall'incombere di un imminente pericolo: Castruccio Castracani infatti si presentò per ben due volte in prossimità di Pisa minacciando di impadronirsi della città[13].

Per diversi giorni dunque i Pisani dovettero fronteggiare la minaccia esterna del signore di Lucca e i pericoli interni causati dalle divisioni tra fazioni. In

[11] G. Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1990-1991, libro X, capitolo CLIII, pp. 351-352. La bibliografia su Giovanni Villani è sterminata, ma cfr. almeno F. Ragone, *Giovanni Villani e si suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma 1999.

[12] Villani, *Nuova Cronica* cit., libro X, capitolo CLIII, «De' romori e grandi novità ch'ebbe nella città di Pisa per la setta de' cittadini», «Nel MCCCXXII, del mese di maggio, la città di Pisa, si levò a romore per cagione delle sette, ch'erano tra' cittadini. Messer Corbino de la casa de' Lanfranchi uccise messer Guido da Caprona de'maggiori cittadini che vi fosse; e quelo de' Lanfranchi preso a romore di popolo, a llui e al fratello fu tagliato il capo. E per cagione di ciò non cessò il romore ne la terra, ma più caldamente si raccese, che l conte Nieri de' Gheardeschi signore delle masnade tedesche co' grandi de la terra corsono la città, e afurore da' detti grandi Lanfranchi e Gualandi e Sismondi e Capornesi ch'erano dell'altra setta contro il popolo uccisono tre possenti popolani, e cercando per tutto quegli ch'erano de la setta di Coscetto dal Colle per uccidergli, dicendo che avevano fatto uccidere quello da Caprona, e facieno venire Coscetto dal Colle [...]».

[13] *Ibidem*, «il popolo per la detta ingiustizia e micidi isdegnarono contra il conte Nieri e contra i grandi. Il secondo dì s'armarono e corsono la terra, e vollono che giustizia si facesse, onde furono condannati XV de' maggiori de le dette case per ribelli, e guasti i beni loro: il conte medesimo sarebbe stato corso dal popolo di Pisa, se non che si trovò forte de le masnade; e sì si disse che ne' micidi detti non avea avuto colpa, ma più il campò che Castruccio con tutto suo isforzo venne per due volte infino sul Monte San Giuliano. I Pisani temendo de la sua venuta, ch'egli e la sua gente non corressono e rubassono la città, sì gli contraddissono la venuta».

quel contesto Coscetto da Colle – personaggio che i lettori della cronaca avevano già incontrato nei capitoli in cui era stata narrata la cacciata di Uguccione della Faggiola e una congiura ordita dai Lanfranchi – approfittando delle divisioni esistenti in città preparò un piano per uccidere Ranieri e cacciare coloro che governavano. Coscetto venne però tradito. Egli fu catturato e ucciso brutalmente, con una pubblica esecuzione che servì a riappacificare gli animi e a smorzare definitivamente ogni tensione. La vicenda si concluse con la condanna di numerosi nobili e dei «popolani de la setta del detto Coscetto». Il tredici giugno infine Ranieri di Donoratico venne eletto "difensore del popolo"[14].

1.3. Qualche notazione

Quando l'informatore di Giacomo II scrisse la sua prima lettera, Ranieri di Donoratico e i nobili pisani, primo tra tutti il da Caprona, non avevano ancora compiuto alcuna violenza. Per questa ragione vale la pena di riassumere le opinioni che, secondo l'inviato del re, circolavano in città circa il contegno che ci si aspettava avrebbe tenuto Lippo da Caprona:

– tutti attendevano una reazione di Lippo;

– tutti immaginavano che la sua reazione sarebbe stata particolarmente violenta poiché egli era sconvolto per la morte del figlio;

– si pronosticava che Lippo avrebbe colpito coloro i quali erano stati a conoscenza del progetto di ucciderlo.

Il riferimento al tentativo compiuto dai guelfi, gli Angiò e i genovesi, di impadronirsi di Pisa, è invece per noi il dato più interessante del secondo dispaccio che, è bene ricordare, fu scritto tenendo presente in primo luogo la politica estera aragonese e in particolare le mire che Giacomo II coltivava su Pisa e la Sardegna fin dagli ultimi anni del XIII secolo.

La divisione in sette, in fazioni è una chiave esplicativa che Giovanni Villani utilizza in tutto il suo racconto. Nel corso della narrazione essa assume le forme di una contrapposizione tra:

– nobili, in particolare Lanfranchi contro da Caprona;

– nobili e popolari, con i Lanfranchi, Gualandi, Sismondi e da Caprona che uccidono tre *popolares* e con il "popolo" che ottiene la condanna di quindici esponenti della nobiltà;

[14] *Ibidem*, «Istando i Pisani sotto l'arme e in grande sospetto più giorni per le dette divisioni e sette, Coscetto dal Colle popolano, uomo di grande valore e ardire, il quale era stato capo di popolo in Pisa a cacciare Uguiccione da la Faggiola, e poi a uccidere quegli della casa de' Lanfranchi, come adietro ho fatta menzione, e allora era fuori di Pisa per certi trattati di suoi amici d'entro, venia in Pisa per mutare stato a la città, e per uccidere e cacciare il conte Nieri e' suoi seguaci; essendo fuori di Pisa assai preso a la città in una piccola casa d'uno villano per entrare la mattina per tempo in Pisa, uno suo compare e confidente il tradì e l'apostò al conte, il quale e grande furore fu menato preso in Pisa, e sanza altro giudicio fatto, il fé tranare e tranando tagliato a pezzi, e gittato in Arno. E fatto ciò, la terra si racquetò, e feciono grande festa e processione, e mandaro a' confini più nobili e popolani de la setta del detto Coscetto in diverse e lontane parti del mondo, e 'l detto conte Nieri feciono signore e difensore del popolo di Pisa dì XIII di giugno MCCCXII; e così in pochi dì il detto conte fu in così varie e diverse fortune».

– Ranieri di Donoratico e il “popolo”;

– popolari, laddove si fa riferimento a quei giurati in “popolo” che si riconoscono nel programma di Coscetto da Colle e che per quella militanza vengono condannati.

È invece assente qualunque riferimento alla dicotomia guelfo/ghibellino.

Giovanni Villani inoltre riserva particolare attenzione a Coscetto da Colle, un «capopopolo», che era stato al centro della scena politica pisana fin dal 1316[15]. In quell’anno egli aveva contribuito fattivamente alla cacciata di Uguccione della Faggiola. Il da Colle in particolare garantì al gruppo di famiglie mercantili e aristocratiche che aveva guidato la congiura, l’appoggio degli strati più umili della popolazione, presso i quali il grande condottiero ghibellino godeva di ampio consenso. Una volta allontanato il Faggiolano e inaugurato il nuovo corso politico che aveva visto Gherardo di Donoratico agire a fianco delle famiglie dell’*élite* popolare, Bonaccorso/Coscetto continuò a svolgere una funzione di raccordo tra il gruppo dirigente cittadino e il resto della popolazione. In quell’opera di mediazione Coscetto poté giovarsi, oltre che delle capacità personali, anche della propria estrazione sociale. La sua famiglia infatti faceva parte di una sorta di ceto medio composto da piccoli mercanti e bottegai, le cui attività economiche consentivano a simili personaggi di intrattenere rapporti da un lato con i grandi operatori commerciali cittadini – Gambacorta, Agliata, Bonconti, Scacceri, gli stessi che dominavano le istituzioni pisane – e dall’altro con le persone di medio e basso rango che frequentavano le loro botteghe.

Nel 1317 Coscetto contribuì a sventare la prima delle due congiure – la seconda si svolse nel ‘19 – che alcuni esponenti della famiglia Lanfranchi organizzarono per eliminare Gherardo di Donoratico e riportare in città Uguccione.

Morto Gherardo nel maggio del 1320 e salito al potere lo zio Ranieri di Donoratico, Coscetto smise i panni di fiancheggiatore del gruppo dirigente cittadino per vestire quelli di oppositore del nuovo corso politico. Già nei mesi successivi il maggio 1320 Coscetto organizzò una congiura contro il conte Ranieri, ma quel tentativo gli costò l’allontanamento dalla città e, secondo il Villani, Coscetto si trovava ancora al bando quando scoppiarono i disordini del 1322, al termine dei quali, come abbiamo visto, egli venne giustiziato.

2. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo alcuni protagonisti

2.1. Gli “Anziani del popolo”

Il 15 luglio del 1322 il podestà Corrado di Roccacontrada convocò un “consiglio maggiore e generale” del comune[16]. Il rettore invitò i consiglieri a discutere sull’opportunità di concedere agli “Anziani” in carica quel bimestre i pieni poteri – *bailia* – per riformare l’ufficio del *conservator pacifici et*

[15] Così in Poloni, *Trasformazioni della società* cit., p. 305, lavoro dal quale ho tratto anche le seguenti informazioni su Coscetto da Colle.

[16] ASPi., *Comune A* 49, c. 6v 15 luglio 1322.

quieti status pisane civitatis et comitatus. In realtà, poiché il mandato bimestrale di Tedesco da Cortona – così si chiamava il *conservator* – era in procinto di scadere, era stato lo stesso collegio anzianale a chiedere la convocazione del consiglio. La *bailia* avrebbe consentito agli "Anziani" di ridefinire le prerogative, gli strumenti, l'ambito di azione e tutto ciò che essi avessero ritenuto necessario affinché Tedesco svolgesse le proprie funzioni[17].

Il testo della proposta del luglio del 1322 costituisce la prima testimonianza della presenza in città di un *conservator*. Dal documento si evince infatti che il nuovo ufficiale era stato creato in seguito ai disordini di maggio poiché, quando venne convocato il consiglio, i primi due mesi di incarico di Tedesco si stavano chiudendo[18].

In quella occasione gli "Anziani" non si limitarono ad aggiungere un nuovo magistrato a quelli che già erano al servizio del comune. I dodici misero in moto un meccanismo che testimoniava tutta l'importanza che essi attribuivano ai fatti del 1322. I membri dell'"anzianato" in carica nei mesi di luglio e agosto richiesero infatti al consiglio una *bailia* e sicuramente una analoga richiesta era stata avanzata già nel maggio precedente, quando Tedesco da Cortona era stato eletto una prima volta. La *bailia* costituiva per una magistratura collegiale il corrispettivo dell'*arbitrium* per un magistrato *monocratico*[19]. Infatti entrambi i dispositivi giuridici conferivano i pieni poteri al soggetto che ne veniva investito. Non a caso la normativa statutaria disciplinava severamente sia le richieste di *bailia* da parte degli "Anziani", sia quelle di *arbitrium* da parte dei podestà[20]. Il rischio era che gli uni o l'altro utilizzassero quegli ampi poteri per svuotare di contenuto politico gli altri organi del comune, e perciò agli "Anziani" era espressamente vietato domandare «gene-

[17] *Ibidem*, «Cum videatur dominis anthianis et sapientibus viris necessarium provideri de reformatione offici conservatoris pacifici et quieti status pisane civitatis et comitatus in quo nunc est probus et discretus vir ser Tedischus domini Cortonensis de Cortona post finitum terminum duorum mensium in quo dictus ser Tedischus electus fuit ad presentem officium. Et hec veniant reformanda vestro consilio sicut super eis auctoritate vestri consilii providendum. Si consulitis et placet vobis quod domini anthiani pisani populi presentes vel octo ex eis una cum sapientibus viris ab eis vel octo ex eis eligendis vel ipsi anthiani aut octo ex eis tantum vel sapientes ab eis eligendi tantum possint eligere et bailiam et potestatem plenam et liberam habeant eligendi officialem in dicto et ad dictum officium illum de quo eis utilius videbitur pro comuni. Cum officio bailia iurisdictione familia salario et aliis de quibus eis ut dictum est videbitur in eo termino de quo eis placuerit et semel et pluries quo usque dicta electio fuerit acceptata».

[18] Cfr. nota precedente. Sul *conservator* pisano mi permetto di rimandare al mio articolo *Il* Conservator boni et pacifici status. *Alcune osservazioni sugli equilibri politico istituzionali a Pisa nel Trecento*, in *Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi*, a cura di C. Iannella, Pisa 2005, pp. 39-56.

[19] Cfr. in proposito M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

[20] Rispettivamente rubrica CXIII «Delli Ansiani, che non addimandino generale bailia sopra li facti del Comuno», del *Breve del popolo* (d'ora in avanti B. P.) del 1313 e rubrica XLI «De non petendo obsides vel arbitrium» del *Breve del comune*, entrambi pubblicati in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1854-1870, vol. 2.

rale bailia sopra li facti del Comuno»[21]. Però era indubbio che una volta conseguita la *bailia* su di un caso specifico, i dodici avrebbero potuto decidere di operare in totale autonomia, come dimostrava appunto il caso dell'*officium* di Tedesco.

Per provvedere alla riforma dell'ufficio del *conservator*, gli "Anziani" seguirono dunque una procedura che, sebbene fosse riservata ai casi di particolare rilievo, era comunque prevista dalla normativa del comune. Invece il titolo scelto per il nuovo magistrato rappresentò una vera e propria novità, una testimonianza ancor più chiara dell'importanza che gli "Anziani" vollero attribuire alla vicenda. Anche nel 1320 il comune aveva nominato un ufficiale forestiero per indagare sulla congiura che era stata organizzata da Coscetto da Colle e dal fratello Cellino. Quel magistrato era stato chiamato «generalis executor pisani comunis contra proditores et exbannitos et rebelles pisani comunis pro prodictione et eorum olim bonos»[22]. Con quella titolatura gli "Anziani" avevano scelto di concentrare tutta l'attenzione sul gruppo di *cives* che, resisi colpevoli di un tradimento – *proditio* – si erano automaticamente esclusi dalla comunità cittadina. Tuttavia proprio il riferimento a un determinato episodio suggeriva la temporaneità del nuovo ufficiale, che era chiamato a indagare solo e soltanto su quell'avvenimento. Non è un caso che dopo il 1320, concluse le indagini sulla congiura dei da Colle, la documentazione pisana non rechi più alcuna traccia dell'esistenza di un simile magistrato.

Nel 1322 gli "Anziani" scelsero di non cristallizzare il titolo del nuovo ufficiale inserendovi un richiamo a quanto era avvenuto il giorno dell'Ascensione. Come in un'opera aperta essi puntarono invece sulla forza evocativa e performativa di un valore dominante l'ideologia comunale, il buono e pacifico stato, che da quel momento in poi sarebbe stato fisicamente incarnato da un nuovo magistrato. Quest'ultimo fu chiamato a indagare su fatti che venivano presentati come lesivi per la convivenza ideale di tutti coloro i quali si riconoscevano nello spazio complessivo – città e contado – che definiva la città-stato pisana. Come quella vicenda però avrebbero potuto essercene altre e del resto il buono e pacifico stato era un concetto ampio e complesso, che aspettava solo di essere riempito di volta in volta di contenuti differenti[23].

[21] Cfr. nota precedente.

[22] ASPi., *Dipl. Roncioni*, 25 novembre 1320.

[23] Cfr. in proposito B. Clavero, *Iurisdictio nello specchio. O el silencio de Pietro Costa*, Prefazione alla ristampa del 2002 (Milano) del volume di P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1110-1433)*, pubblicato nel 1969. F. Chabod, *Alcune questioni di terminologia: Stato nazione patria nel linguaggio del Cinquecento*, *Appendice* a *L'idea di nazione*, Roma-Bari 2002[13], pp. 139-190. Meccarelli, *Arbitrium* cit., p. 175 e segg. A. Tenenti, *Archeologia medievale della parola Stato* e Id., *La nozione di stato nell'Italia del Rinascimento,* entrambi in Id., *Stato: un'idea, una logica. Dal Comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna 1987, rispettivamente pp. 15-51 e pp. 53-97.

2.2. Ranieri di Donoratico

Il resoconto del "consiglio maggiore e generale" del comune, sebbene risalga alla metà di luglio del 1322, indica chiaramente che la risposta degli "Anziani" agli scontri della domenica dell'Ascensione – e cioè la prima nomina di un *conservator* a Pisa – avvenne pressoché a ridosso di quella giornata.

La reazione di Ranieri di Donoratico invece arrivò ai primi di giugno, quando, secondo Giovanni Villani, egli si fece nominare *defensor populi*. Purtroppo non disponiamo di alcun documento che ci permetta di conoscere la data esatta dell'elezione[24]. Tuttavia, la testimonianza del cronista fiorentino, generalmente molto bene informato sui fatti di Pisa, trova una conferma seppure indiretta già in una provvisione di *sapientes* del 13 luglio del 1322, nella quale Ranieri compare già con il titolo di "difensore del popolo"[25]. L'atto in questione ci interessa da vicino perché anch'esso è collegato agli scontri del maggio '22. I "Savi" infatti erano stati chiamati a esprimere un parere sulla vicenda del notaio Vanni del Bagno. Quest'ultimo era stato accusato dal "capitano del popolo" di aver preso parte ai disordini al seguito di alcuni nobili ma, secondo quanto diversi cittadini avevano riferito agli "Anziani", il Capitano aveva poi inflitto pesanti torture a Vanni fino al punto che questi non era stato in grado di ritornare in carcere sulle proprie gambe[26]. In quel momento aveva fatto la sua comparsa sulla scena il "difensore del popolo". Ranieri infatti si era rivolto agli "Anziani" dicendo che «ipse erat defensor populi et nollet quod populares paterentur iniuriam». I "Savi" avevano tenuto conto della volontà del conte e avevano stabilito che Vanni fosse liberato.

Ranieri di Donoratico aveva dunque sfruttato il caso di Vanni – nel testo della provvisione si dice esplicitamente che il conte aveva fatto il primo passo facendo sapere agli "Anziani" il proprio parere[27] – per dare un primo contenuto reale al ruolo di *defensor populi* che egli aveva appena iniziato a ricoprire. Non poteva esserci però occasione migliore della vicenda di un giurato in "popolo" che era stato accusato di aver preso parte agli scontri del maggio del 1322, per rileggere il ruolo che anche Ranieri aveva svolto durante quei disordini e che probabilmente era stato tutt'altro che unilateralmente a favore dei popolari.

[24] Sulla famiglia Donoratico cfr. G. Rossi Sabatini, *Pisa al tempo dei Donoratico (1316-1347). Studio sulla crisi costituzionale del Comune*, Firenze 1938. M. L. Ceccarelli Lemut, *Della Gherardesca Ranieri*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. XXXVII, pp. 163-258: p. 224; Ead., *Nobiltà territoriale e Comune: i conti della Gherardesca e la città di Pisa (secoli XI-XIII)*, in *Medioevo pisano. Chiesa, famiglie, territorio*, Pisa 2005, pp. 163-258.

[25] ASPi., *Comune A* 49, cc. 48v-49r 13 luglio 1322. Le commissioni di "Savi" erano composte da cittadini pisani di qualunque origine e *status* sociale, sia nobili che popolari, i quali venivano incaricati di predisporre i provvedimenti che venivano poi mandati ad esecuzione dagli "Anziani".

[26] *Ibidem*, «[...] ipse dominus capitaneus torsit et tormentavit eum valdis tormentis de girella et ygne et aliis ita quod non potuit suis pedibus redire ad carcerem sed fuit portatus ab aliis personis nec liberatus est tamquam innoces nichil confessus fuit».

[27] *Ibidem*, «dominus comes Rainerius misit dicendo Anthianis quod ipse intellexerat a pluribus supradicta et quod ipse erat defensor populi et nollet quod populares paterentur iniuriam et placebat ei quod Anthiani ea referrent sapientibus et bonis civibus et cum eis consulerunt».

2.3. La vittima designata

In futuro la scelta di Ranieri di schierarsi dalla parte del "popolo" avrebbe causato numerose ripercussioni nella vita politica pisana, alimentando conflitti e suscitando divisioni. Al momento però essa costituiva anche un utile precedente da imitare per chi avesse voluto rileggere e reinterpretare, come aveva fatto Ranieri, il ruolo avuto negli scontri della festa dell'Ascensione.

Proprio Lippo da Caprona per primo seguì la via tracciata dal conte. Il 7 luglio Giovanni Fagioli, "priore degli Anziani", lesse ai componenti del "consiglio del popolo" una provvisione emanata da un gruppo di "Savi" in merito a una petizione che Lippo – a nome proprio e dei suoi *consortes* Alamanno e Becciolino – aveva presentato agli "Anziani" e ad altri *sapientes*[28]. Nella provvisione – trascritta insieme al testo del consiglio – si legge che Lippo aveva raccontato agli "Anziani" che il giorno dell'uccisione del figlio egli aveva molto riflettuto sulla sua sorte e su quella dell'intera città, poi però si era armato e, accompagnato dai suoi due parenti, si era recato da Ranieri per sollecitarlo e chiedergli quali fossero le sue intenzioni. Dopo che il conte aveva risposto loro di rimanere al suo fianco, essi erano rimasti accanto a Ranieri ed erano andati con lui alla piazza del "popolo" e lì erano rimasti, senza mai allontanarsi[29].

Il giorno successivo – sempre secondo la ricostruzione di Lippo – quando era scoppiata l'altra ondata di scontri, i tre da Caprona non avevano recato danno ad alcuno e anzi avevano cercato di fare tutto quello che era sembrato opportuno al conte e agli "Anziani". Considerato tutto ciò Lippo dichiarava di non capire come mai egli e suoi dovessero essere perseguiti come se si fossero comportati in un altro modo[30].

Concludendo la sua petizione, e pregando gli "Anziani" di intercedere per sé e i suoi, Lippo – secondo quanto riferito da Giovanni Fagioli – aveva spiegato che a lui non interessava molto essere condannato, ma gli spiaceva che si dicesse che egli aveva agito contro la volontà del "popolo"[31]. Anche per que-

[28] ASPi., *Comune A* 89, cc. 152v-153r 7 luglio 1322. Lippo aveva presentato la petizione due giorni prima.

[29] *Ibidem*, «die dominica quando fuit interfectus Guido filius eius, ipse dubitavit et iustam habuit materiam dubitandi de se et de statu totius civitatis et armavit se et dicti eius consortes sociaverunt eum et ivit ad dominum comitem Rainerium ad ortandum et dixit ei quod volebat ipsum facere. Et dominus comes respondit ei et dictis suis concortibus sitis mecum et ipsi steterunt et iverunt cum dicto domino comite et cum eo venerunt ad plateam populi nec ab eo discesserunt aliqua hora».

[30] *Ibidem*, «quando fuit alius rumor fecerunt idem nec fecerunt vel dixerunt alicui persone de mundo aliquam iniuriam vel offensam sed quidquid boni potuerunt facere oprari nec fuit eis inhibitum sed noviter cum domino comite sict fecerunt se videbatur ei quod satis placeat et domino comiti et dominis antianis et bonis hominibus nec videtur ei quod pro hec ipsi debeant tractari vel gravari sicut alio modo fecissent».

[31] *Ibidem*, « Et supllicavit antianis et supplicat quod dignentur providere super predictis ita quod predictus dominus Lippus cum predictis qui sociaverunt eum de bono servitio et fideli operatione non patiantur dapnum quia licet tamen ipse non curaret multum de condenaptione, tamen gravissum esset ei quod diceretur quod ipse fecisset in aliquo contra voluntatem populi vel displicuisse alicui».

sto motivo gli "Anziani" avevano richiesto un parere ai "Savi" i quali avevano stabilito che i dodici e il conte, eventualmente col concorso del "consiglio del popolo", si pronunciassero sul futuro dei da Caprona.

Lippo aveva dunque proposto una lettura del ruolo avuto negli scontri di maggio, chiara e precisa: i da Caprona erano stati a loro modo dei "difensori del popolo", avevano agito innanzitutto pensando alla salvaguardia dei Popolari.

Nell'ambito di questo contributo è importante notare che Lippo, nel suo tentativo di proporre la propria rilettura di quegli avvenimenti, poté contare su un solido appoggio degli stessi vertici del "popolo". L'*iter* politico-documentario seguito, petizione, provvisione degli "Anziani", provvisione dei "Savi" – che chiamano nuovamente in causa gli "Anziani" – "consiglio del popolo" fu decisivo per conferire legittimità alla versione del da Caprona. Ciò per due ragioni. In primo luogo perché ogni passaggio fu accompagnato dalla voce di Giovanni Fagioli, autorevole esponente del gruppo dirigente popolare[32]. In veste di "priore degli Anziani" egli ebbe il compito di esporre la materia, prima ai "Savi" e poi al consiglio. Entrambe le volte Giovanni introdusse l'argomento aggiungendo particolari e formule che corroboravano la testimonianza di Lippo, e denunciavano l'orientamento della massima magistratura del "popolo", decisamente favorevole alla lettura proposta dai da Caprona[33].

In secondo luogo l'*iter* nel suo complesso, che coinvolgeva solamente organismi riconducibili al "popolo", legittimava simbolicamente il contegno tenuto dai da Caprona, il cui comportamento veniva giudicato esclusivamente da *populares*.

2.4. I mandanti

La provvisione di un gruppo di "Savi" che il 20 luglio valutò la petizione presentata da dieci aristocratici, sette Lanfranchi e tre Gualandi, costituisce l'ultimo documento di questo primo *dossier*[34].

I dieci nobili – che nei fatti costituivano la controparte dei da Caprona, in quanto mandanti dell'omicidio del figlio di Lippo – si difesero dalle accuse

[32] Sulla famiglia Fagioli cfr. Poloni, *Trasformazioni della società* cit., Appendice I, pp. 389-393.

[33] ASPi., *Comune A* 89, cc. 152v-153r 7 luglio 1322, passaggi quali «videatur dominis antianis considerata condictione et bona voluntate dicti domini Filippi et dictorum eius consortium nec non considerato modo quod ipsi tenereunt diebus dictorum rumorum se abstinendo ab omni actu inconvenienti et dicendo et operando gratiosa et utilia pro comuni et populo pisano et bono statu pisani populi», oppure «dictus dominus Filippus et dominus Alamannus et Becciulinus consortes eius predicti non possint neque debeant molestari vel condepnari seu dapnificari in aliquo occasione predicta».

[34] ASPi., *Comune A* 49, c. 52v 20 luglio 1322. I 10 nobili erano *dominus Bettus Nichi de Lanfrancis, dominus Lupus de Gualandis, dominus Ciomeus Capponis de Lanfrancis, dominus Ismerlus de Gualandis, dominus Bettus Chiccoli de Lanfrancis, dominus Iacobus Chiccholi de Lanfrancis, Ninus Maccaionis de Gualandis, Coscius Chiccoli de Lanfrancis, Guiduccius Chiccoli de Lanfrancis, Puccius* detto *Pucciarellus Naçari de Lanfrancis*.

mosse loro dal "capitano del popolo" fornendo la propria interpretazione di un capitolo del *Breve del popolo* che il "capitano" aveva utilizzato per avviare la propria indagine. La rubrica dello statuto vietava ai nobili di uscire armati in occasione di *rumores*, ma i dieci sostennero che quel capitolo era stato scritto contro i nobili guelfi e che invece i nobili ghibellini, quando scoppiavano disordini in città, accorrevano armati «pro defensione et bono statu civitatis pisane et populi»[35].

Inoltre nella loro petizione i dieci nobili avevano sostenuto che, stando così le cose, nessun aristocratico era mai stato processato né a norma di quel capitolo né di altri. Inoltre essi avevano precisato che proprio in virtù del rispetto che avevano nei confronti della città e del "popolo" si erano recati armati presso la casa del conte per affiancarlo nella difesa della città e del "popolo", tanto più che si diceva che i guelfi stavano per entrare in città[36].

Gli esponenti delle due importanti *domus* aristocratiche conclusero la propria autodifesa con un riferimento indiretto ai da Caprona. Essi allusero infatti ad altri nobili che, processati per una simile accusa, erano poi stati scagionati. Lo stesso esito cui pervennero anche i Lanfranchi e i Gualandi[37].

Anche questi ultimi dunque, sulla scorta di quanto avevano fatto Ranieri e Lippo da Caprona, cercarono di proporre la propria versione del ruolo avuto nei conflitti di maggio. Nel loro tentativo i dieci aristocratici ricorsero al sostegno delle scritture e non a quello degli uomini del "popolo". Nel complesso l'autodifesa di Lanfranchi e Gualandi appare più articolata rispetto a quella dei da Caprona, o per meglio dire meno unilaterale. Nelle parole di Lippo infatti – destinate a un uditorio esclusivamente composto da *populares* – prevalevano i riferimenti al "popolo" e alla sua protezione, mentre in quelle degli altri aristocratici, sebbene i riferimenti al "popolo" non mancassero, essi furono sempre preceduti dal richiamo alla *civitas* in generale e alla sua tutela.

Va infine sottolineato il riferimento che troviamo in quel testo alla dicotomia guelfi/ghibellini, un elemento assolutamente centrale dei discorsi politici in una realtà come quella pisana, nella quale guelfo voleva dire prima di tutto nemico della città. È forse questo il dato che qualifica maggiormente la petizione dei Lanfranchi e dei Gualandi, l'elemento che essi sfruttarono per cercare di proporsi come difensori della città in primo luogo, del "popolo" in seconda battuta.

[35] *Ibidem*, dove leggiamo che «traxerunt armati ex forma cuiusdam capituli brevis pisani populi in quo cavetur quod aliquis nobilis non debeat trahere ad aliquem rumorem qui suscitaretur in civitate pisana et quod dictum capitulum factum fuit pro nobilibus guelfis et non pro gebellinis, et quod nobiles gebellini semper sunt consueti trhaere ad rumores qui fiunt in civitate pisana pro defensione et bono statu civitatis pisane et populi».

[36] *Ibidem*, «Et quod contra eos vel alios numquam processum fuit de predictis per aliquem capitulum nec per presentem et quod ipsi, ex magna fide et dilectione quam habent ad civitatem pisanam et ad bonum statum populi, traxerunt ad domum domini comitis pro sociando eumdem ad defensionem civitatis et populi Pisani et ipsum dominum comitem sociaverunt per civitatem Pisanam pro defensione et bono statu Pisane civitatis et populi quia dicebatur quod guelfi volebant intrare in civitatem Pisanam».

[37] *Ibidem* « Et quod quidam alii nobiles etiam traxerunt ad dictum rumorem contra quos simili modo processum fuit et inde fuerant liberati».

2.5. Qualche notazione

Gli "Anziani" dunque rilessero gli scontri del maggio del 1322 per cercare di legittimare la propria funzione di rappresentanti dell'intera *civitas*, e non di una sola *pars*, seppure dominante come erano i *populares*. La creazione di una nuova magistratura, affidata a un forestiero e che non aveva alcun riferimento – a partire dal nome – alle divisioni socio-politiche esistenti in città, costituì il principale enunciato del discorso imbastito dai componenti della più importante magistratura del "popolo".

Allo stesso tempo, nel tentativo di conseguire il proprio obiettivo, gli "Anziani" spinsero, più o meno consapevolmente, Ranieri a utilizzare un altro linguaggio il cui contesto di riferimento era la cultura politica di "popolo". Dopo la rilettura proposta dagli "Anziani" infatti Ranieri aveva meno possibilità di proporsi come tutore, difensore dell'intera *civitas*, di tutte le componenti socio-politiche che ne facevano parte. Tutto ciò naturalmente condizionò i successivi sviluppi della vita politica pisana e contribuì a differenziarli da quelli di altre realtà comunali che pure avevano conosciuto importanti movimenti di "popolo", Bologna su tutte, ma che alla fine avevano fatto largo ad esperimenti signorili. Nel caso bolognese ad esempio Taddeo Pepoli, divenuto signore della città quindici anni dopo Ranieri, avrebbe cercato il consenso della popolazione enfatizzando la conservazione della pace e della giustizia dell'intera *civitas*, e non solamente quelle del "popolo"[38].

Quindi per cogliere tutte le implicazioni insite nella nomina di Ranieri a *defensor populi* vanno considerate anche le ragioni contingenti, strategiche, che spinsero il conte a operare proprio quella scelta. Certo fin dal principio del Trecento la famiglia di Ranieri aveva operato in favore del "popolo" e nel 1316 il nipote Gherardo aveva compiuto una decisa virata a sostegno della politica portata avanti dal gruppo dirigente popolare, collaborando alla cacciata di Uguccione della Faggiola e ricoprendo per pochi mesi la carica di "capitano del popolo"[39]. Tuttavia la nomina di Ranieri a "difensore del popolo" spostò il piano del discorso su un livello più complesso rispetto al passato, come già dimostrava il contegno tenuto da Ranieri in occasione della vicenda di Vanni del Bagno.

I da Caprona, i Lanfranchi e i Gualandi stavano apparentemente combattendo la stessa battaglia per cercare di uscire indenni dalle accuse mosse loro dal "capitano del popolo". Però se ci soffermiamo sull'ultimo documento del nostro *dossier*, e osserviamo l'elemento principale intorno al quale ruotò il discorso portato avanti dai dieci aristocratici, la dicotomia guelfi/ghibellini, è lecito pensare che Lanfranchi e Gualandi fossero impegnati in una battaglia più complessa e meno legata alla contingenza, pur importante, dei fatti del maggio '22, di quanto non lo fosse quella che stava portando avanti Lippo da Caprona. Infatti in una realtà come quella pisana, da sempre filoimperiale, una dichiara-

[38] Cfr. in proposito G. Antonioli, Conservator pacis et iustitie. *La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna 2004.

[39] Cfr. in proposito Rossi Sabatini, *Pisa al tempo dei Donoratico* cit., p. 98 e segg. Cristiani, *Nobiltà e popolo* cit., p. 302 e segg. Poloni, *Trasformazioni della società* cit., p. 276.

zione di ghibellinismo poteva suonare in apparenza pleonastica. In realtà negli ultimi anni le lotte consumate ai vertici della vita politica cittadina erano state combattute anche all'insegna di due differenti interpretazioni del ghibellinismo. Quando nel 1313 Uguccione della Faggiola era stato chiamato a Pisa per risollevare le sorti del comune, egli aveva lavorato per restituire alla città tirrenica un ruolo di primo piano nel circuito ghibellino dell'Italia centro settentrionale. Alcune importanti famiglie aristocratiche, Lanfranchi e Gualandi per prime, insieme al presule cittadino, il pisano Oddone della Sala, erano stati i più convinti sostenitori di quel progetto. In breve tempo però il Faggiolano aveva instaurato un regime personale sfruttando i poteri ricevuti dal comune, senza per questo però perdere l'appoggio dei sostenitori della prima ora, che in politica estera vedevano comunque realizzate le promesse fatte da Uguccione[40]. Fu in quel frangente che Gherardo di Donoratico e le più importanti famiglie di "popolo" stipularono la loro alleanza nel nome di un ghibellinismo declinato come difesa delle istituzioni comunali, a prescindere dalla posizione che Pisa avrebbe potuto conseguire nello scacchiere politico regionale.

Una volta cacciato Uguccione, mentre i Lanfranchi lavorarono dall'interno della città per favorire il ritorno del Faggiolano – a questo miravano la congiura del '17, sventata da Coscetto da Colle e quella del '19 – Oddone della Sala, privato dell'appoggio del grande condottiero, nel 1318 abbandonò la città e come un vero e proprio fuoriuscito iniziò una contesa giudiziaria prima con il clero pisano e poi con l'intera città. Proprio nell'estate del 1322 Oddone della Sala si rifugiò a Firenze, la città nella quale «vivevano tutti coloro contro i quali il comune stesso e il "popolo" di Pisa nutrivano "inimicitias capitales": innanzitutto gli ultimi superstiti delle due storiche famiglie partito duecentesche, assimilati completamente ai "guelfi", e circondati d'"altri guelfi pisani fuoriusciti", ma anche "certi ghibellini traditori"»[41].

Nel luglio del 1322 era arrivato dunque il tempo per i Lanfranchi di tirare una netta linea di demarcazione tra sé e gli antichi alleati, in primo luogo l'ex arcivescovo di Pisa e la dichiarazione di ghibellinismo con la quale proclamarono la propria innocenza rispetto alle accuse mosse loro dal "capitano del popolo", ben si prestava anche a quello scopo.

3. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo alcuni protagonisti

Il 23 febbraio del 1323, circa sette mesi dopo che i Lanfranchi e i Gualandi avevano presentato la propria petizione, una commissione di *sapientes* eletti dagli "Anziani" aggiunse «di volontà e conscienza del magnifico homo messer Ranieri conte di Donnoratico, difensore del populo di Pisa» 23 nuove rubriche al *Breve del popolo* che era in vigore fin dal 1313[42].

[40] La vittoria conseguita a Montecatini nel 1315 contro Firenze e i suoi alleati dimostrava che Uguccione era in grado di mantenere quanto promesso.

[41] Ronzani, *«Figli del Comune»* cit., p. 792 e segg. Il passo citato si trova a p. 793.

[42] B. P., in *Statuti inediti* cit., 2, p. 624.

Quell'operazione costituisce una preziosa testimonianza per la ricostruzione della storia politico-istituzionale della città, poiché Ranieri di Donoratico fu l'unico *dominus* che nel Trecento lasciò traccia di sé negli statuti cittadini. Una consapevole e intensa ripresa dei più noti argomenti della cultura politica e della propaganda popolare – la difesa dei più deboli, la tutela degli "Anziani", la marginalizzazione dei nobili – caratterizzò i 23 nuovi capitoli, alcuni dei quali modificarono gli assetti politico-istituzionali della città apparentemente più consolidati[43].

Nel complesso tutti gli studiosi hanno sempre concordato nel ritenere la stesura delle nuove rubriche un fatto direttamente legato agli avvenimenti dell'estate del 1322[44]. Quel che interessa in questa sede è cercare di approfondire come venne realizzato quel legame e soprattutto a quali aspetti di quella vicenda si fece riferimento. Per compiere questa operazione però, come detto in apertura di queste pagine, non è necessario utilizzare l'intero *corpus* di rubriche, ma è sufficiente analizzarne 8: 6 fanno parte delle 23 aggiunte alla fine di febbraio, una era già presente nel *Breve del popolo* e un'altra venne inserita il 12 febbraio di quello stesso 1323.

3.1.

Il primo capitolo sul quale ci soffermeremo è anche il primo tra quelli che furono inseriti il 23 febbraio del 1323[45]. Esso è intitolato «Dei signori conti da Donnoratico», e possiamo leggervi che

> Manifestamente si congnosce, et etiandio con aperti occhi della mente e del corpo chiaramente si vede, così per ragione del prezente tempo, come del passato, et Domino concedente, del futuro, che della buona memoria in qua dirieto messer Gherardo da Donnoratico conte, et le suoie herede et successori, funno, et sono, et sempre, Domino concedente, saranno protectori et difensori del nostro populo di Pisa, et per lui et per li suoi homini, li lor beni et le lor persone sempre àno esposto [...].

Una forte componente deittica caratterizza questo primo paragrafo. Il contesto spazio temporale cui si fa riferimento nel testo era chiaramente decodificabile dai pisani, ed era quello della contemporaneità. Ciascuno o aveva visto in prima persona il contegno tenuto negli anni dai Donoratico, oppure ne aveva

[43] *Ibidem*, la rubrica CLIII, «Della dimoransa delli Ansiani et dei consigli, che si debbano fare in del palagio del populo» stabiliva che da quel momento in poi il palazzo degli "Anziani" avrebbe ospitato tutti i consigli cittadini, sia quelli del "popolo" sia quelli del comune, ad eccezione di quello maggiore e generale, che dato il numero dei partecipanti avrebbe continuato a svolgersi in cattedrale. Invece la numero CLXVII «Della dimoransa di ser Iacopo da Calci» obbligava il cancelliere del comune a trasferirsi presso il palazzo degli "Anziani". Con questi due capitoli i *sapientes* posero fine al bipolarismo che aveva segnato anche il regime di "popolo" pisano, come quello di molti altri Comuni e il palazzo degli "Anziani" divenne definitivamente il luogo centrale della vita politica della città tirrenica. Cfr. in proposito Poloni, *Trasformazioni della società* cit., p. 360 e segg.

[44] Cfr. ivi, p. 358 e segg.

[45] B. P., in *Statuti inediti* cit., 2, p. 625, rubrica CXLVIIII.

avuto una testimonianza indiretta. Lo scopo di queste prime righe era proprio quello di spingere il pubblico a rintracciare nella propria memoria prove dello stretto rapporto che legava – e che perciò avrebbe legato – i Donoratico al "popolo". Così facendo, la nomina di Ranieri a *defensor populi* appariva un passaggio scontato, una sanzione istituzionale naturale per un esponente di una famiglia che si era sempre adoperata per proteggere la *societas populi* pisana.

Il capitolo statutario proseguiva stabilendo che

> [...] messere lo conte Ranieri, et li suoi figliuoli, et messer Fasio conte in qua dirieto della buona memoria di messer Gherardo conte da Donnoratico, siano giudicati, siano et essere s'intendano popolari, et del populo di Pisa, et dei giurati in populo, sì come quelli che sono u che funno veramente Anziani del populo di Pisa; et quello medesimo privileggio et auctorità uzino, per virtù della prezente constitussione, che uzano quelli che meglio et più ragionevilmente sono stati Anziani del populo di Pisa, et meglio ànno exercito l'officio.

I "Savi" vollero così ricompensare i Donoratico per i favori concessi al "popolo", assegnando loro benefici e tutele analoghe a quelle godute dagli "Anziani". Coloro i quali avevano ricoperto l'"anzianato" costituivano infatti l'*élite* tra i giurati in "popolo". La carica di "Anziano" serviva infatti anche per sancire delle differenziazioni, delle distinzioni all'interno di una categoria sociopolitica che, in quanto egemone all'interno del comune, godeva già di numerosi vantaggi rispetto ad esempio ai nobili. Tuttavia Ranieri e i suoi familiari non vennero equiparati a un qualunque popolare che era stato eletto "Anziano", senza essersi poi distinto in alcun modo. Al contrario essi vennero paragonati a quegli individui che meglio degli altri avevano svolto il proprio mandato. Possiamo ipotizzare dunque che attraverso queste righe i *sapientes*, mentre celebravano il ruolo svolto dai Donoratico, proponevano di individuare una gerarchia anche tra coloro i quali erano stati "Anziani".

3.2.

«Dei sospecti alle Compagne et al populo», è il titolo della seconda rubrica inserita il 23 febbraio[46]. I *sapientes* stabilirono che

> imperò che molte volte in del Breve del populo si fa mensione dei sospecti alle Compagne et al populo di Pisa; perciò ad ciò che da quinci innanti dubitassione non ne nasca; et ad ciò che in populo, u ad privileggio di populo non siano admessi culoro che animo et volontà non ànno populare; statuimo: Che, sensa alcuna interpretassione fare, sospecto alle Compagne et al Populo di Pisa come nobile, sia avuto, qualunque è u sarà per alcuno tempo nobile in della cità di Pisa, u altrove, là unque sia avuto per nobile. Del quale, com'è dicto, vasti ad provare per tre testimoni deponenti per publica fama. [...] Et le predicte cose non s'intendano né luogo abbiano in quelli che facti fusseno popolari, u facèssonsi, per auctorità di consiglio di populo.

Questo capitolo può essere considerato il rovescio della medaglia del precedente e la parola *privilegio*, è *trait d'union* tra i due testi. In particolare il

[46] Ivi, p. 626, rubrica CL.

«privileggio di populo» del quale potevano beneficiare i Donoratico era lo stesso al quale non potevano accedere gli altri aristocratici, a meno che non avessero fatto richiesta di essere assimilati ai *populares*. Nella prima rubrica si invitavano i lettori a collaborare in prima persona alla creazione di una memoria condivisa dei Donoratico quali "difensori del popolo"; nella seconda invece si faceva esplicito riferimento a un elemento centrale della procedura giudiziaria comunale, la fama *publica*, che però aveva altrettanto profonde implicazioni nella formazione della memoria sociale dei Comuni medievali[47].

3.3.

La decima rubrica del *corpus* di ventitré aggiunto al Breve si intitolava «Di non traggere contra lo buono stato del populo» e stabiliva

> [...] per bene et per riposo del populo di Pisa, et della nostra cità, che nullo della cità di Pisa, u del contado, u d'altronde, sia ardito u presumma, ad tempo d'alcuno romore, traggere con arme u senz'arme, ad alcuno luogo della cità di Pisa, u del contado, contra lo buono et pacifico stato del populo di Pisa, u contra la volontà del Capitano et delli Ansiani del populo di Pisa [...]. Et presumasi avere tracto contra lo buono et pacifico stato del populo qualunque non giurato in populo traggerà al tempo sopradicto ad alcuno luogo, se non ad casa sua propria, u vero conduca, la quale elli abita et contra la dicta presumptione nulla prova u exceptione sia admessa. Et catuno possa accuzare et denunsiare qualunque contrafacesse [...][48].

Tutto il capitolo aveva a che fare con i conflitti del 1322, o meglio, con alcuni passaggi delle petizioni presentate dai da Caprona, dai Lanfranchi e dai Gualandi. Tutti quanti loro infatti avevano ammesso di essersi mossi dalle proprie case, sebbene avessero dichiarato di averlo fatto per andare in soccorso del "popolo". Ora invece i "Savi" dichiaravano che proprio un simile comportamento avrebbe dovuto essere considerato un attentato al buono e pacifico stato del "popolo". Si indicava così un criterio preciso per il futuro, in base al quale giudicare il comportamento dei nobili.

3.3.1.

L'importanza di questo capitolo non risiede però solamente nel legame, pur importante, con le dichiarazioni rilasciate dai nobili nel luglio del 1322. Infatti proprio le righe nelle quali i "Savi" proposero la loro interpretazione di cosa significasse «avere tracto contra lo buono et pacifico stato del populo» rappresentano una chiave per spingere ancora più in profondità questa inda-

[47] Sulla fama *publica* e la sua funzione nel XIV secolo, cfr. M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du moyen âge*, Actes du Colloque international (Avignon, 29 novembre-1 décembre 2001), distribuito in formato digitale da *Reti Medievali Biblioteca* [11/09] <http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/v.htm>, p. 29 e segg. J. C. Fentress, Ch. Wickham, *Social memory*, Oxford 1992, p. 98 e segg.

[48] B. P., in *Statuti inediti* cit., 2, p. 630, rubrica CLVIII.

gine. Il *Breve del popolo* infatti conteneva già altre rubriche nelle quali si faceva riferimento al buono e pacifico stato, alla sua difesa e alla sua conservazione. Il tredicesimo capitolo dello statuto era sicuramente il più significativo a questo riguardo, dal momento che vi si potevano leggere le seguenti parole:

> Et io Capitano del populo abbia libbero, puro et generale arbitrio contra tutti et singuli nobili, et quallunqu'altri, u non giurati in populo u che non sono di populo, li qual torbasseno u torbare vollesseno lo pacifico et tranquillo stato del populo, et del Comuno di Pisa; et contra tutti et singuli i soprascripti nobili, et catturi altri, u non giurati u che non siano del populo di Pisa, della cità di Pisa u del distrecto, che offendesseno u offendere vollesseno, u vero dei quali fusse verisimile che offendere vollesseno lo populo di Pisa, u alcuno giurato del populo di Pisa: delle quali cose si stia al dicto, u vero alla credulità, u vero interpretasione di me suprascripto Capitano[49].

Rispetto a quanto stabilito dai "Savi" nel 1323, nel capitolo risalente al 1313 tutto era nelle mani del "capitano" al quale erano conferiti i pieni poteri per punire coloro i quali avevano agito contro il buono e pacifico stato del "popolo". Il "capitano" però non disponeva solamente dell'*arbitrium* necessario per punire gli eventuali colpevoli, ma anche di quello per prevenire eventuali azioni contro il "popolo". Questo implicava, come peraltro si può leggere chiaramente nel testo, che spettava al "capitano" stabilire cosa volesse dire turbare il buono e pacifico stato del "popolo".

3.3.2.

Possiamo ipotizzare dunque che i "Savi" nel febbraio del 1323 volessero limitare la sfera di competenze del "capitano del popolo". La rubrica intitolata «Di non traggere contra lo buono stato del populo» non è però l'unica che legittimi questa ipotesi. Infatti nella quattordicesima rubrica inserita il 23 febbraio, «Di non accuzare li popolari, et testimonia non rendere contra loro», si stabiliva che

> nullo non giurato in populo, u giurato che non abbia dovuto giurare, ardisca u presuma alcuno giurato in populo accuzare u denunsiare d'alcuno u per alcuno maleficio, u vero quazi, in corte del Capitano del populo, u del conservatore del pacifico stato del Comuno et del populo di Pisa; né testimonio per alcuno, contra alcuno giurato in populo, in delle predicte corte, u alcuna di quelle, rendere [...][50].

In queste righe troviamo un esplicito riferimento al "Conservatore del buono e pacifico stato" il quale, inserito nell'organigramma degli ufficiali comunali da neanche un anno, sembrava già dotato di competenze tali che la sua curia poteva essere considerata un'arena politico-giudiziaria equiparabile e/o alternativa a quella del "capitano del popolo".

[49] Ivi, p. 465, rubrica XIII, «Di quel medesimo», poiché continua quanto scritto a p. 461 nella rubrica XII «Di quelli che offendesseno li Ansiani».
[50] Ivi, p. 633, rubrica CLXII.

3.3.3.

A questa sorta di limitazione indiretta dell'ambito di azione del "capitano" i "Savi" aggiunsero già nella rubrica successiva, la quindicesima, «D'inquerere contra lo Capitano del populo», un ulteriore disciplinamento, poiché decisero che

> [...] lo Capitano del populo che hora è, et per lo tempo sarà, sia sollicito et intento in investigare et punire li non giurati in populo che offendesseno li giurati in del populo di Pisa; per questa constitusione, che in perpetuo debbia valere, ordiniamo: che li modulatori del Capitano li quali per lo tempo saranno, siano tenuti et debbiano inquirere et investigare, et in della loro inquizissione capitulo spetiale ponere, se lo Capitano del populo di Pisa dei maleficii commessi per alcuno nobile, u non giurato in populo, contra alcuno giurato in populo, u alcuno di populo, arà facto executione debita; et quella ch'è tenuto di fare per forma del Breve del populo, et di qualunqu'altri ordinamenti; u no. Et sopra ciò examinare almeno testimoni quindici per catuno quartieri. Et se troveranno ch'elli non abbia facto u lassato alcuna cosa, per catena cosa lassata siano tenuti et debbiano lui condennare in della pena imposta al Capitano in del capitulo del Breve posto sotto la rubrica «Delli offendenti li Ansiani»[51].

La modulazione prevista in queste righe era molto più di una – ancorché importante – revisione finanziaria, ma realizzava un vero e proprio controllo politico sull'operato svolto dal "capitano" nel corso del suo mandato annuale. Il testo di questa rubrica, ma anche quanto era avvenuto in occasione della vicenda di Vanni del Bagno, testimoniavano che la coesistenza di un ufficiale forestiero e di una magistratura collegiale di pisani ai vertici del "popolo" poteva essere tutt'altro che pacifica, ma anzi poteva assumere i toni di una forte dialettica.

3.3.4.

Un'ultima rubrica sembra confermare l'esistenza di queste tensioni tra gli "Anziani" e il "capitano del popolo". Il 12 febbraio del 1323 gli "Anziani" avevano fatto aggiungere un paragrafo alla rubrica «De l'aggiunto et del menimato» con il quale avevano stabilito che

> [...] dei maleficii commessi innanti lo tempo del reggimento del presente Capitano del populo di Pisa, u per loro cagioni et cauze, lo presente Capitano del populo di Pisa non possa u debbia intromettersi in alcuno modo; excepte le modulassioni delli officiali, et l'executioni delle condennagioni facte in pecunia numerata; le quali per la predicta aggiunta non si comprendano, né per quella s'intendano u siano in alcuna cosa vitiate u menimate[52].

[51] Ivi, p. 633, rubrica CLXIII.

[52] Ivi, p. 555, rubrica CXX: «Noi Ansiani del populo di Pisa, avendo bailia delle infrascripte cose per aictorità del minore et maggior consiglio, dei XII di populo, dei consuli del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli de l'arte della lana, dei capitani et priori delle VII arte, celebrato in del palagio del populo di Pisa, correnti anni Domini MCCCXXIII, indictione VI pridie ydus februarii; aggiungiamo ad questo Breve del populo di Pisa – *segue quanto citato nel testo* – La quale aggiunta scripta è per me Marzuccho condam Iohannis Urselli, notaio scriba publico dei dicti signori Ansiani, correnti li soprascripti anni Domini et indictione, pridie ydus februarii».

Tutto ciò che era accaduto prima del gennaio del 1323, compresi perciò i fatti del maggio precedente, era dunque sottratto alla competenza del nuovo "capitano del popolo". È evidente che questo comportava una ulteriore limitazione della libertà di azione del "capitano", ma gli "Anziani" avevano soprattutto voluto ridurre le possibilità di aggiungere nuove interpretazioni – che potevano maturare magari nell'ambito delle investigazioni del "capitano" – su quanto era avvenuto la domenica dell'Ascensione del 1322. Infatti, una volta sottratta all'indagine del "capitano", quella materia diventava molto più inerte, più difficile da manipolare.

3.4.

L'ultima rubrica che stiamo per analizzare è probabilmente la testimonianza più diretta del processo di creazione di una memoria unica dei conflitti del maggio 1322. Nel capitolo intitolato «Di non fare radunamento», i "Savi" stabilirono, ancora una volta «per riposo et per pacifico stato del Comune et del populo»

> che nullo nobile della cità di Pisa u d'altronde, ardisca u presumma di fare alcuno raiunamento di gente, sensa paraula delli Ansiani del populo di Pisa, se non per legittima cagione. Et chi contra farà, sia punito et condennato dal Capitano del populo così come s'elli avesse uciso alcuno di populo giurato in populo. Et che nullo nobile della cità di Pisa u d'altronde, ad tempo d'alcuno romore, durante lo romore ardisca u presumma d'escire, con arme u sensa arme, della casa in della quale elli abita, sotto pena de l'avere et della persona, ad arbitrio del Capitano. Et se quelli che lo dicto rainunamento faràe, sarà tale contra lo quale per lo Capitano procedere non si possa, sì come perché fusse cherico, siano puniti culoro li quali quine saranno raiunati sì come se elli avesseno facto lo dicto raiunamento, u vero ad loro instansia, facto fusse. Et che lo dicto Capitano sia tenuto di farne inquizissione, ristato lo rumore; et li colpabili punire, come decto è [...][53].

In maniera ancora più esplicita rispetto a ciò che era scritto nel capitolo inerente il buono e pacifico stato del "popolo", anche questa rubrica era piena di riferimenti alle versioni rilasciate dai da Caprona, Lanfranchi e Gualandi sui conflitti del 1322. Lanfranchi e Gualandi in particolare avevano insistito sulla piena legittimità delle proprie azioni, sul pieno diritto che essi avevano di riunirsi e armarsi nei casi in cui ritenevano che il buono e pacifico stato del comune e del "popolo" fosse a repentaglio. Ora invece i *sapientes* subordinavano la possibilità dei nobili di riunirsi in caso di *rumores* a un esplicito consenso degli "Anziani", senza il quale gli aristocratici avrebbero commesso, ogni volta che si fossero riuniti, un crimine equiparabile al peggior reato che un nobile potesse mai compiere in un comune di "popolo", ovvero l'uccisione di un popolare.

I "Savi" però si spinsero ancora oltre, questa volta per indebolire sul nascere il tentativo compiuto dai Lanfranchi di presentarsi come nobili ghibellini e in quanto tali, quasi "difensori del popolo". La rubrica infatti prose-

[53] Ivi, p. 634, rubrica CLXV.

guiva specificando come si sarebbe dovuto comportare il “capitano del popolo” nel caso in cui l’organizzatore del *raiunamento* fosse stato un uomo di chiesa. Nella mente dei pisani una precisazione del genere non poteva non riportare alla memoria Iacopo Lanfranchi, pievano di Sovigliana e potente membro del capitolo della cattedrale, ma soprattutto animatore della congiura del 1319, la seconda che i Lanfranchi organizzarono per riportare in città Uguccione della Faggiola e restituire a Pisa il ruolo che, secondo numerosi esponenti di quella *domus* aristocratica, le spettava nel circuito ghibellino dell’Italia centro settentrionale[54].

Le disposizioni emanate dai “Savi” per il futuro e le interpretazioni del passato che ne derivavano, anche in questo caso avrebbero dunque finito per confondersi – secondo il criterio che aveva ispirato i *sapientes* fin dalla stesura della prima rubrica quando si erano preoccupati di disegnare sia il passato che il futuro dei Donoratico – legittimando la piena libertà di azione di un solo “difensore del popolo”, e cioè il conte Ranieri e privando i Lanfranchi della possibilità di ottenere una legittimazione ufficiale alla rilettura che essi proponevano del contegno tenuto sulla scena politica pisana negli ultimi anni.

3.5. Qualche notazione: una memoria unica, tanti conflitti

I quattro testi del primo *dossier* parlavano senza dubbio tutti della stessa cosa, i conflitti del maggio 1322. Però messi insieme essi non costituivano affatto un’opera coerente, non concorrevano alla creazione di una memoria unitaria. Le petizioni, i valori intorno ai quali si erano strutturate le azioni di alcuni soggetti, i titoli del nuovo magistrato e del *dominus* cittadino, erano serviti agli “Anziani”, a Ranieri di Donoratico, a Lippo da Caprona, ai Lanfranchi e ai Gualandi per combattere altri conflitti. La massima magistratura del “popolo” e il signore di Pisa lottavano per il primato sulla *civitas*, ma allo stesso tempo Ranieri di Donoratico era in conflitto con i Lanfranchi e questi ultimi con i da Caprona. Ad ogni colpo sferrato da uno dei protagonisti aveva fatto seguito la reazione di uno degli altri e le implicazioni generate da questo scontro avevano segnato in profondità la vita politica pisana, più di quanto non avessero fatto gli scontri, pur violenti, avvenuti durante i giorni della festa dell’Ascensione.

Nel febbraio del 1323 Ranieri di Donoratico e gli “Anziani” favorirono la stesura delle 23 nuove rubriche per imporre una memoria ufficiale di ciò che era avvenuto nei giorni della festa dell’Ascensione. La nuova versione utilizzava e legittimava molti elementi delle interpretazioni che avevano proposto in precedenza il *defensor populi* e i membri dell’“anzianato” e tuttavia l’elemento realmente qualificante questa nuova memoria ufficiale era la negazione delle altre memorie, in primo luogo quelle dei Lanfranchi e dei Gualandi.

[54] Cfr. *supra*, parte *2*, paragrafo 2.5.

Perciò le rubriche aggiunte «di volontà e conscienza» di Ranieri di Donoratico al *Breve del popolo* non erano legate direttamente ai conflitti del 1322, ma ai discorsi che i principali protagonisti di quelle giornate avevano imbastito intorno a quella vicenda[55].

In questo senso il nuovo *corpus* di capitoli statutari costituì un punto di intersezione tra almeno altri tre differenti conflitti. Il primo era quello che, come avevamo già visto, contrapponeva Ranieri di Donoratico alle altre famiglie aristocratiche, Lanfranchi e Gualandi per prime[56]. Le armi utilizzate rappresentano l'aspetto forse più interessante di quel confronto, poiché Ranieri si servì quasi esclusivamente di strumenti che erano stati forniti dalla cultura e dalla propaganda politica popolare: la marginalizzazione politica degli avversari, il ricorso alla denuncia per fama *publica*, l'aggravamento delle sanzioni previste per i nobili in caso di attività ritenute lesive di un buono e pacifico stato del comune e del "popolo" tutto da definire[57].

Tutto ciò naturalmente era servito a Ranieri per legittimare il nuovo ruolo di *defensor populi* sul quale egli aveva forse ripiegato dopo che gli "Anziani" avevano sfruttato gli scontri del 1322 per legittimare il proprio ruolo di rappresentanti di tutte le componenti socio-politiche del comune, non solo dei popolari.

In questo senso il conte portò avanti il conflitto contro i nobili anche per conto degli "Anziani". Ranieri fu il principale artefice di quella consapevole e intensa ripresa dei più noti argomenti della cultura politica e della propaganda popolare. Gli "Anziani" infatti erano allora impegnati anche in un'altra battaglia, quella con il "capitano del popolo" per l'occupazione dei vertici del movimento popolare[58]. Sebbene fin dall'avvento del "popolo" a Pisa nel 1254, gli "Anziani" avessero sempre avuto un peso politico maggiore rispetto a quello del Capitano, era evidente che quest'ultimo disponeva ancora negli anni venti del Trecento di una larga autonomia[59]. Quest'ultima venne pesan-

[55] Da intendersi nell'accezione di M. Foucault quale emerge ad esempio in *L'ordine del discorso e altri interventi*, Torino 2004 (1ª ed. italiana 1972) o in *Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello. Un caso di parricidio nel XIX secolo*, a cura di Id., Torino 2000 (1ª ed. italiana 1976) e non in quella che da qualche decennio a questa parte è emersa nello studio della storia delle organizzazioni politiche grazie agli importanti contributi di studiosi come J. G. A. Pocock, *Politica, linguaggio e storia*, Milano 1990 o Q. Skinner, *Dell'interpretazione*, Bologna 2001.

[56] In questa stessa parte *3.2, 3.3, 3.4*.

[57] Cfr. in proposito A. Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del 13° convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 419-473. Id., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, pp. 13-34.

[58] In questa stessa parte *3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.* Sulla riduzione degli ambiti di competenze dei "capitani del popolo" in altre realtà comunali cfr. ad esempio G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, p. 399 e segg. Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia* cit., p. 439 e segg.

[59] Sull'avvento del "popolo" a Pisa, Poloni, *Trasformazioni della società* cit.

temente limitata nel giro di pochi mesi sia attraverso un più rigido controllo sull'operato del Capitano, sia attraverso l'inserimento di un nuovo magistrato – il *conservator* – strettamente legato al principale organo esecutivo cittadino. Una pesante limitazione non voleva però dire una esautorazione e con quella scelta gli "Anziani" contribuirono a complicare, moltiplicare e sovrapporre – di fatto a indebolire – le giurisdizioni dei principali ufficiali che operavano nello spazio politico pisano[60].

L'ultimo conflitto infine si stava combattendo ancora una volta all'interno del movimento popolare e coinvolgeva tutti i giurati in "popolo", non solo i vertici istituzionali[61]. Alle differenze economiche e sociali da sempre esistenti tra i popolari – ricchi mercanti, bottegai, artigiani – nel corso degli anni si erano sommate le differenze dettate dall'impegno politico, per cui chi aveva ricoperto la carica anzianale godeva di privilegi e tutele maggiori rispetto agli altri membri della *societas populi*. Nel 1323 si proponeva di individuare una ulteriore differenziazione in base alla qualità dell'impegno. Certo non venivano indicati criteri chiari in base ai quali distinguere gli uni dagli altri, ma non doveva essere difficile per un *civis* pisano, non solo per un giurato in "popolo", individuare tra i membri delle famiglie che occupavano i vertici della compagine popolare, quelle che avevano maggiore consuetudine con l'"anzianato", personaggi le cui caratteristiche potevano aver ispirato l'*identikit* del "perfetto Anziano" che i "Savi" avevano tracciato nelle ultime righe della prima delle 23 nuove rubriche.

[60] Cfr. in proposito Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane* cit.

[61] In questa stessa parte *3.1*.

La pacificazione dei conflitti a Firenze a metà Trecento nella pratica del notariato

di Emanuela Porta Casucci

1.

Un *fil rouge*, sotteso alle 80 paci notarili oggetto del presente contributo, evidenzia, nei rogiti analizzati, la presenza di popolazione che appartiene in netta prevalenza alle due parrocchie fiorentine di San Frediano e di San Felice in Piazza, lungo un trentennio imperniato sulla metà del XIV secolo: non solo e non sempre fra gli attori principali, ma anche nei diversi ruoli e funzioni necessari in una pace, in uno, cioè, dei percorsi possibili per la composizione della diffusa e trasversale conflittualità presente nella società fiorentina del periodo.

Una scorribanda tematica che avviene a margine di una più ampia ricerca volta a ricostruire aspetti della vita sociale fiorentina nel periodo posto a cavallo della Peste Nera, attraverso le vicende esemplari di un centinaio di nuclei familiari, accomunati dall'appartenenza all'area cittadina di Oltrarno e ricostruiti attraverso la narrazione di un censimento, per quanto possibile, capillare di imbreviature notarili redatte nel trentennio 1335-1365[1]. In essa la fluente dispersione informativa tipica della fonte notarile viene irreggimentata nella sistematica essenzialità degli scarni dati sulla popolazione fiorentina forniti dai primi estimi degli anni cinquanta[2], con la finalità di ricomporre nuclei familiari, legami di parentela e di consorteria, fonti di reddito e forme di investimento, attività lavorative individuali e orientamenti produttivi di

[1] Le fonti qui utilizzate provengono dal fondo dell'Archivio di Stato di Firenze, *Notarile Antecosimiano*, d'ora in poi abbreviato come *Not. Ac.* I protocolli notarili sono contraddistinti dalla sigla alfanumerica storicizzata seguita fra parentesi tonda dal numero di inventario odierno e dalla data dell'imbreviatura utilizzata, riportata alla datazione corrente. Per il regesto delle 80 paci notarili, cfr. E. Porta Casucci, *Le paci fra privati nelle parrocchie fiorentine di San Felice in Piazza e San Frediano: un regesto per gli anni 1335-1365*, in «Annali di storia di Firenze», IV (2009), pp. 195-241, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2009/Porta_Casucci.htm>.

[2] Sugli estimi fiorentini della seconda metà del Trecento, provenienti dal fondo dell'Archivio di Stato di Firenze, *Estimi ed altre gravezze del Comune di Firenze*, si rimanda agli studi recenti di A. Stella, *Fiscalità, topografia e società a Firenze nella seconda metà del Trecento*, in «Archivio storico italiano», 558 (1993), pp. 797-862; Id., *La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail*, con una prefazione di Ch. Klapisch-Zuber, Paris 1993. Vi si tiene conto anche degli studi precedenti di Bernardino Barbadoro.

gruppi e di aree, modi di adesione alla vita politica cittadina e di risposta agli eventi circostanti.

È all'interno di questa cronologia, e del relativo approccio metodologico alla documentazione, che si colloca il contesto delle 80 paci, in un'epoca attraversata, nel più vasto ambito cittadino, dalla crisi demografica e annonaria degli anni quaranta, da ripetute carestie e dai rovesci che si abbattono sulla finanza e sull'imprenditoria fiorentina. In Oltrarno, se ne colgono i riflessi nelle vicende delle famiglie Bardi e Amidei, dei Corsini di San Felice in Piazza, dei Rinieri di San Frediano[3]. La pesantezza dei nove mesi di dittatura esercitata dal Duca d'Atene sulla città, fra il settembre 1342 e il luglio 1343, i contraccolpi politici e le riforme istituzionali successive alla liberazione dal tiranno, si ripercuotono in Oltrarno con una forte contrazione dell'attività negoziale da parte dei privati[4]. Né vi mancano i collegamenti al ricorrente stato di belligeranza che teneva impegnato il comune di Firenze[5] o le tracce dello *shock* culturale, oltre che demico, impresso sulla popolazione dall'epidemia di Peste Nera dell'estate 1348[6], con la nuova ritualità delle ricadute cicliche, a partire dal 1363[7].

Formano il contesto ambientale delle paci di cui ci occuperemo due parrocchie del quartiere di Santo Spirito, posto sulla sponda sinistra del fiume Arno nella zona meridionale della città tradizionalmente nota come Oltrarno[8]. Si tratta di due "popoli" contigui e caratterizzati da un certo grado

[3] Sulle carestie e sulla politica annonaria del comune fiorentino nella prima metà del Trecento si rimanda a G. Pinto, *Il libro Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze 1978.

[4] Il contrarsi dei rogiti nella seconda metà degli anni quaranta, rispetto alla media della prima metà, potrebbe anche essere stato causato dalla sparizione di imbreviature e registri notarili durante gli incendi e i saccheggi che produssero e seguirono la cacciata del Duca d'Atene da Firenze, anche se le distruzioni furono prevalentemente indirizzate alla documentazione di carattere istituzionale e penale. Vedi in proposito A. De Vincentiis, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del Duca d'Atene*, in «Archivio storico italiano», CLXI (2003), pp. 209-248.

[5] Nel giugno 1356 i setaioli e mercanti Vanni di Manetto del Buono del popolo di San Frediano e Bartolo di Cenni Biliotti del popolo di San Felice in Piazza, come priori delle Arti per il quartiere di Santo Spirito, eleggono i due ufficiali esattori «pro tertiadecima pagha» che doveva essere versata dalle città di Pisa e Lucca, come concordato nella pace firmata fra Firenze e Pisa. Il pagamento deve essere effettuato entro la prossima festività di San Giovanni [24 giugno]. Cfr. *Not. Ac.*, A.997 (983), 22 giugno 1356.

[6] Sulla epidemia di Peste Nera del 1348 si rimanda a Matteo Villani, in *Cronica di Giovanni Villani, con la continuazione di Matteo e Filippo*, scelta, introduzione e note a cura di G. Acquilecchia, Torino 1979, I, 2.

[7] Per la descrizione della prima ricaduta epidemica del 1363 dopo l'evento del 1348 si veda in Giovanni di Pagolo Morelli, *Ricordi*, a cura di V. Branca, Firenze 1969, IV. *La mortalità del sessantatré*; e Filippo Villani, in *Cronica di Giovanni Villani* cit., *Proemio*.

[8] Il quartiere di Santo Spirito è l'unica circoscrizione cittadina rimasta pressoché intatta nel passaggio, avvenuto nel 1343, dalla precedente suddivisione urbana in sestieri (San Pier Scheraggio, Porta Duomo, Borgo, San Pancrazio, Porta San Piero, Oltrarno) alla nuova amministrazione per quartieri (San Giovanni, Santa Croce, Santa Maria Novella e Santo Spirito): vedi in G. Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1991, XII, 18, *Come la città di Firenze si recò a quartieri, e si raccomunarono gli ufici, ma poco durò*; e in Stella, *Fiscalità e topografia* cit., p. 820 e n. 45, e pp. 851-857, *Appendice 2: Suddivisioni della città di Firenze per sestieri e per quar-*

di integrazione reciproca; entrambi associati a parrocchie periferiche costituiscono la parte più consistente delle compagnie di quartiere in cui sono compresi, il gonfalone della Ferza, che include con la parrocchia di San Felice in Piazza anche quella di San Pier Gattolino, e il gonfalone del Drago Verde, che include con la parrocchia di San Frediano anche quella di Santa Maria di Verzaia, parzialmente fuori dalle mura e sottoposta ad un regime di estimo separato per le famiglie residenti nella parte extraurbana. Il primo un borgo saturo a ridosso della seconda cerchia muraria[9], il secondo un sobborgo disperso verso la terza cerchia che si colmerà solo in epoca novecentesca[10]. In San Felice in Piazza abitano famiglie di buona condizione sociale quando non preminente, la cui solidità economica è rispecchiata dagli imponibili fiscali assegnati negli estimi ai capifamiglia. Artigiani e piccoli imprenditori popolano questa zona della città e, con molte delle famiglie notabili, provengono soprattutto dal contado meridionale della città col quale mantengono forti legami. L'insediamento abitativo più documentato si estende fra il lato occidentale di via Maggio, sede di potenti lanaioli e unica area dell'Oltrarno dotata di botteghe e fondachi della Lana, e le vie intorno al convento agostiniano di Santo Spirito. Una più recente espansione edilizia, di inizio Trecento, si allarga attorno alla traiettoria nord-sud indirizzata verso Siena e Roma, lungo

tieri, *Appendice 3: Le suddivisioni topografico-fiscali di Firenze*; per le modalità di formazione e sviluppo urbano della zona denominata Oltrarno, cfr. F. Sznura, *L'espansione urbana di Firenze nel Dugento*, Firenze 1975, pp. 93-130, in particolare pp. 118-130, relativamente alle parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano.

[9] Il popolo di San Felice in Piazza, naturale estensione dell'antico Borgo di Piazza dal Ponte Vecchio verso sud, si estende intorno alla chiesa omonima: del toponimo «Plaza» si hanno le prime citazioni come pertinenza della chiesa di Santa Felicita dagli albori del XII secolo, mentre la «ecclesia S. Felicis in Placza de Florentia» compare un secolo dopo, negli anni venti del XIII. Il toponimo pare indicare una zona a lungo condivisa fra le due parrocchie e solo dagli anni sessanta del XIII secolo il borgo attorno alla chiesa di San Felice in Piazza forma l'omonima parrocchia: vedi Sznura, *L'espansione urbana* cit., pp. 120-121 e note; vedi anche Giovanni Fanelli, *Firenze architettura e città*, Firenze 1973, p. 20, p. 22, p. 30, p. 51, p. 125, p. 138, p. 225, p. 251, p. 263. Ringrazio Francesco Salvestrini per l'amichevole conversazione riguardante le vicende della chiesa e del monastero di San Felice in Piazza alla metà del XIV, quando il complesso religioso era dipendente dall'eremo di San Godenzo a Pie' d'Alpe, un'abbazia casentinese di fondazione vescovile fiorentina.

[10] Il popolo di San Frediano è composto da due nuclei: il primo sviluppatosi come insediamento semirurale intorno al monastero di Cestello, in seguito divenuto sobborgo urbano attorno alla chiesa di San Frediano, nel luogo dove, la leggenda narra, l'omonimo santo irlandese sarebbe approdato, dopo avere miracolosamente attraversato l'Arno in piena, per recarsi in pellegrinaggio dalla città di Lucca all'eremo di San Miniato al Monte: vedi C. C. Calzolai, *San Frediano in Cestello*, Firenze 1972, pp. 13-17 e n. 8. La chiesa di San Frediano, distrutta nell'assedio antirepubblicano del 1529-30, raccoglieva attorno a sé un'espansione urbanistica anomala, caratterizzata da recenti lottizzazioni edilizie su terreni dei monasteri di Settimo e di Camaldoli integrate nel circuito urbano dalle nuove mura e dall'ampliamento della viabilità locale, ma ancora inframezzata da fossati, da campi e da una toponomastica incerta, che gli stessi ufficiali dell'estimo, nel 1352, non mancheranno di registrare. Il secondo nucleo insediativo della parrocchia è costituito dall'espansione fisiologica del borgo San Iacopo, a destra del Ponte Vecchio, lungo la traiettoria sud-ovest parallela all'Arno in direzione di Pisa e del mare Tirreno, il cosiddetto Fondaccio di Santo Spirito, dove si concentrano le famiglie benestanti del "popolo", fino al ricongiungimento con il Borgo di San Frediano all'altezza del nuovo Ponte alla Carraia: Sznura, *L'espansione urbana* cit., pp. 121-130 e nn., e Fanelli, *Firenze* cit., p. 19, p. 27, p. 41.

l'odierna via Romana, che raggiunge la porta omonima attraverso l'estremo borgo meridionale di San Pier Gattolino, riserva principale degli umori e delle risorse umane cui attingerà nel 1378 il tumulto dei Ciompi[11].

Il popolo di San Frediano si caratterizza invece come prima sede di una forte immigrazione dal contado sud-occidentale della città, dal Valdarno inferiore, da Pisa e da Lucca, ma anche da Genova e da zone ancora più lontane connesse però al sistema marittimo-fluviale rappresentato dai porti del Tirreno e dal fiume Arno, sulla cui sponda l'intero borgo si affaccia e dal fondo del quale, sul finire degli anni trenta, «entravano del mese di luglio per la porta a San Friano CCCC some di poponi per dì, che tutti si stribuivano nella cittade»[12]. La presenza dell'acqua, i molti fossi e l'accesso fluviale di Cestello caratterizzano il prevalere in questa zona di attività conciarie e della manifattura laniera legata, quest'ultima, anche alla presenza delle operose colonie di aderenti agli ordini terziari raccolte attorno ai conventi dei frati predicatori di Santa Maria del Carmine e di Sant'Agostino in Santo Spirito[13].

2.

Due soli popoli, dunque, dei 57 esistenti nella città descritta dal Villani intorno alla fine degli anni trenta[14], poco più del 3% dell'agglomerato urbano, quanto bastante però a produrre in trent'anni 6.000 rogiti, 4.600 nominativi, parte dei quali riconducibili a 140 nuclei familiari documentati con sequenzialità, 50 nella parrocchia di San Frediano e 90 nella parrocchia di San Felice in Piazza. Di questo affollato ambito umano e documentario abbiamo scelto gli aspetti e i protagonisti della conflittualità urbana. Della ricerca

[11] Il contributo più recente alla storia del Tumulto dei Ciompi, iniziato a Firenze il 20 luglio 1378, che prevedeva 4 focolai cittadini di insurrezione, uno dei quali nei pressi della chiesa di Santo Spirito al rintocco delle campane del monastero di Santa Maria del Carmine e delle chiese parrocchiali di San Frediano e di San Niccolò prima che di tutte le altre chiese di Firenze, è quello di Alessandro Stella, cui si rimanda per l'esame degli avvenimenti, delle forze in campo, dei *leader* e dei gregari, delle condizioni socio-economiche della città di Firenze dal XIV al XV secolo attraverso gli estimi cittadini del 1352, del catasto fiorentino del 1347, e dei registri di prestanze a partire dalla seconda metà del Trecento. I "minuti", rappresentati da pettinatori, scardassieri e cardatori, tutti lavoratori di bassa qualifica nella manifattura laniera, sono in testa alla classifica delle occupazioni più ricorrenti nell'estimo fiorentino del 1352. Considerati quasi stranieri nella loro stessa città, costituivano in Oltrarno la maggior parte della popolazione, nonché le prime tre categorie nella lista di miserabili redatta dal comune nel 1355. Rappresentavano il 57% dei nuclei familiari del gonfalone Ferza (inclusivo dei popoli di San Felice in Piazza e di San Pier Gattolino) e il 35% dei nuclei familiari residenti nel gonfalone Drago Verde (inclusivo di San Frediano e di Santa Maria di Verzaia): cfr. Stella, *La révolte* cit.

[12] Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XII, 94.

[13] L'arte della Lana era divisa in 4 conventi, uno dei quali era denominato convento di Oltrarno e fu il più popoloso di addetti e il più produttivo fino alla prima metà del Trecento. Sull'arte della Lana, sulla sua organizzazione produttiva e commerciale, sulla condizione lavorativa e umana degli addetti si rimanda ai lavori di H. Hoshino, *L'arte della Lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze 1980 e di F. Franceschi, *Oltre il «Tumulto», i lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze 1993.

[14] Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XII, 94.

di pacificazione espressa nella cospicua filiera “compromesso-arbitrato-lodo-pace”, che tanta parte ha nella pratica notarile fiorentina del XIV secolo, abbiamo scelto l’epilogo: la pace privata. Rispetto all’intera città offriamo con queste paci una campionatura limitata e puramente indicativa: ogni fenomeno, quand’anche localmente significativo, per essere riconducibile a una linea di tendenza generale dovrebbe poter essere misurato su scala urbana e su tipologie differenti, anche contrapposte, di aggregato sociale. In apparenza la documentazione notarile non evidenzia una significativa diffusione del ricorso alla pace privata come soluzione di conflitti fra individui o fra gruppi: la tendenza generale nei notai cittadini registra pochissime paci l’anno e anche l’Oltrarno sembra allinearvisi, con 80 paci registrate in 30 anni e solo in 40 notai sul centinaio preso in esame. Fra i non frequenti protocolli dotati di rubricario tipologico troviamo, ad esempio, quelli prodotti dal notaio ser Paolo Nemi da Botena, circa 500 rogiti in otto anni di imbreviature dal 1355 al 1363, in cui compaiono solamente 14 paci, neppure il 3% degli atti[15].

Un ulteriore approfondimento delle caratteristiche della fonte notarile in tema di paci, rispetto alla campionatura già in nostro possesso, ha messo in luce come i due popoli dell’Oltrarno potrebbero anche costituire un’area disomogenea, rispetto al comportamento complessivo della città. Ritornando infatti sui rogiti di pace dove il ruolo dei parrocchiani prescelti sia più marginale, testimoni e mundualdi, procuratori e fideiussori, o meramente occasionale come, per esempio, nelle paci rogate in altri popoli della città, si è potuto notare che, soprattutto nei notai che operano nel centro cittadino, rispetto alle stesse annate di altri notai, e di quelli attivi in Oltrarno in particolare, corrisponderebbe una più frequente redazione di paci. Una tendenza, dunque, del tutto diversa, in alcuni notai rispetto ad altri, forse per ragioni di specializzazione forse per ragioni logistiche, che abbiamo avuto modo per ora solo di sfiorare: una tendenza che costituirà l’oggetto di prossimi studi e che potrebbe innalzare, soprattutto sul finire degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta, la statistica su base annuale. Solo in uno dei protocolli di questi notai più utilizzati dal popolo dei «paciscientes», con copertura cronologica 1336-1343[16], si trovano 61 paci, 12 rogate nel 1339, 17 nel 1340, 9 nel 1341, 9 nel 1342 e 14 nel 1343, in soli 5 anni due terzi di tutte le paci rogate nelle due parrocchie di Oltrarno in trenta anni. Ne sono protagonisti, in massima parte, abitanti del popolo di San Lorenzo[17], ma anche di San Pier Maggiore, di

[15] *Not. Ac.*, N.65, 1355-1363 (14947).

[16] Si tratta del notaio ser Andrea del fu Lapo da Firenze (*Not. Ac.*, A.426 (439), 1336-1343), documentato con un protocollo di imbreviature, che lavora soprattutto nei popoli della prima cerchia e nell’area attorno a Borgo San Lorenzo. Nel 1338 risulta immatricolato all’Arte dei Giudici e Notai per il Sesto di Porta San Pietro, vedi F. Sznura, *Per la storia del notariato fiorentino: i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338)*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici*, a cura di T. De Robertis e G. Savino, Firenze 1998, pp. 437-515.

[17] Sul popolo fiorentino di San Lorenzo, sulle sue connotazioni sociali nel XIV secolo vedi Ch. Daffis Felicelli, *Le Popolo San Lorenzo. Un quartier florentin au XIV^e^ siècle*, Aix-en-Provence 1983.

Santa Maria Maggiore, di San Simone, di Santa Maria in Campidoglio, di Sant'Ambrogio, di San Bartolo al Corso e Sant'Apollinare, di Santa Reparata e San Cristoforo, di San Pier Scheraggio e San Remigio, tutti popoli centrali nel cui territorio, oltre ad essersi sviluppate le sedi delle arti, dei mercati, le istituzioni amministrative e quelle giudiziarie, risiedono ancora i potentati familiari più importanti e significativi per la vita cittadina. Dati, questi ultimi, ancora puramente indicativi e suscettibili di approfondimento, che intuiamo non avulsi dal contesto politico e "partitico" di Firenze in questi anni, dove però, come per l'Oltrarno, il diffuso costume di venire rapidamente alle mani in strada sembra oramai più dovuto a futili motivi, che alla scia di faide storiche e di inimicizie politiche, anche se non vi mancano affollate paci consortili, soprattutto fra «domus» di contado[18].

Due notazioni accomunano tutti i notai in fatto di paci: le note marginali alle paci e la nitidezza dei rogiti. Le paci sono sempre chiosate in margine dalla dicitura «Pax», quasi sempre seguita dal/i nome/i del/dei contraente/i, frequentemente dalla nota marginale «nil solvitur», nei casi di accordi raggiunti fra consorterie, mentre le paci per cui si percepisce una mercede, hanno costi annotati in margine, che variano dai 4 agli 8 soldi[19]. La stesura delle paci è sempre molto pulita; spesso, ma non sempre, è preceduta da una serie di procure e mundualdi *ad hoc* prodotti dalle varie parti in causa, e da uno o più compromessi talora reteirati, anche se la correlazione temporale fra

[18] Su faide e conflitti, pratica della vendetta e sistemi di pacificazione nonché sul sistema giudiziario fiorentino fra XIII e XIV secolo si rimanda all'introduzione. Sono debitrice verso Andrea Zorzi per molti degli spunti e delle riflessioni sulla documentazione notarile che hanno originato questo contributo.

[19] Ovviamente nessuna tariffa è prescritta negli statuti fiorentini, sia nella redazione del 1322-25 sia in quella successiva del 1355. Lo statuto del podestà del 1355 prevede il riconoscimento delle paci fatte fare dal Duca d'Atene a partire dall'8 settembre 1342 e che, per la loro rottura, «punire si debba per pace rotta nel doppio di quello che dovrebbe essere condannato o punito e che si dovrebbe et potrebbe condannare secondo la forma del proximo precedente statuto». I nomi degli infrattori dovranno essere scritti «in lo libro de' rompenti pace e in perpetuo essere isbanditi del Comune di Firençe». La pena pecuniaria per la rottura di una pace poteva essere decisa concordemente dai contraenti e indicata nel rogito oppure, in mancanza di tali indicazioni, la pena prevista dagli statuti era pari a lire 10.000 di piccoli per i cittadini fiorentini e i nobili comitatini, mentre per i distretturali era pari a 5.000 lire di piccoli, naturalmente a carico della parte colpevole. La rottura di una pace comportava inoltre la perdita dei diritti e dei privilegi di cittadinanza: vedi Archivio di Stato di Firenze, *Statuti del Comune di Firenze,* 19, *Podestà* [1355], l. III, r. XXXVII, *Dell'osservatione d'alcune paci et della pena di colui che le romperae* (in corso di pubblicazione a cura di Francesco Salvestrini, che ringrazio per avermi generosamente messo a disposizione il suo lavoro). Il riferimento agli statuti in vigore dal 1322-1325 è allo statuto del podestà, che stabiliva la durata minima di una pace in tre anni, ma non l'ammenda lasciata agli accordi fra le parti. Lo statuto del 1325 regolava anche i comportamenti da tenersi da parte dei contraenti e dei loro consorti anche all'interno dello spazio urbano, ad esempio inibendo l'acquisto di immobili dove potesse presentarsi il rischio di una coesistenza fra firmatari della pace. Le pene pecuniarie previste per il podestà, che avesse tralasciato di ottemperare alla norma statutaria nel reprimere la rottura di una pace, sono raddoppiate fra primo e secondo Trecento e l'atteggiamento da lui tenuto nei confronti di questo aspetto della vita sociale costituiva oggetto del sindacato finale sul suo mandato: vedi *Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999, vol. II, *Statuto del podestà dell'anno 1325*, l. II, r. LXXXII.

compromesso e pace è solitamente piuttosto distanziata. Non è raro trovare fra le procure, specificamente stipulate, la chiosa autografa del notaio «procura ad pacem», a differenza di tutte le altre procure che non recano mai la specifica di finalità. Piccoli dettagli di una pratica, quasi rituale, che sembrerebbe assegnare alle paci una rilevanza e una cura particolare nell'ambito della professione notarile.

Il percorso più ampio verso la pacificazione, che considereremo brevemente prima di affrontare le paci notarili vere e proprie, evidenzia una certa conflittualità esistente nella città a vari livelli. La conflittualità maggiore, quella politica e di fazione, non è chiaramente e inequivocabilmente rilevabile attraverso le paci dei notai fiorentini di questo periodo e dell'area prescelta. I documenti sono pervasi, piuttosto, da una conflittualità locale, che definiremmo "di popolo", circoscritta territorialmente per quanto riguarda le manifestazioni di violenza e le relative azioni di contenimento, perlopiù intraprese all'interno della parrocchia e dei suoi abitanti. I notai esplicitano una conflittualità dovuta a impulsi di carattere emotivo, piuttosto che ideale o politico, pur con le necessarie eccezioni che confermano localmente il riflettersi del costume o delle vicende cittadine. Un esempio concreto di queste eccezioni è la pace fra Lucardesi[20] e Boverelli del 12 giugno 1360, sottoscritta dalle parti dopo che Giovanni Lucardesi, nel maggio del 1355, aveva assalito e ferito con un coltello Donosdeo Boverelli[21], un maggiorente del popolo di San Felice in Piazza, esplicitamente e univocamente definito nella pace come «popularis de popularibus de Florentia»[22]. Cinque anni dopo il fatto la pace assolve il feritore Lucardesi dalla condanna al pagamento di 5.000 lire di piccoli al comune, e ne faciliterà il rientro in città e l'annullamento del bando di cui la sua assenza al momento della pace, sottoscritta anche a suo nome dai tre fratelli, lascia ritenere sia stato oggetto, insieme al timore di una vendetta. L'entità del disaccordo e dell'offesa fra le due famiglie è tale che alla pace fa seguito un patto reciproco di rispetto decennale del rogito e una probabile ipoteca posta dal Boverelli su proprietà fondiarie degli avversari in modo da garantirsi almeno un risarcimento reale dell'offesa subita, pari al 35% dell'ammenda comminata agli assalitori, metà della quale una volta pagata sarebbe stata girata a suo nome dal comune[23].

[20] I Lucardesi o da Lucardo sono una famiglia nobile di contado, già insediata nel XIII secolo nel sesto di San Pier Scheraggio e di parte guelfa, passata per l'esilio dopo la battaglia di Montaperti. Negli anni sessanta del XIV secolo, stante lo scontro avvenuto con la famiglia dei Boverelli, appellata come popolare, sembrerebbero appartenere al partito dei magnati: vedi anche Villani, *Nuova Cronica* cit., VI, 34 e 79. In proposito vedi anche S. Raveggi *et al.*, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso*, Firenze 1978, *ad indicem*.

[21] I Boverelli appartengono sicuramente al ceto dirigente: nel 1359, quattro anni dopo l'aggressione subita e un anno prima della pace con gli assalitori, Donosdeo di Bartolo Boverelli, indicato come cittadino fiorentino, è sindaco della Parte guelfa ed esegue una serie di ammonizioni nei confronti di cittadini estratti a coprire varie cariche «pro ghibellino habitu et reputatione», fra il 5 e il 7 di maggio: *Not. Ac.*, A.201 (201), 5-7 maggio 1359.

[22] *Not. Ac.*, M.493 (13973), 12 giugno 1360.

[23] Nel caso della rottura delle tregue, ad esempio, che davano luogo ad una condanna del reo da

Le controversie di origine patrimoniale, spesso sanate nell'*iter* "compromesso-arbitrato-lodo-pace", sono la sintesi documentata di un processo assai più complesso affiancato da percorsi talora contraddittori rispetto a finalità di pacificazione: le reiterate proroghe, il ritiro delle deleghe concesse e l'avvicendamento degli arbitri, la rinunzia al mandato arbitrale oppure ad accordi già siglati, confermano la difficoltà di trovare accordi definitivi e soddisfacenti fra le parti. Ne è un esempio la controversia successoria interna alla consorteria Ubertini di San Felice in Piazza, che si protrae per un anno dal 1350 al 1351 con una prima divisione di beni fra fratelli, l'apparente concordia raggiunta e la successiva ripresa della vertenza[24]. In questa sede, però, il tipo di paci che intercala e conclude le alterne vicende di questioni patrimoniali o societarie non sono state prese in considerazione. In merito alle paci escluse, soprattutto quietanze finanziarie, riteniamo che molte delle donazioni immobiliari o delle quietanze registrate dai notai non rappresentino movimenti sul mercato immobiliare o reali transazioni finanziarie, ma rientrino nella esecuzione di lodi che non ci sono pervenuti, soprattutto laddove non vi sia apparente passaggio di denaro fra le parti o la valutazione dei beni scambiati; e non è raro che proprio un lodo di questo tipo scateni nuove conflittualità.

Quasi il 50% dei documenti legati al ciclo della pacificazione è costituito da compromessi. È all'interno di questi 377 rogiti sui complessivi 610 di cui disponiamo per le due parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano, soprattutto nei compromessi a scadenza di 5 o 10 anni, che si testimonia la persistenza di una conflittualità di grosso calibro, dello scontrarsi di parti fortemente motivate e molto nemiche, un quadro evidentemente preoccupante se nel 1342 il Duca d'Atene, a capo di un governo autoritario «fece fare le paci tra' cittadini e contadini, e questo fu il meglio che facesse, ma bene ne guadagnò egli e' suoi uficiali grossamente da coloro che·lle richiedieno»[25]. I lodi, espressi come sanzione ufficiale delle sentenze di arbitrato, sono appena la metà dei compromessi e, dunque, la ricerca della pacificazione sembra essere lunga e di non facile risoluzione.

In questo quadro le paci rappresentano, invece, la conflittualità individuata, controllata e, apparentemente, risolta. Le 80 paci disponibili lungo

parte del podestà al pagamento della relativa ammenda entro 15 giorni, lo stesso podestà tramite i propri giudici era tenuto a «costringere lo predetto offendiore o li suoi mallevadori [...] a pagare la pena conventiona<le> promessa per osservare la detta triegua, cioè la metade al camarlingo del detto Comune per lo Comune ricevente e l'altra metade al<l>'offeso et se morto fosse a suo herede». La funzione delle paci extragiudiziali era anche quella di abbattere gli oneri fiscali derivanti dalle condanne, come recita la stessa rubrica più avanti, secondo una modalità prevista per quasi tutti i reati, salvo che «e elli avesse pace dal<l>'offeso o da' suoi heredi infra .x. die da die della fatta condannagione a pagare la detta pena conventionale non sia tenuto elli e li suoi mallevadori», in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. II, r. LXXXXII, *In che guida si facciano le triegue et le sicurtadi*; analogamente in *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. II, r. LXXXVI, *De treguis et securitatibus faciendis et penis eas rumpentibus, et de diversis articulis in predictis.*

[24] *Not. Ac.*, P.576 (17394), 13 luglio 1350.

[25] Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XIII, 8.

il periodo 1335-1365 nelle due parrocchie corrispondono a meno del 2% rispetto ai documenti disponibili e al 12% dei rogiti appartenenti alla filiera "compromesso-arbitrato-lodo-pace". Come per il resto della documentazione, anche le paci sono state raccolte con il criterio del reperimento in esse, a qualsivoglia titolo, di almeno un nominativo appartenente ai due popoli di Oltrarno, con un occhio di riguardo per le 54 di cui ne siano i protagonisti principali. Le paci coinvolgono ovviamente un numero più che doppio di attori, circa 180 persone, alle quali si aggiunge la cerchia di testimoni, di procuratori e fideiussori, nonché la schiera dei patrocinatori, di coloro cioè che ospitano le pacificazioni nelle proprie case e botteghe, facendo ammontare ad oltre 300 il numero delle persone coinvolte, un buon 5% della popolazione complessivamente interessata dalla documentazione notarile[26]. Le paci fanno eccezione al rapporto di doppia proporzione esistente fra le tipologie di atti riguardanti la pacificazione nel popolo di San Felice in Piazza rispetto a quelli di San Frediano. È San Frediano a prevalere su San Felice in Piazza in 43 paci su 36, non sappiamo se a indicare una maggiore instabilità sociale ma certamente una tendenza a cercare forme di rapida risoluzione dei conflitti e ad evitare gli oneri derivanti dal ricorso alla giustizia ordinaria. Entrare nel merito delle paci significa anche accennare alla funzione delle procure presenti nelle paci e nella documentazione notarile in genere: quante delle procure notarili generiche, di cui non viene specificata la finalità, e che ne costituiscono la maggior parte, più che vicende economiche o giudiziarie celano invece una conflittualità sociale sottintesa, assai più diffusa di quello che le poche paci concluse indicherebbero? Un manipolo di notai eletti come procuratori da parte di un singolo soggetto, anche se nominati a espliciti fini difensivi nei tribunali laici o ecclesiastici, dove le conseguenze di un conflitto sono alla fase più avanzata, può anche indicare il parallelo sguinzagliarsi di iniziative e di contatti alla ricerca di una pacificazione privata.

[26] La popolazione nelle parrocchie di San Felice in Piazza e San Frediano, complessivamente interessata dalla documentazione notarile nel trentennio 1335-1365, è pari a 3.861 nominativi, nella seguente ripartizione: San Felice in Piazza nominativi 2.297 (uomini 1.834, donne 463), capifamiglia negli estimi del 1352: 679; San Frediano nominativi 1.564 (uomini 1.295, donne 269), capifamiglia negli estimi del 1352: 406. I rogiti producono però un numero complessivo di 5.939 nominativi: gli oltre 2.000 nominativi che fanno la differenza riguardano tutta la popolazione coinvolta nell'attività negoziale insieme agli abitanti delle due parrocchie, che è residente altrove, nei gonfaloni Ferza e Drago Verde, nell'Oltrarno in generale, salvo rare eccezioni non significative. La percentuale coinvolta nelle paci è data sulla globalità delle presenze, se invece riferita alle sole parrocchie di San Felice e San Frediano la percentuale sale al 10%. Volendo stimare la popolazione reale insediata nei due popoli sulla base dell'indice mediamente utilizzato per la composizione dei nuclei familiari e pari a 4,5/5 sulla base dei capifamiglia del 1352 si può stimare una popolazione locale pari a 4.800/5.500 persone. La proiezione su base cittadina dei dati parrocchiali è molto più difficile, data la differente densità abitativa nei vari popoli, mentre per l'intero quartiere di Oltrarno, comprensivo anche dei due gonfaloni Scale e Nicchio, si può ipotizzare una popolazione pari a 12.000 persone, il che rende già più plausibile attribuire a Firenze nell'immediato dopopeste un agglomerato di circa 50.000 persone.

3.

Premesse, dunque, alcune considerazioni certamente non esaustive su risorse e limiti della fonte, le 80 paci scartano dalla nota monotonia della *routine* notarile come cavalli imbizzarriti lungo un placido percorso di fondo valle. Colpisce l'estemporaneità e la dinamica dei fatti pregressi, prevalentemente pubbliche risse, la forza dei sentimenti e la focosità dei protagonisti sia pure racchiusi nella pudicizia di una narrazione alquanto formalizzata e concisa. A pace fatta ricade su tutto, protagonisti e fatti, un'impenetrabile nebbia informativa lasciandosi dietro i dati essenziali, ma non esaustivi, sugli attori e una scarna sintesi dell'accaduto, mai le cause e i precedenti, mai gli eventuali strascichi.

La ricerca ha delineato varie tipologie di paci di cui proponiamo una sommaria sistemazione per cronologia, topografia e secondo la tipologia del reato commesso. Per cronologia si individuano le paci di breve e di lungo termine; per topografia le paci di parrocchia e quelle trasversali alla città; alla tipologia di reato appartengono la rissa, la faida, la violenza a pubblico ufficiale, la violenza privata a fini di furto o di aggressione sessuale. Nella fascia cronologica le paci di breve termine sono in genere quelle originate da risse e aggressioni fra privati, in media sottoscritte davanti al notaio entro 15 giorni o 3 settimane dai fatti[27]. Esaustive di ogni vicenda, senza il ricorso alla giustizia pubblica, ne sono protagonisti personaggi quasi mai qualificati nella loro attività e nella completezza del nome, esercenti perlopiù la scala dei mestieri minori, artigiani e lavoratori delle manifatture e nei servizi, che raramente ritornano nei rogiti notarili lungo il corso degli anni, mentre possono invece comparire all'interno delle due parrocchie nell'estimo fiorentino del 1352, con residenza anagrafica e imponibile[28]. Le paci di lungo termine sono invece successive

[27] Lo statuto del podestà del 1325 prevede che chi abbia percosso qualcuno debba esser punito con pene varianti da 25 a 50 lire, se non si sia verificato spargimento di sangue, e pene quadruplicate nel caso opposto: «nisi in quolibet casu predictorum legiptime pax fuerit infra quindecim dies a die percussionis vel offensionis huiusmodi computandos; in quibus casibus nil tollatur, etiam si condempnatio sequeretur infra dicts quindecim dies; et sufficiat pacis insturmentum per quemcumque ostendi», cfr. *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. III, r. XLV, *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*. Analogamente nel 1355 per quanto riguarda le pene previste per percosse di livello lieve con o senza spargimento di sangue: il cambiamento di mentalità nel pensiero giuridico è più orientato verso un utilitarismo derivante dalla pratica amministrativa e palesato nell'affiancare al ruolo salvifico della pace che «bastisi in cotale caso che la carta della pace sia prodotta per chiunque purché al Comune di Firenze per nome di gabella si paghino sol. .xl. <di> piccioli per ciascuno ch'elli percoterae o percuotereo offendere farae. Et se la gabella non sarà pagata il giudice dinanzi dal quale cotale carta fia prodotta non la debba acceptare, sotto pena di libr. C. di piccioli», in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. III, r. LXXIII, *Della pena di colui che studiosamente percoterae alcuno a mani vote o con armi*.

[28] Fra i testimoni alle paci solo 13 ricompaiono ancora nella documentazione, listati nell'estimo del 1352 con 7 indicazioni di attività (un lanefice per £ 36, un calzolaio per £ 9, un appartenente a famiglia di speziali stimata per £ 27, un ferratore per £ 16, un riveditore per £ 3, un bottaio per £ 3, un messo per £ 6), tre sono membri di importanti famiglie (Amidei per £ 54, Delle Botte per £ 192, ma un Ciuffagni solo per £ 3) e gli altri 3 sono personaggi non significativi varianti dal minimo di £ 3 a un massimo di £ 219. Non si ritrovano imponibili così alti, invece, fra coloro che

a sentenze di tribunale e/o a ricorsi così come a lodi impugnati e hanno luogo a distanza di uno o più anni, talora anche molti, dalle controversie che li hanno generati. Sono nel nostro campione soprattutto paci che sanano le conseguenze di assalti mossi a pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni specifiche, quali arresti, notifica di bandi e consegna di citazioni giudiziarie, un fenomeno non raro, e vengono sottoscritte nel chiostro del palazzo podestarile o nel carcere cittadino delle Stinche, nell'impellenza di un arresto o a seguito di una condanna.

La fascia topografica include le "paci di popolo", caratterizzate da unitarietà di luogo, la medesima parrocchia, sia per quanto riguarda lo svolgimento del conflitto che la sottoscrizione della pace, la provenienza dei pacificandi insieme quasi sempre a quella dei testimoni, degli arbitri e del notaio prescelto. Una fascia che inquadra le caratteristiche salienti, i fatti e le persone, nella maggioranza delle paci esaminate, all'interno dei popoli di San Felice in Piazza e di San Frediano. Non mancano le paci trasversali alla città, quelle riguardanti fatti avvenuti e accordi raggiunti in altri popoli cittadini: San Pancrazio, Santa Maria in Campo o Santo Stefano alla Badia, luoghi centrali dove hanno sede le arti con i loro tribunali, le istituzioni amministrative e giudiziarie della città e dove sono dislocate le botteghe di alcuni notai, che preferiscono attendere la propria clientela nei pressi dei luoghi deputati all'esercizio della giustizia giudicante o di quella repressiva: nel popolo di Santo Stefano alla Badia, a pochi passi dal palazzo del podestà, nel popolo di San Simone nelle adiacenze del carcere. Ma sono soprattutto originate da atti di violenza compiuti fra concittadini di popoli vicini, prossimi cioè alle due parrocchie nello stesso Oltrarno, oppure ad esse adiacenti attraverso i ponti sull'Arno e le vie cittadine più trafficate: così accade per San Frediano rispetto a Santa Lucia Ognissanti[29] o per San Felice in Piazza rispetto a Santa Trinita[30], a San Lorenzo[31] oppure a San Paolo[32]. I fiorentini del XIV secolo sembra non amino spingersi lontano dai luoghi consueti, se non costretti da obblighi di legge e chi si allontana lo fa verso aree di facile accesso con la possibilità di rapido rientro.

Le paci originate da precise tipologie di crimine, nella lineare semplicità di cause come rissa, faida o per meglio dire «inimicitia» fra «domus», resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata, si individuano per le puntualizzazioni disperse nel linguaggio giuridico utilizzato nei documenti notarili, sperando che altre non siano celate negli *omissis* dei molteplici «et cetera» presenti in maniera pervasiva nella prassi delle imbreviature notarili di medio Trecento, aventi oramai forza di originali, e utilizzati non per tacere ma per abbreviare

sono protagonisti delle paci e che ritornano ancora nella documentazione, soprattutto negli estimi dotati di un'attività: solo un merciaio con £ 93, mentre le sole altre attività attribuite (un corazzaio, un fattore e due tessitori) hanno imponibili da £ 4 a £ 12.

[29] *Not. Ac.*, M.170 (12961), 25 maggio 1346.

[30] *Not. Ac.*, P.576 (17393), 13 maggio 1349.

[31] *Not. Ac.*, A.426 (439), 23 maggio 1337; e *Not. Ac.*, P.370 (9612), 26 marzo 1344.

[32] *Not. Ac.*, N.65 (14947), 22 novembre 1357.

formulari altrimenti lunghi e ripetitivi con riferimenti alla normativa di legge, alla casistica più generale prevista dai codici, ai vincoli e alle garanzie negoziali richiesti e imposti fra le parti contraenti, formulari riservati alle carte in originale consegnate alla clientela[33]. Vengono «ad rissam» o si riferisce che «insimul rissari» in 7 casi[34], di cui si danno i particolari per quanto concerne i danni fisici, le modalità, le armi e il teatro delle aggressioni. Sono 16 gli altri casi di rissa non definita tale ma richiamata dalla descrizione dei fatti, per una percentuale di 23 fatti di sangue e non, poco più del 30% dei casi; senza dubbio la causale più omogenea e frequente delle 80 paci. Le paci dovute invece a cause generali, non meglio specificabili al di là delle formule descrittive di una generica condizione di scontro fisico e morale esistita o esistente fra le parti, sono invece 29, un numero maggiore rispetto alle precedenti ma non altrettanto omogenee. Includono infatti paci per generiche menzioni di scontro, accordi extraprocessuali relativi a pendenze giudiziarie in corso o già definite da specifiche condanne, paci frettolosamente imbreviate senza alcuna descrizione o riferimento, che permettano di meglio inquadrarle. Le faide apparenti, infine, sono produttrici di un piccolo ma significativo nucleo di paci fra consorterie con 10 rogiti, 6 dei quali sottoscritti nella chiesa o nel convento di Santo Spirito, 2 nella chiesa di Santa Maria del Carmine e 1 nella pieve comitatina di San Martino a Campi e 1 nell'abitazione degli Aldobrandini nel popolo di San Paolo[35]. Il termine faida non viene mai rilevato nelle paci notarili prese in esame, si parla però di «inimicitiam» palese esistente e dichiarata agli atti, ad esempio, fra i membri delle casate Orlandini e Donati/Gamberini, entrambe da Gangalandi[36] nel piviere di Campi e lasciata ai buoni uffici della famiglia

[33] Sull'obbligo di fare riferimento alle guarentigie di legge previste nella redazione di ogni rogito dando alla scrittura notarile valenza di legge: «Tutti et ciascuni iudici ordinari et notarii o notai della cittade, contado o distretto di Firenze o etiamdio altronde che rogati saranno di fare alcune publiche scritture possano et a loro et a ciascuno di loro sia licito di fare lo comandamento della guarentigia del debito o della cosa che si conterrà in quelle cotali scritture in questo modo [...]», dove seguono le istruzioni esemplificate con un rogito di prestito fra privati. In questo caso l'inadempienza al pagamento nei termini stabiliti fra le parti garantisce alla parte lesa il diritto a ricorrere al podestà che, entro 10 giorni, dovrà garantire al ricorrente il recupero del credito. L'eccezione alle guarentigie di legge è prevista solamente per quella «scrittura dannata o cancellata o per carta di fine o di pagamento o di cassazione», in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. II, r. VIII, *Del comandamento di guarentigia*; integralmente traslato dalle disposizioni statutarie precedenti: vedi *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. II, r. VIII, *De precepto guarentigie faciendo*.

[34] Cfr. *Not. Ac.*, A.426 (439), 23 maggio 1337; ivi, c. 169v, 29 aprile 1343; P.21 (15880), 13 luglio 1345; C.570 (5473), 16 luglio 1345; B.1525 (2539), 13 ottobre 1348; A.997 (1011), c. 54v, 29 ottobre 1356; C.669 (5738), 9 novembre 1361.

[35] Cfr. *Not. Ac.*, O.53 (15681), 21 febbraio 1338; M.170, (12960), 1 marzo 1342; B.1498 (2512), 28 agosto 1351; Z.122 (21338), 14 settembre 1351; N.90 (15021), 27 luglio 1354; B.1498 (2512), 21 agosto 1354; M.458, 28 febbraio 1360; N.90 (15021), 9 novembre 1361; ivi, 20 ottobre 1364; N.66 (14948), 11 gennaio 1365.

[36] I conti Da Gangalandi sono indicati da Giovanni Villani come una delle più antiche famiglie nobili di contado, sempre presente con il proprio contributo di truppe nelle spedizioni militari del comune fiorentino e in misura minore partecipe anche delle fazioni politiche cittadine: «I Pulci, e' conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possenti con Giandonati e con quegli della Bella», in Villani, *Nuova Cronica* cit., V, 13. Di recente Sergio

Ciuffagni di San Frediano nel settembre del 1351[37]. Anche nelle paci di faida, il formulario fisso adottato non riporta mai il dettaglio dei fatti realmente occorsi, limitandosi a enunciare la catena dei reati che configurano l'esistenza di uno stato di faida. Sono elencati, invece, con estrema meticolosità i nomi dei componenti i vari rami dei ceppi familiari o consortili avversi. Essi sono tutti vincolati al rispetto della pace anche per la propria discendenza in linea maschile. Infine, fattore identificativo non indifferente, viene sempre riportato lo scambio del bacio fra le parti a suggello della pace, attestato talora, anche nella menzione dei testimoni. Il notaio ser Marco Camporsini da Carmignano che, il 1° marzo 1342, redige la pace fra un gruppo familiare del piviere di Settimo e alcuni Rinucci, fiorentini residenti nella parrocchia di San Iacopo Oltrarno, ha prodotto una delle formule descrittive più complete della faida fra quelle redatte in imbreviatura: le parti «[...] reddiderunt, fecerunt vicisim veram pacem, finem, remissionem, concordiam et bonam voluntate, horis hosculo interveniente inter eos propter duraturum de omnibus et singulis hodiis, malivolentiis, percussionibus, iniuriis, assaltibus, manumissionibus, percussionibus, feritis et aliis quibuscumque offensionibus dicto vel facto, illatis, commissis vel factis inter dictas partes vel aliquem vel aliquos ex eis usque ad presentem diem [...]»[38]. La quarta tipologia di paci è, infine, quella per reati contro i rappresentanti delle istituzioni, soprattutto resistenza a pubblico ufficiale negli arresti e nella proclamazione dei bandi: sono 6 i casi che hanno per vittima messi comunali e sbirri del podestà, tutti accordi postgiudiziali a seguito di condanne pecuniarie molto forti e di bandi, dove la descrizione degli eventi ci regala attimi di esilarante sceneggiatura nella descrizione degli assalti mossi alle guardie, mentre trascinano via un arrestato, e nell'elencazione delle ferite e delle mutilazioni mai casuali inferte ai malcapitati esecutori della giustizia[39].

Raveggi indicava che, fra fine Duecento e prima metà del Trecento, «fra i casati fiorentini che risultano più assidui nella pratica rettorale appartengono alla categoria della preminenza dell'attività politica [...] pressoché tutte le famiglie ghibelline (gli Uberti, i da Gangalandi, i Lamberti, i Caponsacchi)», mentre per l'A. tutti gli altri casati che praticano la professione della politica esportando la loro esperienza appartengono ad una categoria dal profilo prevalentemente mercantile: vedi S. Raveggi, *I rettori fiorentini*, in *I podestà dell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, p. 631.

[37] *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 14 settembre 1351.

[38] *Not. Ac.*, M.170 (12960), 1 marzo 1342.

[39] Cfr. *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343: il messo comunale del tribunale di Santa Maria Novella viene assalito mentre «ibat citandos homines et personas et exercendum offitium suum»; *Not. Ac.*, M.458 (13869), 14 settembre 1353, il messo comunale era stato assalito nella circoscrizione rurale di San Martino La Palma, a sud-est di Firenze, da due energumeni armati «cum quodam mannaria ferrea» e «cum quadam spata nuda» e ferito a entrambe le mani e al naso; *Not. Ac.*, B.408 (1422), 19 marzo 1360: il messo del comune di Firenze e due «berrovarii presentis potestatis» andando ad arrestare un debitore condannato dal Tribunale di Santa Maria Novella erano stati assaliti da un abitante di San Frediano con altri sodali e fatti oggetto di ferite inferte «cum uno coltello feritorio» e «cum lapidibus in manu». Nel rogito si rimarca che erano stati spintonati e costretti a rilasciare l'arrestato con grave impedimento dell'ufficio dello stesso podestà, del messo e degli sbirri, contro ogni forma di legge.

4.

All'interno di queste categorie gli abitanti delle parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano partecipano a paci essenzialmente circoscritte al proprio popolo e gonfalone, al massimo nel sestiere-quartiere di Oltrarno-Santo Spirito, rispecchiando la comune tendenza dei cittadini ad una scarsa mobilità nell'ambito del territorio urbano, con una predilezione piuttosto per gli spostamenti verso il contado e confermando il perdurare del controllo storicamente esercitato dal sistema delle consorterie e delle vicinie nelle varie zone della città. Le aree periferiche, come quelle che stiamo esaminando, potevano inoltre risentire di un altro tipo di controllo, legato ad esempio alla concorrenza e alla commercializzazione della produzione laniera fra i quattro Conventi dell'Arte della Lana: quello di San Martino (zona nord-orientale di Santa Croce), quello di San Pancrazio (area centro occidentale), quello di San Pier Scheraggio (area centro orientale) e il nostro, quello di Oltrarno. In quest'ultimo gli addetti alle fasi di lavorazione nella produzione laniera costituivano, soprattutto in San Frediano, una parte cospicua della popolazione residente, come testimonia ad esempio l'estimo del 1352, anche se a causa della peste del 1348 aveva perduto il primato della produzione a vantaggio di un incremento della popolazione nel convento di San Martino (zona di Santa Croce), produttore di panni di lusso con lana inglese mentre gli altri tre conventi restavano legati alla produzione di panni con lana del bacino mediterraneo, considerata di seconda qualità.

La persistenza del legame di consorteria è uno dei fattori della conflittualità sociale che meglio trapela dalle maglie del sia pur rigido lessico notarile. Nel 1360 tra un lanefice di San Frediano e un rigattiere di San Felice in Piazza, dichiarato suo consorte, la rottura traumatica dei legami di consorteria si manifesta nello sfratto, intimato a quest'ultimo proprio dal lanefice, e nella minaccia di denuncia per «turbata possessione», per danni alla casa e per molestie al proprietario. Proprietario che delega 11 suoi «procuratores», tutti identificati dalla comune appartenenza al popolo di San Frediano e, in parte, legati fra loro anche da legami di parentela, «ad intrandum, standum, morandum et possidendum» nella casa abitata dal rigattiere e dalla sua famiglia nonostante sia in vigore un compromesso fra le parti. Nella successiva pace gli sfrattati, definiti come consorti del lanefice, abbandonano la casa e disdicono il lodo intercorso perché troppo oneroso: una consorteria, dunque, al di fuori dell'ambito nobiliare o magnatizio, con scarse caratteristiche di armonia e di protezione verso i propri membri e una pacificazione raggiunta con la forza e le minacce[40]. La rappresentazione della funzione di consorteria è ben presente nella documentazione notarile di medio Trecento: nel 1351 tre ceppi della famiglia Ammirati di San Felice in Piazza si rappacificano con l'intera casata dei Maggini, il ramo inurbato a Firenze nel popolo di San Romolo e quello comitatino residente a Signa, per un assalto mosso da un Ammirati

[40] *Not. Ac.*, B.408 (1422) 22 marzo 1360.

a un consorte del gruppo cittadino dei Maggini, consorte non presente e non rappresentato nella pace e quindi, probabilmente, deceduto o gravemente ferito in seguito all’assalto, se non bandito dalla città. Ancora nel 1360, in una citazione in giudizio davanti al giudice «collaterale di messere lo podestà a le civili nel quartiere di Santo Ispirito e di Santa Croce» mossa da «ser Nicolò Manetti procuratore di Bonacorso di Gianni popolo San Filicie in Piazza» contro «la Zanobia adulta figliuola che fu di Zanobi di Bardo Carletti», quest’ultima viene chiamata a «contradire e dire ch<’>a lui s<’>apartenesse» con il concorso dei propri consorti, elencati come «agnati, cognati, amici, noti et vicini» in un’immagine che ribadisce la funzione del gruppo familiare o consortile anche nell’ambito dell’amministrazione della giustizia[41].

Quale sia il profilo sociale dei protagonisti della conflittualità ordinaria e della sua pacificazione non filtra direttamente dalle paci. Eccezione fatta per le famiglie di lignaggio noto, esso si può ricostruire solo grazie all’incrocio con la documentazione notarile complessiva sulle due parrocchie fiorentine e, naturalmente, con il ricorso ad altre fonti. Su 80 paci le attività dei protagonisti in esse dichiarate sono 5: un falegname di San Giorgio[42], un sellaio di San Pancrazio unico non residente in Oltrarno[43], due beccai di San Frediano[44] e un pannaiolo di San Felice in Piazza[45], un cardatore di San Jacopo Oltrarno[46]. Beccai e scardassieri sono noti alle cronache come protagonisti della conflittualità urbana anche a carattere politico: gli scardassieri di Oltrarno nel 1342, in appoggio all’ascesa del Duca d’Atene, i beccai rimasti gli unici a difenderlo nella caduta del luglio 1343 prima della sua cacciata da Firenze[47]. La categoria dei beccai aveva a portata di mano armi offensive e saranno proprio i beccai ad essere mandati con le loro scuri a fare strage di Ciompi, quei cardatori di Oltrarno che del Tumulto avevano costituito il pretesto e la manovalanza sul finire degli anni settanta prima di diventarne gli scomodi antagonisti[48].

Il complesso della documentazione notarile sulle due parrocchie individua nella maggioranza dei protagonisti di paci e nei ruoli comprimari un profilo di gente media, artigiani e piccoli imprenditori e, soprattutto in San Felice in Piazza, qualche consolidata famiglia di popolani. Le professioni

[41] *Not. Ac.*, M.458 (13870), 14 aprile 1360.
[42] *Not. Ac.*, Z.57 (21273), 7 novembre 1355.
[43] *Not. Ac.*, B.1525 (2539), 13 ottobre 1348.
[44] *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343.
[45] *Not. Ac.*, C.669 (5738), 9 novembre 1361.
[46] *Not. Ac.*, M.170 (12960), 5 dicembre 1341.
[47] Vedi Villani, *Nuova Cronica* cit., XIII, 3 e 17.
[48] I lavoranti della Lana, più del 50% della popolazione dei capifamiglia, risulterebbero forzatamente concentrati nelle zone periferiche e disagiate della città, ghettizzati nelle aree più lontane dalle residenze e dalle sedi di attività dei potenti fiorentini, essenzialmente membri delle cinque arti maggiori, con zone cuscinetto, come il gonfalone Ferza per l’appunto in Oltrarno, abitate da artigiani che altro non sarebbero che sottoposti anch’essi alle arti maggiori. Questo isolamento fisico corrisponderebbe ad una sorta di *apartheid* praticato dal governo del comune fiorentino alla metà del XIV secolo, produttore delle forti tensioni sociali che portarono al tumulto del 1378 e al suo tragico epilogo: cfr. Stella, *La révolte* cit.

sono più modeste per quanto riguarda il popolo di San Frediano dove, oltre ai due beccai già menzionati, compaiono anche calzolai, manovali, pettinatori e tessitori, un orafo e un fattore della lana, ma anche, in rappresentanza dei ceti più agiati, un notaio, uno speziale e un produttore di lana. Più composito il mondo di San Felice in Piazza, con borsai, bottai e vasai, calzaioli e corazzai, ma anche lanaioli di via Maggio, pannaioli, setaioli e armaioli, proprietari di compagnie mercantili, notai e uno speziale, nonché anche un taverniere in qualità di testimone per una rissa scoppiata nei pressi della sua taverna[49]. Di conseguenza una facile suggestione potrebbe assegnare agli abitanti di San Frediano la preminenza come assalitori e a quelli di San Felice in Piazza la preminenza come assaliti: i dati, invece, danno alle due facce della conflittualità una distribuzione pressoché uguale fra le due parrocchie. Dove invece, la categoria degli assaliti o dei danneggiati è predominante è fra i funzionari pubblici, messi giudiziari e comunali[50], funzionari collettori di tasse per il comune di Firenze[51], sbirri e membri della «familia» podestarile[52]. Nel 1351 anche le famiglie di lignaggio sono protagoniste attive della conflittualità di quartiere, soprattutto nel popolo di San Felice in Piazza, quasi sempre come assalitori e quasi sempre in gruppo. Un manipolo di Ammirati di San Felice in Piazza si produce nel già citato ferimento di un consorte della famiglia Maggini da Signa[53], anche del ferimento di un membro della famiglia Boverelli ad opera di quattro fratelli Lucardesi di San Felice in Piazza si è detto, nel 1354 rami della famiglia Romei di San Felice in Piazza erano in conflitto fra loro per il rapimento e il sequestro di un pupillo[54]. Vicende, si direbbe oggi, di microcriminalità da cui sono apparentemente assenti fatti di grave rilevanza politica e sociale, fatta eccezione per la vicenda Boverelli-Lucardesi, che si inserisce nell'elastico rapporto fra popolani e magnati.

5.

Il controllo sociale esercitato dalla parrocchia nella gestione della conflittualità ordinaria è espresso su due fronti: dalla funzione dei cappellani nel processo di pacificazione e dal bilanciamento delle presenze registrate nelle paci. Ai titolari delle parrocchie gli statuti comunali fanno obbligo di denunziare alle

[49] *Not. Ac.*, N.90, 30 aprile 1357.
[50] Cfr. *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343; M.458 (13869), 14 settembre 1353; ivi, 2 marzo 1354.
[51] *Not. Ac.*, P.576 (17394), 22 marzo 1350.
[52] *Not. Ac.*, B.408 (1422), 19 marzo 1360. Sbirri del podestà o capitaneali e messi comunali erano accuratamente descritti negli statuti fiorentini sia del 1325 che del 1355 sia per quanto riguarda le loro funzioni, che le prerogative e i limiti del loro campo di azione. Si rimanda quindi alla lettura delle relative rubriche in *Statuti della repubblica fiorentina* cit., *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, l. I, r. III, *De viginti quattuor berrovariis domini Capitanei et eorum salario*; *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. I, r. V, *De berrovariis Potestatis*, r. XII, *De electione nuntiorum Communis Florentie, officio et securitate*.
[53] *Not. Ac.*, B.2568 (3582), 23 dicembre 1351.
[54] *Not. Ac.*, G.414 (9612), 25 agosto 1345.

autorità giudiziarie del relativo sestiere, poi quartiere, le risse e i fatti di violenza che accadevano sul proprio territorio[55]. In una fase delicata della storia di Firenze, quale fu la signoria del Duca d'Atene, alcuni notai troveranno necessario richiamare nella stesura delle proprie paci la legittimità della funzione assegnata ai cappellani: nell'aprile del 1343, per fare un esempio, nel riferimento alla denunzia presentata dai due cappellani del popolo di San Pancrazio si specifica che ciò è avvenuto «ex officio eorum cappellanorum»[56]. Anche i privati talora, se nel ruolo di assaliti e mai quando fomentatori di risse, si rivolgono direttamente alle autorità. Ne troviamo fra le paci esaminate, è però una netta minoranza di cittadini quella che non teme il rischio delle vendette e può affrontare gli oneri finanziari derivanti dal ricorso personale alla giustizia ordinaria, mentre la maggioranza della popolazione sembra confidare nella funzione, considerata *super partes*, dei cappellani.

Il bilanciamento delle presenze è espresso nell'intreccio non casuale delle presenze nei ruoli complementari della pace: gli arbitri pacificatori provengono dagli stessi popoli dei pacificandi, i testimoni sono ripartiti su corrispondente base territoriale, i maggiorenti di quartiere se ospitano il suggello di una pace, possono invece indicare, attraverso la loro presenza patrocinatrice, quando una parte sia più forte dell'altra. Anche l'appartenenza a una cerchia condivisa di attività o di interessi, la stessa corporazione o la stessa bottega, è garanzia della pace e del suo mantenimento: il conciatore testimonia per il calzolaio, il setaiolo per l'armaiolo, i notai si prestano reciprocamente innumerevoli presenze a vario

[55] I cappellani dei popoli erano eletti dai consiglieri di ogni singolo popolo a inizio mandato e andavano a comporne il consiglio: duravano in carica sei mesi a cadenza febbraio-luglio e agosto-gennaio, dovevano avere più di 20 anni e risiedere nel popolo che erano chiamati a reggere; non potevano essere iscritti a nessuna delle 21 arti cittadine e non potevano passare ad analogo incarico in altro popolo se non dopo almeno 6 mesi dall'ultimo. Ogni podestà, entro 15 giorni dalla propria nomina, doveva convocare tutti i cappellani e farli giurare «accio ch'elli abbiano cura et sollicitudine delle piaze et delle vie della cittade et de' borghi et de' sobborghi che nelli suoi popolo sono», nel senso di controllare che i propri parrocchiani tenessero pulite le strade di notte e di giorno, di farle rilastricare e sistemare a cura dei frontisti, di autorizzare e controllare la durata dei cantieri esterni per l'edilizia privata, di fare rispettare il divieto di smaltirvi i rifiuti in orario diurno e di fare riparare ogni trasgressione a tali norme a spese dei colpevoli. Ma ciò che conta nel contesto penale è «che sia tenuto ciascuno cappellano di dinunziare a messer la podestà o alli suoi iudici o notari infra 'l terzo die tutti li maleficii o quasi maleficii commessi ne' suoi popoli o luoghi dal die che fieno commessi, dicendo li nomi et li sopranomi de' malefattori et onde sieno, sotto pena di so. C. di piccioli et più et meno a volontade di messer la podestà, raguardata la qualitade del fatto». Per tutto l'insieme di queste funzioni essi percepivano un salario di 2 denari per ogni famiglia del proprio popolo per la durata dell'incarico né, come ogni pubblico ufficiale, potevano ricevere denari da terzi sotto pena di una multa di 50 lire, in *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. I, r. L, *Della chiamata, oficio et iuramento de' cappellani de' popoli della cittade di Firenze*. I precedenti statuti podestarili del 1325 dedicavano due rubriche alla figura dei cappellani, una per disegnarne modalità elettive e requisiti per l'accesso alla carica, l'altra per indicarne le funzioni. Nei requisiti non era richiesta l'appartenenza al popolo, semplicemente «possint esse cappellani tam habentes domum propriam quam non habentes domum propriam» purché eletti dai consiglieri di ciascun popolo e non si dice che essi vadano a fare parte dei consiglieri del podestà, né gli si attribuisce un salario, in *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. I., rubriche XV-XVI, *De electione cappellanorum*, *De faciendo iurare cappellanos*.

[56] *Not. Ac.*, A.426 (439), 29 aprile 1343.

titolo, mentre un taverniere di San Felice in Piazza testimonia per l'assalitore in una rissa che si è accesa nei pressi della sua taverna. Diverso è il caso dei membri di lignaggio: essi sembrano utilizzare la scorciatoia della pacificazione notarile per le loro ingombranti vertenze in maniera minore, almeno nelle due parrocchie di Oltrarno; come detto, vi sono presenti come ospiti e patrocinatori di paci altrui, come giudici e, probabilmente, anche come autori occulti dei processi di rappacificazione, soprattutto nei casi di personaggi loro vicini. Così accade nel 1335 per i Palarcioni di San Felice in Piazza che, nel proprio fondaco di cambiatori e mercanti internazionali in via di Por Santa Maria, accettano la procura di un loro dipendente di San Felice in Piazza a trattare la pace con un mastro muratore di San Giorgio[57]. Nell'aprile del 1340 il giudice messer Lamberto Velluti di Santa Felicita ospita la pace fra Baroncino Lupicini, un rissoso personaggio di Santa Felicita anche recidivo, con un membro della famiglia Arrighi di San Felice in Piazza, schiatta altrettanto focosa e recidiva nei conflitti, almeno a vedere dai numerosi compromessi rogati nelle Stinche e dai lodi di cui è protagonista con i propri componenti[58]. Sei mesi dopo un notaio di San Felice in Piazza muove un membro della famiglia Antinori di San Iacopo Oltrarno per fare pace con il medesimo e rissoso Lupicini di Santa Felicita, probabile sodale dei Velluti, citato in precedenza. I testimoni a quest'ultima pace sono tutti maggiorenti dei popoli di Santa Felicita e di San Iacopo Oltrarno, e ciò induce a credere che sulla pace abbia pesato l'influenza dei Velluti a probabile svantaggio del notaio di San Felice in Piazza[59]. Nel 1345 un membro della famiglia Brancacci di San Frediano è procuratore al raggiungimento di una pace per rissa in nome e per conto di un comparrocchiano[60]. Nel 1360 un membro della potente famiglia Corsini di San Felice in Piazza è testimone alla pace fra un abitante di San Frediano e due suoi calunniatori, un uomo di San Pier Gattolino con il proprio figlio[61]. Nello stesso anno un membro della famiglia Agli[62] di San Michele Bertelde è il procuratore di un cardatore di San Iacopo Oltrarno e dei suoi tre complici, tra i quali la moglie, nel fare pace con un abitante di San Frediano da loro assalito, laddove il permanere di un certo rischio di conflittualità e la ricerca di un riequilibramento fra le parti sembra possa individuarsi nella preponderante presenza di testimoni di San Frediano, certo più solidali con l'assalito che con gli assalitori[63]. Frescobaldi[64]

[57] *Not. Ac.*, Z.57 (21273), 7 novembre 1335.
[58] *Not. Ac.*, M.170 (12960), 12 aprile 1340.
[59] *Not. Ac.*, M.170 (12960), 18 dicembre 1341.
[60] *Not. Ac.*, M.170 (12961), 24 luglio 1345.
[61] *Not. Ac.*, C.669 (5738), 16 ottobre 1360.
[62] Famiglia guelfa di origine popolana di Oltrarno fra gli sbanditi di Montaperti: cfr. Villani, *Nuova Cronica* cit., I, 39 e 79. Vedi anche Raveggi, *Ghibellini* cit., *ad indicem*.
[63] *Not. Ac.*, M.170 (12960), 5 dicembre 1341.
[64] Famiglia antica e molto potente dell'Oltrarno, insediata parte nel popolo di San Iacopo Oltrarno e parte nel popolo di San Frediano. Rami della famiglia hanno occupato tutte le fazioni della storia politica fiorentina e lo stesso cronista Villani, pur collocandoli fra le famiglie nobili li inserisce fra i guelfi sbanditi dopo Montaperti. Negli anni cinquanta del Trecento, il notaio Giovanni Zizzelli (*Not. Ac.*, Z.122-123 (21338-21339), documentato dal 1349 al 1358) premette ad alcuni membri della famiglia, presenti nei propri rogiti, l'appellativo di «miles» e/o «nobilis vir» e indica il ceppo residente in San Frediano, nella via denominata Fondaccio di Santo Spirito

del ramo di San Frediano[65] e Ciuffagni[66] di San Frediano sono testimoni a paci concordate nell'Oltrarno fra apparenti comitatini o recenti inurbati nei primi anni cinquanta[67]; messer Stoldo del fu Piero di messer Stoldo Frescobaldi è invece arbitro in una controversia fra le famiglie Mascalzini e Cherichini di San Frediano, che dovrà portare alla pace fra le parti entro 8 giorni. Anche i comitatini coinvolti nelle paci si portano dietro i loro testimoni in perfetta simmetria con gli inurbati.

Nel gioco delle parti che trapela dal formulario dei rogiti di pace sono ammesse due sole varianti: la pace concessa e la pace reciproca su base di parità. È quest'ultimo il caso delle paci di casata in nostro possesso, mosse da un comune sentire interno a ciascun gruppo «nemine discrepante»[68] e dove tutti gli obblighi e le garanzie prescritti nella pace sono meticolosamente ripetuti per tutte le parti presenti o rappresentate, il che denota una particolare attenzione, da parte del notaio, a non creare squilibri o spunti per l'accendersi di nuove ostilità. Nel primo caso, la pace concessa prevalente nelle paci da rissa e nelle paci postprocessuali, è l'offeso che si muove verso l'assalitore, concedendosi alla pacificazione, di norma svolta nel popolo di residenza dell'assalito. La pace reciproca e paritaria sembra invece appartenere più al mondo delle faide familiari risolte quasi sempre nella neutralità di uno spazio religioso.

I luoghi teatro di risse e i luoghi dove si stipulano le paci sono uno degli spunti più interessanti per capire i meccanismi e le relazioni esistenti in un popolo. Le paci di cui ci stiamo occupando denotano il ricorrere di una conflittualità spicciola, prevalentemente di parrocchia e di quartiere, piuttosto che grandi faide familiari o vendette politiche. È una conflittualità che si esprime in rapide risse per futili motivi, causate dal degenerare di discussioni improvvise, prevalentemente non intenzionali, anche se non prive di spargimento di sangue, dove si utilizzano per lo più calci, graffi e pugni e sassaiole, piuttosto che armi e, quando ciò accada, si tratta di armi improprie e alla portata di tutti, anche destinate ad altri usi come bastoni, coltelli e mannaie. Come scoppiano, altrettanto rapidamente queste risse si sedano, salvo dare luogo per alcune a qualche strascico giudiziario. Le lesioni procurate si limitano a denti spezzati, ossa rotte e ferite superficiali, tali da innescare reazioni a catena e vendette trasversali. Teatro di rissa sono gli stessi luoghi che incorniciano la quotidianità degli abitanti nelle due parrocchie: la pubblica via[69], le

oggi Borgo Santo Spirito, come «de Freschobaldis del giardino». Vedi anche Raveggi, *Ghibellini* cit., *ad indicem*.

[65] *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 27 gennaio 1351.

[66] «Di quegli del grande quartiere di porta Santa Maria e di San Piero Scheraggio. [...] I Pulci, e' conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possenti con Giandonati e con quegli della Bella», in Villani, *Nuova Cronica* cit., V, 13. Vedi anche Raveggi, *Ghibellini* cit., *ad indicem*.

[67] *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 14 settembre 1351.

[68] *Not. Ac.*, M.458, 28 febbraio 1360; N.66 (14948), 11 gennaio 1365.

[69] *Not. Ac.*, A.426 (493), 12 aprile 1340; ivi, 16 maggio 1343; P.370 (9612), 26 marzo 1344; M.170 (12961), 25 maggio 1346; C.570 (5473), 13 novembre 1356; N.90, 30 aprile 1357.

piazze e i crocevia[70], i dintorni di logge e taverne[71], sempre luoghi all'aperto, molto raramente interni di case o di botteghe. La violazione del domicilio è connessa, come vedremo, a reati più gravi contro la proprietà e la persona perlopiù intenzionali, fatti cioè «studiose ac scienter». Al massimo, infatti, i protagonisti delle risse si aggirano nei paraggi delle abitazioni delle proprie vittime, chi a dieci braccia, chi a cinquanta, in un raggio fra dieci e quaranta metri. Apparentemente nessun luogo sembra prevalere su altri assurgendo, nelle dinamiche della conflittualità ordinaria, a teatro simbolico: neppure la rissa, avvenuta nel popolo di San Felice in Piazza davanti a una taverna, che pure ci tenterebbe nell'immaginare situazioni pittoresche. La taverna rimane un luogo come un altro, le paci omettono sempre di riferire i motivi scatenanti delle risse e anche nelle paci di faida sono elencati i caratteri atti a denotare uno stato diffuso di belligeranza e non singoli fatti.

La sottoscrizione della pace, invece, avviene sempre al chiuso: soprattutto nelle botteghe notarili, sporadicamente in case private o in fondaci e botteghe. Molti degli atti appartenenti alla filiera negoziale della pacificazione, vengono sottoscritti nelle sedi istituzionali della vita cittadina, nel chiostro del palazzo podestarile, nel palazzo del comune, nei tribunali delle arti oppure all'interno delle carceri. Durante i dieci mesi, fra il settembre 1342 e il luglio 1343, dominati dalla figura del Duca d'Atene, un certo numero di compromessi e di lodi cittadini vengono emessi nel palazzo comunale, indicato come la residenza del Duca, oppure nelle case dei Villani in San Procolo, requisite ad uso dei giudici e degli auditori ducali. Un dato questo che non si riscontra nelle paci riguardanti San Felice in Piazza e San Frediano nello stesso periodo; una percentuale interessante delle paci di Oltrarno è costituita da accordi sottoscritti nei luoghi religiosi. Sono 8 pacificazioni, quasi tutte inquadrabili nel gruppo delle faide, tranne in 3 casi che, come vedremo, attengono al campo dei reati contro l'esecutività del potere giudiziario e la morale sessuale. L'extraterritorialità dell'istituto religioso, piuttosto il convento che la chiesa parrocchiale, garantisce l'incolumità delle parti e conferisce sacralità al rituale di pacificazione, la cui inviolabilità non è evidentemente garantita dalle multe previste negli statuti comunali per chi infranga i patti. Il convento di Santa Maria del Carmine nel popolo di San Frediano è teatro della pace fra un messo comunale e i suoi assalitori[72]. Il convento di Sant'Agostino e il chiostro della chiesa di Santo Spirito nel popolo di San

[70] *Not. Ac.*, O.53 (15681), 12 aprile 1340: «in platea S. Spiritus cui undique sunt vie». Anche uno zio paterno del cronista Donato Velluti fu ferito «con un coltello» nel 1310, «andando il detto Velluto verso Santo Spirito» a opera di un abitante della vicina via di Borgo Tegolaio, vedi D. Velluti, *La Cronica Domestica scritta fra il 1367 e il 1370*, a cura di I. Del Lungo e G. Volpi, Firenze 1910, X, p.63.
[71] La loggia della famiglia Nerli in San Frediano, presumibilmente nei pressi del ponte alla Carraia, fa da sfondo alle percosse date da due beccai di San Frediano al banditore comunale che va citandoli per reati commessi, in *Not. Ac.*, A.426 (439), 16 maggio 1343; così la taverna di Cione Baccini in San Felice in Piazza, in *Not. Ac.*, N.90 (15021), 30 aprile 1357.
[72] *Not. Ac.*, M.458 (13869), 14 settembre 1353.

Felice in Piazza sono invece teatro di 7 paci dal 1338 al 1365[73], fra cui quelle conseguenti ai due soli reati a sfondo sessuale rinvenuti in trent'anni nelle due parrocchie, che aprono e chiudono la cronologia delle paci presentate introducendo il tema delle "paci di genere" .

6.

Si sono volute indicare come "di genere" le 9 paci che abbiano donne in qualità di protagoniste, non potendovi avere altro ruolo, prive come erano di personalità giuridica, tranne nei rari casi di emancipazione paterna[74]. Sono complessivamente 10 le donne coinvolte nei fatti di violenza: 7 del popolo di San Felice in Piazza, 4 delle quali bersaglio di percosse e ferite, e 3 del popolo di San Frediano. Appartiene a queste ultime l'unica donna fatta oggetto di esplicita violenza sessuale, con strascichi giudiziari per il colpevole e una successiva pacificazione privata. Le donne sono le assalite, raramente le assalitrici e non sembrano rispondere con la violenza neppure per legittima difesa. L'unica donna assalitrice in queste paci è la moglie di un cardatore di San Iacopo Oltrarno, partecipe insieme al marito e a due compagni dell'agguato contro un pannaiolo di San Frediano. Due delle 9 paci non sono conseguenti a risse, ma ai soli reati a sfondo sessuale scaturiti dalla documentazione notarile: non il segno della mancanza di tali reati, piuttosto il segno di una differente prassi di composizione fra le parti. La prima pace "di genere", sottoscritta nel 1339, è conseguente alla violenza sessuale subita due anni prima in un canneto da una giovane donna di San Frediano[75]: la violenza è accuratamente descritta dal notaio sia nel diabolico istinto che spinge un altro uomo di Oltrarno a muoverle una selvaggia aggressione, sia nell'evolversi degli accadimenti verso l'epilogo finale fortunosamente scongiurato, sembra o si vuol fare intendere, dall'intervento di terzi. Il reo, denunciato dal padre della donna aggredita, subisce un processo e una condanna di mano podestarile, ammontante al pagamento di 250 lire di ammenda. Le voci che concorrono alla sanzione complessiva assegnano la cifra più alta, quella di 120 lire su 250, alle percosse di cui la donna è stata vittima, 40 lire sono comminate per il suo pubblico denudamento, mentre per la violenza carnale, tentata o riuscita e indicata come "attentato alla pudicizia", sono comminate 90 lire[76].

[73] *Not. Ac.*, O.53 (15681), 21 febbraio 1338; ivi, 8 giugno 1339; C.669 (5738), 17 gennaio 1348; C.669 (5738), 9 novembre 1361; M.493 (13974), 18 aprile 1362; N.90 (15021), 20 ottobre 1364; C.669 (5738), 5 gennaio 1365.
[74] *Not. Ac.*, O.53 (15681), 8 giugno 1339; M.170 (12960), 5 dicembre 1341; ivi, 14 dicembre 1341; P.576 (17393), 13 maggio 1349; Z.122 (21338), 5 agosto 1350; P.576 (17394), 19 luglio 1351; N.90 (15021),; N.90, 28 luglio 1361; 1C.669 (5738), 5 gennaio 1365.
[75] *Not. Ac.*, O.53 (15681), 8 giugno 1339.
[76] Non conoscendo né l'età né la condizione sociale di Marca, la donna oggetto della violenza descritta nella pace, ci limitiamo a riportare quanto prescritto nello statuto podestarile del 1325, essendo il fatto avvenuto nel 1337: la pena prevista per una violenza a vergine o a vedova onesta o a moglie altrui è prevista in 500 lire di piccoli, ma ad arbitrio del podestà la pena può essere

È sul finire del trentennio esaminato che viene stipulata, invece, una pace dai risvolti boccacceschi: le atrocità viste dalla popolazione fiorentina durante e dopo le epidemie di peste, testimoniate invariabilmente dai cronisti e dai narratori contemporanei, hanno probabilmente ammorbidito la mentalità corrente, in materia di moralità e di onore. Di fatto nel gennaio 1365, nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino, viene suggellata una pace tutta interna al popolo di San Felice in Piazza: un uomo vi è accusato di essersi introdotto in una casa di San Felice in Piazza e di averne convinto la padrona, donna virtuosa «honeste vite» ma, soprattutto, donna di superiore condizione sociale, a commettere adulterio con lui, aggirandola con parole mendaci[77]. L'uomo è accusato anche di averle rubato pellicce e gioielli, tutti accuratamente descritti e valutati nel rogito, e di averla successivamente condotta via dalla casa coniugale verso luoghi indecenti, risultati poi essere la casa dell'uomo dove i due, circondati dagli oggetti rubati, hanno continuato a vivere nell'adulterio manifesto, con scandalo e vergogna del marito e della sua famiglia. I fatti sono accaduti ripetutamente per la durata di un mese, sia di giorno che di notte, fra il suono della campana maggiore[78] e quello della campana

aumentata se la vittima «fuerit condictionis honeste, secundum qualitatem et conductionem persone»; altrimenti in 100 lire di piccoli se di minore condizione e di 25 lire di piccoli se «pedisseca vel famula fuerit». Nessuna pena era prevista per quest'ultima categoria se la donna era consenziente oppure una prostituta. Un eventuale matrimonio riparatore doveva essere documentato per «publicum instrumentum legiptime factum» ad evitare di incappare in una ulteriore multa di 50 lire. Pertanto, essendo stato condannato il violentatore al pagamento di 250 lire di piccoli, di cui 90 per lo stupro, è da ritenere che la donna fosse di condizione sociale inferiore a quella dell'uomo anche se «honesta» e che 120 lire per le percosse siano state ricavate invece dalla normativa sulle punizioni per percosse a mano armata «cum armis vetitis vel cum mazza vel zacchone vel lapide» che producano spargimento di sangue, prescrittiva di 200 lire di piccoli «salvo quod si vulnus non sit factum, licet sanguis exiverit, mitius puniatur», ed ecco la ragione per l'ammenda minore di 120 lire; mentre il pubblico denudamento è stato probabilmente considerato come spintonamento violento e percosse a mani vuote da cui non sia scaturito sangue, punibile fino a 50 lire «secundum qualitatem persone». La pace in questo caso è stata fatta dopo 2 anni dai fatti e non entro 15 giorni, come prescritto dalla legge per ottenere l'annullamento delle conseguenze giudiziarie; è questo uno dei rari casi in cui si sia seguito a un regolare *iter* processuale conclusosi con la condanna emessa dal giudice contro il reo e la pace è da intendersi come sanatoria della condanna e non del reato commesso: vedi *Statuto del podestà dell'anno 1325* cit., l. III, r. LXVIIII, *De raptoribus mulierum*, e r. XLV, *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*.

[77] *Not. Ac.*, C.669 (5738), 5 gennaio 1365. Come nel caso della violenza sessuale accaduta in Oltrarno nel 1339, anche in occasione del reato sessuale del 1365 siamo andati a verificare quanto recitato in materia dagli statuti revisionati nel 1355. Il testo in volgare è stato praticamente traslato integralmente dalla originale versione latina di quarant'anni prima e le pene non sono aumentate: «Il rapitore d'alcuna vergine o honesta vedova o di mogl<i>e altrui che trarrae alcuna delle predette della sua propria casa o del fratello o del padre o del fratello del padre sia condanna<to> per messere la podestade in libr. VC. di piccioli et in quella medesima pena sia punito se elli menerae alcuna delle predette ad alcuni luoghi disdicevoli o commetterae avolterio o strupo con alcuna di quelle. [...] Et ancora sia punito di magiore pena ad arbitrio di messer la podestade se cotale femina fia honesta et di magiore conditione, secondo la qualitade et conditione della persona». Infatti l'adultero è stato condannato ad una multa di 10.000 lire di piccoli, una cifra enorme pari a quella prevista per la rottura di paci e tregue, pubblicamente sancite, «ne' cittadini fiorentini e nelli nobili del contado»: *Statuti del [...] Podestà [1355]* cit., l. III, r. LXXVIII, *Delli rapitori delle femine*, e r. XXXVII, *Dell'osservatione d'alcune paci et della pena di colui che le romperae*.

[78] «La maggiore campana del Comune e del Popolo di Firenze, la quale in su la torre del palagio del Popolo nel quale i priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia fanno dimoranza sia chiamata la

mattutina, periodo in cui gli statuti cittadini prevedono il raddoppio delle pene già enunciate per gli stessi reati, se perpetrati durante il giorno. L'uomo, che giunge alla pace già condannato a una consistente sanzione pecuniaria di 10.000 lire inclusiva del lavaggio dell'onta e dell'indennizzo per il furto, ha evidentemente patteggiato con il procuratore della donna e del marito per una pace extraprocessuale, che gli permetterà di uscirne con il solo risarcimento del valore attribuito al maltolto, 65 fiorini, corrispondenti a poco più di un decimo della pena inflitta, mentre della composizione relativa all'adulterio non vi è traccia. La pace è strettamente circoscritta alla parrocchia di San Felice in Piazza, per quanto riguarda il luogo di suggello, i testimoni convocati e il procuratore della coppia offesa, che sembrerebbe non essere presente al rogito, nonché l'audace protagonista del rapimento.

Attraverso le pacificazioni cittadine trapelano anche le risse e le faide di contado. Il contado sembra essere l'area privilegiata delle ribellioni alla legge: qui si assaltano i messi giudiziari che vengono per arrestare o per lasciare convocazioni del tribunale, che siano soli o accompagnati da sbirri, qui si sfoderano le spade e le armi da offesa e difesa, qui il rapporto fra i protagonisti non è mai bilanciato come fra rissaioli, ma è spesso il numero soverchiante, rispetto agli ufficiali della forza pubblica, che permette di assalire questi ultimi e di liberare, sia pure provvisoriamente, amici e congiunti. Con dinamiche simili a quelle verificate nelle parrocchie cittadine, grazie ai legami di solidarietà, al controllo esercitato dal clero e alla mediazione delle famiglie notabili, le risse vengono sedate e composte, anche in contado, con modalità analoghe a quelle cittadine e, in prevalenza, localmente. Quando si sposta in città la giustizia, per i comitatini, sembra essere piuttosto lenta. E, sempre nel contado, sembra più facile truffare i rappresentanti dell'erario, coinvolgerli in accuse calunniose e intimidire i testimoni. Nel dicembre del 1344 due fratelli residenti a Bagnano[79] fuggono dal tribunale fiorentino dove sono chiamati a testimoniare per un funzionario dell'erario, si nascondono e vanno poi a intimidire anche un altro testimone: è solo nel 1350 che viene sottoscritta la pace fra le parti, a ben sei anni di distanza dai fatti e dopo che l'ufficiale del comune ha già subito una condanna dal podestà[80]. Dal contado infine si ricor-

campana del Leone, ma l'altra campana che è sul palagio si chiami la campana del Popolo sopradetto, ma la campana maggiore la quale è in su la torre del palagio del Comune predetto sia chiamata la campana di messere la podestà de la città di Firenze, ma l'altra campana la quale è in su essa torre sia chiamata la Montanina. E che esse campane si suonino al modo e ordine e tempi infrascritti, ciò è: cho' la campana del Leone si suoni da sera a venie et anche il terzo suono, sonato in prima il terzo suono cho' la campana di messere la podestà; e cho' la campana di messere la podestà in prima e senza mezzo cho' la campana del Popolo si suoni la campana del dì, [...] e ancho cho' la predetta campana del Leone si suoni la mattina, dette le messe le quali si dicono nel'aurora del dì como ve sottomessa, sei tocchi, e anche la sera doppo nona, e innanzi vespro altre sei tocchi»: cfr. Archivio di Stato di Firenze, *Statuti del Comune di Firenze,* 13, *Capitano del popolo [1355]* cit., l. I, r. CLXXXI <CLXXXII>, *De' nomi de le campane del Popolo e del Comune di Firenze e quando si suonino*.

[79] Santo Stefano a Bagnano, località e circoscrizione parrocchiale nel contado fiorentino attorno al comune di Certaldo in Vald'Elsa, a sud-est di Firenze.

[80] *Not. Ac.*, P.576 (17394), 22 marzo 1350.

re ai maggiorenti delle parrocchie cittadine per trovare pacificazione alla conflittualità minore e risoluzione alle faide che, a giudicare dalla generalità dei rogiti notarili, sembrano esservi ancora piuttosto praticate[81].

7.

È un quadro di persistente conflittualità sociale quello che traspare, a Firenze, dalle modalità di pacificazione nei rogiti notarili in pieno XIV secolo. La pratica della violenza è diffusa in tutti i ceti. L'entità di questa violenza non sembra prodotta direttamente dalla conflittualità politica cittadina, riportata dalle cronache del XIII o del primo XIV secolo, è piuttosto una violenza spicciola che si esaurisce perlopiù nell'estemporaneità di brevi risse, vissuta e praticata a tutti i livelli della scala sociale, prevalente nei ceti più bassi, sporadica nelle parrocchie di periferia, quasi quotidiana nelle zone centrali della città. La conflittualità primaria, praticata nelle famiglie nobili e metabolizzata a fini politici nei comportamenti dei magnati e dei popolani, la faida trattata negli statuti comunali con forme di regolamentazione e di ammenda, si rintraccia ancora nelle paci fra «domus» avversarie, che enunciano la reciprocità di pratiche generiche di violenza contro persone e cose, con e senza spargimento di sangue, dove la varietà dei sentimenti («hodiis», «abiuriis», «malivolentiis», «calumnis») è mescolata alla concretezza dei fatti («feritis», «percussionibus», «manumissionibus» e «assalimentis»), e assunta come responsabilità collettiva da parte dei gruppi.

[81] *Not. Ac.*, A.426 (493), 22 giugno 1340: una rissa fra comitatini della parrocchia rurale di Santa Maria a Greve, nel contado fiorentino sud-occidentale, si era svolta nella strada pubblica che correva a fianco del fiume Greve, ma la pace aggravata dalla pena di 500 lire viene siglata a Firenze. Anche da Sant'Angelo a Nebbiano e dal piviere di San Lazzaro si viene a Firenze a fare pace per generiche ingiurie e malevolenze trascinate davanti al giudice del Sesto di Oltrarno, *Not. Ac.*, G.414 (9612), 20 novembre 1342. Analogamente in *Not. Ac.*, O.53 (15681), 18 dicembre 1344 per alcuni abitanti della pieve di Santa Maria Novella in Chianti, mentre un furto di 12 staia di grano compiuto nel 1347 a Barberino Val d'Elsa fra abitanti locali si risolve due anni dopo a Firenze con una pace, in *Not. Ac.*, B.2568 (3582), 21 giugno 1349. Nella pieve di San Martino a Gangalandi si risolve la già citata «inimicitiam» fra 14 uomini «omnes de una eadem stirpe per linea mascolina, ut dixerunt, et de domo de Orlandinis de Gangalandi» e 19 componenti «omnibus et quisbusliber de domo de Donatis sive de Gamberinis de Gangalandi», con una pace richiesta dai Donati, in *Not. Ac.*, Z.122 (21338), 14 settembre 1351. Nel 1354 si chiudono con due paci, vincolate entrambe alla pena pecuniaria di 1.000 fiorini imposti alle parti, due apparenti faide di una certa importanza: quella fra comitatini senesi, della pieve di San Martino a Strove, e abitanti di Colle Val d'Elsa, che nel formulario sembra essersi protratta da lungo tempo, in *Not. Ac.*, N.90 (15021), 27 luglio 1354, e quella fra un setaiolo di San Felice in Piazza e una famiglia del popolo di Sant'Ilario a Colombaria, subito fuori le mura di Oltrarno, in *Not. Ac.*, B.1498 (2512), 29 novembre 1354. Nel 1360 viene stipulata nella chiesa di Santo Stefano a Campi la pace fra il nobile messer Andrea Rucellai insieme ai Del Corlo, con Giovanni Peruzzi e tutta la «domo de Martinacciis» da Campi, con le fideiussioni dei Tornaquinci e la testimonianza degli Strozzi, e il vincolo pecuniario di 1.000 fiorini, in *Not. Ac.*, M.458 (13869), 28 febbraio 1360. L'ultima delle 80 paci, infine, ospitata da Luisio Aldobrandini del popolo di San Paolo vede schierate le famiglie Schelmi e Cambi residenti fra Quinto, Sesto e Carmignano nel contado e la parrocchia di San Paolo a Firenze di fronte ai propri nemici «omnes de domo de Lavachio», in *Not. Ac.*, N.66 (14948), 11 gennaio 1365.

La forma di sedazione privilegiata e incoraggiata dalla comunità, quella realtà di "popolo" in cui la conflittualità rimane circoscritta, sembra essere per molti cittadini la via della pacificazione privata. L'accordo extraprocessuale davanti al notaio, raggiunto attraverso l'intervento di amici e sodali appartenenti allo stesso ambiente e allo stesso popolo, raramente varca i confini del quartiere. Nel cammino verso questa pacificazione intervengono arbitri di prestigio locale e, probabilmente, anche di fama e capacità più estesamente note. La pace si cerca sempre, anche quando si ricorra alla giustizia istituzionale perché, una volta raggiunta, essa ha la stessa valenza pubblica di una sentenza del tribunale e, soprattutto, ne annulla i danni pecuniari e le restrizioni personali. Nei luoghi religiosi, isole extraterritoriali anche rispetto alla parrocchia, avvengono le paci più scabrose, quelle che hanno alle spalle fatti spinosi e vicende dalla risoluzione delicata nonché faide familiari.

È dunque un vero e proprio sistema di controllo della conflittualità urbana quello delle paci private, venuto a delinearsi nella Firenze di metà Trecento, attraverso la pratica del notariato. Un sistema organico alle relazioni sociali, parentali ed economiche di "popolo", al cui interno sarebbe interessante studiare la funzione esercitata dagli apparati di gonfalone e dai «sindicati» parrocchiali dei capifamiglia, capace di inquadrare e circoscrivere i danni soprattutto prodotti dalla conflittualità minore e di tutelarne i protagonisti all'interno di confini che raramente si allargano oltre il quartiere. Ne restano scoperti alcuni aspetti: la reticenza nel lasciar trapelare le cause all'origine di risse e assalti, siano essi descritti o sottintesi, e le ragioni documentarie ed etiche del tacerne; dove e come venga risolta la conflittualità primaria, quella delle faide politiche e di onore, la cui esistenza e il cui protrarsi diffusamente nella città sono suggeriti dal soverchiante numero di compromessi presenti nella documentazione rispetto alle poche paci; quale potesse essere, infine, la valenza oggettiva di una pace privata rispetto alla sentenza di un tribunale per i protagonisti, per la memoria e la discendenza familiare[82], nonché per la collettività.

[82] Donato Velluti, potente mercante di Oltrarno molto attivo nelle vicende politiche e diplomatiche fiorentine del medio Trecento, nella propria cronaca familiare, attribuisce un ruolo fondamentale, anche per le successive vicende del proprio potente casato, ad una pace firmata fra Velluti e Mannelli il 17 luglio 1295. Oltre a trascrivere nella cronaca l'intero testo della pace, i notai rogitanti, i testimoni, le autorità cittadine presenti, i mallevadori Marucelli, Gherardini, De' Rossi, Bardi, del Boccaccio, Bagnesi, e Mozzi presentati dalla famiglia Mannelli e i mallevadori Frescobaldi, Iacopi, Magli, Abati, Pulci, Maffei, Soderini, Parigi, Casini, Mantellini, Folchi, Malefici e Maschiavelli, insieme a molti altri, per la famiglia Velluti, continuerà a fare spesso riferimento al clima di faida rimasto nei decenni successivi fra le due casate anche dopo la pace, attribuendo a questa memoria una serie di successivi agguati e ferimenti fra le due famiglie e i loro reciproci consorti e un livore mai sopito ancora presente negli anni sessanta, vedi Velluti, *Cronica* cit., V, p. 15 e segg.

Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole

di Alberto M. Onori

In due suoi lavori recenti[1] Massimo Vallerani compie, a partire dalle fonti del comune di Perugia del secolo XIII, un'analisi del fenomeno della pace privata in relazione alle procedure processuali per malefici presiedute dai giudici cittadini, estendendo per certi aspetti la sua indagine ad altre città comunali italiane. Nel primo studio egli riesce a dimostrare che, nel contesto del sistema giudiziario del comune di Perugia nel Duecento, «la pace bilaterale tra le parti, con la remissione dell'offesa e la rinuncia al processo in corso, era una soluzione ampiamente adottata come via d'uscita dei processi per malefici»[2]. Nella fonte da lui presa in considerazione in quella sede, infatti, cioè il primo registro completo della curia del podestà di Perugia, risalente al 1258, «buona parte delle assoluzioni era motivata dalla concordia e dalla rinunzia al processo»[3]. Il fatto è che nella legislazione statutaria perugina la stipula della pace non significava di per sé la rinunzia al proseguimento del processo, e il dibattito in corso fra i giuristi in quell'epoca si era concluso con la formulazione di opinioni conformi a questo tipo di pratica processuale[4]. Così, qualche anno più tardi Vallerani ha intrapreso un supplemento di indagine per verificare se la realtà da lui documentata era un'eccezione a questa regola generale oppure poteva considerarsi «una fase primitiva del processo inquisitorio, destinato a svilupparsi nel corso degli anni in una più severa cornice procedurale che escludeva accordi bilaterali dallo svolgimento del processo *ex officio*»[5].

[1] M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del secolo XIII*, Perugia 1991; Id., *Pace e processo nel sistema giudiziario del Comune di Perugia*, in «Studi storici», XXXIV (1999), n. 101, pp. 315-354.
[2] Vallerani, *Pace e processo* cit., p. 315.
[3] *Ibidem*.
[4] Cfr. sulla questione A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in *Studia Gratiana post octava Decreti secularia collectanea historiae iuris canonici,* Roma 1976, pp. 270-287.
[5] Vallerani, *Pace e processo* cit., p. 315.

In questa prospettiva, Vallerani pone come premessa alcune considerazioni di ordine generale. Nella definizione dell'atto di *concordia* come atto di natura privata, egli contesta anzitutto l'equivalenza fra atto privato e atto extragiudiziale; secondo lui, infatti, «la concordia tra le parti era sostanzialmente un atto bilaterale non del tutto slegato da qualsiasi intervento dell'organo giudicante»[6]. La pace veniva in certo qual modo recepita e omologata da quest'ultimo, almeno nei casi in cui gli veniva sottoposta e veniva da esso accettata. Inoltre, disponeva sempre di uno spazio discrezionale nel cui ambito poteva scegliere di procedere comunque nei confronti del reo; ciò «conferiva alla concordia il valore di uno strumento procedurale nient'affatto esterno alla natura pubblica del giudizio [che] rientrava pienamente nei possibili esiti del processo contemplati dalla normativa e dalla prassi giudiziaria del tribunale cittadino»[7]. Il tribunale, per parte sua, «recepiva i comportamenti attivi delle parti, cercando di inserirli nello svolgimento del processo come strumenti utili a trovare una via d'uscita al conflitto»[8]. La pace era insomma una soluzione del tutto analoga ad altre soluzioni possibili del processo per maleficio, come il duello giudiziario, il bando per contumacia, la sentenza di assoluzione o di condanna in base alla normativa vigente.

Dopo aver fornito una serie di esempi in cui lo strumento della pace risulta spesso utilizzato in sedi istituzionali per la conclusione di conflitti generalizzati o come risultato di una specifica atmosfera di tipo religioso, Vallerani conclude: «Questa fitta interferenza di piani – giuridico, religioso, politico – disegna un *continuum* di usi della pace in cui è difficile isolare completamente la funzione processuale»[9]. Così, a suo parere, rientra in quest'ambito la pace imposta dal podestà su richiesta di un individuo minacciato o che si sentiva tale, le paci collettive volte alla definizione di controversie implicanti molte persone assieme, la pace infine prevista nella normativa statutaria come compito precipuo del magistrato forestiero in vista del mantenimento del *pacificum et bonum statum* della città che era chiamato ad amministrare. Ancora, l'uscita dalla condizione di bandito era possibile solo dopo la stipula dell'atto di pace; esso veniva prodotto per evitare con successo la pena capitale dopo la sentenza di morte; costituiva premessa necessaria per accedere a amnistie, indulti e sconti di pena previsti per norma o introdotti in via straordinaria. Analogamente, la rottura della pace era un reato grave, non a caso non sanabile con una *concordia*, contemplato in molti statuti che potevano prevedere in tali casi persino la pena capitale. In conclusione, per Vallerani è assodato che lo strumento di pace, pur nella sua innegabile natura di atto privato, possedeva una valenza pubblicistica e processuale di alto profilo[10].

[6] Ivi, p. 316.
[7] *Ibidem*.
[8] *Ibidem*.
[9] Ivi cit., pp. 316-317.
[10] Ivi, pp. 343-344.

L'analisi della documentazione che presento in questa sede, e che interessa soprattutto (ma non esclusivamente) il territorio della Valdinievole nordoccidentale nel corso della prima metà del Trecento, proprio a cavallo del passaggio di gran parte di quest'area dall'ambito della dominazione lucchese a quello della dominazione fiorentina[11], intende inserirsi nel contesto dell'analisi compiuta da Vallerani. La sua ipotesi di lavoro viene verificata applicandola su un territorio abbastanza distante e per sedi giudiziarie assai differenti da quelle da lui analizzate (i Comuni cittadini di Perugia, Bologna e Siena).

Le fonti dell'indagine sono soprattutto atti notarili di carattere privato, spogli di registri giudiziari di curie decentrate sul territorio del comune di Lucca (la curia della vicarìa di Valleriana e di altre vicarìe) e alcuni documenti statutari composti in epoca fiorentina, nel periodo cronologico immediatamente a ridosso del 1339-1340, che interessano alcuni Comuni non cittadini ubicati in Valdinievole e Valleriana, all'incirca a metà strada fra le città di Pistoia e Lucca. Questi, a loro volta, sono caratterizzati da aspetti abbastanza diversi fra loro. Almeno uno di essi (Pescia) era relativamente importante, a carattere semiurbano; altri (Uzzano e Villa Basilica) erano Comuni di castello piuttosto piccoli in termini demografici ma tali da rivestire un ruolo significativo nel contesto del territorio studiato, vuoi per la posizione strategica (Uzzano) vuoi per la rilevanza di natura istituzionale[12]; altri ancora (Massa e Cozzile) si segnalano per la loro posizione decentrata rispetto alla Dominante che ha consentito la conservazione di nuclei documentari insolitamente ricchi e particolarmente importanti ai fini del presente lavoro[13]. Si tratta infine di località non concentrate in un ambito geografico ristretto ma disseminate su tutto il territorio.

Le fonti che li riguardano si segnalano per la loro diversa natura, che documentano situazioni simili in tempi e territori vicini ma diversi. Purtroppo la documentazione pervenuta non consente di incrociare i dati per ciascuno dei Comuni presi in esame. La situazione di Pescia e di Uzzano è ricavabile dall'analisi dei rispettivi statuti, mentre mancano i registri giudiziari e gli atti notarili; quella di Villa Basilica emerge dai registri giudiziari della curia vicariale ma lo statuto è perduto e fra gli atti notarili che riguardano il suo territorio non si sono rinvenuti atti di pace; il territorio di Massa

[11] Il passaggio avvenne fra il 1339 e il 1341. Per un quadro sintetico delle vicende che lo provocarono e lo accompagnarono e una bibliografia sull'argomento cfr. *Lo statuto di Pescia del 1339*, a cura di A. M. Onori, Pistoia 2000, pp. VII-XXVII.
[12] Villa Basilica era il capoluogo della vicarìa lucchese di Valleriana sin dai primi anni del secolo XIII.
[13] Per notizie sui Comuni citati cfr. A. M. Onori, *Alle radici del presente. Il Comune di Massa e Cozzile dalle origini alla fine del Settecento*, in *Massa e Cozzile. Storia di una comunità*, a cura di Id., A. Francini, G. Boccaccini, San Giovanni Valdarno 1999; Id., *Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano dalle origini alla fine del Trecento*, in *Uzzano. Percorsi nella storia*, a cura di Id., Pescia 2004, pp. 13-42; Id., *Pescia dalle origini all'età comunale*, *Quaderni del territorio pistoiese*, Pistoia 1994.

e Cozzile è documentato invece da atti notarili, mentre gli statuti e i registri giudiziari più antichi risalgono al primo Quattrocento. L'intero contributo si fonda comunque su queste tre tipologie documentarie, integrate dal ricorso alle fonti individuate grazie ad una pubblicazione di natura abbastanza insolita che consente di proiettare i risultati sull'intero dominio lucchese al principio del Trecento[14]. Così, alla varietà dei paesi fa riscontro una sostanziale omogeneità nella tipologia delle fonti impiegate, nell'area territoriale interessata (la porzione nordoccidentale della Valdinievole) e nella concentrazione nel tempo dei dati raccolti (fra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento). Anche l'estrazione sociale dei personaggi coinvolti, pur nella varietà delle fonti e dei luoghi, è omogenea; provengono non dalle classi dirigenti cittadine o locali ma da strati sociali subalterni: piccoli commercianti e artigiani, piccoli e medi proprietari terrieri.

Su queste premesse, l'indagine cerca di ricostruire in che modo le strutture del potere pubblico cercassero di ricondurre l'opzione della vendetta nel contesto di una procedura normalizzata di composizione del conflitto e quale fosse l'atteggiamento socialmente approvato da parte di famiglie e singoli individui nei confronti di tale opzione.

Partiamo dall'analisi di un atto notarile del 1325, che venne rogato in Massa di Valdinievole, nella piazza del comune[15]. Si tratta di un atto di pace stipulato per sistemare una controversia conseguente ad una seduzione nei confronti di una ragazza non sposata, Bonuccia figlia di Chito di Spinigotto. Una volta che la cosa era diventata di dominio pubblico («diceretur fore factam inverecundiam») la famiglia di lei e i suoi amici si erano coalizzati per rimediare all'offesa, rinviando la ragazza all'offensore (Lippo di Ringhetto) con le richieste della famiglia: la concessione di un'integrazione in denaro alla dote in caso di matrimonio («dictus Chitus et alii amici predictam dicto Lippo remisissent cum hac intentione, quod dictus Lippus faceret adiutorium infrascriptum dicte [Bonuccie] ad nubendum»).

[14] *Ingiurie improperi contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca per opera di Salvatore Bongi*, Nuova edizione rivista e corretta con introduzione, lessico e indici onomastici a cura di D. Marcheschi, Lucca 1983.

[15] 1325 mag. 12. «Masse, in pratea comunis, iuxta domum Buoi Cotthi et domum Nelli ser Michelis». «<Cum Lippus Ringhepti comisisset adulterium cum filia Chiti Spinigotti> Cum per Lippum Ringhepti de Massa diceretur fore factam inverecundiam in personam Bonuccie filie Chiti Spinigotti dicti loci et dictus Chitus et alii amici predictam dicto Lippo remisissent cum hac intentione, quod dictus Lippus faceret adiutorium infrascriptum dicte [Bonuccie] ad nubendum, suprascriptus Lippus sua propria <et sp> voluntate <pro dicta iniuria> volens eis de dicta offensione satisfacere et amicus remanere promisit et convenit solemni stipulatione interposita dicto Chito stipulanti pro dicta eius filia eidem Chito recipienti pro ea aut ipse [Bonuccie] dare et solvere quandoque se nubet libras XXV denariorum lucanorum bone monete in adiutorium dotis suprascripte [Bonuccie] ad omnem petitionem et voluntatem suprascripti Chiti seu dicte [Bonuccie] vel ipsorum vel alterius ipsorum certo nuntio sub pena dupri et cetera; cum hac intentione, quod dictus Chitus vel ipsa aut altera persona pro eis nullam contra dictum Lippum de predictis faciant vel fieri faciant novitatem vel aliquid dannum conferant in habere vel persona». Archivio storico comunale di Massa e Cozzile (d'ora in avanti ASCMC), n. 856, *Imbreviature di ser Conte di Giovanni*, 44v.

È interessante vedere, intanto, come la parte offesa sia rappresentata nell'atto non soltanto dalla ragazza sedotta o dai suoi parenti più stretti ma anche da non meglio specificati "amici", quindi da persone non legate da vincoli di sangue ma da solidarietà di gruppo, così forte da farli sentire coinvolti nella vicenda e da far ritenere indispensabile la loro comparsa.

Il rimedio consisteva nella concessione alla vittima dello stupro della somma di 25 lire a titolo di integrazione alla dote nuziale a carico del colpevole. Costui, da parte sua, nell'aderire alla richiesta, dichiara la sua espressa e spontanea volontà di rimediare all'offesa e di restare in amicizia con la parte lesa («volens eis de dicta offensione satisfacere et amicus remanere»; e qui il termine «amicus» va inteso non nel senso di persona legata da particolari vincoli spirituali ed affettivi ma semplicemente come contrario di «inimicus»), a condizione di rimanere immune da ogni ritorsione da parte di quella («cum hac intentione, quod dictus Chitus vel ipsa aut altera persona pro eis nullam contra dictum Lippum de predictis faciant vel fieri faciant novitatem vel aliquid dannum conferant in habere vel persona»).

Con la pace, dunque, la parte lesa monetizzava la riparazione dell'offesa, impegnandosi a desistere da qualsiasi azione nei confronti del reo. Quest'ultimo, una volta pagato il debito contratto nei confronti degli avversari, poteva considerare chiusa la questione. La stipula dell'atto comportava la definitiva composizione del conflitto, in modo tale che non avrebbe avuto più alcuna ripercussione sia sulla vita quotidiana delle parti interessate che sulla comunità alla quale appartenevano.

Un atto di pace è per sua definizione un atto privato, non una sentenza a conclusione di un procedimento giudiziario attivato di fronte a un tribunale competente; viene da chiedersi, allora, se si trattò di un caso isolato, un accordo estemporaneo fra le parti raggiunto grazie alla mediazione di comuni amici o di arbitri indicati di comune accordo, o se in qualche modo fosse il risultato del riferimento ad una normativa di carattere generale che il notaio e le parti avevano ben presente quando si accordarono per la stesura di quell'atto.

Una prima risposta poteva venire dal ricorso agli statuti locali di epoca coeva, verificando in che modo il conflitto, la vendetta, la pace venivano regolamentati a livello normativo nei Comuni della Valdinievole. Purtroppo, la documentazione statutaria di questa zona risalente all'epoca della dominazione lucchese è andata perduta; è quindi impossibile farvi riferimento se non per i pochi frammenti che sono pervenuti tramite altra documentazione che ne faceva menzione e nei quali di questa normativa non è rimasta traccia[16]. Dall'esame degli statuti locali emanati all'indomani del passaggio sotto il controllo fiorentino, però, ci si rende conto che le norme ivi contenute sono singolarmente coerenti con il comportamento tenuto da Chito di Spinigotto e dalla famiglia della sua vittima nel caso dell'atto notarile che si è preso ad esempio.

[16] Cfr. per es. Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti ASFI), *Diplomatico. Comune di Massa e Cozzile*, 1306 dic. 28.

Resta la questione se sia il caso di ricondurre il quadro normativo nel contesto del quale si era composto il conflitto del 1325 al dettato di documenti statutari emanati nell'interesse di un'altra Dominante; la risposta può essere affermativa. Per ragioni di ordine politico e militare che non sto qui ad approfondire[17], Firenze, negli anni attorno alla metà del Trecento, aveva una grandissima necessità di evitare che, nel territorio dei Comuni acquisiti nella guerra contro gli Scaligeri, si verificasse un vuoto di potere negli organi di amministrazione locale. Un simile evento rischiava di rendere gravemente instabile il controllo sul territorio, già precario a causa del perdurare dello stato di guerra. In una situazione del genere, i primi statuti "fiorentini" videro la luce a pochi mesi di distanza dal passaggio di dominio e furono composti in tempi così brevi da far pensare che si tratti non di statuti concepiti *ex novo* ma di revisioni e adattamenti di quelli vigenti sotto Lucca, sommariamente adeguati alla nuova situazione. Così avvenne a Pescia e Uzzano, sia pure con qualche differenza nella fortuna dei due documenti[18]; e l'analisi della normativa e il suo confronto con la pratica giudiziaria pare confermare questa ipotesi.

Lo statuto pesciatino del 1339, per casi analoghi a quello illustrato dall'atto di pace del 1325, cioè per chi stupra o rapisce una vergine, fissa la pena di 200 lire di denari piccoli (una pena altissima, seconda soltanto alle sanzioni previste per l'omicidio o la rapina). Il reo, però, può in qualche modo riparare se, entro un mese dall'emanazione della sentenza, sposa la sua vittima oppure riesce a produrre un atto pubblico di pace con i suoi parenti stretti. In questo caso la sanzione scende a 50 lire, la metà della quale spetta alla parte offesa[19].

La coerenza fra la norma dello statuto pesciatino e l'atto stipulato 14 anni prima in Massa è già evidente ma emerge con maggiore chiarezza se l'analisi si spinge nel dettaglio. Ad esempio, in un primo momento il notaio estensore dell'atto di pace, il massese ser Conte di Giovanni, aveva iniziato la narrativa con le seguenti parole, poi espunte: «Cum Lippus Ringhepti comisisset adulterium cum filia Chiti Spinigotti», come se avesse avuto nella

[17] Cfr. per la discussione su questo punto *Lo statuto di Pescia del 1339* cit., pp. XXIII-XXV.

[18] Ivi, pp. XXV-XXVI; Onori, *Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano* cit., pp. 34-35. A Pescia la redazione definitiva è del 1340 mentre gli statuti uzzanesi del 1339 rimasero in vigore per molti decenni prima della loro revisione (1389).

[19] «[...] Et ille qui per vim strupum commiserit cum aliqua virgine et eam corruperit vel carnaliter cognoverit condenpnetur per potestatem in libris ducentos florenorum parvorum, salvo quod si tales virginem cognoscentes carnaliter pacem habuerint a virgine predicta seu a suis parentibus propinquioribus a die late sententie de eo ad unum mensem et eam pacem in publicam formam produxerint in dicto termino coram potestate predicto seu notario dicti Comunis vel eam in uxorem acceperint, teneatur et debeat talis condenpnatus solvere camerario Comunis Piscie libras quinquaginta florenorum parvorum et ab omni condenpnatione de eo fatta occasione suprascripti delicti liberetur solutis dictis quinquaginta libris camerario predicto. Cuius quantitatis pecunie camerarius predictus teneatur et debeat medietatem dare et solvere dicte virgini corrupte seu violate vel suis propinquioribus parentibus vel consanguineis seu alio habenti bayliam recipienti a dicta virgine violata [...]». *Lo statuto di Pescia del 1339* cit., libro II, rub. 65a, *De pena commictentis adulterium et rapientis mulierem alicuius*.

memoria il titolo della rubrica (*De pena commictentis adulterium et rapientis mulierem alicuius*) o uno molto simile; inoltre, l'ammontare della somma richiesta a titolo di riparazione da parte della famiglia di Bonuccia è per l'appunto di 25 lire, la stessa che, in base alla normativa dello statuto pesciatino, sarebbe toccata alla vittima dello stupro a seguito della sottoscrizione della pace come parte a lei spettante della sanzione ridotta di 50 lire imposta al reo invece delle 200 lire originariamente richieste. Pare comunque evidente che a Lippo di Ringhetto interessasse in quell'occasione assai più evitare la reazione violenta dei familiari di Bonuccia che risparmiare sulle sanzioni previste dalle norme statutarie; norme che comunque, per Massa e Cozzile nel 1325, ignoriamo.

Uno sguardo più attento al quadro normativo sulla pace, la vendetta e la composizione del conflitto nel testo statutario pesciatino mostra in modo evidente quale fosse l'atteggiamento del potere comunale nei confronti del problema. L'atto di pace stava alla base della procedura con cui le istituzioni intendevano comporre i conflitti all'interno della comunità. Il delinquente che poteva produrre in giudizio un atto di pace relativo al reato da lui commesso poteva contare sulla riduzione alla metà delle relative sanzioni, fatta eccezione per l'omicidio[20], e magistrati appositi, i «paciali», avevano il compito di intervenire in caso di discordie tali da mettere in pericolo la tranquillità e la stabilità di quella, inducendo le parti contrapposte al compromesso e alleviando lo «status tribulationis» che tali conflitti inducevano nella collettività[21]. Una volta stipulato, poi, l'atto di pace veniva tutelato con grande attenzione. Chi si rendeva responsabile della sua violazione era passibile di pene assai pesanti[22], ed era analogamente sanzionato chiunque avesse rinfacciato

[20] «Et si quis aliquid delictum et excessum vel culpam commiserit in terra Piscie vel distrittu contra aliquam persona et de ipso delitto, excessu vel culpa pacem habuerit cum offensa persona per publicum instrumentum, vel cum heredibus offense persone, a die prime vel sere citationis de eo facte ad quindecim dies proximos subsequentes ante condenpnationem tantum, potestas dicti Comunis teneatur et debeat eidem delinquenti dimittere dimidiam penam in qua condenpnari deberet. Et hec non habeant locum in homicidiis». Ivi, libro II, rub. 36a, *De minorando penam delinquentis habentis pacem*.

[21] «Quoniam in Comuni Piscie et distrittu inter homines et personas dicti Comunis sunt multe inimicitie et dischordie et etiam de levi oriri possent, ad tollendum dictas dischordias et inimicitias propter quas Comune Piscie et homines dicti Comunis posset et possent ad statum tribulationis leviter devenire, statuimus et ordinamus quod Barone Vanni della Barella et Lippus Orlandi de Piscia, eletti per consilium dicti Comunis paciarii et pacificatores in dicto Comuni hominum et personarum dicti Comunis et in dicto Comuni commorantium, sint et esse debeant paciarii et pacificatores dicti Comunis et hominum ipsius et parentum in dicta terra et distrittu. Quorum officium duret per annum a die elettionis. Qui paciarii et pacificatores sic eletti habeant plenam et plenissimam auctoritatem et baliam in pacificando homines et personas de Piscia et aliunde Piscie commorantes. Et quod potestas et priores qui sunt et pro tempore fuerint [homines] teneantur et debeant dare predictis paciariis in predictis et quolibet predictorum aiutorium, consilium et favorem quandocumque ab eis vel altero eorum fuerint requisiti vinculo iuramenti». Ivi, libro III, rubr. 30a, *De paciariis eligendis et eorum officio*.

[22] «Et quicumque pacem factam per publicum instrumentum alicui fregerit condenpnetur per potestatem, si ea fregerit faciendo insultum cum armis in libris quinquaginta florenorum parvorum; si vero percutiendo sine sanguinis effuxione in libris centum florenorum parvorum; si vulnerando in libris centum quinquaginta; et si membrum abstulerit vel inutile fecerit in libris tre-

come una colpa ad una delle parti il fatto di aver preferito la via della pace piuttosto che quella della vendetta, persino nel caso in cui la pace non fosse stata effettivamente stipulata[23]. Una simile attenzione alla tutela dello strumento della pace fa pensare non soltanto che i conflitti fossero gravi e frequenti ma anche quanto fosse difficile ottenere una loro composizione secondo la procedura prevista.

Un quadro analogo, anche se meno complesso ed articolato, era previsto nello statuto di Uzzano del 1339, non a caso emanato nel medesimo anno di quello di Pescia ma destinato a rimanere in vigore per molto più tempo. Rispetto al coevo statuto pesciatino era qui previsto uno spazio maggiore alla vendetta, che veniva ammessa nei confronti di chiunque si fosse reso responsabile di un ferimento, purché a vendicarsi fosse direttamente l'offeso nel momento stesso in cui aveva subito la ferita e comunque la vendetta avvenisse «con moderazione». Le circostanze della norma, più che a vendetta, farebbero pensare, in astratto, a una forma di regolamentazione del diritto alla legittima difesa, ma i termini usati nel titolo della rubrica (*De ulciscendo de offensionibus citra tempore inpune*) e impiegati nel contesto (uso del verbo *offendere* nel senso di "ledere") lasciano pochi dubbi sul modo in cui, a livello di mentalità, tale norma venisse considerata[24]. Anche a Uzzano, come a Pescia, era comunque previsto l'istituto della pace, la cui gestione era anche qui affidata a degli specifici ufficiali detti *paciari*[25].

Un simile contesto normativo, contemplato in più di uno statuto e a un'altezza cronologica assai vicina a quella dell'atto del 1325, sia pure nel quadro istituzionale ormai pertinente al dominio fiorentino (ma con le avvertenze fatte sopra) è così organico e così coerente con quello da far pensare che non si tratti di una semplice coincidenza; in esso, come documenta Vallerani per i Comuni da lui presi in considerazione, il ruolo dell'atto di pace è quello di un passo istituzionalmente previsto e tutelato, e perciò stesso presenta un aspetto pubblicistico che va oltre la sua natura astrattamente privata. La presenza di conflitti, inoltre, e la necessità di comporli erano un dato di fatto sia che il territorio fosse controllato dai Lucchesi che dai Fiorentini, per cui si può pensare che il passaggio dagli uni agli altri avesse lasciato immutata la normativa su questa delicata materia. Risulta pertanto

centis, salvis penis appositis et penis legalibus si mors intervenerit ex pace violata seu rupta. Et membra intelligantur ea que supra declarata sunt in capitulo *De pena incidentis membrum alicui seu inutile facientis*». Ivi, libro II, rubr. 16a, *De pena frangentis pacem*.

[23] «Et illa persona que alicui reproperaverit aliquid unde pax facta esset condenpnetur per potestatem qualibet vice in libris decem, et si pax facta non esset in libris sex florenorum parvorum. Verum si homicidium reproperaverit de quo pax facta esset vel non, condenpnetur per potestatem in libris vigintiquinque florenorum parvorum pro qualibet vice». Ivi, libro II, rubr. 14a, *De pena reproperantis alicui unde pax facta esset*. Sulla questione v. Vallerani, *Pace e processo* cit., pp. 316-317.

[24] «Quecumque persona in territorio et fortia comunis predicti vel alibi aliquam personam vulneraverit et ex eo vulnere sanguis exiverit possit incontinenti et eodem momento per illum talem vulneratum inpune offendi, moderate tamen». ASFI, *Statuti delle comunità "autonome" e "soggette"*, n. 904, lib. III, rub. 11a. Le ultime due parole risultano aggiunte successivamente.

[25] Ivi, n. 904, libro I, rub. 4a.

fondata l'ipotesi che gli statuti imposti dai Fiorentini ai comuni della zona all'indomani della loro sottomissione si fossero limitati a recepire le norme preesistenti di epoca lucchese.

La normativa in materia di vendetta e pace prevista, per un periodo di tempo assai vicino al 1325, in un territorio confinante con la Valdinievole ma rimasto, dopo il 1339, sotto il controllo di Lucca non era molto diversa, almeno a giudicare dal contenuto dei registri del vicario di Valleriana; registri che, per gli atti criminali, sono pervenuti a partire dal 1353.

La Valleriana, dal punto di vista del dominio lucchese, era una vicarìa, cioè un territorio abbastanza distante dalla città e dalle sue magistrature da richiedere la presenza sul posto di un magistrato apposito, il vicario appunto, investito di poteri assai ampi. In pratica, sul territorio della vicarìa, il vicario aveva quasi tutte le competenze del podestà lucchese, fatta eccezione per i crimini più gravi: l'omicidio, il tradimento, l'incendio doloso, il conio di falsa moneta e le rapine di strada. La "curia" del vicario, dunque, si configurava ad ogni effetto come il decentramento della "curia" del podestà nella vicarìa e questo era tanto più vero in quanto anche sui crimini più gravi ed estranei alla loro competenza il vicario e la sua "curia" avevano il diritto ed il dovere di istruire la relativa pratica e di inviarla a Lucca corredata di un parere motivato sulla colpevolezza o meno degli imputati, fatta salva la facoltà dei magistrati cittadini competenti di sentenziare in difformità[26]. Il vicario, proprio per gli ampi poteri di cui era investito, aveva la responsabilità diretta del controllo sociale sui comuni affidati alla sua cura; il mantenimento della pace e la composizione dei conflitti erano quindi una delle sue principali preoccupazioni, specialmente in un contesto complesso come quello della Valleriana. Si trattava infatti di una vicarìa di montagna, distesa lungo la frontiera con il territorio di recente acquisito dai Fiorentini, caratterizzata da una natura più di linea di armistizio che di frontiera stabile e ben definita.

La vicarìa di Valleriana, come ogni altra vicarìa, disponeva di un documento normativo valido su tutto il suo territorio, quindi operante nei confronti dei reati commessi in ciascuno dei suoi comuni e che conviveva con gli statuti di ciascuno di essi: il "costituto" o "costituzioni" della vicarìa. Era sulla scorta di questa normativa che il vicario perseguiva i colpevoli, con la collaborazione dei magistrati dei singoli comuni, tenuti a denunziare i reati e a individuare e consegnare i responsabili. Di queste «constitutiones» solo per la Garfagnana si conosce il testo integrale[27]; per la Valleriana si sono potute ritrovare due sintesi, una più antica (risalente a prima del 1331) e più schematica, l'altra più recente e più ricca di informazioni (databile a prima del 1355)[28]. Nessuna di queste sintesi purtroppo fa menzione della normativa

[26] *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, ora per la prima volta pubblicato*, a cura di S. Bongi e L. Del Prete, Lucca 1867 (rist. fotomecc., Lucca 1990). Le competenze dei vicari e delle loro «Curie» sono al libro II, rubb. 30a-43a, e al libro III, rubb. 2a e 10a.

[27] *Le «Constitutiones Maleficiorum» della Provincia di Garfagnana del 1287*, a cura di D. Corsi, in «Archivio storico italiano», CXV (1957), pp. 347-370.

[28] Archivio di Stato di Lucca (d'ora in avanti ASLU), *Comune di Lucca, Magistrature civili e cri-*

sulle vendette e sulla composizione dei conflitti, ma dai registri giudiziari che sono pervenuti emerge chiaramente che la materia era non solo contemplata ma regolamentata secondo modalità assai vicine a quelle che abbiamo visto nella documentazione relativa alla Valdinievole.

L'incentivo principale per indurre due individui in conflitto alla stipula di un atto di pace era, dal punto di vista del vicario, la riduzione della pena per i delinquenti alla metà della sanzione prevista dalle «constitutiones». Nel corso del 1355, ad esempio, l'istituto della pace appare applicato in occasione di ben 12 atti stipulati fra il 31 marzo e il 16 giugno che consentono di ricostruire il procedimento seguito in quei casi.

A monte della stipula della pace doveva esserci un delitto contemplato dalla normativa statutaria, tale da costituire offesa grave da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro. I registri in questo sono piuttosto evasivi, dato che a far cenno degli atti di pace, a causa delle gravi lacune delle serie documentarie pervenute, non sono i registri ordinari dei notai ma quelli di entrata e uscita della "curia" vicariale che contengono le attestazioni di versamento delle sanzioni inflitte ai rei nelle mani del notaio a nome e per conto del camarlingo vicariale. Nelle partite contabili si accenna in modo abbastanza generico a «manumissiones», ad esempio, o a «verba iniuriosa» pronunziate contro la parte offesa; ma l'ammontare delle condanne è così alto (senza il beneficio della pace si aggirano da un minimo di 7 ad un massimo di 37 lire; sono somme abbastanza consistenti) da lasciar immaginare, dietro le specificazioni generiche, episodi violenti che andavano ben oltre la semplice rissa o l'intemperanza verbale. Erano quindi tutte occasioni che avrebbero potuto ingenerare un ciclo di vendette comunque pericoloso e in via d'ipotesi difficilmente controllabile.

Non si sa, in questi casi, se sia stata la parte lesa, rinunziando all'esercizio della vendetta, a rivolgersi alla giustizia vicariale, oppure il vicario sia intervenuto d'ufficio, per prevenire, emettendo a carico dell'imputato la relativa condanna, la reazione dell'offeso o della sua famiglia. Se quest'ultimo, colpito dalla vendetta "collettiva" nei confronti del proprio gesto, all'atto della corresponsione dell'ammenda poteva produrre un atto di pace, la sua ammenda veniva dimezzata; e la disponibilità della controparte a concedere la pace poteva avere il suo prezzo. Anche quando la condanna colpiva tutte e due le parti coinvolte, in caso di rissa, ad esempio, veniva stipulata la relativa pace; e in questo caso poteva trattarsi di un'imposizione del vicario, il quale, di fronte a un reciproco torto, costringeva i due contendenti ad accordarsi per la pace, ottenendo la riduzione dell'ammenda e componendo di fronte al giudice la loro controversia.

Il confino era un provvedimento adottato abbastanza di frequente dai vicari nei confronti di personaggi che fossero coinvolti in episodi suscettibili di provocare conflitti dalle conseguenze imprevedibili, e veniva impiegato con una duplice funzione. La sua prima funzione era quella di deterrente per costringere, per

minali delle Comunità Soggette, Vicario poi Commissario di Valleariana o di Villabasilica. Atti civili, n. 1, pp. 5-7 (1331 gen. 31); ivi, *Atti criminali*, n. 671, 3v-5r (1355 gen. 11).

esempio, il convenuto a denunziare un delitto di cui era rimasto vittima ma che non voleva denunziare perché intimidito o per coprire un familiare[29]. La seconda funzione aveva un valore più propriamente sociale: allontanare temporaneamente un personaggio sospetto da un determinato contesto poteva impedire l'attivarsi o il perpetuarsi del ciclo controversia/offesa/vendetta/nuova offesa e consentiva a chi era rimasto di valutare più liberamente le circostanze al fine di addivenire ad una soluzione del conflitto il più possibile equa e duratura.

Il provvedimento di confino non rispondeva a criteri rigidi e a quanto pare poteva essere adottato a discrezione del vicario. Poteva trattarsi del semplice obbligo di presentazione presso il tribunale vicariale locale in determinati giorni e a certe ore[30] oppure era un vero e proprio decreto di residenza coatta, in luoghi abbastanza vicini anche se posti fuori della vicarìa, come Crasciana o Casabasciana nella confinante vicarìa di Valdilima, ma anche in luoghi più lontani, come Lucca o Pisa, con scadenze che andavano da poche ore, a pochi giorni, fino a un tempo indeterminato[31]. In quest'ultimo caso il confino assumeva l'aspetto del bando, senza averne però il rigore formale.

Il bando scattava in caso di disobbedienza alle prescrizioni del confino[32], ed allora si attivava una procedura per la quale la magistratura locale non era più sufficiente; erano le magistrature urbane che avocavano a sé la competenza della causa, e la "curia" vicariale assumeva allora piuttosto la funzione di tramite fra i banditi e i tribunali lucchesi. Anche in questi casi, comunque, l'istituto della pace era considerato così importante che il vicario poteva autorizzare i banditi a ritornare temporaneamente presso i propri luoghi d'origine pur di consentire loro di ratificare la pace a loro nome trattata e stipulata da loro procuratori appositamente nominati.

Risulta evidente a questo punto che l'atto di pace concluso a Massa nel 1325 e coerente con la normativa statutaria di epoca fiorentina di pochi anni successiva non era un caso isolato dovuto alla buona volontà di abili mediatori o alla positiva disposizione delle parti coinvolte che si erano ispirate a norme già esistenti; si trattava piuttosto di una procedura affermata e consolidata nei territori di Valdinievole e Valleriana e che veniva seguita e rispettata indipendentemente da chi (Lucca o Firenze) li dominasse. Viene ora da chiedersi se si trattasse di un modo di affrontare la questione proprio di que-

[29] È il caso di Dato di Sabbatino da Villa; ASLU, *Vicario poi Commissario di Valleariana o di Villabasilica. Atti criminali*, n. 671, 32r: «Per dominum Vicarium suprascriptum preceptum fuit Dato Sabbatini quod non discedat de curia quando ipse dicat et denuntiet quid fuit et quis eum percussit in vultu pena lbr. X» (1355 feb. 8). Dato, dopo qualche esitazione, confessa di essere venuto alle mani con suo fratello Bartolo per via di un rimprovero e di una vecchia controversia fra loro che aveva portato Bartolo a passare qualche tempo in carcere. L'intera *inquisitio,* che dette luogo a una condanna per ingiurie e percosse, è a 32r-34r.

[30] Ivi, 14r, 31r.

[31] Ivi, 34r: «pro bono pacis et statuti Comunis Ville» cinque personaggi di Villa vengono inviati al confino a Lucca o Pisa per rimanerci ad arbitrio del vicario (1355 feb. 24).

[32] Ivi, 31r: il vicario emana un provvedimento di bando per due personaggi di Pariana che non si sono presentati alla sua residenza per il controllo come egli aveva a suo tempo ordinato. Uno dei due si presenta la sera stessa e viene assolto dalla sanzione di 50 lire, l'altro, non presentandosi, viene confermato nel bando (1355 gennaio 31).

sto territorio oppure fosse un approccio riscontrabile in altre parti del territorio soggetto a Lucca. In assenza di ricerche sulla questione, un'indagine di questo genere avrebbe richiesto un lavoro di analisi così lungo e complesso da superare i limiti del presente contributo. I risultati di un vecchio lavoro di Salvatore Bongi, uscito nel 1890 sulla rivista «Il Propugnatore» e ripubblicato nel 1983, dopo un'attenta ed accurata revisione formale e linguistica, a cura di Daniela Marcheschi[33], permettono di ampliare ulteriormente la visuale, estendendo all'intero territorio lucchese nel secolo XIV una prima valutazione sull'atteggiamento della società e delle istituzioni nei confronti dei conflitti e della loro composizione.

Lo studio di Bongi era nato con un'intenzione non certo stravagante o erudita. Osserva a tale proposito la curatrice, presentando il suo lavoro di revisione: «Le *Ingiurie* [...] nate nella comunicazione immediata, fissate nella memoria, ripetute dai testimoni, quindi divenute perno delle relative vicende giudiziarie, si avvicinano al parlato presumibilmente più di altri testi»[34]; e in questa prospettiva Daniela Marcheschi riconosce l'importanza del testo e ritiene necessario intervenire per rimediare ad alcune pecche di ordine metodologico e rendere il materiale linguistico che conteneva scientificamente adeguato alla sua utilizzazione nell'ambito della ricerca storico-linguistica[35]. L'intervento di revisione ha restituito non più una semplice trascrizione o interpretazione dei testi in volgare ma una vera e propria edizione e presenta due aspetti che lo rendono assai utile anche al di fuori dell'ambito di ricerca a servizio del quale pure è nato. Un procedimento penale, infatti, inevitabilmente riguarda la discussione in giudizio delle circostanze in cui un reato è stato consumato, e più che per altri reati l'ingiuria è strettamente legata ad un conflitto diretto fra individui; disporre di un campionario così vario e così vasto di procedimenti del genere costituisce, ai fini della presente indagine, un ausilio preziosissimo e un notevole risparmio di tempo. Il fatto poi che nella revisione di Daniela Marcheschi il rinvio alle fonti sia puntuale e verificato citazione per citazione consente di risalire all'intero procedimento (in modo da poter conoscere le esatte circostanze del reato) e di disporre di un nucleo documentario omogeneo a cui riferirsi per ulteriori approfondimenti.

Le 19 citazioni che ho potuto estrarre dai 323 frammenti riportati nel volumetto sono comprese fra il 1336 e il 1381 e sono tutte relative a situazioni e circostanze riferibili alla vendetta; consentono quindi di avere un'idea di come, in tutta la Lucchesia del Trecento, non solo venissero affrontati e risolti dai tribunali ma anche come fossero elaborati socialmente i concetti di offesa, vendetta e ingiuria in un contesto sociale analogo a quello che si è visto per la Valdinievole e la Valleriana, del tutto estraneo cioè alle classi dirigenti.

La prima sensazione che si riceve è che la vendetta era considerata un atto necessario nei confronti di chiunque si fosse reso responsabile di

[33] *Ingiurie improperi contumelie* cit.
[34] Ivi, p. 7.
[35] Ivi, pp. 8-9.

un'offesa grave, tipicamente (ma non esclusivamente) l'omicidio di un parente stretto (figlio o nipote). I familiari che non si fossero vendicati era come se in qualche modo recassero ulteriore offesa alla vittima, trascurando il loro dovere sociale[36]. Ancora, elemento comune nella vendetta era il soccorso; chiunque non avesse potuto ricorrere all'aiuto dei suoi familiari o dei suoi amici per compiere la sua vendetta era considerato, per sua colpa, un isolato, uno che non era stato capace di accumulare il consenso e l'approvazione sociale necessaria per ottenere di essere aiutato da parenti ed amici, oppure era così miserabile da non poter contare su nessuno che lo aiutasse: di qui l'insulto[37]. Sempre in un contesto in cui un individuo insultava un altro, si poteva arrivare a sfidare l'avversario dicendosi pronti ad affrontare chiunque avesse voluto soccorrerlo e certi del successo nonostante l'aiuto (come a dire: chiama chi ti pare, io l'avrò vinta ugualmente)[38]. Secondo questo modo di vedere, il conflitto cessava di essere un affare privato e coinvolgeva inevitabilmente porzioni significative della collettività cui le parti interessate appartenevano. Infine, la volontà di vendetta andava dichiarata, e tale dichiarazione aveva valore impegnativo nei confronti di chi l'avesse pronunziata e dei parenti stretti che fossero stati presenti a quella dichiarazione, tanto che in almeno un caso si richiede espressamente una ritrattazione, pena l'immediata adozione di contromisure violente nei confronti di un nemico dichiarato[39].

[36] Ivi, p. 22, n. 19 [ASLU, *Sentenze e bandi*, n. 6, 16r (1336)]: «Va' va' non ài tue ve(r)congnia? Va' vendica la mo(r)te dell figliuolo tuo che fue <uscc> uciso»; p. 32, n. 71 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4777, 5r (1342): «Va' fa' la vendecta di fratelto che fue morto a ghiado et cosìe sarai tu»; p. 44, n. 130 [Ivi, n. 4830, 10r (1352)]: «Va' fa' la ve(n)detta di fratelto ch'è morto a ghiado (e) tu sara uciso chome fue elli»; p. 45, n. 136 [Ivi, n. 4839, 47r (1355)]: «[...] M(e)nti p(e)r la gola ch(e) sai ch(e) tuo padre fue uciso. Fan(n)e la vendecta, ch(e) bene ti dèi v(er)gongna(r)e ad apa<rr>rire tra lle genti...»; p. 80, n. 297 [Ivi, n. 4976, 74r (1375)]: « Troia me(r)dosa che tu se', va' fa' la vendecta de' nipoti tuoi che ti furon mo(r)ti (e) gittati i(n) sul sollio»; p. 84, n. 312 [ASLU, *Vicario, poi Commissario di Camaiore*, n. 1570, 24r (1379): «[...] Va' richuopri le cervella del nipote tuo il quale fu mo(r)to a ghiadi (e) rimaseno in sula ter(r)a che n'è anco a far la vendetta».

[37] Ivi, p. 37, n. 93 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4790, 26r (1344)]: «[...] Sosso cane battuto come asino (e) no(n) te ne se' potuto aitare... Qua(n)do io aròe te(m)po io ti pagheròe come tu serai degno»; p. 42, n. 123 [Ivi, n. 4824, 25r (1351)]: «È conviene che io ti ficchi questo coltellino adosso cento volte et no(n) sarà chi te ne adiuti»; p. 62, n. 214 [Ivi, n. 4909, 113r (1368)]: «Tu ne menti p(er) la gola che [questa treggia] non è tua... Al tuo dispetto che io ne lla merrò... Aiutatene, se sai...»; p. 64, n. 222 [Ivi, n. 4916, 14r (1369)]: «Al dispectu tuo (e) de chi aitar(e) te n(n)e volesse, portar(r)òe p(er) lu contado di Luccha qua(n)t(e) arme io vor(r)ò»; p. 85, n. 317, [ASLU, *Vicario, poi Commissario di Camaiore*, n. 1574, 15v – 16v, 21v (1380)]: «Vedi, Viviano di merda, ch(e) noi ci siamo andati (e) tornati al tuo dispecto (e) di chi te ne volessi aitare [...].».

[38] Ivi, p. 37, n. 95 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4793, 86r (1345)]: «[...] Io ti taglerò tucto a pesso (e) aiuteneti quanti luchesi àe in Luccha u massesi in Massa»; [Ivi, n. 4909, 82r (1368)]: «Io ti farò ma(n)giare lo core a q(ue)sto cane, che avale no(n) è vivo chugnato che ti aiuiti».

[39] Ivi, p. 38, n. 100 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4811, 44r (1348)]: «Fraterto disse in tua p(re)s(enza) ch(e) elli volea fare la vendecta di Guidiccioni; elli è biçognio che tu lo disdichi ch(e) tu no(n) la vogli fare, alt(ra)m(en)te io ti farò villania». Questo esempio è forse il solo che vede coinvolti personaggi della classe dirigente.

Pare evidente dunque, almeno a quanto risulta dallo spoglio di Bongi, che non solo in territori “di frontiera” a ridosso del Fiorentino più o meno avventurosamente passati di mano o rimasti sotto Lucca ma anche nel resto del dominio lucchese, per un periodo di tempo che investe l’intero Trecento, ci fossero due modi per affrontare e comporre un conflitto. Uno era quello imposto dalla normativa emanata ed applicata a livello istituzionale, che riconosceva di fatto l’opzione della vendetta e la controllava passando attraverso l’istituto della pace, incentivata mediante sostanziali riduzioni di pena a carico dei responsabili di violazioni della norma. L’altro, non formale ma non per questo inesistente, anzi considerato preferibile a livello di consenso sociale, prevedeva il ricorso alla vendetta nei confronti dell’offensore; e in questa azione di vendetta erano direttamente chiamati non solo l’offeso e la sua famiglia, ma anche tutti coloro che, in vario modo, risultavano legati a questi ultimi da legami di parentela “larga”, comunanza di interessi o semplice convenienza. In questa prospettiva, quando veniva concluso un atto di pace, era sinonimo di una volontà, più o meno spontanea o forzata, di far rientrare il conflitto e la sua composizione nell’ambito del canale istituzionale.

Si potrebbe pensare che un tal modo di concepire il conflitto e la sua composizione, oltretutto in comunità e territori periferici e in un contesto sociale di piccolo commercio e artigianato e di piccola e media proprietà terriera, venisse in qualche modo modificato o sradicato dall’evoluzione delle strutture istituzionali imposte, a livello amministrativo, da Firenze nel corso del Quattrocento. In realtà, le cose non stanno così; ed anche in questo caso i dati sulla questione vengono forniti proprio da quel comune di Massa di Valdinievole nel quale era stato rogato, circa un secolo prima, l’atto di pace da cui ha preso le mosse questa indagine.

Per il primo Quattrocento lo stato delle fonti consente, nell’ambito delle istituzioni fiorentine, quella verifica incrociata fra norma statutaria e pratica giudiziaria che per il periodo precedente deve fare i conti con la frammentarietà della documentazione pervenuta. Ebbene, ancora un secolo dopo, lo statuto di epoca fiorentina più antico che sia pervenuto per questo comune prevede espressamente il diritto alla vendetta[40].

La normativa è cambiata rispetto a quella in vigore nel Trecento; adesso privilegia decisamente l’accesso alle vie formali di composizione del conflitto rispetto a quelle informali. La vendetta infatti viene considerata non una via alternativa a quella istituzionale ma una via successiva, ammessa esclusiva-

[40] «Similiter statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona possit in simili causa et forma offendere quemlibet personam in districtu dicti comunis a qua receperit aliquam offensionem si a Regimine precitato talis persona non potuerit de iure condenpnari de tali offensione facta eidem hoc est si excusaverit se beneficio chlericatus vel alio quocumque simili et si aliqua persona dicti comunis causa se defendendi percusserit aliquam aliam personam non perpetrando homicidium et predicta probaverit se dicto modo fecisse et causa in nichilo puniatur» (ASFI, *Statuti comunità soggette*, n. 432, cit., lib. III, rub. 30a, *Quod cuilibet sit licitum se defendere et ulcisci certo modo*).

mente dopo il fallimento delle procedure ordinarie. L'esercizio della vendetta diviene legittimo solo nei casi in cui il colpevole di un'offesa, individuato, giudicato e condannato, riesca ad eludere la condanna per la sua appartenenza a una situazione socialmente protetta, come ad esempio lo stato clericale, e anche in tali casi è necessario il rispetto di particolari condizioni. Anzitutto l'offeso non può commettere omicidio; inoltre deve agire esclusivamente nei confronti dell'offensore e non dei suoi consanguinei. Costoro possono restare immuni dalle azioni dell'offeso, però, solo a patto che rinneghino il condannato come parente e gli ricusino ogni assistenza fino a che non intervenga un atto di pace. Così, la norma prevede espressamente l'esercizio di una forte pressione nei confronti del reo, spinto all'adesione alla pace sia dalla negazione della solidarietà da parte del gruppo familiare di appartenenza, sia dalla riconferma di riduzioni di pena analoghe a quelle che si sono viste per il Trecento. La normativa sulla vendetta, così concepita, rappresenta ancora uno degli strumenti della procedura volta alla persecuzione del reo, estremo incentivo nei confronti del reo e della sua famiglia (meglio sarebbe dire del suo gruppo sociale di appartenenza) alla via istituzionale per la composizione del conflitto. Alla base di quest'ultimo sta sempre l'atto di pace, ancora contemplato dagli statuti e articolato in modo tale da garantire la sostanziale riduzione delle pene[41].

Fin qui la normativa, che, se presenta una certa evoluzione rispetto al Trecento, continua a tenere ben presente l'ipotesi della vendetta fra le vie da praticarsi nella composizione del conflitto e si limita a regolamentarne l'esercizio. La pratica giudiziaria conferma sia la rilevanza della pace ai fini della composizione di conflitti anche assai gravi[42], sia la sensibilità estrema ancora comune a livello di approvazione sociale e comportamenti individuali nei confronti della mancata vendetta.

Un procedimento penale del settembre del 1416 mostra come, ancora ai primi del Quattrocento, restasse viva l'idea secondo cui la rinunzia alla vendetta è un disonore per chi l'accetta. Un creditore deluso, infatti, di fronte al violento rifiuto del suo debitore di onorare i suoi impegni, non trova di meglio che gridargli in faccia: «[...] Et se tu se' cossy ghaglardo come tu ti fai, va' fa' le vendette tue!»; e alle minacciose spiegazioni richieste dal debitore

[41] «Ordinaverunt et statuerunt prefati statutarii quod si qua persona dicti comunis fuerit offensa ab aliqua alia de dicto comuni et voluerit se ulcisci non possit contra alium consanguineum nisi talem qui eam primo offendiderit donec vixerit dictus talis qui fecit offensam; et si contra aliam personam vindictam faceret puniatur in pena dupli in qua incurreret si contra eam que primo eam offendit dictam vindictam fecisset; et quod non debeat ulcisci contra consanguineos offendentis qui talem offendentem repudiaverint et promixerint Regimini de non dando dicto offendenti auxilium, consilium vel favorem in districtu dicti comunis, donec de predictis pax non fuerit» (ASFI, *Statuti comunità soggette*, n. 432, cit., lib. III, rub. 12a, *Quod nullus possit se ulcisci nisi contra offendentem*).

[42] Nel 1415, ad esempio, in un procedimento penale contro un uomo di Massa per aver tentato di violentare una sua vicina di casa profittando dell'assenza del marito, la stipula della pace e la confessione del delitto fruttarono all'imputato una riduzione della pena assai consistente: ASCMC, *Civile*, n. 1290, 26r-28r.

ribatte: «Va, fa' quella del figluolo di Puccino Vannucci!»[43]. Si trattava evidentemente di una questione che non era stata composta con la vendetta ma con altre vie di accordo, e la misura della gravità dell'insulto (o meglio di quanto grave fosse stato considerato dall'offeso) è data dalla reazione violenta che provocò: un colpo di lancia sul ciglio sinistro dell'offensore e lo scoppio di una rissa che giustificò la condanna dei due da parte del podestà. È chiaro che, ancora al principio del Quattrocento, almeno in alcuni comuni della Valdinievole, da un lato la vendetta costituisce una realtà recepita nella normativa e nella procedura, dall'altro sempre meno viene ammessa come sistema comune per comporre un conflitto. La società nel suo insieme, così, continua a esprimere un giudizio negativo nei confronti di chi non sa o non può o non vuole vendicarsi in proprio e per questo motivo è costretto a fare ricorso alla procedura processuale ordinaria; quest'ultima, per parte sua, pur di ricondurre la vendetta nel quadro di un sistema giuridico istituzionalizzato, la tiene ancora presente come una delle opzioni possibili, cercando di limitarne e disciplinarne, per quanto possibile, l'esercizio.

Il percorso iniziato a partire dall'atto di pace del 1325 termina qui. Attraverso una varietà di situazioni e di circostanze, di tempi e di fonti, persino di dominii politici, in un territorio omogeneo dal punto di vista geografico (nel contesto di un sistema la cui validità era riconosciuta anche in tutto il resto del dominio lucchese nel secolo XIV), in strati sociali estranei ai ceti dirigenti e in ambiti socio-economici posti al di fuori del tessuto urbano, si è potuto constatare che le modalità con cui quel conflitto particolare era stato ricomposto non costituivano un caso a sé. Si è visto al contrario che, indipendentemente dalla Dominante o dai territori interessati, ogni conflitto in quanto tale poteva essere composto secondo una procedura stabilita a livello istituzionale oppure poteva trovare soluzione attraverso una via alternativa di natura informale: la vendetta.

Le esigenze di controllo sociale proprie di ogni istituzione di natura pubblica suggerirono sia ai governanti lucchesi che a quelli fiorentini di incanalare la procedura di composizione dei conflitti entro un percorso che non escludeva l'opzione ultoria ma che aveva il suo fulcro nella sottoscrizione di un atto di pace fra le parti; era nell'ambito della pace che si raggiungeva un compromesso tale da poter essere considerato accettabile. Le parti venivano incentivate alla pace sia dalla riduzione sostanziale delle sanzioni previste a carico dei colpevoli, sia da concreti vantaggi pecuniari derivanti dalla compartecipazione all'assegnazione del denaro della condanna; una volta stipulato l'atto, infine, il mantenimento delle condizioni compromissorie che conteneva era garantito dalla presenza di forti penali anche a carico della parte lesa, qualora le avesse violate.

L'atteggiamento della società nei confronti di questa procedura formalizzata e compromissoria, non importa quanto fortemente voluta e imposta dai funzionari incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico nei territori sog-

[43] Il procedimento citato nel testo è ivi, 37r-39v. Ambedue i procedimenti (il tentato stupro e la rissa) sono discussi e trascritti in Onori, *Alle radici del presente* cit., pp. 65-70 e 98-103.

getti, era assai negativo nei confronti di chiunque, per qualsiasi ragione, l'avesse accettata, e considerava invece favorevolmente coloro i quali si assumevano il rischio dell'opzione della vendetta, a quel punto del tutto informale eppure in certo modo codificata nella sua azione, che coinvolgeva non solo l'offeso ma anche il contesto sociale cui egli apparteneva. Per questo motivo la normativa istituzionale sanzionava coloro i quali pubblicamente disapprovavano tale compromesso ascrivendolo a colpa della parte offesa e arrivava a nominare appositi magistrati (i "paciali") con il compito di vegliare affinché gli atti di pace venissero sottoscritti e una volta sottoscritti osservati. Le azioni di vendetta, infatti, quando erano consumate fuori da ogni procedura istituzionalizzata, erano destabilizzanti nei confronti del tessuto sociale, nella misura in cui rischiavano di degenerare in faide sempre più difficili da fermare mano a mano che passava il tempo e il conflitto, invece di comporsi, si complicava.

In territorio fiorentino, con l'inizio del Quattrocento (ma le premesse di questo processo già sono presenti in alcuni statuti di epoca precedente) la Dominante arrivò in certi casi a istituzionalizzare la vendetta, prevedendola nella normativa statutaria ma stabilendo e limitando rigorosamente le modalità del suo esercizio e perseguendo con dure sanzioni chi avesse contravvenuto. In questo modo i governanti fiorentini tentarono una conciliazione fra la generalizzata approvazione sociale nei confronti dell'atto di vendetta, che continuava ad essere considerato l'unico vero modo di comporre un conflitto, e l'esigenza di ricondurre i conflitti stessi, attraverso l'atto di pace, nell'ambito di una normativa a carattere istituzionale.

Reti Medievali E-book

Monografie

Bordone Renato, *Uno stato d'animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*

Guglielmotti Paola, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*

Gazzini Marina, *"Dare et habere". Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento*

Petti Balbi Giovanna, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*

Tabacco Giovanni, *Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura (1951-1999)*, a cura di Paola Guglielmotti

Lazzarini Isabella, *Il linguaggio del territorio fra principe e comunità. Il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479)*

Quaderni

Arcangeli Letizia, Gentile Marco (a cura di), *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*

Cengarle Federica, Chittolini Giorgio, Varanini Gian Maria (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*

D'Acunto Nicolangelo (a cura di), *Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali del Medioevo*

Delle Donne Roberto, Zorzi Andrea (a cura di), *"Le storie e la memoria". In onore di Arnold Esch*

Gasparri Stefano (a cura di), *Alto medioevo mediterraneo*

Varanini Gian Maria, Mueller Reinhold C. (a cura di), *Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*

Gazzini Marina (a cura di), *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*

Zorzi Andrea (a cura di), *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*